

CCCXXXI SEDUTA

SABATO 22 GENNAIO 1966

Presidenza del Presidente LANZA
indi
del Vice Presidente GIUMMARRA

INDICE

Disegni di legge:

« Progetto di bilancio di previsione delle entrate e delle spese dell'Assemblea regionale siciliana per l'esercizio finanziario 1966 » (doc. n. 37)

(Discussione):

PRESIDENTE	427, 428
FRANCHINA *, relatore	427

« Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966 » (471/A) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	428, 433, 443, 447, 449, 451, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 466, 470, 477, 479, 482, 485, 489, 493, 494, 498, 499, 501, 509, 511, 513, 514, 516, 517, 518, 519, 520, 522, 523, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 547, 548, 549, 552, 558, 559, 567, 568, 576
------------	--

NICASTRO *, relatore di minoranza	431, 448, 459, 460, 467, 470, 485, 567
-----------------------------------	--

PIZZO, Assessore delegato al bilancio	432, 449, 455, 458, 499, 516, 518, 558
---------------------------------------	--

FRANCHINA *	450, 456
-------------	----------

CORTESE *	450, 457, 458, 511
-----------	--------------------

TUCCARI	452, 455
---------	----------

LA LOGGIA *, relatore di maggioranza	452, 460, 499, 511, 567
--------------------------------------	-------------------------

RUSSO MICHELE *	454, 457
-----------------	----------

(Votazione per scrutinio segreto di emendamento)	457
--	-----

(Risultato della votazione)	457
-----------------------------	-----

CELI	461
------	-----

FASINO *, Assessore all'agricoltura e alle foreste	469, 479, 480, 522, 567
--	-------------------------

SCATURRO	479
----------	-----

OCCHIPINTI, Presidente della Giunta di bilancio	479, 502, 514, 516, 518, 558, 567
---	-----------------------------------

OVAZZA *	481, 489
----------	----------

LA PORTA *	494, 509, 511, 513
------------	--------------------

GRAMMATICO	499
------------	-----

GENOVESE *	509, 512
------------	----------

GIACALONE DIEGO *, Assessore alla pubblica istruzione	510, 512, 514
ROSSITTO	510
SANFILIPPO *	514, 558
DI MARTINO, Assessore alla Presidenza	518, 519
NIGRO *	567
CONIGLIO, Presidente della Regione	576
(Votazione segreta)	576
(Risultato della votazione)	576

La seduta è aperta alle ore 9,45.

NICASTRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Discussione del progetto di bilancio di previsione delle entrate e delle spese dell'Assemblea regionale siciliana per l'esercizio finanziario 1966 (Doc. n. 37).

PRESIDENTE. Si passa al primo punto dell'ordine del giorno: « Discussione del progetto di bilancio di previsione delle entrate e delle spese della Assemblea regionale siciliana per l'esercizio finanziario 1966 » (Documento numero 37).

Invito gli onorevoli deputati questori a prendere posto al banco della Commissione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Franchina.

FRANCHINA, relatore. Signor Presidente, il progetto di bilancio di previsione delle entrate e delle spese dell'Assemblea regionale

siciliana, approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 22 dicembre 1965, è, come di consueto, un bilancio di competenza che si attiene a rigide spese.

Gli onorevoli colleghi, dalla relazione scritta potranno accorgersi che, le spese, laddove è stato possibile, sono state ridotte e che, se aumento vi è stato, esso riguarda spese inderogabili, quali quelle destinate al mantenimento dei servizi e alla corresponsione di competenze.

Null'altro ho da aggiungere, se non che ne affido ai colleghi tutti dell'Assemblea l'approvazione.

PRESIDENTE. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti il « Progetto di bilancio di previsione delle entrate e delle spese della Assemblea regionale siciliana per l'esercizio finanziario 1966 » (documento numero 37).

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966 » (471/A).

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Seguito della discussione del disegno di legge numero 471 « Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966 ».

Invito i componenti la Giunta di bilancio a prendere posto nel banco loro riservato.

In attesa che giunga in Aula l'Assessore al bilancio, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,00, è ripresa alle ore 10,20)

La seduta è ripresa.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

NICASTRO, segretario:

« Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A), B) e C) annesse al D. P. Rep. 26 luglio 1965, numero 1074, che per il secondo comma dello

articolo 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1966, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella A).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo ».

PRESIDENTE. Poichè in tale articolo è richiamata la tabella A) « Stato di previsione dell'entrata » allegata al disegno di legge, si passa all'esame di detta tabella.

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo I « Entrate tributarie », capitoli da 1 a 62.

NICASTRO, segretario:

TITOLO I — ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA I — IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO

RUBRICA 1 — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Capitolo 1. Imposta sul reddito dominicale dei terreni, lire 350.000.000

Capitolo 2. Imposta sui redditi agrari, lire 100.000.000.

Capitolo 3. Imposta sul reddito dei fabbricati, lire 1.950.000.000.

Capitolo 4. Imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, lire 50.000.000.

Capitolo 5. Imposta sui redditi di ricchezza mobile comprese le quote di imposta attribuite agli stabilimenti ed impianti ubicati in Sicilia delle imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione (art. 37 dello Statuto e art. 7 del D. P. Rep. 26 luglio 1965, n. 1074), lire 32.000.000.000.

Capitolo 6. Imposta complementare progressiva sul reddito comprese le quote di imposta sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione ma che in esso hanno stabilimenti ed impianti (art. 7 del D. P. Rep. 26 luglio 1965, n. 1074), lire 6.700.000.000.

Capitolo 7. Imposta sulle società e sulle obbligazioni, lire 5.000.000.000.

Capitolo 8. Ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, lire 2.000.000.000.

Capitolo 9. Quota del 35 per cento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici riscossa nel territorio della Regione, lire 300.000.000.

Capitolo 10. Quota del 12,25 per cento dell'incasso

V LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

lordeo dei proventi derivanti dall'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici nel territorio della Regione, lire 55.000.000.

Capitolo 11. Imposta sulle successioni e donazioni, lire 3.000.000.000.

Capitolo 12. Imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, lire 700.000.000.

Capitolo 13. Addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali, alle imposte, sovrainposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli (art. 1 del regio decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145), lire 3.000.000.000.

Capitolo 14. Addizionale 5 per cento all'imposta di successione, donazione e sul valore globale netto dell'asse ereditario, istituita con regio decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145, lire 180.000.000.

Capitolo 15. Entrate riservate all'erario della Regione, ai sensi della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, derivanti dall'aumento dell'addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali; alle imposte, sovrainposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli, istituita con regio decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145, lire 7.000.000.000.

Capitolo 16. Entrate riservate all'erario regionale ai sensi della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, derivanti dall'aumento dell'addizionale istituita con regio decreto legge 3 novembre 1937, n. 2145, alle imposte di successione, donazione e sul valore globale netto dell'asse ereditario, lire 180.000.000.

Capitolo 17. Addizionale 10 per cento all'imposta complementare progressiva sul reddito (legge 21 ottobre 1964, n. 1012), lire 50.000.000.

Capitolo 18. Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, lire 150.000.000.

Capitolo 19. Entrate riservate all'erario regionale ai sensi dell'art. 18 della legge 25 novembre 1955, n. 1177, derivanti dall'addizionale nella misura di centesimi cinque per ogni lira di imposte ordinarie, sovrainposte e contributi erariali, comunali e provinciali riscuotibili per ruoli, istituita con l'art. 18 della legge citata, lire 3.000.000.000.

Capitolo 20. Quota dell'imposta unica sull'energia elettrica dovuta dall'E.N.E.L. da versarsi dallo Stato (art. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e legge 5 dicembre 1964, n. 1269) lire 8.000.000.000.

Capitolo 21. Somma da versarsi dallo Stato relativa ad imposte sul patrimonio e sul reddito in dipendenza delle operazioni di congruaggio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione (art. 8 del D. L. P. 12 aprile 1948, n. 507 e art. 11 del D. P. Rep. 26 luglio 1965, n. 1074), *per memoria*.

Capitolo 22. Entrate eventuali diverse concernenti le imposte sul patrimonio e sul reddito, *per memoria*.

Totale della Categoria I, lire 73.765.000.000.

CATEGORIA II — TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI

RUBRICA I — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Capitolo 23. Imposta di registro, lire 11.600.000.000.

Capitolo 24. Imposta generale sull'entrata compresa quella che per esigenze amministrative affluisce ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione, lire 35.000.000.000.

Capitolo 25. Imposta di congruaggio sui prodotti industriali importati, lire 1.500.000.000.

Capitolo 26. Imposta di bollo, lire 13.000.000.000.

Capitolo 27. Imposta di bollo sulle carte da giuoco, lire 500.000.

Capitolo 28. Tassa di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, marittimi ed aerei, lire 300.000.000.

Capitolo 29. Imposte in surrogazione del registro e del bollo, lire 30.000.000.

Capitolo 30. Imposta sulla pubblicità, lire 30.000.000.

Capitolo 31. Imposta ipotecaria, lire 2.800.000.000.

Capitolo 32. Addizionale 5 per cento alle imposte di registro e ipotecaria (art. 1 del regio decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145), lire 750.000.000.

Capitolo 33. Entrate riservate all'erario della Regione ai sensi della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, derivanti dall'aumento dell'addizionale 5 per cento alle imposte di registro e ipotecaria, istituita con regio decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145 lire 250.000.000.

Capitolo 34. Quota del 25 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici riscossa nel territorio della Regione (art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1370 e legge 10 marzo 1955, n. 110), lire 250.000.000.

Capitolo 35. Tassa di radiodiffusione sugli apparecchi teleradioriceventi, lire 600.000.

Capitolo 36. Imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono, *per memoria*.

Capitolo 37. Canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari, lire 800.000.000.

Capitolo 38. Somma dovuta dallo Stato per tasse ed imposte sui canoni di abbonamento alla televisione corrisposti dagli utenti della Sicilia (art. 4 del D. P. Rep. 26 luglio 1965, n. 1074), lire 600.000.000.

Capitolo 39. Tasse sulle concessioni governative, lire 4.500.000.000.

Capitolo 40. Tasse automobilistiche, lire 6.000.000.000.

Capitolo 41. Addizionale 5 per cento sull'imposta di circolazione degli autoveicoli, *per memoria*.

Capitolo 42. Diritto erariale sugli ingressi agli spettacoli cinematografici, lire 1.800.000.000.

Capitolo 43. Diritto erariale sugli ingressi agli spettacoli ordinari, lire 360.000.000.

Capitolo 44. Diritto erariale sugli ingressi agli spettacoli sportivi, lire 150.000.000.

Capitolo 45. Diritto erariale sulle scommesse al totalizzatore ed al libro che hanno luogo nelle corse dei cavalli, lire 100.000.000.

Capitolo 46. Diritto erariale su altre scommesse in genere lire 500.000.

Capitolo 47. Diritto del 5 per cento sull'introito delle rappresentazioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali di pubblico dominio, lire 18.000.000.

Capitolo 48. Addizionale di cui agli articoli 7 e 9 e diritto addizionale di cui agli articoli 6 e 8 della legge 8 febbraio 1963, n. 67, relativi ai diritti erariali sui pubblici spettacoli, lire 50.000.000.

Capitolo 49. Tasse di pubblico insegnamento, lire 650.000.000.

Capitolo 50. Tasse relative all'istruzione superiore (tasse di laurea e diploma - tasse per l'abilitazione all'esercizio delle professioni), *per memoria*.

Capitolo 51. Somma da versarsi dallo Stato relativa a tasse ed imposte sugli affari in dipendenza delle operazioni di congruaggio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione (art. 8 del D. L. P. 12 aprile 1948, n. 507 e art. 11 del D. P. Rep. 26 luglio 1965, n. 1074), *per memoria*.

Capitolo 52. Entrate eventuali diverse concernenti le tasse e le imposte sugli affari, *per memoria*.

Totale della Categoria II, lire 80.539.600.000.

CATEGORIA III — IMPOSTE SUI CONSUMI E DOGANE

RUBRICA 1 — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Capitolo 53. Imposta sul gas e sull'energia elettrica, lire 1.400.000.000.

Capitolo 54. Imposta sul consumo del caffè, lire 2.000.000.000.

Capitolo 55. Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorati, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao, lire 300.000.

Capitolo 56. Dogane e diritti marittimi, lire 3.000.000.000.

Capitolo 57. Sovrimposte di confine (escluse le sovrimposte sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la compressione, lire 200.000.000).

Capitolo 58. Sovrimposta di confine sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, lire 100.000.000.

Capitolo 59. Sovrimposta di confine sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la compressione, lire 15.000.000.

Capitolo 60. Imposta sul consumo delle banane fresche e secche e sulle farine di banane (legge 9 ottobre 1964, n. 986), lire 25.000.000.

Capitolo 61. Somma da versarsi dallo Stato relativa ad imposte sui consumi e dogane in dipendenza delle operazioni di congruaggio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione (art. 8 del D. L. P. 12 aprile 1948, n. 507 e art. 11 del D. P. Rep. 26 luglio 1965, n. 1074), *per memoria*.

Capitolo 62. Entrate eventuali diverse concernenti le imposte sui consumi e le dogane, *per memoria*.

Totale, lire 6.740.300.000.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Nicastro, Giacalone Vito, Ovazza, Cortese, Prestipino Giarritta e Vajola hanno presentato i seguenti emendamenti:

— *al capitolo 5 elevare la cifra da lire « 32 miliardi » a lire « 33 miliardi »;*

— *al capitolo 6 elevare la cifra da lire « 6 miliardi 700 milioni » a lire « 7 miliardi »;*

— *al capitolo 7 elevare la cifra da lire « 5 miliardi » a lire « 7 miliardi »;*

— *al capitolo 11 elevare la cifra da lire « 3 miliardi » a lire « 3 miliardi 600 milioni »;*

— *al capitolo 12 elevare la cifra da lire « 700 milioni » a lire « 800 milioni »;*

— *al capitolo 22 sostituire alla dizione « per memoria » lire « 2 miliardi »;*

— *al capitolo 24 elevare la cifra da lire « 35 miliardi » a lire « 40 miliardi »;*

— *al capitolo 28 elevare la cifra da lire « 300 milioni » a lire « 360 milioni »;*

— *al capitolo 30 elevare la cifra da lire « 30 milioni » a lire « 50 milioni »;*

— *al capitolo 31 elevare la cifra da lire « 2 miliardi 800 milioni » a lire « 3 miliardi 100 milioni »;*

— *al capitolo 52 sostituire la dizione « per memoria » con lire « 200 milioni »;*

— *al capitolo 62 sostituire la dizione « per memoria » con lire « 2 miliardi 200 milioni ».*

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicastro per illustrare gli emendamenti.

NICASTRO, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti che sottoponiamo alla attenzione della Assemblea sono stati presentati anche in Giunta del bilancio, e, rispetto al testo in quella sede presentato, sono ridotti nell'importo, dato che la Giunta del Bilancio, con la approvazione anche dell'Assessore del ramo, onorevole Pizzo, ha incrementato le entrate rispetto alla previsione del documento contabile sottoposto all'esame della Giunta stessa. Il nostro Gruppo ha ritenuto opportuno insistere perchè siano accolti gli emendamenti nella misura già sottoposta all'esame della Giunta del bilancio.

Il Gruppo comunista ritiene che la previsione di entrata del capitolo 6, relativa alla imposta complementare progressiva sul reddito, debba essere ulteriormente accresciuta da 6 miliardi 700 milioni a 7 miliardi, in considerazione sia del maggiore apporto determinato dalle norme di attuazione, che assegnano alla Regione le quote d'imposta sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese operanti in Sicilia ma con sede altrove, sia del fatto che l'imposta complementare progressiva sul reddito percepita in campo nazionale è aumentata di circa un terzo.

Tale proposta tiene conto anche dello stato degli uffici finanziari siciliani e delle loro deficienze, perchè se disponessimo per questo accertamento di uffici più efficienti non c'è dubbio che la somma sarebbe superata di molto.

Noi, pertanto, insistiamo perchè la previsione di entrata del capitolo 6 sia elevata da 6 miliardi 700 milioni a 7 miliardi.

Altro emendamento abbiamo presentato al capitolo 11 « imposta sulle successioni e donazioni ». La previsione di entrata di questo capitolo è di 3 miliardi e rispetto all'esercizio precedente si nota una riduzione di seicento milioni.

Tale riduzione contrasta con il bilancio dello Stato che prevede una ulteriore espansione di questa imposta. Riteniamo, pertanto, più esatto prevedere per lo meno la stessa entrata dell'esercizio precedente ed a ciò tende il nostro emendamento con il quale proponiamo di aumentare la previsione attuale di altri 600 milioni.

Per il capitolo 12, relativo alla imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, noi proponiamo un aumento di 100 milioni. Il bi-

lancio del Tesoro dello Stato prevede un maggior gettito di questa imposta, quindi non si comprende perchè nel bilancio regionale la previsione di entrata debba essere ridotta da 800 a 700 milioni. Pertanto chiediamo che sia ripristinata la previsione dell'esercizio precedente, cioè di 800 milioni.

Un altro nostro emendamento si riferisce al capitolo 22 « entrate eventuali diverse concernenti le imposte sul patrimonio e sul reddito » previsto « per memoria ». Su questo punto, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi, anche perchè è stato oggetto di discussione in Giunta di bilancio. Noi abbiamo sostenuto e sosteniamo che, comprendendo la voce « entrate eventuali diverse » anche entrate afferenti a versamenti già affluiti nelle casse dello Stato, e pertanto da regolare sulla base delle nuove norme di attuazione — versamenti il cui ammontare, nei primi sette mesi dell'esercizio 1965, è stato accertato (parlo di incassi già realizzati) in lire 1 miliardo e 334 milioni — la dizione « per memoria » del relativo capitolo debba essere sostituita da una previsione che, sulla scorta degli incassi già realizzati dallo Stato, pensiamo possa ascendere almeno a due miliardi. In tal senso proponiamo di modificare il capitolo 22.

Per quanto riguarda la categoria II, « tasse ed imposte sugli affari », abbiamo presentato un emendamento al capitolo 24, concernente la imposta generale sull'entrata, compresa quella che per esigenze amministrative affluisce ad uffici finanziari situati fuori dal territorio della Regione.

A nostro avviso la previsione di entrata del capitolo predetto non tiene conto di quella parte di imposte di competenza della Regione che per esigenze amministrative affluirà ad uffici finanziari situati fuori del territorio dell'Isola, nè dell'espansione naturale della imposta stessa che dà luogo ad un incremento superiore al 12-13 per cento, relativamente al territorio nazionale. Riteniamo, pertanto, che si debba prevedere una entrata non di 35 miliardi, ma di 40 miliardi, sebbene la chiusura dell'ufficio meccanografico I.G.E. di Palermo, per il cui mantenimento il Governo regionale nulla ha fatto, ed altre deficienze del genere, autorizzino a pensare che larghe evasioni potranno verificarsi su questo tipo di imposta.

Tuttavia in rapporto al movimento degli affari, pur se ci troviamo di fronte ad una me-

dia regionale depressa, la previsione di entrata da noi proposta di lire 40 miliardi è già molto bassa.

Per il capitolo 28 «tassa di bollo sui documenti per i trasporti», poichè non condividiamo che mentre le previsioni dello Stato aumentano del venti per cento rispetto allo esercizio precedente, nel nostro bilancio sia mantenuta l'indicazione previsionale del 1965, abbiamo proposto una modifica in aumento di lire 60 milioni corrispondente all'indice di incremento ipotizzato nel bilancio statale.

Un gettito molto esiguo ci appare quello di cui al capitolo 30, «Imposta sulla pubblicità», che in campo nazionale ammonta a 12 miliardi. Pertanto, allo scopo anche di promuovere un'azione più conseguente in ordine all'accertamento dell'imposta sulla pubblicità, riteniamo opportuno che vi sia un accrescimento anche minimo di 20 milioni. Altro emendamento abbiamo presentato al capitolo 31: imposta ipotecaria.

Nel bilancio nazionale si è mantenuta la previsione di entrata dell'esercizio precedente e quindi non vediamo perchè non debba essere confermata nel nuovo bilancio regionale la cifra prevista per il 1965.

Per il capitolo 52, «Entrate eventuali diverse concernenti le tasse e le imposte sugli affari», abbiamo proposto la sostituzione della dizione «per memoria» con la cifra di 200 milioni, nella considerazione che i versamenti nelle casse dello Stato, anche per quanto riguarda questo capitolo, dovrebbero per lo meno dare un gettito di 200 milioni, in rapporto ai 135 già affluiti allo Stato nei primi sette mesi.

Una estrapolazione di 135 milioni, a nostro giudizio, giustifica largamente — non tenendo conto degli altri tipi di entrata collegati a questa categoria — una previsione minima di 200 milioni.

Infine, abbiamo presentato un emendamento al capitolo 62, «Entrate eventuali diverse concernenti le imposte sui consumi e le dogane». Per questo tipo di imposta, i cui proventi dovrebbero essere acquisiti, in base alle nuove norme di attuazione, dalla Regione, lo Stato ha riscosso nei primi sette mesi lire un miliardo 184 milioni. Una estrapolazione di questa cifra per l'intero anno ci porta ad affermare che il capitolo, in luogo del «per memoria» dovrebbe riportare una entrata di 2 miliardi e 200 milioni, fermo rimanendo il

marginale che afferisce a tutti gli altri tipi di entrata propri dei precedenti bilanci della Regione. Questi i nostri emendamenti relativi al titolo I, «Entrate tributarie».

Per quanto riguarda il titolo II dobbiamo muovere una critica di carattere generale.

Noi non ci siamo soffermati sull'esame capitolo per capitolo delle «entrate extra tributarie» ma quel che è certo è che questo titolo è in diminuzione per il permanere in parecchi capitoli della dizione «per memoria». Occorrerebbe una indagine più specifica e certamente più precisa per evitare il ripetersi del «per memoria» e concretare gli stessi capitoli in una cifra annua.

Certo in questo titolo si riflettono anche le entrate inerenti al patrimonio minerario della Regione, ma anche in questo caso siamo fermi agli esercizi precedenti. Il ristagno delle *royalties*, la previsione minima di circa 25 milioni delle entrate relative ai sali potassici, meriterebbero senza dubbio un maggior approfondimento.

Ma non abbiamo ritenuto di dover apportare emendamenti perchè tutto ciò si ricollega a problemi di fondo, quali la politica economica del Governo e la politica mineraria, nonché alla impossibilità di effettuare accertamenti rigorosi per l'appuramento di queste entrate. Abbiamo, quindi, presentato un solo emendamento, quello al capitolo 135, «interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa della Regione siciliana». In atto mancano le premesse di una saggia politica di spesa. Però se è vero, come si afferma, che con il nuovo bilancio si avrà praticamente un accrescimento delle entrate tributarie, non c'è dubbio che questo aumento si rifletterà anche sulle giacenze di cassa e che la diminuzione di 500 milioni operata sugli interessi attivi di cassa si rivelerà non aderente alla realtà. Ecco perchè con l'emendamento al capitolo 135 noi proponiamo di ripristinare la previsione dell'esercizio precedente di un miliardo e 700 milioni.

Questi, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, gli emendamenti che il Gruppo comunista ha presentato allo stato di previsione dell'entrata del bilancio 1966.

PIZZO, *Assessore delegato al bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZO, *Assessore delegato al bilancio*. Onorevole Presidente, il Governo, così come ha già dichiarato in Giunta di bilancio, è contrario a questi emendamenti perchè non riposano su alcuna reale possibilità di entrata, non essendo le entrate accertate negli anni precedenti tali da consentire una previsione come quella che si vuole ipotizzare negli emendamenti presentati ed illustrati dall'onorevole Nicastro. Potrei leggere, come ho fatto in sede di Giunta di bilancio, i singoli dati dell'entrata appurati all'ottobre 1965, che indicano molto chiaramente come non sia possibile prevedere una benchè minima espansione; direi piuttosto che inducono ad un contenimento dell'entrata. Le indicazioni previsionali, infatti, per alcune voci, ad esempio, imposta di successione e donazione, imposta globale, reddito netto dell'asse ereditario, dove l'entità è accertata, indicano cifre di gran lunga inferiori a quelle previste per il corrente esercizio.

Si è parlato di evasioni fiscali che io non escludo possano verificarsi. Certo, adesso che i poteri relativi sono affidati all'Assessorato delle finanze, potremo esercitare un maggior controllo in questo senso, ma in atto non possiamo consentire che si incrementino le entrate sulla base di ipotetiche evasioni. Il nostro controllo metterà in moto un meccanismo che ci consentirà di stroncare le eventuali evasioni, ed allora, forse l'anno venturo, si avrà un aumento dell'entrata. Il bilancio, anche a norma della legge di contabilità dello Stato, deve prevedere quelle entrate che sarà possibile realizzare. Siamo quindi, decisamente contrari ad emendamenti che apporterebbero alle entrate aumenti non prevedibili nè possibili.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, si passa alla votazione degli emendamenti a firma Nicastro ed altri.

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 5, con il quale si propone di aumentare la cifra da 32 miliardi a 33 miliardi.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 6, «elevare la cifra da 6 miliardi 700 milioni a 7 miliardi».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 7, «elevare la cifra da 5 miliardi a 7 miliardi».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 11, «elevare la cifra da 3 miliardi a 3 miliardi 600 milioni».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 12, «elevare la cifra da 700 milioni a 800 milioni».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo, ora, ai voti l'emendamento al capitolo 22, «sostituire alla dizione *per memoria* lire 2 miliardi».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 24, «elevare la cifra da 35 miliardi a 40 miliardi».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 28, «elevare la cifra da 300 milioni a 360 milioni».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 30, «aumentare la cifra da 30 milioni a 50 milioni».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 31, «elevare la cifra da 2 miliardi 800 milioni a 3 miliardi 100 milioni».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 52, tendente a sostituire la dizione «per memoria» con lire 200 milioni.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo, infine, ai voti l'emendamento al capitolo 62, tendente a sostituire la dizione «per memoria» con la somma di lire 2 miliardi 200 milioni.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo, quindi, ai voti i capitoli da 1 a 62, concernenti il titolo I «Entrate tributarie».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo II «Entrate extra-tributarie», capitoli da 63 a 170.

NICASTRO, segretario:

TITOLO II — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

CATEGORIA IV — PROVENTI SPECIALI

RUBRICA 1 — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Capitolo 63. Diritti di verifica dei pesi e delle misure, del saggio e del marchio dei metalli preziosi; diritto di taratura sulle sostanze ed i preparati radioattivi di cui all'articolo 6 del Regolamento per l'esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, approvato con decreto ministeriale 10 giugno 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 17 luglio 1924, lire 100.000.000.

Capitolo 64. Diritti catastali e di scritturato (legge 25 maggio 1959, n. 354), lire 500.000.000.

Capitolo 65. Contributi di miglìoria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico della Regione o col concorso della Regione (regio decreto-

legge 28 novembre 1938 n. 2000, modificato con l'art. 35 della legge 5 marzo 1963, n. 246), *per memoria*.

Capitolo 66. Contributi di miglìoria in dipendenza dell'esecuzione di opere a carico o col concorso della Regione, previste dal Titolo II della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, da destinare per l'adempimento dei compiti dell'Ufficio regionale della strada (art. 12 della legge citata), *per memoria*.

Capitolo 67. Contributi a carico dei ricevitori o speditori di merci, imbarcate o sbarcate nei porti della Regione ed altri contributi minori (articolo 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1951, n. 1277), lire 20.000.000.

Capitolo 68. Diritto dovuto per il rilascio d'urgenza dei certificati del casellario giudiziale a norma dello art. 1 del regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, lire 3.000.000.

Capitolo 69. Sopratassa sulle tabelle indicanti il divieto di caccia, *per memoria*.

Capitolo 70. Sopratassa sulle licenze di caccia e di uccellazione, lire 500.000.

Capitolo 71. Sopratassa sulle licenze di pesca, *per memoria*.

Capitolo 72. Tassa del 10 per cento sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari e loro aiutanti in relazione agli articoli 154 e 171 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1129, lire 25.000.000.

Capitolo 73. Diritto di costituito sanitario e di patente sanitaria, *per memoria*.

Capitolo 74. Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione od in esportazione, lire 4.000.000.

Capitolo 75. Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tranvia e degli scarichi nei porti, di carbon fossile, *per memoria*.

Capitolo 76. Diritti e contributi da destinarsi all'Ente nazionale per la protezione degli animali, *per memoria*.

Capitolo 77. Proventi speciali di qualsiasi natura dell'Amministrazione regionale delle finanze, *per memoria*.

RUBRICA 2 — SERVIZI DEL TESORO

Capitolo 78. Tasse sul prodotto del movimento sulle ferrovie dello Stato, *per memoria*.

Capitolo 79. Contributo per le prove, ispezioni e verifiche effettuate dall'Ispettorato del lavoro ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone, *per memoria*.

Capitolo 80. Diritti per operazioni di visita e prova di autoveicoli ed altre prove previste dall'articolo 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, *per memoria*.

Capitolo 81. Sopratassa ettariale sulle riserve di caccia, lire 500.000.

V LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Capitolo 82. Proventi e contributi speciali disciplinati da leggi o convenzioni particolari, *per memoria*.

Capitolo 83. Tasse portuali, lire 1.500.000.000.

Capitolo 84. Entrata derivante dall'incameramento del 50 per cento del prezzo di vendita delle aree edificatorie, in caso di inadempienza degli acquirenti agli obblighi contrattuali (articolo 22, sesto comma, della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30), *per memoria*.

Capitolo 85. Quota spettante alla Regione sul diritto riscosso dai comuni su ogni bovino sottoposto a macellazione, lire 30.000.000.

Capitolo 86. Tasse d'ispezione sulle farmacie e officine di prodotti chimici e di preparati galenici e sui gabinetti medici e gli ambulatori dove si applicano la radioterapia e la radiumterapia, ovvero dovute da possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, lire 3.000.000.

Capitolo 87. Tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia, lire 1.000.000.

Capitolo 88. Diritto fisso imposto a carico dei produttori, per ogni quintale di combustibile vegetale o agglomerati, a chiunque venduto o direttamente utilizzato e per ogni metro cubo di gas distribuito, *per memoria*.

Capitolo 89. Ritenute applicate sulle liquidazioni dei contributi nelle spese di opere pubbliche di bonifica, nonché nei sussidi nelle spese per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, lire 1.500.000.

Capitolo 90. Contributo di centesimi 5 su ogni chilogrammo di benzina immesso sul mercato in Sicilia dalle raffinerie nazionali, lire 200.000.000.

Capitolo 91. Somma da versarsi dallo Stato relativa a proventi speciali dell'Amministrazione regionale in dipendenza delle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi fra lo Stato e la Regione (art. 8 del D. L. P. 12 aprile 1948, n. 507 e art. 11 del D. P. Rep. 2 giugno 1965, n. 1074), *per memoria*.

Capitolo 92. Proventi speciali di qualsiasi natura dei Servizi del Tesoro, *per memoria*.

RUBRICA 3 — AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo 93. Tassa progressiva per l'esportazione definitiva e incameramento tassa a titolo cauzionale per l'esportazione temporanea dall'Italia, di cose d'interesse artistico o storico escluse le opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (artt. 37 e 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089), *per memoria*.

RUBRICA 4 — AMMINISTRAZIONE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Capitolo 94. Tasse sul prodotto del movimento di pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, *per memoria*.

Capitolo 95. Diritti inerenti al movimento degli aereo-

mobili privati, delle persone e delle merci negli aeroporti del territorio della Sicilia aperti al traffico aereo, *per memoria*.

RUBRICA 5 — AMMINISTRAZIONE DELLA SANITÀ

Capitolo 96. Versamenti eseguiti per le analisi di revisione dei campioni di farina e di pane, previsti dall'art. 15 della legge 17 marzo 1932, n. 368, e dagli artt. 21 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1932, n. 904, per l'applicazione della legge medesima, *per memoria*.

Capitolo 97. Contributo delle farmacie, escluse quelle rurali, per la costituzione del fondo previsto dall'art. 2 del R. decreto 14 febbraio 1935, n. 344, lire 15.000.000.

Totale della Categoria IV, lire 2.403.500.000.

CATEGORIA V — PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI MINORI

RUBRICA 1 — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Capitolo 98. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 900.000.000.

Capitolo 99. Oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, lire 150.000.000.

Capitolo 100. Oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali, lire 5.000.000.

Capitolo 101. Multe ed ammende per trasgressioni alle norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, *per memoria*.

Capitolo 102. Multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative alle imposte comunali di consumo (quota del 10 per cento), lire 1.500.000.

Capitolo 103. Ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle norme sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, lire 1.500.000.

Capitolo 104. Vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, *per memoria*.

Capitolo 105. Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette, lire 3.000.000.

Capitolo 106. Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario (art. 11 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595), *per memoria*.

Capitolo 107. Entrate eventuali e diverse dell'Amministrazione delle finanze, lire 50.000.000.

RUBRICA 2 — SERVIZI DEL TESORO

Capitolo 108. Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette versate direttamente dai debitori, *per memoria*.

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Capitolo 109. Vendita di oggetti fuori uso, *per memoria*.

Capitolo 110. Somme versate da Amministrazioni, da Enti pubblici e da privati per spese di escavazione di porti e di spiagge, *per memoria*.

Capitolo 111. Penale da corrispondere dagli inadempienti, per la compilazione da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura dei piani di utilizzazione e di miglioramento di fondi (art. 9, secondo comma della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104), *per memoria*.

Capitolo 112. Somma da versarsi dallo Stato relativa a proventi dei servizi pubblici minori in dipendenza alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi fra lo Stato e la Regione (art. 8 del D. L. P. 12 aprile 1948, n. 507 e art. 11 del D. P. Rep. 26 luglio 1965, n. 1074) *per memoria*.

Capitolo 113. Entrate eventuali e diverse delle Amministrazioni regionali, lire 50.000.000.

RUBRICA 3 — AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo 114. Proventi diversi di servizi pubblici, amministrati dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, *per memoria*.

Capitolo 115. Diritto d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici, lire 30.000.000.

Capitolo 116. Provento netto della pagella prevista dal regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, lire 5.000.000.

RUBRICA 5 — AMMINISTRAZIONE DELLA SANITÀ

Capitolo 117. Vendita di sieri e vaccini, lire 5.000.000.

Totale della Categoria V, lire 1.201.000.000.

CATEGORIA VI — PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE

RUBRICA 1 — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Capitolo 118. Redditi dei terreni e fabbricati, lire 50.000.000.

Capitolo 119. Redditi dei beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e redditi dei beni mobili, lire 15.000.000.

Capitolo 120. Diritti erariali sui permessi di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi (art. 5, lettera g), della legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, lire 250.000.000.

Capitolo 121. Diritti erariali sulle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (art. 7, lettera c), della legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, lire 15.000.000.

Capitolo 122. Proventi derivanti dalla coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi (art. 7,

lettera d), della legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, lire 1.600.000.000.

Capitolo 123. Diritti erariali sui permessi di ricerca di sostanze minerarie (art. 13 della legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54), lire 25.000.000.

Capitolo 124. Diritti erariali sulle concessioni di coltivazioni di miniere (art. 33 della legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54), lire 35.000.000.

Capitolo 125. Proventi derivanti dalla coltivazione di miniere e sorgenti di acque minerali (art. 25, lettera g), della legge regionale 1° ottobre 1956, n. 54), lire 2.000.000.

Capitolo 126. Proventi di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, lire 3.500.000.

Capitolo 127. Proventi delle concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, di diritti esclusivi demaniali di pesca, di ampliamenti su terreni demaniali di riserve private di caccia, lire 500.000.

Capitolo 128. Proventi delle concessioni di spiagge e pertinenze marittime e lacuali, lire 150.000.000.

Capitolo 129. Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica e pertinenze ad esse relative, *per memoria*.

Capitolo 130. Proventi dei canali dell'antico demanio, lire 10.000.000.

Capitolo 131. Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi derivanti dalle opere di bonifica ed i proventi della pesca, lire 45.000.000.

Capitolo 132. Canoni dovuti dai concessionari di autostazioni di proprietà della Regione (art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, convertito nella legge regionale 29 gennaio 1955, n. 10), *per memoria*.

Capitolo 133. Entrate eventuali diverse, redditi e canoni vari del demanio, *per memoria*.

RUBRICA 2 — SERVIZI DEL TESORO

Capitolo 134. Interessi su titoli di debito pubblico di proprietà della Regione, lire 12.035.000.

Capitolo 135. Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa della Regione siciliana (art. 3 della convenzione per il servizio di cassa della Regione siciliana, approvata con il D. P. R. 3 dicembre 1947, numero 22-A), lire 1.200.000.000.

Capitolo 136. Somme da versare dagli Enti gestori degli alloggi costruiti dalla Regione in applicazione del Titolo III della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, relative a canoni di affitto e a rate di ammortamento degli alloggi, al netto delle spese di gestione, da destinare per la realizzazione di ulteriori programmi di edilizia (art. 18 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30), lire 200.000.000.

Capitolo 137. Ricavo dalla retrocessione e dalla vendita delle aree espropriate ai sensi dell'art. 20, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, da destinare per le finalità del Titolo III

V LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

della legge regionale medesima (art. 20, ultimo comma della legge citata), *per memoria*.

Capitolo 138. Ricavo dalla vendita delle aree espropriate ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, da destinare per le finalità del Titolo IV della legge regionale medesima (art. 22, 7° comma della legge citata) *per memoria*.

Capitolo 139. Somma da versarsi dallo Stato relativa a proventi dei beni in dipendenza alle operazioni di congruaglio per i rapporti finanziari pregressi fra lo Stato e la Regione (art. 8 del D. L. P. 12 aprile 1948, n. 507 e art. 11 del D. P. Rep. 26 luglio 1965, n. 1074), *per memoria*.

Capitolo 140. Redditi e canoni vari, *per memoria*.

RUBRICA 6 — AMMINISTRAZIONE DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Capitolo 141. Proventi delle trazzere, lire 18.000.000.

Totale della Categoria VI, lire 3.631.035.000.

CATEGORIA VII — PRODOTTI NETTI DI AZIENDE
AUTONOME E UTILI DI
GESTIONE

RUBRICA 2 — SERVIZI DEL TESORO

Capitolo 142. Avanzi di gestione delle Aziende autonome regionali, *per memoria*.

Capitolo 143. Avanzi di gestione delle Aziende speciali regionali, lire 44.900.000.

RUBRICA 7 — AMMINISTRAZIONE DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Capitolo 144. Dividendi di società ed enti con partecipazione della Regione, *per memoria*.

Totale della Categoria VII, lire 44.900.000.

CATEGORIA VIII — INTERESSI SU ANTICIPAZIONI
E CREDITI VARI

RUBRICA 2 — SERVIZI DEL TESORO

Capitolo 145. Interessi dovuti sui crediti della Regione, *per memoria*.

Totale della Categoria VIII, lire —.

CATEGORIA IX — RICUPERI, RIMBORSI
E CONTRIBUTI

RUBRICA 1 — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Capitolo 146. Ricupero di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio, *per memoria*.

Capitolo 147. Ricupero di crediti verso funzionari e contabili e loro corresponsabili, derivanti da condanne

pronunciate dalla Corte dei conti ed iscritti nei campioni demaniali, *per memoria*.

RUBRICA 2 — SERVIZI DEL TESORO

Capitolo 148. Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata adibiti ai servizi governativi, *per memoria*.

Capitolo 149. Ricupero di crediti verso funzionari e contabili e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e non iscritti nei campioni demaniali, *per memoria*.

Capitolo 150. Versamenti da parte dei Comuni del 40 per cento delle somme eventualmente recuperate per spese di ospitalità il cui onere è stato assunto per il 75 per cento dalla Regione (art. 4 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 47 e legge regionale 8 luglio 1957, n. 40), *per memoria*.

Capitolo 151. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, *per memoria*.

Capitolo 152. Rimborso delle spese sostenute dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per la compilazione d'ufficio dei piani di utilizzazione e di miglioramento di fondi (art. 9, primo comma, della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104), *per memoria*.

Capitolo 153. Rimborso dello Stato delle spese di carattere straordinario sostenute dalla Regione per servizi di interesse statale, *per memoria*.

Capitolo 154. Ricuperi di spese effettuate dalla Regione in dipendenza della legge regionale 5 agosto 1949, n. 45 e successive modificazioni, *per memoria*.

Capitolo 155. Ricuperi da Comuni di quote e spese sostenute dalla Regione per l'esecuzione di lavori per la costruzione di edifici scolastici finanziati a termini del D. L. P. 14 giugno 1949, n. 17, ratificato con la legge regionale 9 dicembre 1949, n. 60 (art. 4 del D. L. P. 14 giugno 1949, n. 17), lire 800.000.

Capitolo 156. Proventi dei restauri delle opere di antichità e di arte eseguiti per conto di privati e di enti diversi dalla Regione (art. 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1240), *per memoria*.

Capitolo 157. Contributi a carico dei Consorzi per opere idrauliche di seconda categoria (R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688), *per memoria*.

Capitolo 158. Versamenti da parte degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (art. 221 del testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1773, e R. decreto 12 novembre 1936, n. 2244), lire 2.000.000.

Capitolo 159. Contributi di province, comuni, camere di commercio e di altri enti nelle spese di funzionamento degli Ispettorati agrari dell'agricoltura, lire 1.200.000.

Capitolo 160. Somme erogate dalla Cassa per il Mezzogiorno a titolo di rimborso delle spese generali per le opere pubbliche dalla stessa finanziate ed eseguite

dagli uffici regionali, nonchè per le pratiche di miglioramento fondiario di competenza della Cassa stessa, *per memoria*.

Capitolo 161. Contributi nelle spese per l'Ispettorato del lavoro da versarsi dagli Enti di previdenza ai sensi dell'art. 16 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, modificato dall'art. 13 della legge 1° settembre 1940, n. 1337, *per memoria*.

Capitolo 162. Rimborsi diversi e concorsi diversi dipendenti da spese iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, lire 6.000.000.

Capitolo 163. Ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa del bilancio della Regione, lire 423.495.100.

Capitolo 164. Ricuperi delle somme erogate in dipendenza di garanzie prestate in forza di disposizioni legislative, *per memoria*.

Capitolo 165. Ricuperi derivanti dalle garanzie prestate a termini della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, *per memoria*.

Capitolo 166. Somma da versarsi dallo Stato relativa a ricuperi, rimborsi e contributi di qualsiasi natura in dipendenza alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi fra lo Stato e la Regione (art. 8 del D. L. P. 12 aprile 1948, n. 507 e art. 11 del D. P. Rep. 26 luglio 1965, n. 1074), *per memoria*.

Capitolo 167. Rimborsi vari e ritenute, *per memoria*.

Totale della Categoria IX. lire 433495.100.

CATEGORIA X — PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA

RUBRICA 1 — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Capitolo 168. Versamenti per ritenuta d'imposta comunale sulle industrie e relativa addizionale provinciale operata sulle somme corrisposte per diritti di autore ed altri titoli a stranieri od italiani residenti all'estero e da liquidare annualmente ai Comuni ed alle Province ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, lire 10.000.000.

RUBRICA 2 — SERVIZI DEL TESORO

Capitolo 169. Versamenti dello Stato o di altri Enti per interventi da effettuare nel territorio della Regione, esclusi quelli per l'agricoltura e le foreste, *per memoria*.

RUBRICA 6 — AMMINISTRAZIONE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Capitolo 170. Versamenti dello Stato o di altri Enti per interventi da effettuare nel territorio della Regione per l'agricoltura e le foreste, lire 1.720.000.000.

Totale della Categoria X. lire 1.730.000.000.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Nicastro, Giacalone Vito, Ovazza, Cortese, Prestipino Giarritta e Vajola hanno presentato il seguente emendamento:

al capitolo 135 elevare la cifra da lire « 1 miliardo 200 milioni » a lire « 1 miliardo 700 milioni ».

Non avendo alcuno chiesto di parlare, pongo ai voti l'emendamento al capitolo 135 testè letto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ora ai voti i capitoli da 63 a 170, concernenti il titolo II « Entrate extra-tributarie ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo III « Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso crediti », capitoli da 171 a 179.

NICASTRO, segretario:

TITOLO III — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI

CATEGORIA XI — VENDITA DI BENI IMMOBILI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI

RUBRICA 1 — AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Capitolo 171. Vendita di beni immobili, *per memoria*.

Capitolo 172. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili, *per memoria*.

Capitolo 173. Ricavo dall'alienazione delle aree espropriate latitanti alle strade di collegamento interprovinciali o di interesse economico regionale che hanno funzione di circonvallazione, da destinare per l'adempimento dei compiti dell'Ufficio regionale della Strada (art. 11, secondo comma, art. 9 e art. 6, lettera b), della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30. *per memoria*.

RUBRICA 2 — SERVIZI DEL TESORO

Capitolo 174. Ricavo dall'alienazione di titoli di proprietà della Regione, *per memoria*.

Capitolo 175. Somma da versarsi dallo Stato relativa ad alienazione di beni e rimborso di crediti di qualsiasi natura in dipendenza delle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi fra lo Stato e la Regione (art. 8 del D. L. P. 12 aprile 1948, n. 507 e art. 11 del D. P. Rep. 26 luglio 1965, n. 1074), *per memoria*.

Totale della Categoria XI, lire —.

CATEGORIA XII — AMMORTAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI

RUBRICA 2 — SERVIZI DEL TESORO

Capitolo 176. Somma da introitare per l'ammortamento dei beni patrimoniali, *per memoria*.

CATEGORIA XIII — RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI

RUBRICA 2 — SERVIZI DEL TESORO

Capitolo 177. Annualità per ammortamento dei mutui concessi alle cooperative edilizie costituite fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale (D. L. P. 18 aprile 1951, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge regionale 13 maggio 1953, n. 35 e legge regionale 2 aprile 1955, n. 23), lire 192.000.000.

Capitolo 178. Riscossione di anticipazioni e recuperi di crediti vari, *per memoria*.

Capitolo 179. Somme da riscuotere dallo Stato relative alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi con la Regione (art. 8 del D. L. P. 12 aprile 1948, n. 507 e art. 11 del D. P. Rep. 26 luglio 1965, n. 1074), *per memoria*.

Totale della Categoria XII, lire 192.000.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti i capitoli da 171 a 179, concernenti il titolo III, « Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso crediti ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura del capitolo 180 « Accensione di prestiti ».

NICASTRO, segretario:

ACCENSIONE DI PRESTITI

RUBRICA 2 — SERVIZI DEL TESORO

Capitolo 180. Ammontare dei prestiti da contrarre a termini di legge, *per memoria*.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il capitolo 180.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura delle « Entrate per partite di giro », capitoli da 181 a 223.

NICASTRO, segretario:

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

PARTITE DI GIRO

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Capitolo 181. Entrate derivanti dall'accertamento delle aliquote dell'I per cento sull'ammontare degli stanziamenti relativi a lavori, previste dalle norme in vigore, *per memoria*.

Capitolo 182. Rimborso delle anticipazioni concesse all'Istituto regionale della vite e del vino ai sensi dello articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, *per memoria*.

Capitolo 183. Entrate per recupero delle quote di spesa ricadenti negli esercizi dal 1954-55 al 1956-57, per la concessione di mutui ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 20, convertito con modificazioni nella legge regionale 13 maggio 1953, n. 35 e successive modificazioni, *per memoria*.

Capitolo 184. Rimborso delle anticipazioni concesse per la prorogazione della durata di ammortamento dei mutui di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (artt. 13, 14 e 15 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9), *per memoria*.

Capitolo 185. Recupero delle somme anticipate per la corresponsione al personale dell'Amministrazione centrale della Regione di acconti sull'indennità di cui all'art. 28 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, *per memoria*.

Capitolo 186. Recupero delle somme anticipate per la costruzione dell'edificio destinato a sede dell'ufficio del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, lire 200.000.000.

Capitolo 187. Entrate per recupero di anticipazioni varie (leggi regionale 3 aprile 1956, n. 22, 4 agosto 1960, n. 34, 30 dicembre 1960, n. 54, 28 marzo 1963, n. 27), lire 30.000.000.000.

Totale delle partite di giro - « Presidenza della Regione, lire 30.200.000.000.

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Capitolo 188. Rimborsi per spese anticipate per la corresponsione di compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale della agricoltura e delle foreste, *per memoria*.

Capitolo 189. Ricuperi delle somme anticipate allo Ente di sviluppo agricolo — E.S.A. — per l'attuazione delle finalità previste dagli artt. 12 e 14 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 (art. 33, terzo comma, della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21), *per memoria*.

Capitolo 190. Ricuperi delle somme erogate a titolo di anticipazione sulle provvidenze dello Stato in Sicilia di cui alla legge nazionale 6 aprile 1965, n. 351, per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge nazionale 21 luglio 1960, n. 739 e successive aggiunte e modificazioni, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 sino alla data di entrata in vigore della citata legge nazionale 6 aprile 1965, n. 351 (artt. 1, 2 e 12 — primo comma — della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16), *per memoria*.

Capitolo 191. Ricuperi delle somme erogate a titolo di anticipazioni sulle provvidenze dello Stato o di altri Enti pubblici in Sicilia per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali (articoli 1, 2 e 12 — primo comma — della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16), *per memoria*.

Totale delle partite di giro « Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste », lire —.

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI

Capitolo 192. Ricupero di quote di contributi relative alle costruzioni di edifici destinati ad asili infantili o ad asili nido, *per memoria*.

Totale delle partite di giro « Assessorato regionale degli enti locali, lire —.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE FINANZE

Capitolo 193. Depositi per spese di asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli Uffici contabili demaniali, lire 10.000.000.

Totale delle partite di giro « Assessorato regionale delle finanze », lire 10.000.000.

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Capitolo 194. Ricupero delle quote anticipate sulle annualità dei contributi concessi all'Ente Fiera del Mediterraneo, *per memoria*.

Capitolo 195. Ricupero delle quote anticipate sulle annualità dei contributi concessi all'Ente Fiera di Messina, *per memoria*.

Capitolo 196. Ricupero delle anticipazioni a favore degli uffici minerari distrettuali per la esecuzione di opere di salvataggio e di quelle necessarie a prevenire imminenti pericoli delle miniere nelle ricerche e nelle cave (art. 13 della legge regionale 4 aprile 1956, n. 23), lire 5.000.000.

Capitolo 197. Somme da versare da privati per le spese della vigilanza esercitata dal Corpo delle miniere sulle ricerche e concessioni minerarie e per agevolazioni varie in favore delle industrie (R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519, R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive disposizioni per l'incremento della produzione), lire 20.000.000.

Capitolo 198. Ricupero delle rate anticipate sulle annualità dei contributi dovuti alle Società Bacini Siciliani, *per memoria*.

Capitolo 199. Ricupero delle rate anticipate sulle annualità dei contributi dovuti all'Ente autonomo portuale di Messina per la costruzione di un bacino di carenaggio fisso nel porto di Messina (artt. 23, 24 e 25 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e art. 4 della legge regionale 21 dicembre 1950, n. 102), *per memoria*.

Capitolo 200. Anticipazioni sulle provvidenze dello Stato in Sicilia di cui alla legge nazionale 6 aprile 1965, n. 351, destinate alle imprese siciliane danneggiate dal nubifragio dell'ottobre 1964 (artt. 1, 2 e 12 — primo comma — della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16), *per memoria*.

Capitolo 201. Ricuperi delle somme erogate a titolo di anticipazioni sulle provvidenze dello Stato o di altri Enti pubblici in Sicilia per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 e successive modificazioni, a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigianali danneggiate da calamità naturali (artt. 1, 2 e 12 — primo comma — della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16), *per memoria*.

Totale delle partite di giro « Assessorato regionale dell'industria e del commercio », lire 25.000.000.

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo 202. Somme da versarsi dal Ministero della Difesa per la partecipazione alla spesa per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo (legge 5 maggio 1956, n. 524 e convenzione approvata con decreto interministeriale 11 marzo 1958), *per memoria*.

Capitolo 203. Ricupero delle quote della spesa prevista dall'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1957, n. 29, ricadenti negli anni finanziari dal 1961-62 al 1966, per la partecipazione della Regione alla spesa per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo (art. 5, primo comma, della legge regionale 7 giugno 1957, n. 29), *per memoria*.

Totale delle partite di giro «Assessorato regionale dei lavori pubblici», lire —.

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE

Capitolo 204. Ricupero delle somme erogate a titolo di anticipazioni sulle provvidenze dello Stato o di altri Enti pubblici in Sicilia per l'assistenza ai lavoratori sospesi o rimasti privi di occupazione in seguito a calamità naturali (artt. 1, 2 e 12 — primo comma — della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16), *per memoria*.

Totale delle partite di giro «Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione», lire —.

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Capitolo 205. Contributi per la costituzione del fondo di solidarietà alberghiera (artt. 2 e 3 della legge regionale 10 febbraio 1951, n. 8), *per memoria*.

Capitolo 206. Ricupero delle somme versate alla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia per la costituzione del fondo di rotazione per industrie turistiche alberghiere a termini della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3 ed entrate derivanti dalla imposta di soggiorno riscosse dalla Regione destinate ad alimentare il fondo di rotazione medesimo a termini dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, *per memoria*.

Capitolo 207. Contributo da versare dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo da ripartire fra gli Enti provinciali per il Turismo operanti nella Regione (articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174), lire 700.000.000.

Capitolo 208. Ricupero delle anticipazioni sulle somme annue dovute alla Soprintendenza del Teatro Massimo di Palermo per gli anni finanziari dal 1963-64 al 1978, *per memoria*.

Capitolo 209. Ricupero delle anticipazioni sulle somme annue dovute all'Ente Musicale catanese per gli anni finanziari dal 1961-62 al 1976, *per memoria*.

Capitolo 210. Somme da introitare inerenti a crediti maturati nel periodo delle gestioni commissariali della ex SAST e della ex SCAT (art. 11 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10), *per memoria*.

Totale delle partite di giro «Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti», lire 700.000.000.

Totale delle partite di giro, lire 30.935.000.000.

ENTRATE PER CONTO DI TERZI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Capitolo 211. Anticipazioni e rimborsi per spese da sostenere o sostenute per conto di terzi, *per memoria*.

Totale delle entrate per conto di terzi, lire —.

AZIENDE SPECIALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Capitolo 212. Entrate derivanti dalla gestione della Azienda speciale anagrafe bestiame, lire 368.550.000.

Capitolo 213. Entrate derivanti dalla gestione della Azienda speciale della Gazzetta Ufficiale della Regione, lire 123.030.000.

Totale delle Aziende speciali «Presidenza della Regione», lire 491.580.000.

ASSESSORATO REGIONALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Capitolo 214. Entrate derivanti dalla gestione della Azienda speciale della Zona industriale di Catania, lire 80.000.000.

Capitolo 215. Entrate derivanti dalla gestione della Azienda speciale della Zona industriale di Palermo, lire 166.000.000.

Capitolo 216. Entrate derivanti dalla gestione della Azienda speciale della Zona industriale di Caltanissetta, lire 86.000.000.

Capitolo 217. Entrate derivanti dalla gestione della Azienda speciale della Zona industriale di Ragusa, lire 2.300.000.

Capitolo 218. Entrate derivanti dalla gestione della Azienda speciale della Zona industriale di Messina, lire 6.000.000.

Capitolo 219. Entrate derivanti dalla gestione della Azienda speciale della Zona industriale di Porto Empedocle, lire 5.200.000.

Capitolo 220. Entrate derivanti dalla gestione della Azienda speciale della Zona industriale di Trapani, lire 2.600.000.

Totale delle Aziende speciali «Assessorato regionale dello sviluppo economico», lire 348.100.000.

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Capitolo 221. Entrate derivanti dalla gestione della Azienda speciale per il potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane, lire 150.000.000.

V LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Capitolo 222. Entrate derivanti dalla gestione della Azienda speciale del Bacino idrotermale di Sciacca, *per memoria*.

Capitolo 223. Entrate derivanti dalla gestione della Azienda speciale dei complessi idrotermominerali di Acireale, *per memoria*.

Totale delle Aziende speciali « Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti », lire 150.000.000.

Totale delle Aziende speciali, lire 989.680.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti i capitoli da 181 a 223, concernenti le « Entrate per partite di giro ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura del riassunto per titoli.

NICASTRO, segretario:

RIASSUNTO

TITOLO I — ENTRATE TRIBUTARIE

Categoria I - Imposte sul patrimonio e sul reddito, lire 73.765.000.000.

Categoria II - Tasse e imposte sugli affari, lire 80.539.600.000.

Categoria III - Imposte sui consumi e dogane, lire 6.740.300.000.

Totale del Titolo I, lire 161.044.900.000.

TITOLO II — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Categoria IV - Proventi speciali, lire 2.403.500.000.

Categoria V - Proventi dei servizi pubblici minori, lire 1.201.000.000.

Categoria VI - Proventi dei beni della Regione, lire 3.631.035.000.

Categoria VII - Prodotti netti di Aziende autonome e utili di gestione, lire 44.900.000.

Categoria VIII - Interessi su anticipazioni e crediti vari, lire —.

Categoria IX - Ricuperi, rimborsi e contributi, lire 433.495.100.

Categoria X - Partite che si compensano nella spesa, lire 1.730.000.000.

Totale del Titolo II, lire 9.443.930.100.

TITOLO III — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI

Categoria XI - Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni, lire —.

Categoria XII - Ammortamento di beni patrimoniali, lire —.

Categoria XIII - Rimborsamento di anticipazioni e di crediti vari, lire 192.000.000.

Totale del Titolo III, lire 192.000.000.

ACCENSIONE DI PRESTITI, lire —.

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Partite di giro, lire 30.935.000.000.

Entrate per conto di terzi, lire —.

Aziende speciali, lire 989.680.000.

Totale delle entrate per partite di giro, lire 31.924.680.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il riassunto per titoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura del riepilogo.

NICASTRO, segretario:

RIEPILOGO

Titolo I - Entrate tributarie, lire 161.044.900.000.

Titolo II - Entrate extra-tributarie, lire 9.443.930.100.

Totale dei Titoli I e II, lire 170.488.830.000.

Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti, lire 192.000.000.

Accensione di prestiti, lire —.

Entrate per partite di giro, lire 31.924.680.000.

Totale complessivo, lire 202.605.510.100.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il riepilogo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ora ai voti la tabella A) nel suo complesso.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 1 e lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, poichè l'articolo 2 riguarda il totale generale della spesa della Regione, ritengo opportuno per il momento sospenderne l'esame.

Si passa all'articolo 3.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 3.

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Poichè in tale articolo è richiamata la tabella B) « Stato di previsione della spesa », allegata al disegno di legge, si procede anzitutto all'esame della detta tabella.

Si inizia dalla rubrica « Presidenza della Regione ».

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo I « Spese correnti », capitoli da 1 a 85.

NICASTRO, segretario:

TITOLO I — SPESE CORRENTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

SEZIONE I — AMMINISTRAZIONE GENERALE

RUBRICA I — SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE

CATEGORIA I — Spese per gli Organi della Regione

Capitolo 1. Spese per l'Assemblea regionale, lire 3.336.000.000.

Capitolo 2. Quota a carico della Regione delle spese per i servizi dell'Alta Corte prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il R. decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, per memoria.

Capitolo 3. Indennità di carica al Presidente della Regione e agli Assessori (art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8), lire 45.500.000.

Capitolo 4. Spese per i viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori (art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8), lire 15.000.000.

Capitolo 5. Spese riservate, lire 8.000.000.

Capitolo 6. Spese di rappresentanza, lire 32.000.000.

Capitolo 7. Spese per il Consiglio di Giustizia amministrativa a carico della Regione, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, lire 84.000.000.

Capitolo 8. Indennità regionale ai componenti ed al personale statale del Consiglio di Giustizia amministrativa prevista dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37 (art. 6 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 37). (Spesa obbligatoria), lire 10.000.000.

Capitolo 9. Spese per le Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, a carico della Regione, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, lire 25.000.000.

Capitolo 10. Indennità regionale al personale delle Sezioni della Corte dei conti, prevista dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37 (art. 6 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 37). (Spesa obbligatoria), lire 21.000.000.

Totale, lire 3.570.000.

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Capitolo 11. Spese per studi, statistiche, informazioni, documentazioni, convegni e pubblicazioni concernenti l'autonomia (art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28), lire 10.000.000.

Capitolo 12. Abbonamenti ad agenzie d'informazioni giornalistiche italiane ed estere (art. della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28), lire 15.000.000.

Capitolo 13. Spese per la stampa di materiale di propaganda. Spese per l'acquisto di volumi della « Storia del Parlamento italiano »; di volumi della

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

serie « Opera Omnia » di Luigi Sturzo e di documenti e discussioni sulla formazione del sistema tributario italiano (art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28), lire 7.000.000.

Totale della Sezione I, lire 3.602.500.000.

SEZIONE IV — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

RUBRICA I — SERVIZI GENERALI DELLA REGIONE

CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*

Capitolo 14. Manifestazioni e celebrazioni pubbliche, lire 5.000.000.

Capitolo 15. Spese per la celebrazione del XX anno dell'autonomia siciliana, lire 80.000.000.

Capitolo 16. Spese per l'organizzazione del convegno delle Amministrazioni sanitarie delle Regioni a statuto speciale, lire 9.500.000.

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Capitolo 17. Sussidi e contributi in favore di persone e famiglie bisognose che si trovino in condizioni di bisogno in dipendenza di pubbliche calamità (art. 1, n. 7, della legge regionale 14 dicembre 1963, n. 65), lire 18.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 112.500.000.

SEZIONE I — AMMINISTRAZIONE GENERALE

RUBRICA 2 — SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE

CATEGORIA II — *Personale in attività di servizio*

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capitolo 18. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, al personale inquadrato nei ruoli transitori, nonché agli esperti di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15. (Spesa fissa e obbligatoria), lire 1.293.000.000.

Capitolo 19. Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 4 del D. L. C. P. S. 12 dicembre 1946, n. 585), lire 193.950.000.

Capitolo 20. Indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare del Presidente della Regione e degli Assessori destinati alla Presidenza della Regione (artt. da 9 a 13 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53 e art. 12 della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15). (Spesa obbligatoria), lire 35.000.000.

Capitolo 21. Indennità di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, al personale statale in servizio presso l'Ispettorato regionale di polizia della Presidenza della Regione ed al personale di Pubblica Sicurezza in servizio presso la Presidenza medesima, prevista dall'art. 11, secondo comma, della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15. (Spesa obbligatoria), lire 10.000.000.

Capitolo 22. Indennità regionale al personale degli uffici dell'Avvocatura dello Stato aventi sede nel territorio della Regione, prevista dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37 (art. 11, terzo comma, della legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11). (Spesa obbligatoria), lire 15.000.000.

Capitolo 23. Compensi per il lavoro straordinario da corrispondere al personale dell'Amministrazione statale o di altre pubbliche Amministrazioni che, per ragioni contingenti, prestino servizio nell'interesse della Presidenza della Regione, lire 1.200.000.

Capitolo 24. Paghe ed altri assegni fissi al personale salariato dell'Amministrazione centrale della Regione di cui alla appendice alla tabella A annessa alla legge regionale 13 aprile 1959, n. 15). (Spesa fissa e obbligatoria), lire 12.700.000.

Capitolo 25. Indennità e rimborsi di spese per missioni anche a favore di personale di ruolo dello Stato o di altri Enti pubblici di cui la Presidenza della Regione si avvalga per l'attuazione dell'art. 2, lettera p) della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, lire 15.000.000.

SERVIZI PERIFERICI

Capitolo 26. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale del ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale. Indennità di cessazione dal servizio (legge regionale 20 agosto 1962, n. 23). (Spesa fissa e obbligatoria), lire 2.140.000.000.

Capitolo 27. Compensi per il lavoro straordinario al personale del ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e legge regionale 20 agosto 1962, n. 23), lire 321.000.000.

Capitolo 28. Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale del ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale, lire 5.000.000.

Capitolo 29. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti del personale del ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale e per i viaggi al luogo di eletto domicilio del medesimo personale collocato a riposo e delle famiglie superstiti di quello deceduto in attività di servizio. (Spesa obbligatoria), lire 5.000.000.

CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capitolo 30. Compensi ad estranei alla Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nel-

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

l'interesse della Regione, ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, *per memoria*.

Capitolo 31. Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46). (Spesa obbligatoria), lire 100.000.

Capitolo 32. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonché indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del T. U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili, approvato con D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3). (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 33. Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali adibiti ad uffici della Presidenza della Regione, lire 4.000.000.

Capitolo 34. Spese per il mantenimento del parco adiacente al palazzo adibito a sede della Presidenza della Regione. Acquisto di materiale vario per il parco medesimo, lire 8.000.000.

Capitolo 35. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. Impianto, manutenzione e riparazione di apparati telegrafici e telefonici e relativi accessori. (Spesa obbligatoria), lire 36.000.000.

Capitolo 36. Biblioteca della Presidenza della Regione. Spesa per acquisto di libri, riviste e giornali, lire 3.000.000.

Capitolo 37. Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi. Gettoni di presenza, spese per missioni e di funzionamento (D. L. P. 7 agosto 1952, n. 14, modificato con la legge regionale 18 luglio 1953, n. 42 e legge regionale 2 marzo 1962, n. 3), lire 5.000.000.

Capitolo 38. Spese inerenti a funzionamento della Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455, lire 5.000.000.

Capitolo 39. Spese per il servizio fotografico e dei micro-films e riproduzioni fotografiche. Spese varie relative all'acquisto, rinnovo e manutenzione dei materiali occorrenti per il servizio fotografico e dei micro-films (art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28), lire 5.000.000.

Capitolo 40. Spese per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento del personale dell'Amministrazione regionale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti o Amministrazioni varie (art. 33, ultimo comma, e art. 150 del D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3), lire 15.000.000.

Capitolo 41. Spese casuali (art. 141 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827), lire 300.000.

SERVIZI PERIFERICI

Capitolo 42. Spese per accertamenti sanitari per il

personale del ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46). (Spesa obbligatoria), lire 200.000.

Capitolo 43. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari o per protesi nei casi di aspettativa per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonché indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal personale del ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale (art. 68 del T. U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili, approvato con D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3). (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Totale, lire 81.600.000.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 44. Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e periferica della Regione (escluso quello delle aziende autonome e speciali) in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie, lire 7.000.000.

Capitolo 45. Contributo a favore del fondo di quiescenza, previdenza e assistenza per il personale della Regione (art. 30, primo comma, lett. F) della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2), lire 220.000.000.

Capitolo 46. Contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale Anagrafe Bestiame, lire 201.550.000.

Totale, lire 428.550.000.

CATEGORIA VII — Somme non attribuibili

Capitolo 47. Spese di liti. (Spesa obbligatoria), lire 1.000.000.

Capitolo 48. Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 48 bis. Saldi degli impegni pregressi, lire 982.000.000.

Totale della Sezione I, lire 5.540.000.000.

SEZIONE IV — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

RUBRICA 2 — SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 49. Spese di beneficenza, lire 80.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 80.000.000.

V LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

SEZIONE I — AMMINISTRAZIONE GENERALE

RUBRICA 3 — UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

CATEGORIA II — *Personale in attività di servizio*

Capitolo 50. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 1.000.000.

CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*

Capitolo 51. Spese postali e di spedizione, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria), lire 800.000.

Capitolo 52. Spesa per acquisto di libri, riviste e giornali e per la rilegatura dei medesimi, lire 1.000.000.

Capitolo 53. Spese per pubblicazioni giuridiche comprese quelle per studi alle stesse inerenti, ai sensi dello art. 380 del D. P. Rep. 3 gennaio 1957, n. 3, lire 3.000.000.

Capitolo 54. Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi. Gettoni di presenza, spese per missioni e di funzionamento (D. L. P. 7 agosto 1952, n. 14, modificato con la legge regionale 18 luglio 1953, n. 42 e legge regionale 2 marzo 1962, n. 3), lire 500.000.

Capitolo 55. Spese per i giudizi, l'assistenza e la consulenza legale. (Spesa obbligatoria), lire 6.000.000.

Capitolo 56. Spese casuali (art. 141 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827), lire 100.000.

Totale. lire 11.400.000.

CATEGORIA VIII — *Somme non attribuibili*

Capitolo 57. Residui passivi eliminati ai sensi dello art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Totale della Sezione I, lire 12.400.000.

SEZIONE I — AMMINISTRAZIONE GENERALE

RUBRICA 4 — RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

CATEGORIA II — *Personale in attività di servizio*

Capitolo 58. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli transitori. (Spesa obbligatoria), lire 812.000.000.

Capitolo 59. Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 121.800.000.

Capitolo 60. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 3.000.000.

Totale, lire 941.800.000.

CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*

Capitolo 61. Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46). (Spesa obbligatoria), lire 50.000.

Capitolo 62. Spese per cure, per ricovero in Istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonché indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del T. U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili, approvato con D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3). (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 63. Manutenzione, riparazioni ed adattamenti dei locali, lire 1.000.000.

Capitolo 64. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria), lire 35.000.000.

Capitolo 65. Acquisto di libri, riviste e giornali, lire 2.000.000.

Capitolo 66. Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi. Gettoni di presenza, spese per missioni e di funzionamento (D. L. P. 7 agosto 1952, n. 14, modificato con la legge regionale 18 luglio 1953, n. 42 e legge regionale 2 marzo 1962, n. 3), lire 1.500.000.

Capitolo 67. Commissione sul movimento generale di cassa da liquidare a favore del Banco di Sicilia quale compenso e rimborso di spese per il servizio di cassa della Regione siciliana. (Spesa obbligatoria), lire 300.000.000.

Capitolo 68. Somma da corrispondere in dipendenza della estensione, al personale dipendente dell'Amministrazione centrale della Regione ed alle rispettive famiglie, delle agevolazioni godute dagli impiegati dello Stato e rispettive famiglie in ordine alle concessioni speciali in materia di trasporti di persone e cose (legge regionale 2 aprile 1955, n. 22 e art. 13 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 14). (Spesa obbligatoria), lire 100.000.000.

Capitolo 69. Spese casuali (art. 141 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827), lire 100.000.

Totale, lire 439.650.000.

CATEGORIA VIII — *Somme non attribuibili*

Capitolo 70. Somma da versare allo Stato ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, lire 7.500.000.000.

Capitolo 71. Rimborso allo Stato in proporzione allo ammontare delle entrate tributarie di spettanza della Regione, delle spese relative ai servizi ed al personale degli uffici periferici dell'Amministrazione statale dei quali la Regione si avvale per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative alla stessa spettanti ai sensi dell'art. 20 dello Statuto (D. P. Rep. 26 giugno 1965, n. 1074). (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

V LEGISLATURA

CCCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Capitolo 72. Spese di liti. (Spesa obbligatoria), lire 500.000.

Capitolo 73. Residui passivi eliminati ai sensi dello art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Totale della Sezione I, lire 8.881.950.000.

SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

RUBRICA 4 — RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 74. Pensione straordinaria alla vedova del deputato regionale avvocato Salvatore Scifo (decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 29, convertito nella legge regionale 22 marzo 1952, n. 8), lire 360.000.

Capitolo 75. Assegno vitalizio alla signora Serio Francesca vedova Carnevale (legge regionale 31 maggio 1960, n. 15), lire 360.000.

Capitolo 76. Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione a termini della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Totale della Sezione IV, lire 720.000.

SEZIONE VI — ONERI NON RIPARTIBILI

RUBRICA 4 — RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

CATEGORIA V — Interessi

Capitolo 77. Interessi sulle anticipazioni di cassa dovuti all'Istituto incaricato del servizio di cassa della Regione. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 78. Interessi da versare al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale sulle somme dovute dalla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge 27 giugno 1962, n. 886, relative agli esercizi dal 1960-61 al 1965, lire 1.500.000.000.

Capitolo 79. Interessi sui prestiti contratti a termini di legge. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Totale, lire 1.500.000.000.

CATEGORIA VI — Poste correttive e compensative delle entrate

CATEGORIA VI — Poste correttive e compensative

Capitolo 80. Restituzioni di somme indebitamente acquisite all'entrata. (Spesa obbligatoria), lire 10.000.000.

Capitolo 81. Somma pari al 50 per cento del prezzo pagato, da versare agli acquirenti di aree edificatorie

a seguito della mancata diretta utilizzazione delle stesse entro il termine fissato con l'atto di vendita (art. 22, sesto comma, della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30). (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

CATEGORIA VII — Ammortamenti

Capitolo 82. Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali, *per memoria*.

CATEGORIA VIII — Somme non attribuibili

FONDI DI RISERVA

Capitolo 83. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440), lire 5.000.000.000.

Capitolo 84. Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440), lire 600.000.000.

FONDI SPECIALI

Capitolo 85. Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi, *per memoria*.

Totale della Sezione VI, lire 7.110.000.000.

Totale delle spese correnti della Presidenza della Regione, lire 25.340.070.000.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Nicastro, Giacalone Vito, Ovazza, Cortese, Prestipino Giarritta e Vajola, hanno presentato i seguenti emendamenti:

— al capitolo 4 ridurre lo stanziamento da lire « 15 milioni » a lire « 10 milioni »;

— al capitolo 5 ridurre lo stanziamento da lire « 8 milioni » a lire « 4 milioni »;

— al capitolo 6 ridurre lo stanziamento da lire « 32 milioni » a lire « 16 milioni »;

— al capitolo 12 ridurre lo stanziamento da lire « 15 milioni » a lire « 10 milioni »;

— sopprimere il capitolo 15;

— al capitolo 17 elevare lo stanziamento da lire « 18 milioni » a lire « 50 milioni »;

— al capitolo 36 ridurre lo stanziamento da lire « 3 milioni » a lire « 1 milione 500 mila »;

— al capitolo 40 ridurre lo stanziamento da lire « 15 milioni » a lire « 5 milioni »;

— sopprimere il capitolo 48 bis;

— al capitolo 49 ridurre lo stanziamento da lire « 80 milioni » a lire « 30 milioni »;

— al capitolo 52 ridurre lo stanziamento da lire « 1 milione » a lire « 500 mila »;

— al capitolo 53 ridurre lo stanziamento da lire « 3 milioni » a lire « 1 milione »;

— al capitolo 65 ridurre lo stanziamento da lire « 2 milioni » a lire « 1 milione »;

— al capitolo 85 sostituire la dizione « per memoria » con lire « 80 milioni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicastro per illustrarli.

NICASTRO, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente onorevoli colleghi, desidero esporre le ragioni che hanno indotto il Gruppo comunista a proporre emendamenti riduttivi ad alcuni capitoli di spesa della « Presidenza della Regione ».

La previsione di spesa dell'esercizio precedente al capitolo 4, « spese per i viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori » era di 10 milioni; per il corrente esercizio è stata aumentata di 5 milioni. Noi riteniamo che non si debba procedere a questo aumento, anche perchè l'attività dell'Assemblea risente delle continue assenze dei membri del Governo, che spesso si recano fuori sede, venendo meno al disposto fondamentale di partecipare alle sedute e di seguire i lavori dell'organo legislativo. Peraltro questi viaggi non servono a migliorare i rapporti con lo Stato, ma a dare la possibilità al Governo di sottrarsi agli impegni di Aula. E' quindi una misura di correttezza amministrativa ed anche di moralizzazione, confermare la cifra minima di 10 milioni prevista per il 1965.

Devo inoltre aggiungere che il bilancio necessita di economie, anche perchè il fondo per iniziative legislative non può presentarsi, per quanto riguarda le spese correnti, « per memoria » ed ha bisogno anche dello stesso capitolo per le spese in conto capitale.

Ci sembra, pertanto, indispensabile ridurre al minimo le « spese riservate » della Presidenza della Regione, di cui al capitolo 5, diminuendo la previsione da 8 a 4 milioni e quelle di rappresentanza, di cui al capitolo 6, portandole da 32 a 16 milioni.

Per quanto riguarda il capitolo 12, « abbonamenti alle agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere », non possiamo accettare l'aumento apportato nella competenza di quest'anno e chiediamo che sia ripri-

stinata la previsione dell'esercizio precedente, cioè di 10 milioni.

Il capitolo 15 riguarda le spese per la celebrazione del ventesimo anno dell'Autonomia siciliana. Con il nostro emendamento se ne propone la soppressione, non perchè si sia contrari alla manifestazione celebrativa ma perchè riteniamo che sia indice di corretta amministrazione autorizzare con legge la spesa di 80 milioni nel predetto capitolo prevista.

Con l'emendamento al capitolo 17, « sussidi e contributi in favore di persone e famiglie bisognose che si trovino in condizioni di bisogno in dipendenza di pubbliche calamità », chiediamo, invece, un aumento di 32 milioni in modo che si arrivi ad uno stanziamento di 50 milioni. Ciò consentirebbe di venire più facilmente incontro ai casi più gravi verificatisi, purtroppo, in Sicilia a seguito delle ricorrenti calamità.

Al fine di infrenare poi la tendenza all'aumento che si è manifestata, proponiamo una riduzione delle spese per la biblioteca della Presidenza, « acquisto libri, riviste e giornali » (capitolo 36) da 3 milioni ad un milione e mezzo.

Proponiamo inoltre che al capitolo 40 « spese per la formazione, il perfezionamento e lo aggiornamento del personale dell'Amministrazione regionale », lo stanziamento sia ridotto a 5 milioni. Questo non già perchè da parte nostra non si ritenga necessaria una spesa del genere, ma perchè siamo convinti che lo stanziamento rimarrebbe in effetti, congelato, dato che non ci risulta che sia stata svolta alcuna attività in tale direzione.

L'emendamento al capitolo 49 « spese di beneficenza » tende a ridurre lo stanziamento da 80 milioni a 30 milioni; la risultante decurtazione di 50 milioni verrebbe in parte versata al capitolo 17 « sussidi e contributi in favore di persone e famiglie bisognose in dipendenza di pubbliche calamità », di cui, come ho detto poc'anzi, chiediamo l'aumento.

Chiediamo inoltre la soppressione del capitolo 48 bis, « saldo degli impegni pregressi ».

Non intendiamo per il momento entrare nel merito di questi tali impegni perchè ciò ci porterebbe ad allargare la discussione, ove si insistesse, da parte del Governo, a mantenere il corrispondente capitolo in relazione ad analogo disposto dalla legge di bilancio. Dobbiamo dire però che, a nostro giudizio, il saldo degli impegni pregressi va regolato con prov-

vedimento a parte, con legge successiva a quella del bilancio.

Lo stanziamento in atto previsto per il capitolo 48 bis, verrebbe ad affluire sul fondo a disposizione per iniziative legislative, assicurando sufficiente copertura al disegno di legge che andremo ad esaminare sull'argomento.

Com'è noto la questione del saldo degli impegni pregressi ormai si trascina da parecchi anni e riflette purtroppo una situazione illegittima cui diede origine soprattutto il governo Majorana. Si tratta di spese *extra* bilancio non autorizzate, non riconosciute dalla Corte dei conti, e che pertanto presentano gli estremi per un giudizio di responsabilità nei confronti di chi le ha consentite. Vero è che esse riguardano in parte il personale e i servizi, ma vi sono pure spese che non possono essere in questa sede approvate in modo sommario senza esperire una indagine che non sia soltanto della Sottocommissione, ma che dia luogo ad un ampio dibattito in Assemblea. Altro emendamento è stato presentato al capitolo 52, « acquisto di libri, riviste e giornali »; anche in questo caso ravvisiamo la necessità di ridurre al minimo le spese e proponiamo, non solo per la Presidenza della Regione, ma anche per gli altri assessorati, una riduzione. Intanto per la Presidenza chiediamo che lo stanziamento da 1 milione sia ridotto a 500 mila lire.

Lo stesso fine perseguiamo nel proporre con altri emendamenti, la riduzione di 2 milioni dallo stanziamento di cui al capitolo 53, « spese per pubblicazioni giuridiche », e di 1 milione al capitolo 65, « acquisto di libri, riviste e giornali », afferente alla Ragioneria generale.

Al capitolo 85, « fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi », abbiamo presentato un emendamento tendente a modificare la dizione « per memoria » con la cifra di 80 milioni. Bisogna, una volta per sempre convenire che le spese si dividono in spese correnti e spese in conto capitale; e che vi sono spese previste da leggi che hanno una classificazione di spese correnti, per cui non possono trovare finanziamento nel capitolo dei trasferimenti per spese in conto capitale. Sarebbe, quindi, opportuno iniziare una netta suddivisione ed impostare in modo corretto il bilancio anche per quanto riguarda le spese correnti. Con questo emendamento noi proponiamo una cifra indicativa, che, indubbiamente, non potrà coprire tutti gli oneri dipendenti da disposizioni legislative,

ma che servirà ad instaurare il principio, da noi fermamente sostenuto, di stabilire una cifra che tenga conto di tutte le spese cui si andrà incontro con la approvazione di leggi (con la dizione « per memoria » neanche le stesse leggi governative troverebbero copertura).

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti?

PIZZO, *Assessore delegato al bilancio*. Il Governo si dichiara contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, si passa alla votazione degli emendamenti a firma Nicastro ed altri. Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 4, « ridurre lo stanziamento da 15 milioni a 10 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 5, « ridurre lo stanziamento da 8 milioni a 4 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 6, « ridurre lo stanziamento da 32 milioni a 16 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 12, « ridurre lo stanziamento da 15 milioni a 10 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento soppressivo del capitolo 15.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 17, « elevare lo stanziamento da 18 milioni a 50 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 36, « ridurre lo stanziamento da 3 milioni ad 1 milione e 500 mila ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 40, « ridurre lo stanziamento da 15 milioni a 5 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

FRANCHINA. Chiedo di parlare sull'emendamento soppressivo, a firma Nicastro ed altri al capitolo 48 bis.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, dichiaro di essere a favore dell'emendamento soppressivo del capitolo 48 bis, perchè una illegittimità della spesa è ravvisabile *in re ipsa*, trattandosi d'impegni pregressi che ascendono a ben 982 milioni, se non sbaglio.

Non voglio entrare minuziosamente in una contabilità, che potrebbe in questa sede sembrare oziosa, delle singole voci dei predetti impegni, ma sono pronto a riconoscere che alcuni di essi sono di natura politica e credo che l'Assemblea, nei limiti in cui a suo tempo li ha consentiti, anche se non li ha ratificati con opportune norme legislative, non avrà alcuna difficoltà ad accettarli.

Il nostro dissenso deriva dalla preoccupazione che, attraverso uno stanziamento che promana da un certo elenco allegato al disegno di legge in esame si tenda ad eludere una discussione di principio sui vari impegni pregressi che è augurabile in avvenire non si verifichino più. Non si tratta di piccole somme, bensì di una spesa che si aggira intorno ad un miliardo, ed è necessario pertanto che, a fronte di tutte le questioni di principio e sul-

la scorta delle effettive situazioni di fatto, non siano pregiudicati gli interessi della Regione con un esame che, in atto, può essere esclusivamente sommario e non corrispondente alla effettiva esigenza di pagare dei debiti altrettanto effettivi, reali.

So bene che chi propende per il mantenimento dell'articolo si preoccupa che il convogliamento di questi fondi nel capitolo riguardante gli oneri dipendenti da iniziative legislative porti a dover soprassedere ancora per un anno al pagamento di certi impegni pregressi, per alcuni dei quali, ripeto, noi siamo d'accordo.

Già in una riunione dei Capi-gruppo avevo proposto una soluzione consistente nell'impegno generico, formulato attraverso un ordine del giorno, di discutere un apposito disegno di legge senza pregiudizio per tutte le questioni di principio e di merito. Ciò potrebbe costituire un punto d'incontro fra coloro i quali chiedono la soppressione del capitolo 48 bis e il trasferimento della relativa somma al capitolo destinato agli oneri per iniziative legislative e coloro i quali temono che, allocando la somma in detto capitolo, l'approvazione di altri disegni di legge possa far naufragare la possibilità di regolare i precedenti impegni di spesa. Ecco perchè tale soluzione ripropongo nella mia dichiarazione di voto, precisando che, ove a questo non si dovesse addivenire voterò a favore dell'emendamento.

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che in una Assemblea così protesa a votare il bilancio si sia perduta, forse, la nozione del problema che stiamo trattando, che è anzitutto di carattere politico costituzionale, cioè la illegittimità dell'uso del potere in ordine alla regolamentazione dei capitoli del bilancio. Da cinque anni si discute in quest'Aula se sia consentito o meno al Governo o ad un Assessore assumere impegni sui capitoli dei bilanci in eccedenza alle somme statuite per legge.

Tuttavia si è creata tutta una serie di situazioni condannevoli sulla base del principio da noi esposto. E sarebbe veramente risibile che mentre la Corte costituzionale ci ricorda che

ai sensi dello articolo 81 non è possibile procedere a spese che non siano coperte dall'entrata, noi consentissimo all'esecutivo di sanare, attraverso un modesto articolo di bilancio, in linea definitiva problemi che si attengono alla facoltà di spendere senza copertura.

Quando il Governo obietta che negli impegni pregressi sono comprese le spese per il personale degli enti provinciali del turismo e quelle effettuate sulla base di lettere di affidamento, di sottoscrizioni di capi-gruppo, ecc., ci pone di fronte ad una casistica. Ma prima di entrare nel merito, nella distinzione delle singole spese, prima di valutare il buon uso o il dolo, va discussa la questione di principio. Non per nulla tutti i Governi hanno ritenuto di dover accantonare la regolazione di questi impegni per farvi fronte con una legge particolare, dopo un attento esame delle singole voci di spesa, onde addivenire ad una valutazione eccezionalmente straordinaria per quelle riguardanti soprattutto il personale...

Onorevole Presidente, non mi sembra tollerabile la distrazione dei colleghi, nel momento in cui si trattano problemi che richiedono tutto il nostro impegno. Altrimenti sarò costretto a parlare per altre venticinque ore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lascino parlare l'oratore!

CORTESE. Dicevo che l'ingresso di un principio del genere costituirebbe di per sé motivo di impugnativa del bilancio. Inoltre vi è da dire che quand'anche ritenessimo di dover sanare la questione attraverso un capitolo del bilancio, ciò non andrebbe fatto certamente in una atmosfera di fretta come l'attuale per la imminente votazione del bilancio stesso. Si tratta, onorevoli colleghi, di lettere di affidamento alle banche per centinaia di milioni, con l'assicurazione che i fondi sarebbero presto stati dati. Fondi che peraltro non c'erano. Ebbene di ciò si assuma la responsabilità chi ha provocato questa situazione, perché in molte di queste voci non v'è la firma dei Capi-gruppo; vi è, piuttosto, un uso amministrativo sbagliato e scorretto. Questo non lo accettiamo e non lo accetteremo mai. Il sistema delle variazioni di bilancio si sconosce. Ad esempio, ove si fosse ritenuto di dover accrescere il numero delle missioni, o delle ispezioni per il personale si sarebbe dovuto introdurre una variazione

di bilancio: se l'Assemblea fosse stata d'accordo avrebbe dato il suo assenso. Ma che adesso si voglia accendere un capitolo di bilancio per 900 milioni, pretendendo una sanatoria generale è assurdo. E' da cinque anni, ripeto, che discutiamo sul problema con grandi contrasti all'interno della stessa maggioranza in Giunta di bilancio; nè la sottocommissione all'uopo nominata ha completato l'esame della questione.

In quella sede era stata avanzata la proposta — pur sempre non ignorando la gravità delle denunce — di destinare questi fondi al capitolo per le iniziative legislative, onde consentire, a prescindere dalla accensione di un capitolo di bilancio, che il problema venisse riguardato con più profonda attenzione e maggiore calma.

Il mio Gruppo è disposto addirittura a votare un ordine del giorno su questo capitolo di bilancio, assumendo l'impegno che alla ripresa dei lavori parlamentari, se la Giunta di bilancio esiterà un disegno di legge con l'elenco delle spese che ritiene legittime, si adopererà perchè in quella sede si apra una discussione più serena, più consapevole su una questione che si trascina, ripeto, da cinque anni.

Onorevoli colleghi, il problema esiste da tempo e sia i Governi precedenti che la maggioranza lo aveva avvistato. Che cosa è maturato nel frattempo? Una certa pressione di alcune esigenze legittime, che, a mio avviso possono essere valutate meglio dopo il bilancio. Se da parte nostra si chiedesse lo storno dei 982 milioni per destinarli all'Ente di sviluppo in agricoltura, potremmo dar luogo ad uno scontro sul terreno del principio; ma noi proponiamo che i fondi vadano al capitolo per le iniziative legislative con l'impegno che alla ripresa dei lavori si presenti un provvedimento e si discuta; linea, questa, ragionevole. Infatti, un bilancio che si vuole approvare, come è nostro auspicio, entro oggi, può risolvere nodi politici fondamentali in quattro e quattro otto? Motivi, quindi, di opportunità mi avevano indotto a chiedere nella riunione dei Capi gruppo, precedente a questo dibattito, che si accantonasse l'argomento. E l'insistenza del governo nel volerlo trattare non può che trovare la nostra recisa opposizione nonchè la conferma delle dichiarazioni da noi rese in questa Aula.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore

delegato al bilancio, onorevole Pizzo, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 13: « La utilizzazione dello stanziamento di lire 982 milioni iscritto al capitolo 48 bis — (Presidenza della Regione) — è subordinata alla emanazione di apposita norma di legge ».

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente desidero ritornare sugli argomenti esposti dall'onorevole Cortese affinché possano essere oggetto non soltanto di una valutazione da parte della Assemblea, ma anche, onorevole Presidente, della Signoria Vostra. Non vi è dubbio, infatti, che sotto il profilo politico e strettamente costituzionale, ambedue inscindibili, una proposta del genere richiede una presa in considerazione ben ponderata. Noi dobbiamo tener presente che sia la Costituzione che la Corte costituzionale considerano disposizione tassativa l'obbligo della copertura preventiva della spesa per ogni impegno che sia legislativamente sancito. E ciò al fine di evitare che l'esecutivo venga esposto alla facile tentazione di disporre di impegni che vadano al di là della volontà del legislatore, precisata attraverso una norma che regolamenta l'indirizzo e la dimensione della spesa. Questo è lo spirito dell'articolo 81 della Costituzione e questo il motivo per il quale la Corte costituzionale con interpretazioni che possiamo ritenere anche restrittive ha adottato una serie di decisioni che arrivano perfino a negare la copertura quando si faccia riferimento a bilanci futuri. Ora, non vi è dubbio che attraverso un espediente proposto dallo esecutivo si tende ad eludere una disposizione che nella sua formulazione e nel suo principio è quella da me ricordata. Vi è poi anche un altro aspetto, onorevole Presidente, e cioè che l'emendamento testè presentato dal Governo tende a sanare attraverso una legge formale, come il bilancio, una situazione di irregolarità sostanziale nella spesa; si intende, quindi, far passare come provvedimento sanatorio un provvedimento che nel bilancio non può certamente trovar posto.

A mio avviso, invece l'emendamento Pizzo sottolinea, se ve ne fosse bisogno, l'imbarazzo costituzionale, giuridico, ma anche politico della pretesa del Governo. Cosa significa, infatti, rinviare ad apposita legge ciò che si dispone nella legge di bilancio? Significa accogliere, in sostanza, quella opportuna proposta dell'onorevole Cortese, nel senso di rinviare la questione ad altra sede dove potranno essere poste a raffronto le posizioni e adottate le opportune decisioni che siano rispettose, da una parte, del testo costituzionale e dall'altra tengano conto della volontà politica dell'Assemblea e delle forze che la compongono.

Nè va assolutamente trascurato il fatto che da cinque anni ormai la situazione si trascina senza che nessun Governo, nessuna maggioranza abbia ritenuto, con espedienti o anche con un colpo di mano, di imporre una soluzione che deve, tuttavia, essere adottata dopo un attento esame. Sarebbe veramente grave che questo Governo di centro-sinistra imponesse, con una linea che calpesta chiaramente queste preoccupazioni nonchè gli intuitivi rilievi anche di ordine politico-costituzionale, di dare un colpo di spugna su un problema che rimane aperto nella sua essenza politica.

Sono questi i motivi per i quali, pur non potendo tradurre attraverso una eccezione pregiudiziale queste nostre preoccupazioni dato che siamo in sede di emendamenti, chiediamo che non si passi ad una votazione che non tenga conto della opportunità di valutare seriamente e ponderatamente questo problema.

LA LOGGIA, *relatore di maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *relatore di maggioranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anzitutto vorrei avanzare una richiesta preliminare; e cioè che il capitolo di bilancio venga votato congiuntamente allo emendamento presentato, di guisa che si sappia che non potrà procedersi alla utilizzazione delle somme se non quando sarà stata approvata la legge che fissi le modalità. Infatti, non bisogna trascurare di considerare che, sia nel nostro bilancio, sia in quello dello Stato, spesso sono accanto-

nate somme destinate a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Cito un esempio macroscopico di nostro particolare interesse: nello stato di previsione del bilancio del Ministero del Tesoro, vi è uno stanziamento di 21 miliardi per rata del fondo di solidarietà relativo al secondo semestre del 1966, indicato come somma messa a disposizione di un provvedimento legislativo in corso che ancora non è stato esaminato dal Parlamento e, per quel che mi risulta, nemmeno votato dal Consiglio dei ministri.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato, come nel nostro, è altresì previsto l'accantonamento di fondi a disposizione per iniziative legislative, stanziamenti legati, cioè, ad iniziative legislative di cui il Governo abbia preannunziato la presentazione. Non mi risulta che per il bilancio dello Stato, nè per il nostro vi sia una disposizione di legge sostanziale che autorizzi l'accantonamento di queste somme.

Il problema, pertanto, a tale riguardo si pone in termini di una alternativa molto rigida: o dal nostro bilancio sopprimiamo il fondo a disposizione per iniziative legislative, che non è autorizzato da alcuna legge, o, invece, altri accantonamenti, pur essi legati ad iniziative legislative...

FRANCHINA. Questo è un paradosso.

GIACALONE VITO. E' gusto del paradosso.

LA LOGGIA, *relatore di maggioranza*. No, non è gusto del paradosso. La ragione del decidere è uguale.

Questi accantonamenti, in sostanza, sono in rapporto con la manifesta volontà politica del Governo di presentare apposito disegno di legge per la utilizzazione delle somme. Ciò postulerebbe anche l'elenco dei provvedimenti legislativi ai quali le medesime si vogliono destinare.

Il problema, dunque, nasce dalla esigenza di assicurare la disponibilità dei fondi alla iniziativa del Governo, le cui indicazioni programmatiche sono state sottoposte all'approvazione da parte dell'Assemblea.

Pertanto, il riservare somme a disposizione di provvedimenti legislativi in unico ar-

ticolo o in articoli separati, è legittimo o non lo è? Se non lo è non devono esistere eccezioni. Nè possono sorgere, a mio avviso, questioni di legittimità nel momento in cui viene inserito tale capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa. Per quanto riguarda l'emendamento del Governo, ripeto, ritengo debba essere votato insieme con il capitolo, perchè è chiaro che queste somme non possono essere spese se non siano state stabilite alcune modalità essenziali ai fini di tutelare l'amministrazione regionale di fronte a pretese che possono anche non essere fondate.

Nel merito vorrei anche precisare che si tratta di spese, per oltre la metà riguardanti il personale nonché gli uffici della Regione. Sono, infatti in possesso degli elenchi che abbiamo esaminati in sottocommissione. Alcune di esse rispondono ad esigenze sorte sul finire dell'esercizio. Ne cito qualcuna: accertamenti di danni in agricoltura provocati da avversità atmosferiche; applicazione del Piano Verde; spese di missione; spese per lavoro straordinario, per un ammontare di 10, 20, 35 mila lire di cui è creditore il personale della Regione. Tuttavia, molte delle spese relative al personale provengono da leggi di inquadramento nei ruoli della Regione che hanno comportato, a causa della retroattività voluta dalla Assemblea, la necessità di procedere alla riliquidazione delle competenze con riferimento al passato. Ma, non trattandosi di spese obbligatorie non potevano essere prelevate dai capitoli riguardanti questo tipo di spesa, per cui si sono accumulate. Per ognuna di queste voci, gli assessorati hanno, comunque, fornito giustificazioni concrete, specifiche.

Un'altra parte di questi oneri, onorevole Presidente, è nata dalla abolizione della legge del marzo 1958, numero 7, avvenuta nel gennaio del 1960. Si pervenne a questa soluzione ad esercizio iniziato, allorché furono assunti impegni di ordine politico ed anche amministrativo per la utilizzazione dei capitoli di bilancio. E' da notare che quando non si tratti di spese divisibili per dodicesimi, come le spese per il personale, la legge di contabilità prevede la possibilità di impegno per l'intero ammontare del capitolo. E' bene che i colleghi di questo tengano conto. Si tratta, infatti, di impegni legittimamente as-

sunti, cui seguirono prestazioni effettive, forniture effettive.

E la situazione attuale è scaturita da un fatto contingente, cioè dalla abolizione di una legge di autorizzazione di spesa avvenuta nel corso dell'anno, senza neanche provvedere alla conservazione dei dodicesimi relativi ai mesi precedenti. Questa è la realtà.

Di tutto ciò si è discusso in sede di sotto-commissione della Giunta di bilancio. Sono stati eliminate tutte le spese che non si riferivano a questa causale, pretendendo, peraltro che il Governo presentasse un emendamento al fine di condizionare la spesa prevista da questo capitolo alla emanazione di particolari modalità regolamentate da un apposito disegno di legge. A tale scopo, infatti, il Governo o la Commissione stessa hanno predisposto un provvedimento legislativo nel quale sono state inserite tutte le cautele necessarie a tutela della pubblica amministrazione per il passato e soprattutto per l'avvenire.

Sono state, altresì, stabilite procedure che impediranno il verificarsi degli inconvenienti che sono conseguiti dalla abolizione della legge ma soprattutto che attengono a spese per il personale. In ogni modo sarebbe bene inserire nella nostra legislazione un principio che in atto non esiste neanche per lo Stato, e cioè, che, prescindendo dall'accertamento di un danno ricevuto dall'amministrazione regionale (ed in base alla legislazione attuale non se ne può prescindere), le spese autorizzate al di là dei limiti dei capitoli del bilancio siano direttamente poste a carico degli amministratori che le hanno disposte. Ciò comporterebbe l'automatica attribuzione di responsabilità diretta di questo tipo di spese.

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi che intervengono sull'argomento di attenersi semplicemente alla questione giuridica, senza entrare nel merito, anche perchè la Presidenza desidererebbe acquisire da questo punto di vista elementi che chiariscano la situazione. Riassumo pertanto brevemente i fatti. Il Governo ha presentato un emendamento in cui la autorizzazione dello stanziamento dei 982 milioni iscritto al capitolo 48 bis è subordinata alla emanazione di apposita norma di legge.

Ora, il punto fondamentale è questo: come

si spiega l'inserimento della somma di 982 milioni in un capitolo che stabilisce quale deve essere la spesa di un disegno di legge non ancora presentato (spesa che, peraltro non potrà essere erogata se non dopo che sia stata stabilita la destinazione specifica) e non piuttosto l'inserimento di tale somma nel capitolo 543 relativo ad iniziative legislative?

SANFILIPPO. Il bilancio porterebbe, quindi, la speranza di spendere.

RUSSO MICHELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE. Onorevole Presidente, eccepisco la improponibilità del capitolo 48 bis, così come è stato proposto, nonchè dello emendamento Pizzo sostitutivo dell'articolo 13. L'onorevole La Loggia, nel suo intervento, ha citato l'esempio di un altro capitolo nel quale la destinazione della spesa dovrà essere specificata per legge, e cioè quella relativo alle iniziative legislative.

Devo ricordargli, tuttavia, che lo stanziamento destinato a quel capitolo altro non è che la differenza tra l'entrata e la spesa del nostro bilancio. Entrata peraltro non impegnata e riservata ad ulteriori provvedimenti legislativi.

Il nostro è un bilancio a pareggio, un bilancio cioè che deve contenere tanto di entrata e tanto di spesa; quando nella spesa non è assorbito l'intero ammontare dell'entrata, la differenza naturalmente rimane a disposizione dell'iniziativa legislativa. E siccome il bilancio è una legge formale, tale differenza può essere impegnata soltanto da leggi sostanziali. Quindi in questo caso il Governo potrebbe riservarsi di far spendere una parte delle somme da impegnare con leggi per la copertura delle spese residue e pregresse. Fra l'altro, perchè queste spese non sono state pagate? Perchè il pagarle significa contravvenire alle norme sulla contabilità dello Stato che regolano anche la nostra contabilità.

Soltanto una legge, e dubito anche di questo, può sanare la situazione e non certo il semplice inserimento di un capitolo nel bilan-

cio, sia pure con l'aggiunta che è necessario un provvedimento legislativo per pagarle! Pur attenendomi alla richiesta del Presidente, di non entrare nel merito, vorrei tuttavia dire, per tranquillizzare i sostenitori della esigenza di fronteggiare anche questo onere, che nel merito vi sono spese che hanno una maggiore legittimità e altre che non ne hanno alcuna. Un esame peraltro, potrà essere fatto in sede legislativa, dove si potrà discriminare tra le une e le altre e disporre il pagamento di quelle che assolutamente o per errori di amministrazione non imputabili a dolo, o per difetti, diciamo, del nostro meccanismo di contabilità e di spesa pubblica, o per altri motivi plausibili, devono essere pagate; per le altre, invece, che sono la dimostrazione della leggerezza con cui si amministra il pubblico denaro, non vi è motivo di impegnare la spesa. Ritengo comunque che sarebbe offensivo — dopo anni che abbiamo eliminato dal nostro bilancio tutte le spese non aventi riferimento legislativo, e ciò per lo sforzo sia della Assemblea che dei governi di non includervi spese se non ancorate a leggi sostanziali — introdurre con un colpo di forza un siffatto capitolo.

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente, dobbiamo ribadire i motivi che ci hanno indotto a sostenere l'improponibilità di questo emendamento del Governo, pur rimettendoci alla valutazione della Presidenza. L'introduzione, infatti, di questa modifica lede lo spirito di una norma costituzionale, sotto il profilo sostanziale, laddove il costituente ha voluto che, in sede preventiva, ad ogni dettato legislativo corrispondesse una copertura di legge. Sarebbe, quindi, veramente grave ed assurdo che, invece, in sede *ex post*, in sede di sanatoria, potesse l'esecutivo fare ciò che al legislativo stesso non è consentito.

Desideriamo altresì sottolineare che l'emendamento Pizzo, manifesta la sua intrinseca debolezza politica, laddove riconosce assolutamente necessario sottoporre ad una valutazione legislativa una preoccupazione che è dell'esecutivo. La Presidenza, tuttavia ha ri-

levato giustamente che la legge di bilancio con le sue statuizioni non può che seguire alle disposizioni del legislativo; in altri termini, il contenuto deve sempre venire prima del contenente e questa è una norma alla quale non è possibile in alcun modo sottrarsi.

Noi, quindi, ove il Governo non ravvisi la opportunità, che ci sembra assolutamente pacifica, di procedere al ritiro dell'emendamento, richiediamo formalmente che la Presidenza voglia dichiararlo improponibile.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 12,15)

La seduta è ripresa. Comunico che gli onorevoli Occhipinti, La Loggia, D'Alia, Rubino e D'Acquisto hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo del capitolo 48 bis:

— *sostituire la denominazione del capitolo 48 bis con la seguente: « Fondo a disposizione per iniziative legislative destinate a far fronte ad oneri derivanti da impegni pregressi ».*

Inserire il capitolo con il numero 85 bis.

PIZZO, Assessore delegato al bilancio. Dichiaro di ritirare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 13.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dallo Assessore Pizzo il seguente emendamento:

— *sopprimere l'articolo 13.*

Onorevoli colleghi, proporrei di sospendere momentaneamente l'esame dell'emendamento soppressivo del capitolo 48 bis e di procedere nella votazione degli altri emendamenti presentati dagli onorevoli Nicastro ed altri.

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'emendamento al capitolo 49, « ridurre lo stanziamento da 80 milioni a 30 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 52, « ridurre lo stanziamento da lire 1 milione a 500 mila ».

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 53, «ridurre lo stanziamento da lire 3 milioni a lire 1 milione».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 65, «ridurre lo stanziamento da lire 2 milioni ad 1 milione».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si riprende l'esame degli emendamenti al capitolo 48 bis. Pongo in discussione l'emendamento sostitutivo a firma Occhipinti ed altri.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, credo che non mi sarà affatto difficile dimostrare che l'emendamento proposto dagli onorevoli Occhipinti, La Loggia, D'Alia ed altri... «se non è zuppa è pan bagnato». Esso non intacca per niente la sostanza che rimane perfettamente identica, e lascia impregiudicata la questione di fondo già sollevata dal punto di vista politico e costituzionale. Se effettivamente la norma precedente, la quale allocava nel bilancio della Regione la considerevole somma di 982 milioni, ripromettendosi di procedere al pagamento di questa con una successiva legge, era incostituzionale sotto il profilo che non si può procedere alla iscrizione in bilancio di somme se non in base a leggi già precedentemente approvate dall'Assemblea, il voler riproporre *sub specie* di una articolazione nuova del fondo a disposizione per le iniziative legislative...

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, l'avverto che è stata testè avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto; la invito per-

tanto ad evitare di esprimere giudizi indicativi del suo voto.

FRANCHINA. Non dichiaro che voterò contro. Mi limito a riproporre la questione di improponibilità dell'emendamento Pizzo, signor Presidente, già sollevata esplicitamente dall'onorevole Russo ed implicitamente connessa alle osservazioni fatte precedentemente da me e dai colleghi Tuccari e Cortese.

Vorrei aggiungere che esasperare la questione, con i riflessi che, naturalmente, potranno scaturire anche in sede di discussione di merito, che io mi auguro avvenga ben presto, significa spingerci ad esprimere radicalmente la nostra opinione.

Mi sono guardato bene, onorevole La Loggia, dall'impostare in questa sede una questione, anche essa squisitamente giuridico-costituzionale, sotto il profilo della possibilità o meno di ingresso di leggi che sanino le illegalità dell'esecutivo. Dobbiamo pervenire a questa soluzione per sostenere che persino la legge è incostituzionale, in quanto il legislatore ha forse previsto come saranno sanati i rimedi per le sbazzature di spese? Dobbiamo arrivate ad una esasperazione di questo tipo, mentre tutti siamo concordi nel ritenere che questi impegni di spesa, che riguardano una categoria di cittadini i quali nutrono una legittima aspettativa di rimborso per spese sostenute, non devono essere pregiudicati?

Ora, il sostenere questo abbinamento chiaramente illegittimo con il fondo a disposizione per le iniziative legislative, evidenzia come non possa esistere in uno stato di diritto, la possibilità di sanare i fatti illegittimi. Infatti, poichè gli impegni pregressi costituiscono chiare violazioni delle norme di legge, potremmo pervenire a questa conseguenza.

Io mi domando, per quale motivo, in una condizione di assoluto privilegio la maggioranza ritiene indispensabile questa legge? E se poi, oltretutto, dopo aver stanziato questa somma nel fondo per le iniziative legislative non venisse approvata?

Sarebbe, invece, a mio avviso, più logico che l'onorevole Occhipinti presentasse il suo disegno di legge con la richiesta di procedura d'urgenza. L'esame del provvedimento sarebbe di competenza della Commissione di cui egli è Presidente e si potrebbe, pertanto, risolvere entro breve tempo questo nodo senza che si accendano drammatiche discussioni su un pro-

blema in cui il dissenso è prima di natura giuridica e poi di natura politica. Ed è la prima volta, onorevoli colleghi, che mi accade di dare la precedenza all'aspetto giuridico di un problema, essendo abituato, piuttosto, a politicizzare le situazioni.

Ora, non a caso da parecchi anni abbiamo eliminato tutti gli impegni di spesa non suffragati da precedenti leggi, per cui il volere ritornare a ritroso per dare ingresso, sia pure sotto il profilo della esigenza di una questione di merito che va risolta al più presto possibile, al sistema di introdurre gli impegni di spesa prima delle leggi, è uno dei casi eclatanti.

E' per queste considerazioni, che ritorno, onorevole Presidente, a riproporre il quesito della improponibilità dell'emendamento Occhipinti e anche perchè appare come una perifrasi dell'emendamento del Governo.

CORTESE. Onorevole Presidente, abbiamo chiesto la votazione segreta sull'emendamento Occhipinti ed altri, sostitutivo del capitolo 48 bis.

PRESIDENTE. L'onorevole Cortese ed altri hanno chiesto che l'emendamento Occhipinti ed altri sia votato a scrutinio segreto. Poichè la richiesta è sostenuta dal numero di deputati prescritto dal Regolamento si proceda alla votazione per scrutinio segreto.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione per scrutinio segreto dell'emendamento Occhipinti ed altri:

sostituire la denominazione del capitolo 48 bis con la seguente: « Fondo a disposizione per iniziative legislative destinate a far fronte ad oneri derivanti da impegni pregressi ».

Inserire il capitolo con il numero 85 bis.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole all'emendamento Occhipinti; pallina nera nell'urna bianca, contrario. Dichiaro aperta la votazione.

Invito il deputato segretario a fare l'appello.

NICASTRO, segretario fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Aleppo, Avola, Barbera, Barone, Bonfiglio, Bosco, Buttafuoco, Cadili, Cangialosi, Canzoneri, Carbone, Carollo Luigi, Carollo Vincenzo, Celi, Cimino, Colajanni, Coniglio, Corallo, Cortese, D'Acquisti, D'Alia, D'Angelo, Dato, Di Bennardo, Di Martino, Fagone, Falci, Faranda, Fasino, Franchina, Fusco, Genovese, Germanà, Giacalone Diego, Giacalone Vito, Giummarra, Grammatico, La Loggia, Lanza, La Porta, La Terza, La Torre, Lentini, Lo Magro, Lombardo, Mangione, Marraro, Mazza, Messana, Miceli, Muccio, Muratore, Napoli, Nicastro, Nicoletti, Nigro, Occhipinti, Ovazza, Pavone, Pizzo, Prestipino, Giarritta, Renda, Romano, Rossitto, Rubino, Russo Giuseppe, Russo Michele, Sallicano, Sammarco, Sanfilippo, Santalco, Santangelo, Sardo, Scaturro, Seminara, Taormina, Tomaselli, Trenta, Tuccari, Varvaro, Zappalà.

Si astiene: il Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i deputati segretari a procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari Zappalà, Buttafuoco e Nicastro procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Occhipinti ed altri.

Presenti	81
Astenuti	1
Votanti	80
Maggioranza	41
Voti favorevoli	32
Voti contrari	48

(L'Assemblea non approva)

Si riprende, pertanto, l'esame dell'emendamento Nicastro, soppressivo del capitolo 48 bis.

RUSSO MICHELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE. Onorevole Presidente, desidero insistere sulla improponibilità del capitolo 48 bis. L'emendamento testè respinto era, sotto un certo aspetto, più accettabile di

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

questo o, comunque, non costituiva una palese violazione della legge di contabilità. In sostanza con esso si dava vita a due capitoli a disposizione per gli oneri derivanti da iniziative legislative, anche se per uno, come il capitolo 48 bis, la materia dell'intervento legislativo, veniva ben definita e delimitata. Il che è scorretto, certamente, ma di nessun effetto, diciamo, pratico, e quindi tollerabile, fino ad un certo punto. Così come è invece formulato attualmente, il capitolo è una esplicita, aperta, sfrontata violazione della legge che regola il nostro bilancio. Ed è *in re* la ragione di ciò, in quanto, non essendo stato possibile far fronte alle eccedenze di impegni secondo le norme che presiedono alla disciplina della spesa, si ricorre ad una superfetazione offensiva per la legge e si inserisce il capitolo.

Si era tentato con l'emendamento di addolcire questa posizione, rielaborando la denominazione e, ripeto, duplicando il capitolo per le iniziative legislative. E qui la violazione consisteva soltanto nel fatto che si precisava il merito ed il contenuto delle iniziative legislative; però non aveva alcuna conseguenza pratica, e quindi si poteva anche lasciar correre. Tuttavia l'Assemblea ha respinto pure questa forma addomesticata. Adesso, che il capitolo rimane nella forma originaria mi sembra che la sua improponibilità riemerge chiaramente.

Invito, pertanto, la Presidenza a pronunciarsi sull'argomento.

PIZZO, *Assessore delegato al bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZO, *Assessore delegato al bilancio*. Signor Presidente, chiedo una breve sospensione della seduta al fine di trovare una linea comune per risolvere il problema.

PRESIDENTE. In accoglimento della richiesta formulata dall'onorevole Pizzo, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,50, è ripresa alle ore 13)

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, poichè i colloqui volti

alla ricerca di un punto di incontro sulla questione degli impegni pregressi sono tuttora in corso, la seduta è sospesa fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,05, è ripresa alle ore 15,20)

La seduta è ripresa.

Comunico che l'Assessore delegato al bilancio, onorevole Pizzo, ha presentato i seguenti emendamenti:

— *sopprimere il capitolo 48 bis;*

— *sostituire al capitolo 85 la dizione « per memoria » con « lire 982 milioni ».*

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore Pizzo.

PIZZO, *Assessore delegato al bilancio*. Onorevole Presidente, tengo soltanto a chiarire che l'emendamento proposto dal Governo è conseguente all'impegno, assunto da tutti i gruppi, di sciogliere al più presto quello che è un vecchio nodo che interessa l'Amministrazione regionale: la regolazione degli impegni pregressi. Si è infatti stabilito, con l'assenso dei rappresentanti dei vari gruppi, di affrontare il problema a breve scadenza in Assemblea.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, pongo ai voti l'emendamento soppressivo del capitolo 48 bis, presentato dal Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento sostitutivo al capitolo 85.

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Onorevole Presidente, ho chiesto di parlare per dichiararmi favorevole al trasferimento della somma al capitolo 85. Ormai, ferme ed inalterate restando le posizioni che vi possono essere in ordine al merito, il problema degli impegni pregressi non può più essere dilazionato ma va affrontato.

La sottocommissione ha proceduto all'esame di un certo elenco che deve essere rimesso alla Giunta del bilancio per poi venire trasmesso in Aula. Il Gruppo comunista si impegna, ferme restando, ripeto, le osservazioni di merito, a far sì che la questione trovi immediata trattazione alla ripresa dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo della dizione « per memoria » con la cifra 982 milioni al capitolo 85.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

NICASTRO, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con un nostro emendamento avevamo chiesto che il capitolo 85 fosse impinguato della somma di 80 milioni da reperire sopprimendo un capitolo della Presidenza, destinato alla celebrazione del ventennale dell'autonomia, essendo, a nostro giudizio, la spesa per tali manifestazioni da disciplinare con un disegno di legge. Non avendo l'Assemblea accolto questa proposta, evidentemente il nostro emendamento in aumento al capitolo 85 può intendersi ritirato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo, quindi, ai voti i capitoli da 1 a 85, con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati, concernenti il titolo I « Spese correnti » della Presidenza della Regione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo II « Spese in conto capitale », capitoli da 537 a 544.

NICASTRO, segretario:

TITOLO II — SPESE IN CONTO CAPITALE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

SEZIONE III — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI

RUBRICA 4 — RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 537. Somma destinata per il pagamento degli interessi sui mutui concessi in forza della legge regionale 20 marzo 1959, n. 8, dagli Istituti di credito operanti in Sicilia. (Spesa obbligatoria), lire 440.000.000.

CATEGORIA XIV — Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive

Capitolo 538. Fondo destinato per la concessione di mutui ai sensi del D. L. P. 18 aprile 1951, n. 20 e successive modificazioni ed aggiunte. (Spesa ripartita), lire 200.000.000.

Totale della Sezione III, lire 640.000.000.

SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

RUBRICA 4 — RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Capitolo 539. Concorso nel pagamento degli interessi per la durata effettiva dei prestiti contratti dagli ospedali classificati fra le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi sede nella Regione, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 54. (Spesa ripartita), lire 300.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 300.000.000.

SEZIONE V — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

RUBRICA 4 — RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 540. Contributo a favore dell'Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.) per l'ammortamento dei prestiti contratti per il risanamento della situazione debitoria, da versare direttamente all'ente mutuante (art. 9 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19), lire 250.000.000.

Totale della Sezione V, lire 250.000.000.

CATEGORIA XIII — Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive

Capitolo 541. Oneri derivanti da garanzie prestate

dalla Regione in forza di disposizioni legislative. (Spesa obbligatoria), per memoria.

Totale della Sezione V, lire — .

SEZIONE VI — ONERI NON RIPARTIBILI

RUBRICA 4 — RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

CATEGORIA XI — *Trasferimenti*

Capitolo 542. Fondo destinato per l'ammortamento di quota parte dei mutui contratti o da contrarre dai Comuni per il pareggio dei bilanci degli esercizi 1951, 1952 e 1953 (artt. 5 e 6 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46 e legge regionale 30 giugno 1956, n. 41). (Spesa ripartita), lire 525.000.000.

CATEGORIA XV — *Somme non attribuibili*

FONDI SPECIALI

Capitolo 543. Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da disposizioni legislative, lire 1.935.500.000.

Capitolo 544. Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti, lire 7.500.000.000.

Totale della Sezione VI, lire 9.960.500.000.

Totale delle spese in conto capitale della Presidenza della Regione, lire 11.150.500.000.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Nicastro, Giacalone Vito, Ovazza, Cortese, Prestipino Giarritta e Vajola hanno presentato il seguente emendamento:

— *al capitolo 543 aumentare lo stanziamento da lire « 1 miliardo 500 milioni » a lire « 18 miliardi 800 milioni ».*

NICASTRO, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea dovrebbe ora procedere alla votazione del titolo secondo, spese in conto capitale della Presidenza della Regione, dove è compreso il capitolo 543, « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da disposizioni legislative ».

La Giunta di bilancio ha elevato il capitolo da un miliardo 500 milioni ad un miliardo 935 milioni 500 mila. E' ovvio che qualora si approvasse adesso questo capitolo non vi sarebbe alcuna possibilità di presentare emendamenti se non compensativi. L'Assemblea deve, pertanto, porsi un problema di valutazione, cioè se debba ritenere soddisfacenti le risultanze della Giunta di bilancio, rinunciando a presentare qualsiasi emendamento che non sia compensativo o se tali non le debba ritenere riservandosi la possibilità di eventuali altre modifiche. Richiamo l'attenzione dei colleghi sulla esigenza di un accantonamento del capitolo per un esame successivo.

Devo dire al collega Celi, che sottovoce mi fa presenti alcune osservazioni, che non è vero che in precedenza non si sia proceduto in questo modo. Vi è stato qualche caso in cui l'Assemblea ha votato il capitolo destinato a far fronte agli oneri derivanti da iniziative legislative precludendo l'ingresso ad ogni ulteriore emendamento che non apportasse corrispondenti riduzioni di spesa. Comunque, io sono dell'avviso che il capitolo 543 si debba accantonare, pur non essendo questo un problema che riguardi me personalmente o il mio Gruppo.

PRESIDENTE. Onorevole Nicastro, lei ritira il suo emendamento al capitolo 543 che aumenta lo stanziamento a 18 miliardi 800 milioni?

NICASTRO, *relatore di minoranza*. Il nostro emendamento era collegato con le maggiori entrate e quindi lo ritiriamo. Devo dire però che abbiamo presentato ulteriori emendamenti riduttivi di stanziamenti che, secondo il nostro punto di vista, dovrebbero comportare un ulteriore aumento del capitolo relativo al fondo a disposizione per iniziative legislative.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro dell'emendamento Nicastro ed altri al capitolo 543.

LA LOGGIA, *relatore di maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *relatore di maggioranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il bilancio risulta da un complesso di valutazioni tecniche, compiute in sede di Giunta di bilancio, in concorso con il membro del Governo preposto all'amministrazione del bilancio e agli organi tecnici rappresentati dalla Ragioneria generale.

Ritengo, quindi, onorevole Presidente, che sia opportuno passare alla votazione del capitolo 543, altrimenti il bilancio potrebbe essere interamente modificato da una serie di emendamenti che finirebbero con lo scompaginarne quella visione armonica, nata, ripeto, da una valutazione che in Giunta di bilancio cessa di essere politica per diventare squisitamente tecnica.

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. Signor Presidente, propongo di sospendere momentaneamente l'esame del capitolo 543.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di accantonare momentaneamente il capitolo 543, avanzata dall'onorevole Celi.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Pongo ai voti i capitoli da 537 a 544, con esclusione del capitolo 543 « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da disposizioni legislative », concernenti il titolo II « Spese della Regione ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura del capitolo 720 « Rimborso prestiti ».

NICASTRO, *segretario*:

RIMBORSO DEI PRESTITI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Capitolo 720. Quota capitale di ammortamento dei prestiti autorizzati a termini di legge, *per memoria*.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il capitolo 720, concernente il « Rimborso prestiti ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura delle « Spese per partite di giro - partite di giro », capitoli da 721 a 727.

NICASTRO, *segretario*:

SPESE PER PARTITE DI GIRO

PARTITE DI GIRO

PRESIDENZA DELLA REGIONE

In gestione promiscua

Capitolo 721. Fondo destinato per la gestione tecnica, amministrativa e contabile per la progettazione, la direzione, la vigilanza ed il collaudo dei lavori e per la sorveglianza e la contabilizzazione delle opere (art. 12 della legge regionale 3 dicembre 1957, n. 60), *per memoria*.

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Capitolo 722. Anticipazioni da concedere all'Istituto regionale della vite e del vino (art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 84), *per memoria*.

Capitolo 723. Anticipazioni delle quote di spesa autorizzate negli esercizi dal 1954-55 al 1956-57, per la concessione di mutui ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 20, convertito con modificazioni nella legge regionale 13 maggio 1953, n. 35, e successive modificazioni, *per memoria*.

Capitolo 724. Anticipazioni per la protrazione della durata di ammortamento dei mutui di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (artt. 13, 14 e 15 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9), *per memoria*.

Capitolo 725. Anticipazioni per provvedere alla corresponsione al personale dell'Amministrazione centrale della Regione di acconti sull'indennità di cui all'art. 28 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, *per memoria*.

Capitolo 726. Anticipazioni di somme occorrenti per la costruzione dell'edificio destinato a sede dell'ufficio del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, lire 200.000.000.

Capitolo 727. Anticipazioni varie (leggi regionali 3 aprile 1956, n. 22, 4 agosto 1960, n. 34, 3 dicembre 1960, n. 54 e 28 marzo 1963, n. 27), lire 30.000.000.000.

Totale delle partite di giro - « Presidenza della Regione - Ragioneria generale della Regione », lire 30.200.000.

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti i capitoli da 721 a 727, concernenti le « Spese per partite di giro - partite di giro ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura del capitolo 751 « Spese per conto terzi ».

NICASTRO, segretario:

SPESE PER CONTO DI TERZI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Capitolo 751. Spese per conto di terzi, per memoria.

Totale delle spese per conto terzi, —.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il capitolo 751, concernente « Spese per conto terzi ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura delle « Aziende speciali », capitoli 752 e 753.

NICASTRO, segretario:

AZIENDE SPECIALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

SEGRETERIA GENERALE

Capitolo 752. Spese per la gestione dell'Azienda speciale della Anagrafe Bestiame, lire 368.550.000.

UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

Capitolo 753. Spesa per la gestione dell'Azienda speciale della Gazzetta ufficiale della Regione, lire 123.030.000.

Totale delle Aziende speciali - « Presidenza della Regione », lire 491.580.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti i capitoli 752 e 753, concernenti le « Aziende speciali ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Pongo ai voti la spesa della Presidenza della Regione, con esclusione del capitolo 543, momentaneamente accantonato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Si passa all'Assessorato agricoltura e foreste.

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo I « Spese correnti », capitoli da 86 a 169.

NICASTRO, segretario:

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capitolo 86. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli transitori. (Spesa fissa e obbligatoria), lire 2.100.000.000.

Capitolo 87. Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 315.000.000.

Capitolo 88. Indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (legge regionale 28 agosto 1949, n. 53). (Spesa obbligatoria), lire 10.000.000.

Capitolo 89. Indennità di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, al personale del Corpo delle Foreste in servizio presso gli Uffici centrali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste (art. 11, primo comma, della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15). (Spesa obbligatoria), lire 5.000.000.

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Capitolo 90. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 30.000.000.

Capitolo 91. Indennità ai commissari ed agli assessori degli Usi civici. (Spesa obbligatoria), lire 2.000.000.

Capitolo 92. Indennità agli incaricati della Direzione degli osservatori fitopatologici e degli Istituti di ricerca e di sperimentazione scientifica. (Spesa obbligatoria), lire 600.000.

UFFICI PERIFERICI

Capitolo 93. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo dello Stato in servizio presso gli Uffici periferici. (Spesa fissa ed obbligatoria), lire 1.310.000.000.

Capitolo 94. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale dei ruoli periferici provvisori (legge regionale 8 aprile 1959, n. 12). (Spesa fissa ed obbligatoria), lire 860.000.000.

Capitolo 95. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato degli Uffici periferici. Assicurazioni sociali e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio. (Spesa obbligatoria), lire 103.000.000.

Capitolo 96. Compensi per il lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 73.000.000.

Capitolo 97. Compensi per il lavoro straordinario al personale dei ruoli periferici provvisori di cui alla legge regionale 8 aprile 1959, n. 12, lire 129.000.000.

Capitolo 98. Indennità regionale prevista dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, dovuta al personale in servizio all'Ispettorato Agrario Regionale ed assegno mensile al personale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in servizio presso gli uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste, previsto dalla legge regionale 9 marzo 1962, n. 10. (Spesa obbligatoria) lire 200.000.000.

Capitolo 99. Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale degli Uffici periferici dell'agricoltura e delle foreste ed al personale degli Uffici del Ministero dei lavori pubblici dislocati in Sicilia per missioni inerenti ad opere di bonifica, lire 200.000.000.

Capitolo 100. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti del personale degli Uffici periferici della agricoltura e delle foreste, lire 5.000.000.

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capitolo 101. Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46). (Spesa obbligatoria), lire 200.000.

Capitolo 102. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonché indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del T. U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili, approvato con D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3). (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 103. Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali, lire 3.000.000.

Capitolo 104. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria), lire 35.000.000.

Capitolo 105. Acquisto di libri, riviste e giornali, lire 2.000.000.

Capitolo 106. Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi. Gettoni di presenza, spese per missioni e di funzionamento (D. L. P. 7 agosto 1952, n. 14, modificato con la legge regionale 18 luglio 1953, n. 42 e legge regionale 2 marzo 1962, n. 3), lire 6.000.000.

Capitolo 107. Spese per la programmazione, la progettazione, la direzione, la vigilanza ed il collaudo delle opere (art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 8 e art. 5 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29), *per memoria*.

Capitolo 108. Spese casuali (art. 141 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827), lire 200.000.

SERVIZI PERIFERICI

Capitolo 109. Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46). (Spesa obbligatoria), lire 600.000.

Capitolo 110. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonché indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del T. U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili, approvato con D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3). (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 111. Spese per il servizio sanitario del personale del Corpo delle Foreste dislocato in Sicilia e spese funerarie nei casi di decesso in servizio, lire 1.000.000.

Capitolo 112. Fitto di locali per gli Uffici periferici dell'agricoltura e delle foreste. (Spesa fissa ed obbligatoria), lire 80.000.000.

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Capitolo 113. Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali sede degli Uffici periferici dell'agricoltura e delle foreste, lire 10.000.000.

Capitolo 114. Spese postali, telegrafiche e telefoniche per gli Uffici periferici dell'agricoltura e delle foreste. (Spesa obbligatoria), lire 60.000.000.

Capitolo 115. Spese di funzionamento degli Uffici periferici dell'agricoltura e delle foreste, lire 100.000.000.

Capitolo 116. Spese per l'esercizio, la manutenzione e la riparazione di automezzi in servizio presso gli Uffici periferici dell'agricoltura e delle foreste, lire 60.000.000.

Capitolo 117. Spese per l'acquisto di automezzi per le necessità degli Uffici periferici, lire 15.000.000.

Capitolo 118. Spese per la fornitura delle uniformi al personale subalterno degli Uffici periferici della agricoltura e delle foreste (art. 117 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960), lire 4.000.000.

Capitolo 119. Rimborso al Corpo forestale dello Stato delle spese per corredo, equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie forniti al personale del Corpo in servizio nella Regione. Spese di casermaggio e concorso nell'acquisto di quadrupedi e bardature, lire 1.000.000.

Capitolo 120. Commissioni, Consigli, Comitati, Collegi e Sezioni specializzati per le vertenze agrarie. Collegi. Gettoni di presenza, spese per missioni e di funzionamento (D. L. P. 7 agosto 1952, n. 14, modificato con la legge regionale 18 luglio 1953, n. 42 e legge 2 marzo 1962, n. 3), lire 10.000.000.

Totale, lire 408.000.000.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 121. Contributi ad Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali e ad associazioni che svolgono attività interessanti l'agricoltura (legge 30 giugno 1961, n. 493 e legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3), *per memoria*.

CATEGORIA VIII — Somme non attribuibili

Capitolo 122. Spese di liti. (Spesa obbligatoria), lire 2.800.000.

Capitolo 123. Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

RUBRICA 2 — PRODUZIONE AGRICOLA

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Capitolo 124. Spese per il servizio fitopatologico. Osservatori per le malattie delle piante. Studi ed esperienze sulle malattie e nemici delle piante e prodotti agricoli e sui mezzi per combatterli (legge 18 giugno 1931, n. 987, legge 30 giugno 1954, n. 493 e legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3), lire 20.000.000.

Capitolo 125. Spese per l'attrezzatura ed il funzionamento dell'azienda sperimentale vivaistica di agrumicoltura. Spese di propaganda ed assistenza agli agrumicoltori, nonché per l'istituzione di un premio annuale da destinarsi allo studioso che abbia dato il migliore contributo alla difesa ed alla prevenzione del malsecco (art. 4, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 49), lire 5.000.000.

Capitolo 126. Spese per l'impianto e la conduzione dei vivai governativi di viti americane, dei campi sperimentali, dei vivai di piante fruttifere ivi compresi i canoni dei terreni (legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3), lire 60.000.000.

Totale, lire 85.000.000.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 127. Apicoltura: contributi per la costruzione e l'impianto di apiari razionali (art. 4, ultimo comma, della legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3, lire 1.000.000.

Capitolo 128. Contributo annuo a favore del Giardino Coloniale di Palermo (legge regionale 4 aprile 1955, n. 35), lire 3.000.000.

Capitolo 129. Contributo a carattere continuativo o straordinario a favore dei Centri ed Osservatori avicoli della Sicilia (art. 4 della legge regionale 25 giugno 1956, n. 37 e art. 3 della legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3), lire 10.000.000.

Capitolo 130. Contributi diretti a promuovere, migliorare ed accrescere la produzione avicola, cunicola e degli animali da pelliccia, nonché a promuovere studi sulla avicoltura in generale e su quella rurale in particolare, previsti dagli artt. 1 e 2 del D. L. P. 20 marzo 1951, n. 16, ratificato con L. R. 18 luglio 1952, n. 39 (art. 3 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 23), lire 10.000.000.

Capitolo 131. Premi annuali a favore degli agrumicoltori che abbiano applicato con particolare diligenza gli interventi di difesa contro il malsecco (lettera c) dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 49), *per memoria*.

Capitolo 132. Concorso nella spesa per l'assistenza tecnica alle cooperative, consorzi di cooperative o di produttori che svolgono attività di cui all'art. 1 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26 (art. 5 della legge regionale citata), lire 5.000.000.

Capitolo 133. Contributi straordinari per sperimentazioni agrarie ivi comprese quelle per la coltura della barbabietola e fibre tessili, istituzione campi, acclimazione di semi, di piante erbacee e legnose, nonché di nuove specie di selezione, di nuove varietà e di moltiplicazione di semi (legge 30 giugno 1954, n. 493 e legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3), lire 60.000.000.

Capitolo 134. Contributi per il potenziamento delle stazioni sperimentali agrarie e per le cantine sperimentali (legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3), lire 50.000.000.

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Capitolo 135. Contributo annuo all'Istituto della Vite e del Vino per il potenziamento delle osservazioni delle manifestazioni peronosperiche e per il tempestivo avvertimento ai produttori interessati (art. 6, secondo comma della legge regionale 4 giugno 1964, n. 12), lire 10.000.000.

Capitolo 135 bis. Spese e contributi per propaganda agraria ed altre forme di divulgazione ed assistenza tecnica. Poderi dimostrativi e di addestramento. (D. L. P. 14 marzo 1950, n. 5, convertito nella legge regionale 24 febbraio 1951, n. 21 e legge 30 giugno 1954, n. 493), lire 30.000.000.

Capitolo 136. Contributi ad enti ed istituzioni per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti, nonché per il miglioramento e l'incremento della produzione agricola (art. 1 della legge 30 giugno 1954, n. 493 e legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3), lire 400.000.000.

Capitolo 137. Contributi ad Enti ed Istituzioni per studi sui fenomeni atmosferici, per il progresso della meteorologia ed ecologia agraria (legge 30 giugno 1954, n. 493 e legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3), lire 1.000.000.

Capitolo 138. Contributi per incoraggiare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica di ogni specie (leggi 29 giugno 1929, n. 1366 e 27 maggio 1940, n. 627). Contributi per Istituti zootecnici e zooprofilattici (legge 6 luglio 1912, n. 832 e successive modificazioni ed aggiunte, e art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3), lire 400.000.000.

Capitolo 139. Contributi per il funzionamento dell'Istituto incremento ippico, la manutenzione ed il ripristino dei locali (legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3), lire 20.000.000.

Totale, lire 640.000.000.

RUBRICA 3 — TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 140. Contributi per il trasporto a mezzo ferrovia dei vini siciliani (legge regionale 10 febbraio 1958, n. 4). (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 141. Contributi ai produttori di grano duro che conferiscono il prodotto all'ammasso volontario, nonché contributi nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni corrisposte ai conferenti predetti (artt. 3 e 4 della legge regionale 7 luglio 1960, n. 24), per memoria.

Capitolo 142. Contributo al Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna per i compiti previsti dalle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43 (art. 5, terzo comma, della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43), lire 4.000.000.

Capitolo 143. Contributo da corrispondere al Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna per le spese di funzionamento (art. 3, ultimo comma, della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43, modificato con l'art. 1 della legge regionale 5 ottobre 1965, n. 22), lire 6.000.000.

Capitolo 144. Concorso al 90 per cento nelle spese complessive di gestione sostenute dal Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna per l'ammasso dei prodotti (art. 4, ultimo comma, della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43, aggiunto con l'art. 2 della legge regionale 5 ottobre 1965, n. 22), lire 3.000.000.

Capitolo 145. Contributo annuo ad integrazione di bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino (art. 1 della legge regionale 2 maggio 1963, n. 28), lire 100.000.000.

Totale, lire 113.000.000.

RUBRICA 5 — BONIFICA

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Capitolo 146. Manutenzione delle trazzere in corso di trasformazione e di sistemazione (art. 10 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39), lire 600.000.000.

Capitolo 147. Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, compresi i borghi rurali (artt. 17 e 18 del R. D. 12 febbraio 1933, n. 215), lire 800.000.000.

Capitolo 148. Fondo destinato per provvedere alle spese per l'attuazione dei programmi di studi e ricerche idro-geologiche (art. 9, primo comma, del decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1950, n. 27) (art. 9, ultimo comma, del decreto legislativo medesimo), lire 60.000.000.

Capitolo 149. Fondo destinato per integrare l'attrezzatura e di cantiere della Sezione autonoma ricerche idrogeologiche dell'Ente di sviluppo agrario (E. S. A.) (art. 10 del D. L. P. 26 giugno 1950, n. 27 convertito, con modificazioni nella legge regionale 18 dicembre 1953, n. 70), per memoria.

Totale, lire 1.460.000.000.

RUBRICA 6 — CACCIA E PESCA

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Capitolo 150. Spese per l'applicazione della legge sulla caccia, per il coordinamento della vigilanza e per le zone di ripopolamento e di cattura e relativa vigilanza tecnica (art. 93 del testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, lire 20.000.000.

Capitolo 151. Spese per l'incremento e la disciplina della pesca nelle acque interne (legge 21 marzo 1958, n. 290 e legge 14 febbraio 1963, n. 163), lire 500.000.

Totale, lire 20.500.000.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 152. Contributi ad Enti vari per i servizi attinenti alla caccia (art. 92 del T. U. 6 giugno 1939, n. 1016). (Spesa obbligatoria), lire 950.000.

Capitolo 153. Premi alle riserve di caccia per l'intensivo allevamento della selvaggina (art. 61 del testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016). (Spesa obbligatoria), lire 170.000.

V LEGISLATURA

CCCCXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Capitolo 154. Somma da erogare per il mantenimento dei guardacaccia e per premi agli agenti che si distinguono maggiormente nel servizio della vigilanza ai sensi dell'art. 80 del testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016). (Spesa obbligatoria), lire 1.500.000.

Capitolo 155. Contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, per il coordinamento della vigilanza e per le zone di rippopolamento e di cattura e relativa vigilanza tecnica. Sussidi per infortuni nell'esercizio della vigilanza agli agenti e loro famiglie (art. 93 del testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016), lire 60.000.000.

Capitolo 156. Contributi per iniziative intese al miglioramento e potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne (legge 21 marzo 1958, n. 290 e legge 14 febbraio 1963, n. 163), lire 1.500.000.

Totale, lire 64.120.000.

RUBRICA 7 — RIFORMA AGRARIA

CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*

Capitolo 157. Spese occorrenti all'attuazione degli interventi, all'assistenza tecnica e alla vigilanza per l'applicazione della legge regionale sulla riforma agraria 27 dicembre 1950, n. 104 e successive aggiunte e modificazioni (art. 4 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 3), lire 200.000.000.

Capitolo 158. Spese per la compilazione dei piani generali di bonifica e delle direttive fondamentali, dei criteri tecnici generali di coltivazione, relativi alla trasformazione agraria (legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e successive aggiunte e modificazioni), *per memoria*.

Capitolo 159. Spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di strumenti tecnici e spese per lo acquisto di materiale tecnico occorrente per l'attuazione della riforma agraria (legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e successive aggiunte e modificazioni), lire 3.000.000.

Totale, lire 203.000.000.

RUBRICA 8 — FORESTE ED ECONOMIA MONTANA

CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*

Capitolo 160. Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali; formazione di ufficio dei piani economici dei boschi e catasto forestale (R. decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e D. L. 12 marzo 1948, n. 804), lire 20.000.000.

Capitolo 161. Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani (artt. 39 e 36 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 1.400.000.000.

Capitolo 162. Spese per studi e progetti relativi alla costituzione di comprensori e consorzi di bonifica montana (legge 25 luglio 1952, n. 991), lire 20.000.000.

Capitolo 163. Spese per la coltura, la manutenzione ordinaria ed affitto dei vivai forestali (R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 100.000.000.

Capitolo 164. Spese per sperimentazioni ivi compresa l'acclimazione di piante (R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267, R. D. 26 maggio 1926, n. 1126 e art. 1 del D. L. 12 marzo 1948, n. 804), lire 10.000.000.

Totale, lire 1.550.000.000.

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Capitolo 165. Contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, lire 1.275.000.000.

Capitolo 166. Contributi per studi e progetti di opere irrigue, di massima ed esecutivi, da eseguirsi dall'Ente per lo sviluppo agricolo (E.S.A.) in adempimento dei compiti istituzionali dell'Ente previsti dal D. L. P. 22 giugno 1946, n. 40, *per memoria*.

Capitolo 167. Concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali (R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 30.000.000.

Capitolo 168. Contributi per la gestione dei patrimoni silvo pastorali dei Comuni ed altri enti (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 5.000.000.

Capitolo 169. Contributi e sussidi per sperimentazioni ivi compresa l'acclimazione delle piante (R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267; R. D. 26 maggio 1926, n. 1126 e D. L. 12 marzo 1948, n. 804), lire 15.000.000.

Totale della Sezione V, lire 11.194.020.000.

Totale delle spese correnti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, lire 11.194.020.000.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore Fasino per il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

— al capitolo 115 elevare lo stanziamento da lire « 100 milioni » a lire « 120 milioni »;

— al capitolo 136 ridurre lo stanziamento da lire « 400 milioni » a lire « 330 milioni »;

— al capitolo 163 aumentare lo stanziamento da lire « 100 milioni » a lire « 150 milioni ».

Comunico, inoltre, che gli onorevoli Nicastro, Giacalone Vito, Ovazza, Cortese, Prestipino Giarritta e Vajola hanno presentato i seguenti emendamenti:

— al capitolo 105 ridurre lo stanziamento da lire « 2 milioni » a lire « 1 milione 500 mila »;

— al capitolo 125 ridurre lo stanziamento da lire « 5 milioni » a lire « 1 milione »;

— al capitolo 126 ridurre lo stanziamento da lire « 60 milioni » a lire « 20 milioni »;

— al capitolo 129 ridurre lo stanziamento da lire « 10 milioni » a lire « 5 milioni »;

— al capitolo 130 ridurre lo stanziamento da lire « 10 milioni » a lire « 5 milioni »;

— al capitolo 133 ridurre lo stanziamento da lire « 60 milioni » a lire « 30 milioni »;

— al capitolo 135 ridurre lo stanziamento da lire « 10 milioni » a lire « 5 milioni »;

— al capitolo 136 ridurre lo stanziamento da lire « 400 milioni » a lire « 100 milioni »;

— al capitolo 138 ridurre lo stanziamento da lire « 40 milioni » a lire « 20 milioni »;

— al capitolo 146 sostituire la cifra « 60 milioni » con la dizione « per memoria »;

— sopprimere il capitolo 147;

— sopprimere il capitolo 148;

— al capitolo 150 diminuire lo stanziamento da lire « 20 milioni » a lire « 5 milioni »;

— al capitolo 155 ridurre lo stanziamento da lire « 60 milioni » a lire « 30 milioni »;

— al capitolo 157 aumentare lo stanziamento da lire « 200 milioni » a lire « 400 milioni »;

— al capitolo 161 ridurre lo stanziamento da lire « 1 miliardo 400 milioni » a lire « 700 milioni »;

— al capitolo 163 ridurre lo stanziamento da lire « 100 milioni » a lire « 75 milioni »;

— al capitolo 165 ridurre lo stanziamento da lire « 1 miliardo 275 milioni » a lire « 1 miliardo 225 milioni ».

NICASTRO, relatore di minoranza. Chiedo di parlare per illustrare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la rubrica « Agricoltura e foreste » il Gruppo comunista aveva presentato una serie di emendamenti riduttivi della spesa, ed altri in aumento. La Giunta di bilancio non ha preso in considerazione questi emendamenti, ma ne ha accettato uno che, riferendosi alle maggiori entrate rispetto al bilancio presentato dal Governo ed

in collegamento con le nostre proposte di aumento delle varie entrate, ha fatto rifluire 4 miliardi in direzione del funzionamento dello Esa. E questo noi riteniamo costituisca un esempio da seguire nell'impostazione del bilancio, ai fini di una concentrazione della spesa. Tale somma è destinata sia alle spese di mantenimento, sia a quelle di investimento, cioè al finanziamento delle attività assegnate all'Ente di sviluppo in agricoltura. I due emendamenti introdotti in sostituzione del capitolo proposto dal Governo sono stati concordati con l'Assessore al bilancio e approvati dalla Giunta di bilancio. Mi soffermo su questo argomento, in attesa di passare ad una breve illustrazione degli altri emendamenti, per sottolineare che questa nostra scelta, condivisa dalla Giunta di bilancio, è frutto di una esperienza passata. Con l'Eras, infatti, molte somme che dovevano essere destinate a miglioramenti fondiari in genere, a favore degli assegnatari, sono state utilizzate in massima parte per il personale.

Per quanto riguarda le spese per il personale, debbo dare atto che l'onorevole Fasino aveva comunicato in Giunta di bilancio una determinata cifra, che corrispondeva a quella da noi proposta. Infatti da parte nostra si chiedeva che fossero destinati alla parte corrente (spese per il personale, spese generali, di funzionamento) 8 miliardi e alla parte in conto capitale (investimenti in relazione ai compiti e all'attività che deve svolgere l'Ente di sviluppo in agricoltura) 20 miliardi. Tali cifre però sono state concordate dimezzandole, per cui, praticamente, l'Assemblea viene chiamata a votare due capitoli nuovi in sostituzione di un capitolo di bilancio, nei quali si prevede un versamento in conto spese correnti per il personale e per le spese generali dell'Esa di 4 miliardi e somme da assegnare all'ente per investimenti e per l'attività che dovrà svolgere in particolare ai fini dello sviluppo del potenziamento della proprietà contadina per 10 miliardi. Da parte dell'onorevole Pizzo abbiamo avuto assicurazione che quattro miliardi sono più che sufficienti a coprire gli oneri per il personale, dovendo a questa spesa contribuire anche lo Stato ed essendo state, in vista di tali esigenze accantonate anche delle somme. Questi, per la chiarezza, i termini dell'accordo raggiunto con l'Assessore Pizzo. Noi non abbiamo condiviso il volume della spesa, ritenendolo suscettibile di un ulteriore aumento in rapporto alle mag-

giori previsioni in entrata da noi proposte; ma l'Assemblea ormai ha deciso, ed ha deciso accettando l'impostazione della Giunta di bilancio che traduce le maggiori entrate in un incremento di 5 miliardi e 600 milioni, di cui quattro miliardi da destinare in modo esclusivo all'Esa. E' ovvio però che noi insistiamo perchè i quattro miliardi siano conservati alla attività dell'Ente.

Ciò premesso, aggiungo che tutti gli altri nostri emendamenti, che potremmo esaminare uno per uno (non starò qui a riferire cifre che potremmo anche riscontrare) fanno riferimento ai residui passivi formalmente perfetti che sono oggetto di una pubblicazione che accompagna il bilancio ed alle disponibilità per impegni ancora da assumere.

Altri emendamenti attengono a stanziamenti riguardanti acquisto di libri o altre spese che noi proponiamo di ridurre al fine di dare una dimensione più ristretta alle spese generali dei servizi e realizzare così una edizione di bilancio più corretta dal punto di vista amministrativo. Aggiungo che tutti i nostri emendamenti sono stati formulati sulla base di accertamenti che hanno rivelato l'esistenza di disponibilità. Pensiamo quindi che non sia il caso di aumentare la dotazione dei capitoli cui essi si riferiscono, ma di realizzare piuttosto delle economie. Nella formulazione degli emendamenti ci ha guidato inoltre la constatazione che i numerosi capitoli accesi in bilancio, in definitiva, finiscono per aprire canali che rendono molte volte inoperanti le stesse provvidenze collegate a leggi statali; vi sono voci, nel bilancio della Regione, che ripetono materia di intervento del Piano verde, per cui abbiamo dovuto anche constatare con profonda amarezza che non tutte le somme del Piano verde, nonostante le esigenze dell'economia siciliana, sono state impegnate. Sui primi 25 miliardi infatti circa 11 risultano non impegnati e pertanto — ci si dice — una parte di detta somma rifluirà allo Stato. E ciò avviene proprio nel settore della proprietà contadina, in quello della cooperazione, laddove sono esigenze fondamentali e problemi impellenti da risolvere soprattutto per i coltivatori diretti. Pure sono rimaste somme non impegnate e che non possono formare oggetto nemmeno di residui passivi!

Da queste considerazioni derivano le nostre proposte di ridurre il più possibile le spese che siano una duplicazione di altri obblighi e di

ridimensionarle in base ad accertamenti che sono stati eseguiti sulla scorta dei residui passivi e degli impegni assunti.

Ciò a parte la premessa fondamentale che occorre concentrare la spesa in agricoltura, non più diluirla, così come la si diluisce. Praticamente non bisogna riferirsi a leggi generali di bonifica, quando si tratta di provvidenze che sono oggetto, poi di leggi particolari; perchè in tal modo e i finanziamenti e le leggi particolari che li autorizzano finiscono col divenire inoperanti. Al capitolo 136, lotta contro parassiti animali e vegetali delle piante, si propone la riduzione dello stanziamento da 400 milioni a 100 milioni. Mi rendo conto che vi sono esigenze di questo tipo, sono state discusse in Giunta di bilancio; ma sarebbe opportuno che tutta la materia fosse disciplinata, ad esempio, da una legge particolare. Per quanto riguarda il capitolo 146, manutenzione delle trazzere in corso di trasformazione e di sistemazione, si propone l'iscrizione « per memoria », essendo scaduta la legge di autorizzazione di spesa e in attesa di una nuova legge in tal senso. Analogamente si propone la soppressione del capitolo e del relativo stanziamento destinato alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica compresi i borghi rurali (capitolo 147), in attesa che la materia venga regolata da legge, anche in relazione alle norme di cui agli articoli 1, numero 1, e 4 della legge 27 febbraio 1965, numero 4 quella, cioè, sull'impiego del Fondo di solidarietà che prevede interventi in questa direzione.

Altra modifica riguarda il capitolo 161, « manutenzione di opere comprese nei bacini montani », per il quale si propone una riduzione da 1 miliardo 400 milioni a 700 milioni, anche in considerazione del fatto che esso si riferisce ad una legge generale dello Stato.

Si propone, invece, un aumento di 200 milioni al capitolo che prevede le spese occorrenti alla attuazione degli investimenti, alla assistenza tecnica, alla vigilanza, in applicazione della legge regionale sulla riforma agraria, 27 dicembre 1950, numero 104 e successive aggiunte e modificazioni (articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 1963, numero 3) nonché all'assistenza ai lavoratori agricoli, manuali, coltivatori, divenuti assegnatari, e in generale proprietari, assegnatari e lavoratori agricoli interessati (di cui agli articoli 11 e 15 della legge regionale 10 agosto 1965, numero 21 che trasforma l'Eras in Ente di sviluppo agricolo).

Ciò al fine di dare inizio alla specializzazione della spesa dell'agricoltura.

Onorevole Assessore Fasino, l'agricoltura ha bisogno di una spesa specializzata, nel senso che sia regolata da leggi siciliane. Dobbiamo evitare che la Regione con i suoi interventi si sostituisca agli obblighi dello Stato o della Cassa per il mezzogiorno o di altri enti e fare in modo che la spesa in agricoltura abbia carattere prettamente regionale, cioè, di finanziamento delle leggi regionali.

Finanziamento quindi dell'Ente di sviluppo in agricoltura, che persegue il fine, attraverso la riforma agraria, di condurre innanzi il processo di sviluppo dell'agricoltura siciliana.

Questi sono i criteri cui si ispirano i nostri emendamenti.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, evidentemente nè l'ora, nè la stanchezza mi spingono a notazioni polemiche nei confronti delle osservazioni mosse dall'onorevole Nicastro. Devo dire che alcune sue osservazioni mi lasciano sorpreso. Intanto non mi sembra fondata la osservazione secondo la quale nei capitoli che si propongono per la diminuzione vi sarebbero dei residui. Se spesa celere vi è in questo settore, è proprio quella delle manutenzioni, indispensabili perchè non vada in rovina un patrimonio di capitale fisso creato con gli interventi dello Stato e della Regione. Nè, come è stato detto, per le manutenzioni è possibile intervenire con i fondi dell'articolo 38. Non abbiamo nella legge sul riarto dei fondi ex articolo 38 questa statuizione: è, quindi, indispensabile che i fondi per la manutenzione tanto delle trazzere, non ancora completate, e quindi non trasferite all'ufficio regionale della strada, così come prevede la legge, quanto delle opere pubbliche di bonifica vengano mantenuti. Se un'osservazione invece va fatta, è che i fondi stanziati non sono sufficienti per provvedere a tutte le necessità che si riscontrano nell'Isola, per cui dovremo pure un giorno discutere se realizzare altre strade agricole, altre opere pubbliche di bonifica, o provvedere innanzitutto al manteni-

mento di quelle opere che sono state realizzate con gli interventi dello Stato e della Regione.

Anche il capitolo « Manutenzione per le opere dei bacini forestali » è indispensabile. Oltretutto esso ha una rifluenza non soltanto economica, ma sociale di primo piano: in quanto la relativa spesa ci consente di dare lavoro agli operai che eseguono in campagna, nei nostri bacini montani, cosiddetti forestali, le necessarie opere di manutenzione; la proposta quindi, di dimezzare il capitolo si ridurrebbe, nella sostanza, nella proposta di eliminare il 50 per cento dell'attuale occupazione forestale nell'arco di un anno nella nostra Regione.

E' certo — non lo dico per polemica — che i proponenti non si ripromettevano questo esito; quindi credo che, con il mio chiarimento, almeno questo emendamento sarà ritirato.

Per gli altri capitoli, onorevoli colleghi, non si pongono neppure problemi di residui. La questione dei residui andrebbe approfondita, perchè intanto i dati, sui quali giustamente i colleghi hanno elaborato le loro proposte, dati forniti dalla Ragioneria generale, si fermano ad un certo mese dello anno finanziario. Noi, però, assumiamo impegni fino al 30 dicembre, con regolari decreti registrati alla Corte dei conti. Come ho già fatto presente in sede di Giunta di bilancio, i nostri impegni si discostano, o meglio sono di gran lunga superiori a quelli riportati dai documenti forniti dall'ufficio della Ragioneria generale al momento della loro pubblicazione. I nostri dati, pertanto, sono più aggiornati e, come ha ripetuto il Presidente della Regione, noi, durante quest'anno abbiamo potuto impegnare con regolari provvedimenti ben 49 miliardi di lire, raggiungendo un ritmo di spesa superiore a quello degli anni precedenti.

Desidero aggiungere che non abbiamo mai condiviso l'opinione di coloro i quali pensano che dobbiamo sottrarre allo Stato oneri che gli sono propri; personalmente mi annovero tra quei colleghi, e credo che saranno tutti, i quali pensano che non si debba esonerare lo Stato dai suoi doverosi interventi. Mi si consenta, però, di dire, e non per difendere il settore cui sono preposto, che il discorso andrebbe molto meglio collocato nell'ambito di altri settori della pubblica amministrazione regionale e non proprio in quello dell'agricoltura, dove la competenza della Regione siciliana è

esclusiva. Vi sono rubriche del nostro bilancio nelle quali, pur essendo la competenza regionale concorrente, si riscontrano spese molto rilevanti e ritengo che sia anche giusto perchè trattasi di settori di interesse sociale notevolissimo.

Concludendo, onorevole Presidente, mi riservo di intervenire ulteriormente quando si passerà all'esame degli stanziamenti destinati all'Ente di sviluppo agricolo, per riproporre alcune osservazioni che sono state fatte in merito.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, pongo in votazione gli emendamenti a firma degli onorevoli Nicastro, Giacalone Vito, Ovazza, Cortese, Prestipino Giarritta e Vajola.

Pongo per primo ai voti l'emendamento al capitolo 105, « ridurre lo stanziamento da 2 milioni ad 1 milione 500 mila ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 125, « ridurre lo stanziamento da 5 milioni ad 1 milione ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 126, « ridurre lo stanziamento da 60 milioni a 20 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 129, « ridurre lo stanziamento da 10 milioni a 5 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 130, « ridurre lo stanziamento da 10 milioni a 5 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 133, « ridurre lo stanziamento da 60 milioni a 30 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 135, « ridurre lo stanziamento da 10 milioni a 5 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

NICASTRO, *relatore di minoranza*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Poichè la richiesta è appoggiata, pongo nuovamente in votazione l'emendamento al capitolo 135.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 136, « ridurre lo stanziamento da 400 milioni a 100 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 138, « ridurre lo stanziamento da 40 milioni a 20 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 146, « sostituire la cifra di 600 milioni con la dizione « per memoria ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento soppressivo del capitolo 147.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento soppressivo del capitolo 148.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 150, « ridurre lo stanziamento da 20 milioni a 5 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 155, « ridurre lo stanziamento da 60 milioni a 30 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 157, « aumentare lo stanziamento da 200 milioni a 400 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 161, « ridurre lo stanziamento da 1 miliardo 400 milioni a 700 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 163, « ridurre lo stanziamento da 100 milioni a 75 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 165, « ridurre lo stanziamento da 1 miliardo 275 milioni ad 1 miliardo 225 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati dal Governo.

Pongo, ai voti l'emendamento Fasino al capitolo 115, « aumentare lo stanziamento da 100 milioni a 120 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Fasino al capitolo 136, « ridurre lo stanziamento da 400 milioni a 330 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Fasino al capitolo 163, « aumentare lo stanziamento da 100 milioni a 150 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ora ai voti i capitoli da 86 a 169, con le modifiche conseguenti agli emendamenti testè approvati, concernenti il titolo I « Spese correnti dell'Assessorato agricoltura e foreste ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo II « Spese in conto capitale », capitoli da 545 a 643.

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SEZIONE V — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

RUBRICA 2 — PRODUZIONE AGRICOLA

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 545. Acquisto di terreni e spese d'impianto di vivai per la produzione di piante e di agrumi (art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 49), *per memoria*.

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 546. Contributi a coltivatori diretti ed altri imprenditori di aziende agricole per l'acquisto di sementi selezionate di cereali, cotone, foraggiere e di

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

piante orticole (legge 16 ottobre 1954, n. 989, legge regionale 7 febbraio 1957, n. 15 e art. 10 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 11), lire 300.000.000.

Capitolo 547. Contributi per l'acquisto di attrezzi agricoli e di animali da lavoro (legge regionale 18 febbraio 1958, n. 5), *per memoria*.

Capitolo 548. Contributi in favore di proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di aziende agricole, di consorzi cooperative ed organizzazioni di produttori legalmente costituite, per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature e di materiali idonei alla lotta contro il gelo e la grandine (art. 1 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 11), *per memoria*.

Capitolo 549. Contributi per l'acquisto di attrezzature per la difesa fitosanitaria, nonché per la esecuzione delle operazioni di difesa contro determinate malattie, insetti o altri nemici delle piante e dei prodotti agricoli (art. 3 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 11), *per memoria*.

Capitolo 550. Contributi e premi per incoraggiare la ricostituzione degli agrumeti distrutti o colpiti dal malsecco (lettera a) e b) dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 49), lire 25.000.000.

Capitolo 551. Contributi per il miglioramento della produzione agricola e zootecnica, previsti dalla legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3, lire 400.000.000.

Totale, lire 725.000.000.

RUBRICA 3 — TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 552. Somma destinata per l'assunzione a carico della Regione delle eventuali passività risultanti dal conto speciale previsto dal primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 22 giugno 1957, n. 34 (art. 4 della legge regionale 28 aprile 1964, n. 9, concernente aggiunte e modifiche alla legge regionale 22 giugno 1957, n. 34), *per memoria*.

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 553. Concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito effettuate dal Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna e garantite dalla Regione a termini dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43 (art. 6 della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43), lire 2.000.000.

Capitolo 554. Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti consentiti dagli Istituti esercenti il credito agrario, all'Istituto della vite e del vino per l'acquisto dei quantitativi di vino di cui agli articoli 5 e seguenti della legge regionale 22 giugno 1957, n. 34 (art. 12 della legge regionale 22 giugno 1957, n. 34 e legge regionale 28 aprile 1964, n. 9 concernente aggiunte e modifiche alla predetta legge regionale n. 34). (Spesa ripartita), lire 50.000.000.

Capitolo 555. Spese per la corresponsione dei contributi ai produttori che conferiscono l'uva presso

cantine sociali, cooperative, consorzi ed enopoli, nonché per contributi nel pagamento degli interessi per il finanziamento delle anticipazioni corrisposte ai conferenti medesimi (leggi regionali 9 marzo 1962, n. 11; 2 maggio 1963, n. 26; 17 settembre 1964, n. 18 e 5 ottobre 1965, n. 24), lire 800.000.000.

Totale, lire 852.000.000.

RUBRICA 4 — MIGLIORAMENTI FONDIARI

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 556. Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario eseguite a norma dell'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3, lire 1.500.000.000.

Capitolo 557. Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (art. 2 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, art. 43 del R. D. L. 13 febbraio 1935, n. 215 e art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3), lire 250.000.000.

Capitoli 558. Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per la esecuzione delle opere comprese nei piani particolari di utilizzazione e di miglioramento (art. 9 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9). (Spesa ripartita), lire 200.000.000.

Capitolo 559. Contributo per la esecuzione di opere di trasformazione agraria da concedere ai sensi dello articolo 13 della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24, *per memoria*.

Capitolo 560. Contributi nelle spese di sistemazioni agrarie e ripristino degli arboreti e dei vigneti (D.L.P. 1° luglio 1946, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni), *per memoria*.

Capitolo 561. Premi e concorsi nelle spese a favore di cooperative agricole per la redazione e l'esecuzione dei piani di trasformazione dei terreni gestiti, *per memoria*.

Capitolo 562. Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari in favore di mezzadri partecipanti, affittuari, proprietari coltivatori diretti, assegnatari della riforma agraria e cooperative agricole (art. 2 della legge regionale 1° aprile 1960, n. 7), *per memoria*.

Capitolo 563. Concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui per la esecuzione delle opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 (art. 11 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9). (Spesa ripartita), lire 130.000.000.

Capitolo 564. Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti a termini dell'art. 1, lettera a), della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24, concernente agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. (Spesa ripartita), lire 48.000.000.

Capitolo 565. Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti a termini dell'art. 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24, concernente agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. (Spesa ripartita), lire 180.000.000.

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Capitolo 566. Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti a termine dell'art. 1, lettera c), della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24, concernente agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. (Spesa ripartita), lire 20.000.000.

Capitolo 567. Contributo a carico della Regione sul prezzo di acquisto di macchine agricole (decreto legislativo Presidenziale 5 giugno 1949, n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge regionale 11 marzo 1950, n. 21, legge regionale 11 luglio 1952, n. 23 e legge regionale 11 gennaio 1963, n. 3), lire 1.000.000.000.

Capitolo 568. Fondo destinato per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1924, n. 9, lire 150.000.000.

Capitolo 569. Fondo destinato per la concessione di contributi per la costruzione — compreso l'onere per l'acquisto dell'area — il completamento, l'ampliamento e l'attrezzatura di cantine sociali, nonchè per provvedere al concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito (legge regionale 23 dicembre 1954, n. 47), lire 150.000.000.

Capitolo 570. Fondo destinato per la concessione di contributi per la costruzione — compreso l'onere per l'acquisto dell'area — il completamento, l'ampliamento e l'attrezzatura di impianti e magazzini destinati alla conservazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonchè locali destinati al ricovero di macchine agricole, per provvedere al concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito (legge regionale 23 dicembre 1954, n. 47), lire 50.000.000.

Capitolo 571. Contributi per la costruzione di impianti, di serre e di opere destinate alla protezione delle colture floroortofrutticole e per il razionale impianto di fungaie, ivi comprese le sistemazioni delle grotte naturali adibite alla coltura, nonchè concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito (artt. 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26), lire 550.000.000.

Capitolo 572. Contributi in conto capitale ad integrazione delle provvidenze, di cui alla legge nazionale 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, nonchè somme da corrispondere ai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 1 della predetta legge nazionale 21 luglio 1960, n. 739 (art. 4, primo e secondo comma, e art. 13 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16). (Spesa ripartita), lire 197.826.000.

Capitolo 573. Contributi a favore dei viticoltori dell'Isola di Pantelleria per i danni sofferti in occasione del nubifragio dell'agosto 1964 (art. 4, ultimo comma e art. 13 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16). (Spesa ripartita), lire 45.652.000

Totale, lire 4.471.478.000.

RUBRICA 5 — BONIFICA

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 574. Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza della Regione,

a lavori e ad interventi antianofelici (artt. 2 e 7 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215), lire 700.000.000.

Capitolo 575. Spese per la riattivazione, il completamento e la costruzione di abbeveratoi pubblici e spese relative per la progettazione e le opere accessorie (D. L. P. R. 3 marzo 1949, n. 3, convertito nella legge regionale 14 luglio 1949, n. 33 e legge regionale 11 gennaio 1963, n. 3), lire 100.000.000.

Totale, lire 800.000.000.

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 576. Contributo nelle spese per l'allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica delle utenze nei comprensori dei consorzi di bonifica (Titolo II, art. 9 e art. 11, lettera c), della legge regionale 10 aprile 1962, n. 15), per memoria.

Capitolo 577. Contributi a favore di Consorzi a titolo di concorso nelle spese per l'attrezzatura e l'impianto del servizio di distribuzione dell'energia elettrica alle utenze consortili (Titolo II, art. 7 e art. 11, lettera b), della legge regionale 10 aprile 1962, n. 15), per memoria.

RUBRICA 7 — RIFORMA AGRARIA

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 578. Indennità per espropriazione totale o parziale di fabbricati aventi funzioni di centro aziendale ed impianti agricoli a tipo aziendale (art. 32 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104), per memoria.

Capitolo 579. Spese per provvedere alla progettazione dei lavori ed interventi sui terreni ceduti dai proprietari ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, per memoria.

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 580. Somma da versare all'Ente di sviluppo agrario (E.S.A.) per la costituzione del fondo di rotazione previsto dall'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, modificato dalla legge regionale 18 luglio 1961, n. 13. (Spesa ripartita), lire 500.000.000.

Capitolo 581. Contributo a favore dell'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) per l'attuazione degli interventi e delle attività inerenti alla gestione ordinaria (art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1964, n. 33). (Spesa ripartita), lire 1.000.000.000.

Capitolo 582. Contributi per l'esecuzione delle opere di rimboschimento previste dal R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267, in applicazione dell'art. 24 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per memoria.

Capitolo 583. Somma da versare all'E.S.A. quale concorso della Regione per le spese inerenti al mantenimento degli uffici centrali e degli uffici periferici provinciali e zonali dell'Ente di sviluppo agricolo, ivi compreso l'acquisto di beni e servizi di beni mobili, macchine attrezzature tecnico-scientifiche (articoli 25, parte prima, 28, 29, 32 legge regionale 10 agosto 1965, n. 21), lire 4.000.000.000.

Capitolo 583 bis. Somma da versare all'E.S.A. per spese in conto capitale relative all'attuazione dei compiti attribuiti allo stesso dalla legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, con particolare riguardo a quelli di cui agli artt. 3, 11, 14, 15, 25, 30, 32, lire 10.000.000.000.

Totale, lire 15.500.000.000.

CATEGORIA XIII — *Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive*

Capitolo 584. Anticipazioni per la compilazione dei piani particolari di utilizzazione e di miglioramento di fondi (legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e D. L. P. R. 5 novembre 1952, n. 22), lire 5.000.000.

Capitolo 585. Somma da anticipare all'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) e ai Consorzi di bonifica per la esecuzione delle opere di trasformazione e di miglioramento sui terreni di proprietà degli inadempienti (art. 13 legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104), *per memoria.*

Totale, lire 5.000.000.

RUBRICA 8 — FORESTE ED ECONOMIA MONTANA

CATEGORIA IX — *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Capitolo 586. Acquisto di terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali (R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e legge regionale 21 marzo 1952, n. 5), lire 20.000.000.

Capitolo 587. Spese per la costruzione ed il riattamento di rifugi da destinare agli agenti forestali per la custodia delle opere di sistemazione idraulico-forestale (artt. 39 e 56 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 20.000.000.

Capitolo 588. Indennizzo per minori redditi derivanti da occupazione di terreni o da limitazioni alle consuetudinarie utilizzazioni di boschi vincolati (articoli 21, 50 e 55 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 35.000.000.

Capitolo 589. Spese a pagamento non differito relative ad opere di sistemazione idraulico-forestali ed idraulico-agrarie di bacini montani (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267). Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana (legge 25 luglio 1952, n. 991), lire 800.000.000.

Capitolo 590. Spese per la propaganda, l'istruzione forestale e la festa degli alberi e della montagna (art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; art. 1 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804; art. 34 del D. P. 16 novembre 1952, n. 1979 e legge 25 luglio 1952, n. 991), lire 35.000.000.

Capitolo 591. Spese per l'attuazione di rimboschimenti di terreni sottoposti al relativo vincolo, per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati sottoposti a vincoli e per rimboschimenti di dune e sabbie mobili (art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e articolo 2 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215), lire 200.000.000.

Capitolo 592. Spese per la progettazione di cui agli artt. 17 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991 relativa al piano generale di bonifica montana, lire 30.000.000.

Totale, lire 1.140.000.000.

CATEGORIA XI — *Trasferimenti*

Capitolo 593. Contributi da concedere a termini dell'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, relativi ad opere di miglioramento, lire 1.000.000.000.

Capitolo 594. Contributi da concedere a termini degli artt. 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991, relativi ai patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti, *per memoria.*

Capitolo 595. Contributi per rimboschimenti volontari ai sensi degli artt. 90 e 91 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, lire 60.000.000.

Capitolo 596. Sussidi per la propaganda, l'istruzione, l'assistenza ai silvicoltori, piccoli proprietari di boschi e pascoli industriali forestali (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e art. 27 del R. D. 16 maggio 1926, n. 1126), lire 80.000.000.

Totale, lire 1.140.000.000.

RUBRICA 9 — INTERVENTI DELLO STATO PER L'AGRICOLTURA

CATEGORIA IX — *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

PRODUZIONE AGRICOLA

Capitolo 597. Spese occorrenti per effettuare in modo sistematico e continuativo indagini sui mercati, per seguirne l'andamento e per fornire agli imprenditori agricoli adeguate informazioni sull'evoluzione dei consumi interni e sulla situazione dei mercati internazionali, nonchè per predisporre tempestivamente gli interventi da esplicare in difesa della produzione agricola da eccezionali sfavorevoli congiunture (art. 5 della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria.*

Capitolo 598. Spese per il miglioramento ed il potenziamento di produzioni pregiate, con particolare riguardo alla olivicoltura, agrumicoltura, frutticoltura e viticoltura nelle zone a vocazione viticola (art. 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria.*

Capitolo 599. Spese per la difesa delle colture da parassiti animali e vegetali (art. 15, primo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria.*

Capitolo 600. Spese per l'incremento di particolari attività della ricerca e della sperimentazione agraria e forestale ai fini applicativi (art. 6 della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria.*

Capitolo 601. Spese dirette a promuovere, potenziare e coordinare le attività volte alla preparazione e allo aggiornamento di tecnici agricoli, di agricoltori e di lavoratori agricoli, all'assistenza tecnica a carattere continuativo, nonchè le iniziative connesse alle esigenze della riconversione agricola e della cooperazione

V LEGISLATURA

CCCLXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

internazionale (art. 7 della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

Capitolo 602. Spese per il miglioramento e l'incremento dell'olivicoltura (art. 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404), *per memoria*.

Capitolo 603. Spese per la difesa antiparassitaria e fitosanitaria nei settori dell'olivicoltura e della bieticoltura (art. 10 della legge 23 maggio 1964, n. 404), *per memoria*.

Capitolo 604. Spese per il risanamento, il miglioramento e l'incremento del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo agli allevamenti bovini (art. 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404), *per memoria*.

TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Capitolo 605. Spese per favorire la regolare immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la costituzione di scorte agevolando le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita da parte di enti ed associazioni di produttori agricoli (art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

BONIFICA

Capitolo 606. Spese per l'esecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1914, n. 1087 ivi comprese le connesse opere pubbliche di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli studi, progettazioni e ricerche anche sperimentali di interesse generale (articoli 22 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

FORESTE ED ECONOMIA MONTANA

Capitolo 607. Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli artt. 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e per anticipazioni, studi, progettazioni e ricerche (artt. 23, 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

CATEGORIA XI — Trasferimenti

PRODUZIONE AGRICOLA

Capitolo 608. Contributi per la costruzione di impianti e l'acquisto di attrezzature per la disinfezione dei prodotti agricoli, con preferenza alle iniziative destinate ai porti (art. 15 - secondo comma - della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

Capitolo 609. Sussidi per il miglioramento ed il potenziamento di produzioni pregiate, con particolare riguardo alla olivicoltura, agrumicoltura, frutticoltura e viticoltura nelle zone a vocazione viticola (articolo 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

Capitolo 610. Contributi per la difesa delle colture da parassiti animali e vegetali (art. 15 - primo comma - della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

Capitolo 611. Contributi per l'incremento di particolari attività della ricerca e della sperimentazione agraria e forestale ai fini applicativi (art. 6 della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

Capitolo 612. Contributi diretti a promuovere, potenziare e coordinare le attività volte alla preparazione e all'aggiornamento di tecnici agricoli, di agricoltori e di lavoratori agricoli, all'assistenza tecnica a carattere continuativo, nonché le iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo connesse alle esigenze della riconversione agricola e della cooperazione internazionale (art. 7 della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

Capitolo 613. Contributi per l'acquisto di bestiame ed interventi per l'attuazione di iniziative previste dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367. Contributi per opere ed attrezzature necessarie al funzionamento a nuclei di selezione e a centri di allevamento nonché per acquisti diretti alla costituzione o al miglioramento di allevamenti avicoli (art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

Capitolo 614. Contributi per il miglioramento e lo incremento dell'olivicoltura e premi agli inventori di nuovi o più perfezionati mezzi e attrezzature per la raccolta delle olive (art. 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404), *per memoria*.

Capitolo 615. Contributi per la difesa antiparassitaria e fitosanitaria nei settori dell'olivicoltura e della bieticoltura (art. 10 della legge 23 maggio 1964, numero 404), *per memoria*.

Capitolo 616. Contributi per l'acquisto di macchine ed annesse attrezzature occorrenti per le operazioni di semina, di diradamento, di riserbo e di raccolta delle bietole nonché per la costituzione di centri di meccanizzazione promossi da Enti di colonizzazione, da consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario (art. 9 della legge 23 maggio 1964 n. 404), *per memoria*.

Capitolo 617. Contributi per il risanamento, il miglioramento e l'incremento del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo agli allevamenti bovini (articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404), *per memoria*.

TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Capitolo 618. Concorsi e contributi per favorire la regolare immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la costituzione di scorte agevolando le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita da parte di enti ed associazioni di produttori agricoli (art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

Capitolo 619. Concorsi e contributi per favorire la regolare immissione sul mercato di prodotti zootecnici e la costituzione di scorte agevolando le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita da parte di enti ed associazioni di produttori agricoli (art. 6 della legge 23 maggio 1964, n. 404), *per memoria*.

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Capitolo 620. Sussidi e premi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario di competenza privata, nonché per studi e ricerche a termini dell'art. 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e degli artt. 41, 46 e 47 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, nonché per anticipare le somme occorrenti alla progettazione di opere private a servizio di più fondi a termini dell'art. 26 - primo comma - della legge 2 giugno 1961, n. 454, *per memoria*.

Capitolo 621. Sussidi a piccoli proprietari e piccoli enfiteuti coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali destinati a loro abitazione ivi compresi i servizi e gli impianti accessori, nonché dei vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi (art. 10 della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

Capitolo 622. Sussidi per la costruzione di laghetti artificiali e relativi impianti di irrigazione e fertirrigazione a termini dell'art. 11 della legge 2 giugno 1961, n. 454 nonché anticipazioni delle somme occorrenti alla progettazione di opere private a servizio di più fondi e per studi e ricerche a termini dell'art. 26 - primo comma - della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 47 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, *per memoria*.

Capitolo 623. Sussidi a coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a titolari di piccole aziende, singoli ed associati ed a cooperative agricole per l'acquisto di macchine agricole motrici ed operatrici e di attrezzature annesse (art. 18 - primo e quarto comma - della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

Capitolo 624. Sussidi ad aziende agricole non previste dal primo comma dell'art. 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'acquisto di macchine motrici ed operatrici ed attrezzature annesse (art. 18 - quinto comma - della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

Capitolo 625. Sussidi per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti compresi i macelli, nonché i magazzini e gli impianti per l'approvvigionamento collettivo di sementi, mangimi, concimi, anticrittogamici ed altri mezzi necessari per la conduzione delle aziende agricole a termini dell'art. 20, primo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454; anticipazione delle somme occorrenti alla progettazione delle opere suindicate a termini dell'art. 26, primo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, *per memoria*.

Capitolo 626. Sussidi per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53 e successive modificazioni, a termini dell'art. 27 - primo comma - primo capoverso - della legge 2 giugno 1961, n. 454 nonché anticipazioni di somme occorrenti alla progettazione di opere private a servizio di più fondi a termini dell'art. 26 - primo comma - della legge 2 giugno 1961, n. 454, *per memoria*.

Capitolo 627. Sussidi nell'acquisto di terreni e di

case di abitazione concorrenti la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina (art. 5 della legge 1° febbraio 1956, n. 53 e successive modificazioni e art. 27 - primo comma - secondo capoverso - della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

Capitolo 628. Concorso negli interessi sui mutui concessi per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina (art. 27 - secondo comma - della legge 2 giugno 1961, n. 454), lire 160.000.000.

Capitolo 629. Concorsi negli interessi sui prestiti e mutui concessi dagli Istituti esercenti il credito agrario per opere di miglioramento fondiario (art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e artt. 9 e 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454), lire 150.000.000.

Capitolo 630. Concorso negli interessi sui prestiti di cui all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, concessi da Istituti ed Enti esercenti il credito agrario (art. 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

Capitolo 631. Interventi per favorire attività intese a promuovere ed a sviluppare la cooperazione agricola di produzione, di servizio e di trasformazione (art. 20, quinto comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

Capitolo 632. Sussidi sui prestiti, destinati all'acquisto del bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature avicole e zootecniche nonché alla esecuzione di lavori di riconversione culturale, ivi comprese le anticipazioni per la lavorazione e sistemazione del terreno, le concimazioni di base e l'acquisto di sementi e piantine, concessi da Istituti ed Enti esercenti il credito agrario (art. 16 - primo comma - lettera a) della legge 2 giugno 1961, n. 454) lire 210.000.000.

Capitolo 633. Sussidi sui prestiti e mutui, destinati all'esecuzione di opere di miglioramento ed all'acquisto delle relative attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico, ivi compresa la costruzione di impianti per il deposito, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti zootecnici ed avicoli (art. 16 - primo comma - lettera b) della legge 2 giugno 1961, n. 454) lire 150.000.000.

Capitolo 634. Contributi per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione l'attrezzatura di impianti collettivi per la conservazione, lavorazione e trasformazione delle olive e la diretta vendita al consumo dei prodotti e sottoprodotti della lavorazione (art. 8 della legge 23 maggio 1964, n. 404), *per memoria*.

Capitolo 635. Contributi per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi, compresi i macelli i mangimifici e le stalle sociali, per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti (art. 5, primo comma, della legge 23 maggio 1964, n. 404), *per memoria*.

Capitolo 636. Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento di ricoveri per il bestiame e connesse strutture ed attrezzature, ivi

comprese le attrezzature mobili complementari, nonchè degli alloggi per i salariati fissi addetti all'attività zootecnica e sui mutui integrativi per gli impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, compresi i macelli, i mangimifici e le stalle sociali (artt. 4 e 5, secondo comma, della legge 23 maggio 1964, n. 404) lire 50.000.000.

Capitolo 637. Contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, nonchè somme da corrispondere ai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 (art. 1, secondo comma, lettera a) e art. 7 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, *per memoria*.

Capitolo 638. Interventi previsti dall'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e successive aggiunte e modificazioni, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 sino alla data di entrata in vigore della citata legge 6 aprile 1965, n. 351), *per memoria*.

Capitolo 639. Contributi ad integrazione delle provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate, previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, per danni sofferti dalla produzione a causa della calamità abbattutasi nel catanese e nel ragusano (art. 2, secondo comma, della legge 6 aprile 1965, n. 315 e artt. 5 e 6 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16). (Spesa ripartita), lire 1.000.000.000.

RIFORMA AGRARIA

Capitolo 640. Spese occorrenti per l'espletamento di compiti di assistenza tecnica e di valorizzazione economica-agricola attribuiti agli Enti e sezioni di riforma fondiaria, nelle rispettive circoscrizioni (art. 30 - secondo comma - della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

Capitolo 641. Spese per l'esecuzione di opere di completamento delle strutture essenziali, per l'incremento della produttività economico-agraria nei territori oggetto di intervento, ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 9 agosto 1954, n. 639 e della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 (art. 30 - primo comma - della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

FORESTE ED ECONOMIA MONTANA

Capitolo 642. Contributi ed anticipazioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454), *per memoria*.

Totale, lire 1.720.000.000.

CATEGORIA XV — Somme non attribuibili

Capitolo 643. Fondo occorrente per l'assegnazione a capitoli di spesa, concernenti oneri di carattere generale, dell'importo, da destinare ai medesimi, ai sensi

dell'articolo 41 della legge 2 giugno 1961, n. 454, *per memoria*.

Totale della sezione V, lire 26.353.478.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, lire 26.353.478.000.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

dall'Assessore Fasino per il Governo:

— al capitolo 583: a) ripristinare la denominazione proposta dal Governo; b) elevare lo stanziamento da lire « 10 miliardi » a lire « 14 miliardi »;

— sopprimere il capitolo 583 bis.

Dagli onorevoli Nicastro, Giacalone Vito, Ovazza, Prestipino Giarritta e Vajola:

— al capitolo 546 sostituire la cifra « 300 milioni » con la dizione « per memoria »;

— al capitolo 547 sostituire la dizione « per memoria » con la cifra « 100 milioni »;

— al capitolo 549 sostituire la dizione « per memoria » con la cifra « 10 milioni »;

— Istituire il seguente capitolo 553 bis « Contributo in favore del Consorzio obbligatorio fra i produttori di manna per le spese di funzionamento, a termini dell'art. 1, comma 1°, legge regionale 5 ottobre 1965 numero 22 (articolo 3 comma 2° legge regionale 5 ottobre 1965) »;

— Istituire il seguente capitolo 553 ter « Corso fino al 90 per cento delle spese complessive di gestione sostenute dal Consorzio obbligatorio fra i produttori di manna, per l'ammasso del prodotto a termini dell'articolo 2 legge regionale 5 ottobre 1965 numero 22 (articolo 3 comma secondo legge regionale 5 ottobre 1965 numero 22) »;

— al capitolo 556 elevare lo stanziamento da lire « 1 miliardo e 500 milioni » a lire « 2 miliardi »;

— al capitolo 559 sostituire la dizione « per memoria » con la cifra « 50 milioni »;

— al capitolo 561 sostituire la dizione « per memoria » con la cifra « 50 milioni »;

— al capitolo 562 sostituire la dizione « per memoria » con la cifra « 100 milioni »;

— al capitolo 569 elevare lo stanziamento da lire « 150 milioni » a lire « 200 milioni »;

— al capitolo 570 elevare lo stanziamento da lire « 50 milioni » a lire « 100 milioni »;

— al capitolo 574 sostituire la cifra « 700 milioni » con la dizione « per memoria »;

— al capitolo 576 sostituire la dizione « per memoria » con la cifra « 100 milioni »;

— al capitolo 585 sostituire la dizione « per memoria » con la cifra « 1 miliardo »;

— al capitolo 590 diminuire lo stanziamento da lire « 35 milioni » a lire « 5 milioni »;

— al capitolo 594 sostituire la dizione « per memoria » con la cifra « 50 milioni »;

— al capitolo 596 diminuire lo stanziamento da lire « 80 milioni » a lire « 20 milioni »;

— al capitolo 627 sostituire la dizione « per memoria » con la cifra « 100 milioni »;

— dagli onorevoli Scaturro, Giacalone Vito, Marraro, Miceli e Rossitto:

— al capitolo 627 sostituire la dizione « per memoria » con la cifra « 300 milioni ».

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti gli emendamenti a firma degli onorevoli Nicastro, Giacalone Vito ed altri, iniziando dall'emendamento al capitolo 546.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 547.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 549.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento istitutivo del capitolo 553 bis.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento istitutivo del capitolo 553 ter.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 556.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 559.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 561.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 562.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 569.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 570.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 574.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 576.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 585.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 590.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 594.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 596.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Onorevoli colleghi, al capitolo 627 sono stati presentati due emendamenti uno, a firma Nicastro ed altri, che sostituisce il « per memoria » con 100 milioni, l'altro, a firma Scaturro ed altri, che sostituisce il « per memoria » con 300 milioni. Ha la precedenza, quindi, l'emendamento Scaturro, in quanto è il più lontano.

SCATURRO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCATURRO. Signor Presidente, la presentazione di questo emendamento fa seguito ad una serie di sollecitazioni rivolte all'onorevole Assessore all'agricoltura.

Si tratta di sbloccare una situazione che impedisce ad alcune migliaia di contadini, di coltivatori diretti di fruire del contributo per la formazione della piccola proprietà contadina. Da anni le relative domande giacciono presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Tempo fa ad una interrogazione da me presentata sull'argomento, l'onorevole Fasino ri-

spose che il Ministero dell'agricoltura aveva disposto l'assegnazione di un contributo di circa 20 milioni. Da allora non abbiamo saputo più niente.

La spesa occorrente per l'accoglimento di tutte le domande presentate in Sicilia ascenderebbe a circa 1 miliardo. Noi proponiamo che almeno siano stanziati come primo acconto 300 milioni, in modo da poter soddisfare se non tutte, almeno una parte delle richieste, anche per non deludere coloro che hanno creduto nella bontà delle leggi.

Noi vorremmo sapere dall'Assessore alla agricoltura quali sono le sue intenzioni: se, cioè, ritiene di dovere affrontare e risolvere la situazione veramente inconcepibile che si è venuta a creare o se intende continuare a prendere in giro migliaia e migliaia di contadini che confidano nella nostra legislazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Signor Presidente, mi accingevo a consultare la legge cui si riferisce l'emendamento presentato dai colleghi, perchè non credo che attraverso la modifica che si invoca si riesca ad eliminare l'inconveniente denunziato. Bisognerebbe che la materia venisse innanzitutto approfondita. Devo, inoltre, fare presente al collega Scaturro ed all'Assemblea che da tempo la commissione « Agricoltura » ha esitato un disegno di legge di iniziativa governativa sulla proprietà coltivatrice, con il quale si istituisce un fondo di rotazione che permetterà l'integrazione delle provvidenze dello Stato. Quando l'Assemblea avrà esaminato questo provvedimento, saremo in grado di soddisfare le esigenze che vengono prospettate.

Mi dichiaro comunque contrario all'emendamento Scaturro.

PRESIDENTE. La Commissione?

OCCHIPINTI, *Presidente della Giunta di bilancio*. Contraria.

PRESIDENTE. Pongo, quindi, ai voti lo emendamento Scaturro ed altri al capitolo 627, sostitutivo della dizione « per memoria » con la cifra 300 milioni.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ora ai voti l'emendamento Nicastro ed altri al capitolo 627, sostitutivo della dizione « per memoria » con la cifra 100 milioni.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'esame degli emendamenti a firma dell'Assessore Fasino ai capitoli 583 e 583 bis.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Onorevole Presidente, chiedo alla cortesia dei colleghi di volermi ascoltare trattandosi di un argomento di rilievo.

Quando l'Assemblea votò il disegno di legge sull'Ente di sviluppo, volle anche per legge, e quindi con una norma oggettiva, stabilire la struttura del bilancio dell'Ente, imponendo agli amministratori di attenersi nella formulazione del documento contabile ad una determinata impostazione, in modo da consentire al Governo ed all'Assemblea di poter con maggiore evidenza e chiarezza rendersi conto dello andamento dell'amministrazione e dell'indirizzo della spesa.

Ora, con l'emendamento che la Giunta di bilancio ha concordato, mi sembra che si venga ad innovare, attraverso una norma di bilancio, una disposizione di legge in cui è stabilito come deve essere strutturato il bilancio dell'Ente ed in base alla quale è lasciata al Governo ed all'Assemblea la determinazione dell'entità complessiva della spesa a disposizione dell'Ente medesimo. Praticamente il Consiglio di amministrazione, secondo le norme che noi stessi abbiamo voluto, dovrà articolare il bilancio, sul quale poi verrà esercitato un giudizio di legittimità da parte del Governo. Non è, infatti, soltanto l'Assessore, ma lo intero Governo, che approva il bilancio dello Ente di sviluppo; successivamente l'approvazione definitiva spetterà all'Assemblea, cui il

bilancio perviene in alligato così come previsto dalla stessa legge.

Se poi i colleghi sono mossi dalla preoccupazione che fondi per opere possono essere nel tempo destinati a spese generali, credo che questo non abbia fondamento, in quanto è stabilito che l'Ente non può procedere a nuove assunzioni se non attraverso pubblico concorso per esami e dopo l'approvazione di un regolamento organico per la sistemazione del personale esistente, che certamente non difetta quanto a numero. Non è ipotizzabile, quindi, un indiscriminato aumento della spesa generale, esistendo limiti certi che non possono essere valicati dalla amministrazione, di cui già, come ha detto il Presidente della Regione, è stato nominato il Presidente.

Ma vorrei soprattutto che i colleghi ponesero mente non soltanto al fatto che la distinzione tra spese generali ed altre spese, che si creerebbe attraverso le indicazioni della Giunta del bilancio, non è, a mio giudizio, aderente alla legge istitutiva, ma che considerassero anche l'altro aspetto, quello della insufficienza della somma stanziata per far fronte alle spese generali. E' noto infatti che il bilancio dello anno scorso, per esempio, dell'Eras, ora Esa, dal primo di settembre 1964 all'ottobre 1965 a consuntivo riportava ben 8 miliardi e mezzo di spese generali.

Nell'emendamento se ne prevedono solo quattro e quindi è naturale che ci si chieda da dove gli amministratori dell'Ente, di sviluppo preleveranno gli altri 4 miliardi e mezzo almeno, indispensabili per le spese generali. In questo caso davvero non vi sarebbe certezza per le spese del personale oppure si dovrebbe dar luogo proprio a quegli inconvenienti che i presentatori dell'emendamento si proponevano di evitare.

Se vogliamo che l'Ente di sviluppo funzioni ordinatamente, dobbiamo garantire all'ente stesso possibilità di vita e di sviluppo; altrimenti avremo fatto delle belle e solenni affermazioni, ma non potremo dire di aver operato per tradurle su un piano concreto.

Vero è che lo Stato assegnerà dei fondi al nostro Ente di sviluppo (abbiamo un impegno in tal senso per tre miliardi di lire per il 1966) però questo elemento a prima vista pertinente, non si inquadra in quanto da me esposto, perchè lo Stato dà tre miliardi non per spese di mantenimento, bensì per tutta l'attività dello Ente; quindi su tre miliardi, solo 500 milioni

o 600 milioni potranno essere destinati alla parte corrente che verrebbe a disporre di una assegnazione globale di 4 miliardi e 600 milioni. Una cifra ben lontana dagli otto miliardi e mezzo o nove di cui l'Ente avrebbe bisogno per potere funzionare.

Debbo aggiungere che l'inconveniente, cui si vuole ovviare con la distinzione dei due capitoli di spesa è più apparente che reale, infatti, quest'anno ci troviamo in una situazione particolare: non abbiamo il bilancio dell'Ente di sviluppo. Alla fine del 1966, quando il Governo potrà presentare il bilancio dell'Ente già approvato, l'Assemblea potrà valutare in termini esatti e concreti come queste somme saranno state spese.

Concludo il mio breve intervento, invitando l'Assemblea a volere seguire la indicazione del Governo, di ritornare, cioè, alla denominazione del capitolo, contenuta nel disegno di legge presentato all'Assemblea. Ciò perché creando delle sottorubriche, o frazionando le spese per questo o per quell'altro articolo, rischieremmo tra l'altro di instaurare un rapporto tra il Governo e l'Ente di sviluppo quale quello esistente tra il Governo ed i consorzi di bonifica, nel senso che i fondi vengono dati se ed in quanto sia approvata una perizia; e l'opera è considerata in concessione.

Evidentemente nessuno aveva questa intenzione, ma la formulazione dei due emendamenti porterebbe ad una situazione del genere.

Naturalmente il Governo rimane impegnato a non consentire decisamente alcuna espansione delle spese generali dell'Ente e a determinare il funzionamento secondo le finalità istituzionali volute dall'Assemblea.

Si deve inoltre considerare che in questo primo anno l'Ente ha una dotazione rilevante, perché ai 14 miliardi stanziati nel bilancio in esame vanno aggiunti i tre miliardi dello Stato ed i dieci miliardi della legge sull'articolo 38 destinati ai piani di sviluppo. L'Ente, dunque, per il 1966 ha la possibilità, speriamo anche la effettiva capacità, di amministrare 27-28 miliardi di lire. Saremo lieti se alla fine del 1966 potremo tutti constatare che questi fondi saranno stati spesi.

OVAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che le osservazioni dell'onorevole Assessore siano tutte da respingere e per le affermazioni che sono state fatte in Giunta di bilancio, e per quel che ha dichiarato lui stesso in Aula.

Ritengo, innanzitutto, che sia giusto suddividere le spese, come nei bilanci dell'amministrazione pubblica, in parte corrente e in conto capitale. L'Assessore si è dichiarato contrario a questa classificazione, esprimendo una opinione che contrasta con una direttiva di legge precisa; però poi aggiunge che occorre assicurare direttamente le spese di funzionamento mentre prima ed anche in Aula ci era stato assicurato che oltre al concorso dello Stato si sarebbe potuto contare su una cospicua quota derivante dalla esecuzione di opere, di lavori, collegati con l'attività dell'ente a cui sono destinati gli altri 10 miliardi.

Questo è stato detto e risulta dai verbali. Ed è logico del resto, perché nel momento in cui l'ente andrà a realizzare opere di irrigazione o di trasformazione, le spese di progettazione, direzione lavori, eccetera, saranno attribuite al fondo per spese generali. E vorrei proprio che l'onorevole Fasino si mettesse d'accordo con l'Assessore al bilancio onorevole Pizzo, il quale in Giunta di bilancio ha detto fra l'altro che per le spese di funzionamento c'erano 5 miliardi di residui disponibili.

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Siamo d'accordo, ma non è soltanto spesa di funzionamento.

OVAZZA. Mi lasci continuare. Il motivo fondamentale per cui noi pretendiamo, desideriamo, chiediamo la distinzione tra spese di funzionamento e spese per investimenti, scaturisce da una lunga esperienza, quella dell'Eras, controllato dall'Assessorato all'agricoltura, dove delle somme sono state distratte pur avendo una particolare destinazione. E ciò si configura in una irregolarità amministrativa che denota la mancanza di un ordinato funzionamento dell'ente e che investe la responsabilità dell'Assessore.

Si metta perlomeno la barriera della destinazione specifica. A meno che l'Assessore non desideri, senza nemmeno la preoccupazione di assumere responsabilità, che si torni a verificare quanto avvenuto in precedenza, perché è probabile che egli non abbia alcuna inten-

zione di reprimere irregolarità del genere. In tal caso si tratterebbe di un modo demagogico di difendere i legittimi interessi e la funzionalità dell'Ente.

Noi concordiamo tutti sulla necessità di assicurare le spese di funzionamento che provengono in parte, come ho detto, da somme accantonate e destinate a questo fine, dallo intervento dello Stato e dalla percentuale sui lavori che si devono compiere.

Per questi motivi noi insistiamo sui due capitoli di spesa e non accettiamo, onorevole Assessore, la... variabilità delle sue opinioni espresse in quest'Aula. L'Eras ci ha fornito una esperienza pluriennale che noi vogliamo non si ripeta. Siamo legittimati. Peraltro stabilire questo riparto di spesa, significa garantire ancor meglio il funzionamento reale dell'Esa.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, pongo ai voti l'emendamento Fasino al capitolo 583 con il quale si chiede di ripristinare la denominazione proposta dal Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Fasino con il quale si chiede di elevare lo stanziamento del capitolo 583 da 10 miliardi a 14 miliardi.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Fasino soppressivo del capitolo 583 bis.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ora ai voti i capitoli da 545 a 643, con le modifiche risultanti dagli emendamenti approvati, concernenti il titolo II, « Spese in conto capitale ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura

delle « Spese per partite di giro », capitoli da 728 a 731.

NICASTRO, segretario:

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Capitolo 728. Anticipazioni per provvedere alla corresponsione di compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), *per memoria*.

Capitolo 729. Anticipazioni all'Ente di sviluppo agricolo — E. S. A. — delle somme necessarie per l'attuazione delle finalità previste dagli artt. 12 e 14 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 (art. 33, secondo comma, della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21), *per memoria*.

Capitolo 730. Anticipazioni sulle provvidenze dello Stato in Sicilia di cui alla legge nazionale 6 aprile 1965, n. 351, per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge nazionale 21 luglio 1960, n. 739 e successive aggiunte e modificazioni a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 sino alla data di entrata in vigore della citata legge nazionale 6 aprile 1965, n. 351 (artt. 1, 2 e 12, primo comma, della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16), *per memoria*.

Capitolo 731. Anticipazioni sulle provvidenze dello Stato o di altri Enti pubblici in Sicilia per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali (artt. 1, 2 e 12, primo comma, della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16), *per memoria*.

Totale delle partite di giro « Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste », — .

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti i capitoli da 728 a 731, concernenti le « Spese per partite di giro ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Pongo ai voti la spesa dell'Assessorato « Agricoltura e foreste » nel suo complesso.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Si passa all'Assessorato « Enti locali ». Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo I, « Spese correnti », capitoli da 170 a 218.

NICASTRO, segretario:

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI

SEZIONE I — AMMINISTRAZIONE GENERALE

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI

CATEGORIA II — *Personale in attività di servizio*

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capitolo 170. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli transitori. (Spesa fissa ed obbligatoria), lire 747.000.000.

Capitolo 171. Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 112.050.000.

Capitolo 172. Indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (legge regionale 28 agosto 1949, n. 53). (Spesa obbligatoria), lire 10.000.000.

Capitolo 173. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 30.000.000.

UFFICI PERIFERICI

Capitolo 174. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo. (Spesa fissa ed obbligatoria), lire 479.000.000.

Capitolo 175. Compensi per lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 71.850.000.

Capitolo 176. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 8.000.000.

Totale, lire 1.457.900.000.

CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capitolo 177. Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46). (Spesa obbligatoria), lire 100.000.

Capitolo 178. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonché indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del

T. U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili, approvato con D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3). (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 179. Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali, lire 1.000.000.

Capitolo 180. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria), lire 25.000.000.

Capitolo 181. Acquisto di libri, riviste e giornali, lire 1.500.000.

Capitolo 182. Commissioni, Comitati, Consigli e Collegi. Gettoni di presenza, spese per missioni e di funzionamento. (D. L. P. 7 agosto 1952, n. 14, modificato con la legge regionale 18 luglio 1953, n. 42 e legge regionale 2 marzo 1962, n. 3), lire 18.000.000.

Capitolo 183. Gettoni di presenza dovuti ai componenti della Commissione istituita con l'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 1957, n. 58 (art. 4 della legge regionale 8 gennaio 1960, n. 1 e art. 2 della legge regionale 5 ottobre 1965, n. 23), lire 10.000.000.

Capitolo 184. Spese per l'acquisto, la riparazione e la manutenzione di macchine per il servizio meccanografico, nonché per l'estensione al personale del predetto servizio, della indennità prevista nell'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (art. 6 della legge regionale 5 ottobre 1965, n. 23), lire 25.000.000.

Capitolo 185. Spese casuali (art. 141 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827), lire 100.000.

UFFICI PERIFERICI

Capitolo 186. Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46). (Spesa obbligatoria), lire 100.000.

Capitolo 187. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonché indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del T. U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3). (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 188. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria) lire 20.000.000.

Capitolo 189. Acquisto di libri, riviste e giornali, lire 2.500.000.

Capitolo 190. Indennità ai componenti effettivi delle Commissioni provinciali di controllo e gettoni di presenza ai componenti supplenti ed ai segretari delle Commissioni stesse (art. 12 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 14), lire 80.000.000.

SERVIZIO ELETTORALE

Capitolo 191. Spese per le elezioni regionali (legge regionale 20 marzo 1951, n. 20). (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

V LEGISLATURA

CCCCXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Capitolo 192. Spese per le elezioni amministrative (T. U. 20 agosto 1960, n. 3 e legge 7 febbraio 1957, n. 16). (Spesa obbligatoria), lire 35.000.000.

Capitolo 193. Spese per i servizi accessori e di statistica inerenti alle elezioni regionali e a quelle amministrative, lire 3.000.000.

Capitolo 194. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere in relazione a particolari esigenze di servizio, dipendenti da elezioni, al personale dell'Assessorato degli enti locali ed a quello appartenente a pubbliche amministrazioni che effettui prestazioni eccezionali nell'interesse dell'ufficio elettorale regionale (D. P. L. 27 luglio 1946, n. 19), lire 30.000.000.

Totale, lire 251.300.000.

CATEGORIA VIII — *Somme non attribuibili*

Capitolo 195. Spese di liti. (Spesa obbligatoria), lire 100.000.

Capitolo 196. Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Totale della Sezione I, lire 1.709.300.000.

SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

RUBRICA 2 — ASSISTENZA PUBBLICA

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Capitolo 197. Sussidi straordinari ad Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, erette in Enti morali (art. 1, n. 1, della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65), lire 150.000.000.

Capitolo 198. Sussidi straordinari in favore di Istituzioni giuridicamente costituiti per spese di impotenziarne l'attività (art. 1, n. 2 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65), lire 50.000.000.

Capitolo 199. Contributi in favore di Enti ed Istituzioni giuridicamente costituiti per spese di impianto e di funzionamento di colonie marine e montane riservate ai minori ricoverati ed agli orfani (art. 1, n. 3, della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65), lire 250.000.000.

Capitolo 200. Sovvenzioni ad Associazioni ed Enti giuridicamente costituiti per l'impianto ed il funzionamento di cucine economiche e di mense popolari (art. 1, n. 4, della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65), *per memoria*.

Capitolo 201. Sussidi straordinari ad Istituti e ad Enti aventi la finalità di prestare assistenza ai ciechi e sordomuti indigenti (art. 1, n. 5, della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65), lire 30.000.000.

Capitolo 202. Sussidi straordinari a Patronati costituiti presso i Tribunali della Regione per l'assistenza

ai dimessi dagli Istituti di prevenzione ed alle loro famiglie che versino in condizioni bisognose (art. 1, n. 6, della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 61), lire 10.000.000.

Capitolo 203. Sussidi a Ministri di Culto particolarmente bisognosi, nonché contribuiti ad Enti di culto o a Ministri di Culto particolarmente benemeriti per promuovere o favorire le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione (art. 1, n. 8, della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65), lire 60.000.000.

Capitolo 204. Contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e per le funzioni ad essa demandate dall'art. 2 del D. L. C. P. S. 26 settembre 1947, n. 1047 (art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34), lire 30.000.000.

Capitolo 205. Sussidi ai mutilati o menomati negli arti, i quali non godano di nessuna protezione sociale nè fruiscono di assegni o pensioni di sorta (legge regionale 29 luglio 1957, n. 44), lire 15.000.000.

Capitolo 206. Sovvenzioni straordinarie ad Enti comunali di Assistenza destinate al pagamento in favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici e di mezzadri delle zone danneggiate da avversità atmosferiche o da infestazioni parassitarie, di contributi dovuti per pensione di invalidità vecchiaia e superstiti (art. 4 della legge regionale 18 luglio n. 1961, n. 11), *per memoria*.

Capitolo 207. Spesa per la concessione di un assegno mensile non reversibile ai vecchi lavoratori (leggi regionali 21 ottobre 1957, n. 58, 8 gennaio 1960, n. 1 e art. 1 della legge regionale 5 ottobre 1965, n. 23). (Spesa obbligatoria), lire 2.800.000.000.

Capitolo 208. Spesa per la concessione di un assegno mensile non reversibile ai vecchi lavoratori (legge regionale 30 maggio 1962, n. 18). (Spesa obbligatoria), lire 150.000.000.

Capitolo 209. Spese ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato per le finalità di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1958, n. 28, relative al ricovero di minori, vecchi ed inabili al lavoro (leggi regionali 27 dicembre 1958, n. 28 e 8 gennaio 1960, n. 2). (Spesa obbligatoria), lire 2.600.000.000.

Capitolo 210. Contributi per la integrazione di rette insufficienti riguardanti i ricoverati a carico di Enti diversi della Regione previsti dalla lettera b) dello art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1958, n. 28 (leggi regionali 27 dicembre 1958, n. 28 e 8 gennaio 1960, n. 2), *per memoria*.

Capitolo 211. Fondo corrispondente ai due quinti dell'addizionale 5 per cento ai vari tributi erariali, da devolvere ai sensi del R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, ad integrazione di quanto dovuto dallo Stato. (Spesa obbligatoria), lire 1.572.000.000.

Capitolo 212. Contributi diretti ad agevolare la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura di edifici destinati a casa di riposo per vecchi e per adulti inabili in stato di povertà, nonché di ricoveri notturni per indigenti e di edifici destinati

a casa di riposo per pensionati e vecchi non indigenti (legge regionale 28 giugno 1957, n. 39), lire 235.000.000.

Totale, lire 7. 952. 000.000.

RUBRICA 3 — AMMINISTRAZIONE CIVILE

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 213. Fondo destinato per la concessione dei contributi per i servizi igienico-sanitari e per i servizi pubblici obbligatori dei Comuni delle Isole minori comprese nel territorio della Regione (legge regionale 19 febbraio 1955, n. 16), lire 180.000.000.

Capitolo 214. Contributi a favore di Enti locali nelle spese per la esecuzione, la sistemazione o gli adattamenti di impianti concernenti uffici e servizi pubblici (legge regionale 14 dicembre 1953, numero 66), lire 150.000.000.

Capitolo 215. Contributi in capitale in favore dei Comuni della Regione con popolazione sino a cinquantamila abitanti, nelle spese occorrenti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento, l'ampliamento e le riparazioni indispensabili ed urgenti di edifici destinati a sedi Municipali (legge regionale 10 giugno 1957, n. 31), lire 400.000.000.

Capitolo 216. Contributi a favore dei Comuni della Regione per la finalità di cui all'art. 17 della legge regionale 1 aprile 1962, n. 15 (art. 25, lettera a), della legge regionale citata), *per memoria*.

Capitolo 217. Contributi a favore dei Comuni della Regione per la finalità di cui all'art. 20 della legge regionale 10 aprile 1962, n. 15 (art. 25, lettera b), della legge regionale citata), *per memoria*.

Capitolo 218. Contributi a favore dei Comuni della Regione che abbiano in corso la costruzione, l'ampliamento, il potenziamento o il rinnovo di impianti per illuminazione pubblica e di distribuzione dell'energia elettrica ai privati (artt. 24 e 25, lettera d), della legge regionale 10 aprile 1962, n. 15), *per memoria*.

Totale della Sezione IV, lire 8.862.000.000.

Totale delle spese correnti dell'Assessorato regionale degli enti locali, lire 10.391.300.000.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Nicastro, Giacalone Vito, Ovazza, Cortese, Prestipino Giarritta e Vajola hanno presentato i seguenti emendamenti:

— al capitolo 181 *diminuire lo stanziamento da lire « 1.500.000 » a lire « 750.000 »;*

— al capitolo 184 *diminuire lo stanziamento da lire « 25 milioni » a lire « 10 milioni »;*

— al capitolo 189 *diminuire lo stanziamento da lire « 2.500.000 » a lire « 1.500.000 »;*

— *sopprimere il capitolo 198;*

— *al capitolo 203 diminuire lo stanziamento da lire « 60 milioni » a lire « 50 milioni »;*

Presidenza del Vice Presidente GIUMMARRA

Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Nicastro, per illustrare gli emendamenti testè letti.

NICASTRO, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sia per questo che per gli altri rami di amministrazione noi ci rimettiamo al testo degli emendamenti. Del resto, ho già avuto modo di esporre la linea che gli emendamenti stessi perseguono: ridurre al minimo le spese per i servizi e contenerle in termini più ristretti. Questo è lo indirizzo che abbiamo seguito in tutti gli emendamenti. Altre riduzioni di spesa vengono richieste in rapporto all'effettivo adeguamento ai bisogni in rapporto alle finalità cui sono informati i capitoli.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare pongo ai voti gli emendamenti a firma Nicastro ed altri, iniziando dall'emendamento al capitolo 181.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 184.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 189.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento soppressivo del capitolo 198.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 203.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ora ai voti i capitoli da 170 a 218, concernenti il titolo I, « Spese correnti », dell'Assessorato regionale degli enti locali.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo II « Spese in conto capitale », capitolo 644.

NICASTRO, segretario:

**ASSESSORATO REGIONALE
DEGLI ENTI LOCALI**

**SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO SOCIALE**

RUBRICA 3 — AMMINISTRAZIONE CIVILE

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 644. Contributi a favore dei Comuni della Regione a titolo di concorso nelle spese per la gestione diretta del servizio di pubblica illuminazione e di distribuzione di energia elettrica a privati (artt. 22 e 25, lettera c), della legge regionale 10 aprile 1962, n. 15). (Spesa ripartita, lire 30.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 30.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale degli enti locali, lire 30.000.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il capitolo 644, concernente il titolo II, « Spese in conto capitale ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura delle « Spese per partite di giro », capitolo 732.

NICASTRO, segretario:

**ASSESSORATO REGIONALE
DEGLI ENTI LOCALI**

Capitolo 732. Anticipazioni di quote di contributi per incrementare la costruzione di edifici destinati ad asili infantili o asili nido, per memoria.

Totale delle partite di giro « Assessorato regionale degli enti locali, lire — .

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il capitolo 732, concernente le « Spese per partite di giro ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo, quindi, ai voti la spesa dell'Assessorato Enti locali, nel suo complesso.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Si passa all'Assessorato regionale delle Finanze.

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo I, « Spese correnti », capitoli da 219 a 277.

NICASTRO, segretario:

**ASSESSORATO REGIONALE
DELLE FINANZE**

SEZIONE I — AMMINISTRAZIONE GENERALE

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capitolo 219. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli transitori. (Spesa fissa e obbligatoria), lire 968.000.000.

Capitolo 220. Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 145.200.000.

Capitolo 221. Indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (legge regionale 28 agosto 1949, n. 53). (Spesa obbligatoria), lire 10.000.000.

Capitolo 222. Paghe ed altri assegni fissi al personale salariato addetto alla pulizia dei locali degli uffici. Indennità di licenziamento (art. 4 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 19). (Spesa fissa e obbligatoria), lire 194.000.000.

Capitolo 223. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 9.000.000.

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capitolo 224. Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46). (Spesa obbligatoria), lire 100.000.

Capitolo 225. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonché indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del T. U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili approvato con D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3). (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 226. Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali, lire 400.000.

Capitolo 227. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria), lire 25.000.000.

Capitolo 228. Spesa per acquisto di libri, riviste e giornali, lire 1.500.000.

Capitolo 229. Commissioni, Comitati, Consigli, Collegi. Gettoni di presenza, spese per missioni e di funzionamento (D. L. P. 7 agosto 1932, n. 14, modificato con la legge regionale 18 luglio 1953, n. 42 e legge regionale 2 marzo 1962, n. 3), lire 4.000.000.

Capitolo 230. Spese casuali (art. 141 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827), lire 100.000.

PROVVEDITORATO DELLA REGIONE

Capitoli 231. Spese d'ufficio e di pulizia. Spese per la cancelleria e per la fornitura di materiali speciali. Spese per la fornitura di stampati, di stampe e di carta bianca e da lettere. Rilegature. Spese per la stampa dei bilanci consuntivi della Regione e dei relativi documenti e della relazione economica annuale, lire 180.000.000.

Capitolo 232. Rimborso all'Assemblea regionale siciliana per la fornitura di stampati e copie di stampa dei disegni di legge relativi ai bilanci annuali della Regione, lire 45.000.000.

Capitolo 233. Spese di illuminazione e di riscaldamento degli uffici, lire 55.000.000.

Capitolo 234. Spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mobili e suppellettili, lire 150.000.000.

Capitolo 235. Spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di macchine da scrivere, da calcolo, apparecchiature per microfilms e per l'acquisto o il noleggio di apparecchi per fotocopie, lire 30.000.000.

Capitolo 236. Fitto di locali e canoni di acqua. (Spesa fissa e obbligatoria), lire 250.000.000.

Capitolo 237. Impianti telefonici e manutenzione telefoni, lire 30.000.000.

Capitolo 238. Spese per la fornitura delle uniformi al personale subalterno (art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960), lire 10.000.000.

Capitolo 239. Spesa straordinaria per l'arredamento dei nuovi uffici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, lire 100.000.000.

Capitolo 240. Spesa straordinaria per l'arredamento di immobili demaniali di nuova costruzione adibiti a finalità sociali, lire 80.000.000.

AUTOPARCO

Capitolo 241. Spesa per l'acquisto di automobili, motociclette e mezzi di locomozione in genere. Spese per l'acquisto delle attrezzature per l'autoparco, lire 45.000.000.

Capitolo 242. Spese di esercizio, di manutenzione e di riparazione di automobili, motociclette e mezzi in genere di locomozione. Spese per il noleggio di autovetture in Roma per il Presidente della Regione e gli Assessori regionali per ragioni inerenti al loro ufficio, lire 75.000.000.

FINANZA LOCALE

Capitolo 243. Rimborso ai Comuni ed ai liberi Consorzi degli oneri per i servizi svolti nell'interesse dello Stato e della Regione (artt. 257 e 260 del decreto legislativo del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6). (Spesa obbligatoria), lire 200.000.000.

IMPOSTE DIRETTE

Capitolo 244. Spese per indennità per la gestione delle esattorie vacanti e per le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali. (Spesa obbligatoria), lire 20.000.000.

Capitolo 245. Rimborso ai delegati governativi ed ai gestori provvisori di esattorie delle imposte dirette delle spese effettivamente sostenute e strettamente indispensabili ai fini della gestione di esattorie, non coperte dell'aggio riscosso (art. 21 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8 e legge regionale 4 giugno 1964, n. 13). (Spesa obbligatoria e d'ordine), lire 750.000.000.

DEMANIO

Capitolo 246. Spese di verifiche e delimitazioni dei terreni del demanio pubblico, lire 500.000.

Capitolo 247. Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni e da eredità passate o devolute alla Regione. Spese per i servizi della Magione di Palermo, lire 800.000.

Capitolo 248. Tributi erariali, sovrimposte provinciali e comunali gravanti sulle proprietà immobiliari della Regione (legge regionale 12 ottobre 1956, n. 52). (Spesa obbligatoria), lire 15.000.000.

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Capitolo 249. Spese inerenti alla vendita di beni, lire 5.000.000.

Capitolo 250. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, comprese quelle dei canali demaniali dell'antico demanio. Assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro. (Spesa fissa e obbligatoria), lire 100.000.000.

Capitolo 251. Canoni e annualità passive. (Spesa obbligatoria), lire 100.000.

Capitolo 252. Spese per la programmazione, la progettazione, la direzione, la vigilanza ed il collaudo delle opere (art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e art. 5 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29), lire 20.000.000.

CATEGORIA V — *Interessi*

Capitolo 253. Indennità per ritardato sgravio di imposte pagate (legge 25 ottobre 1960, n. 1316). (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 254. Interessi di mora da corrispondere ai contribuenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, sulle somme indebitamente riscosse dallo erario regionale per tasse ed imposte indirette sugli affari. (Spesa obbligatoria), lire 1.000.000.

CATEGORIA VIII — *Somme non attribuibili*

Capitolo 255. Spese di liti. (Spesa obbligatoria), lire 3.000.000.

Capitolo 256. Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria), per memoria.

Totale della Sezione I, lire 3.522.700.000.

SEZIONE VI — ONERI NON RIPARTIBILI

RUBRICA 2 — FINANZA LOCALE

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Capitolo 257. Quota di un terzo del provento delle tasse erariali di circolazione da devolvere a favore delle province (legge nazionale 9 febbraio 1952, n. 49). (Spesa obbligatoria), lire 2.000.000.000.

Capitolo 258. Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale del 5 per cento dei vari tributi erariali, da devolvere ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100. (Spesa obbligatoria), lire 2.358.000.000.

Capitolo 259. Somma dovuta allo Stato per provento dell'I.G.E. e da versare, per conto dello Stato stesso, alle Amministrazioni comunali e provinciali della Regione (legge 2 luglio 1952, n. 703, e legge regionale 2 maggio 1953, n. 33). (Spesa obbligatoria), lire 3.850.000.000.

Capitolo 260. Fondo corrispondente al gettito della imposta dei fabbricati non rurali da devolvere a favore dei Comuni, ai sensi dell'art. 258 del D.L. del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6. (Spesa obbligatoria), lire 1.950.000.000.

Capitolo 261. Fondo corrispondente al 95 per cento del gettito dell'imposta fondiaria verificatosi nell'esercizio precedente da devolvere ai Comuni ed ai Liberi Consorzi, ai sensi degli artt. 259 e 261 del D.L. del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6, modificato dalla legge regionale 15 dicembre 1961, n. 26. (Spesa obbligatoria), lire 332.500.000.

Capitolo 262. Contributi ai Comuni siciliani in relazione alle minori entrate derivanti dagli sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie, mediante decurtazione dei crediti verso i Comuni medesimi, relativi alle anticipazioni loro concesse (art. 1 della legge regionale 6 maggio 1965, n. 13). (Spesa ripartita), *soppresso*.

Totale, lire 10.490.500.000.

RUBRICA 3 — TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Capitolo 263. Contributi e rimborsi in relazione ai proventi dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari. (Spesa obbligatoria), lire 768.000.000.

Capitolo 264. Devoluzione a favore dei Comuni del 75 per cento del provento dei diritti erariali sul pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse (art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109 e art. 4 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102). (Spesa obbligatoria), lire 1.807.875.000.

Capitolo 265. Quota del 18 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, da devolversi a termini di legge. (Spesa obbligatoria), lire 433.890.000.

Capitolo 266. Devoluzione ai Comuni dei 18/25 della quota del 25 per cento del provento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, sostitutiva dei diritti erariali sui guochi stessi, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1951, n. 1379. (Spesa obbligatoria), lire 180.000.000.

Capitolo 267. Quota dei 19/20 del provento dei diritti e contributi da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione degli animali ai sensi dell'art. 4, numeri 2 e 3, della legge 11 aprile 1938, n. 612, modificata dalla legge 19 maggio 1954, n. 303, e del D.M. 7 marzo 1940, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 3 maggio 1940. (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 268. Devoluzione a favore dei Comuni di quote del provento dell'I.G.E. riscosso dagli uffici delle imposte di consumo sui vini, mosti ed uve da vino, a norma dell'art. 14 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 10 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, nonché sul bestiame bovino, ovino, suino, ed equino, sulle relative carni fresche e sugli altri prodotti di cui agli artt. 1 e 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 33 (art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079). (Spesa obbligatoria), lire 1.000.000.000.

Capitolo 269. Somme da corrispondere alla Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) per abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore ed al libro, che hanno luogo alle corse dei cavalli (legge 26 novembre 1955, n. 1109). (Spesa obbligatoria), lire 60.000.000.

Totale, lire 4.249.765.000.

CATEGORIA VI — Poste correttive e compensative delle entrate

Capitolo 270. Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'entrata. (Spesa obbligatoria), lire 2.000.000.000.

Capitolo 271. Restituzioni e rimborsi delle addizionali alle imposte di registro, successione, mano morta e ipotecaria, istituite con R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614. (Spesa obbligatoria), lire 10.000.000.

Capitolo 272. Restituzioni e rimborsi di tasse ed imposte indirette sugli affari, esclusa l'imposta generale sull'entrata. (Spesa obbligatoria), lire 300.000.000.

Totale, lire 2.310.000.000.

RUBRICA 4 — DEMANIO

CATEGORIA VI — Poste correttive e compensative delle entrate

Capitolo 273. Restituzioni e rimborsi. (Spesa obbligatoria), lire 2.000.000.

RUBRICA 5 — IMPOSTE DIRETTE

CATEGORIA VI — Poste correttive e compensative delle entrate

Capitolo 274. Restituzioni e rimborsi. (Spesa obbligatoria), lire 700.000.000.

Capitolo 275. Restituzioni e rimborsi delle addizionali alle imposte dirette, istituite con R. decreto-legge 3 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni. (Spesa obbligatoria), lire 400.000.000.

Capitolo 276. Somma da liquidare ai Comuni e alle Province per ritenute di imposta comunale sulle industrie e relativa addizionale operate sulle somme corrisposte per diritti di autore ed altri titoli a stranieri od italiani residenti all'estero, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1. Restituzioni e rimborsi delle ritenute predette. (Spesa obbligatoria), lire 10.000.000.

RUBRICA 6 — DOGANE

CATEGORIA VI — Poste correttive e compensative delle entrate

Capitolo 277. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi. (Spesa obbligatoria), lire 2.000.000.

Totale della Sezione VI, lire 18.164.265.000.

Totale delle spese correnti dell'Assessorato regionale delle finanze, lire 21.686.965.000.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Nicastro, Giacalone Vito, Ovazza, Cortese, Prestipino Giarritta e Vajola hanno presentato i seguenti emendamenti:

— al capitolo 228 ridurre lo stanziamento da lire « 1.500.000 » a lire « 1 milione »;

— al capitolo 239 ridurre lo stanziamento da lire « 100 milioni » a lire « 50 milioni »;

— sopprimere il capitolo 240;

— al capitolo 242 ridurre lo stanziamento da lire « 75 milioni » a lire « 5 milioni ».

Pongo in discussione l'emendamento al capitolo 228.

Non avendo alcuno chiesto di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

OVAZZA. Chiedo di parlare sull'emendamento al capitolo 239.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. Signor Presidente, in aggiunta ai 50 milioni dell'esercizio precedente e ai 200 milioni stanziati nella rubrica « Agricoltura », sono stati inseriti nella rubrica « Finanze e demanio » altri 100 milioni per arredare il fabbricato nuovo destinato irregolarmente allo Assessorato per l'agricoltura.

Riteniamo che non sia giusto affrontare una spesa di tale dimensione in questo periodo, soprattutto trattandosi di una spesa, direi voluttuaria.

Già un finanziamento è stato destinato allo stesso scopo, e nella rubrica « Agricoltura », del bilancio in esame è prevista ancora una somma di 200 milioni. Siamo quindi contrari allo stanziamento, per la finalità richiesta, di ulteriori fondi a carico della rubrica « Finanze e demanio ».

Questi i motivi del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, pongo ai voti l'emendamento al capitolo 239, ridurre lo stanziamento da 100 milioni a 50 milioni.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Pongo ai voti l'emendamento soppressivo del capitolo 240.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 242, che riduce lo stanziamento da 75 milioni a 5 milioni.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo, quindi, ai voti i capitoli da 219 a 277, concernenti il titolo I « Spese correnti » dello Assessorato finanze.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo II, « Spese in conto capitale », capitoli da 645 a 647.

NICASTRO, segretario:

ASSESSORATO REGIONALE DELLE FINANZE

SEZIONE I — AMMINISTRAZIONE GENERALE

RUBRICA 4 — DEMANIO

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 645. Spese per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali. Spese per lo acquisto di immobili, per indennità di esproprio e per manutenzione straordinaria, lire 300.000.000.

Capitolo 646. Spese per l'edilizia demaniale. Acquisizione di aree anche mediante espropriazione. Costruzione in aree demaniali di edifici da destinare a sede degli uffici dell'Amministrazione regionale, per memoria.

Totale della Sezione I, lire 300.000.000.

SEZIONE II — ISTRUZIONE E CULTURA

RUBRICA 6 — DOGANE

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 647. Sovvenzioni agli Istituti scientifici universitari siciliani per il pagamento dei diritti do-

ganali relativi alla importazione di apparecchiature scientifiche (legge regionale 4 aprile 1956, n. 24), lire 50.000.000.

Totale della Sezione II, lire 50.000.000

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale delle finanze, lire 350.000.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti i capitoli da 645 a 647, concernenti il titolo II « Spese in conto capitale ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura delle « Spese per partite di giro », capitolo 733.

NICASTRO, segretario:

ASSESSORATO REGIONALE DELLE FINANZE

Capitolo 733. Restituzione di depositi per spese di asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli Uffici contabili demaniali, lire 10.000.000.

Totale delle partite di giro « Assessorato regionale delle finanze », lire 10.000.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il capitolo 733, concernente le « Spese per partite di giro ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo, ora, ai voti la spesa dell'Assessorato regionale delle Finanze nel suo complesso.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'Assessorato « Industria e Commercio ».

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo I, « Spese correnti », capitoli da 278 a 329.

NICASTRO, segretario:

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

SEZIONE V — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI

CATEGORIA II — *Personale in attività di servizio*

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capitolo 278. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli transitori. (Spesa fissa e obbligatoria), lire 408.000.000.

Capitolo 279. Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 61.200.000.

Capitolo 280. Indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (legge regionale 28 agosto 1949, n. 53). (Spesa obbligatoria), lire 10.000.000.

Capitolo 281. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 10.000.000.

Capitolo 282. Indennità e rimborsi di spese per missioni a favore di personale di ruolo dello Stato e di altri Enti pubblici di cui l'Assessorato regionale della industria e del commercio si avvalga per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 25 marzo 1959, n. 125, lire 3.000.000.

UFFICI PERIFERICI

Capitolo 283. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo del Corpo regionale delle miniere. (Spesa fissa e obbligatoria), lire 173.000.000.

Capitolo 284. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo degli uffici provinciali del commercio e dell'industria. (Spesa fissa e obbligatoria), lire 59.000.000.

Capitolo 285. Compensi per il lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo regionale delle miniere (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 25.950.000.

Capitolo 286. Compensi per il lavoro straordinario di ruolo degli uffici provinciali del commercio e della industria (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 8.500.000.

Capitolo 287. Indennità regionale prevista dall'art. 28 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, ed indennità mineraria di cui all'art. 16 della legge regionale 8 agosto 1960, n. 35, dovute al personale statale comandato presso il Corpo regionale delle miniere. (Spesa obbligatoria), lire 700.000.

Capitolo 288. Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale degli Uffici periferici, lire 35.000.000.

Capitolo 289. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale degli Uffici periferici, lire 2.000.000.

Totale, lire 796.350.000.

CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capitolo 290. Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46). (Spesa obbligatoria), lire 100.000.

Capitolo 291. Spese per cure, per ricovero in Istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonché indennizzo per la perdita di integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del T. U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 292. Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali, lire 1.000.000.

Capitolo 293. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria), lire 15.000.000.

Capitolo 294. Acquisto di libri, riviste e giornali, lire 2.000.000.

Capitolo 295. Commissioni, Comitati, Consigli, Collegi. Gettoni di presenza spese per missioni e di funzionamento (D. L. P. 7 agosto 1952, n. 14, modificato con la legge regionale 18 luglio 1953, n. 42 e legge regionale 2 marzo 1962, n. 3), lire 4.500.000.

Capitolo 296. Spese casuali (art. 141 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827), lire 100.000.

UFFICI PERIFERICI

Capitolo 297. Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46). (Spesa obbligatoria), lire 100.000.

Capitolo 298. Spese per cure, per ricovero in Istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonché indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del T. U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 299. Spese per l'impianto, per il mantenimento ed il funzionamento (escluse quelle per l'esercizio, la manutenzione e la riparazione di automezzi) degli Uffici periferici, lire 5.000.000.

Capitolo 300. Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali degli Uffici periferici, lire 700.000.

Capitolo 301. Spese per l'acquisto di materiale tecnico degli Uffici periferici, lire 3.000.000.

Capitolo 302. Spese di esercizio, di manutenzione e di riparazione degli automezzi degli Uffici periferici, lire 2.300.000.

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Capitolo 303. Spese postali, telegrafiche e telefoniche degli Uffici periferici. (Spesa obbligatoria), lire 4.000.000.

Capitolo 304. Spese d'acquisto di libri, riviste e giornali per gli Uffici periferici, lire 800.000.

Totale, lire 38.600.000.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 305. — Spesa per la stipulazione di una polizza di assicurazione sugli infortuni del personale tecnico del Corpo regionale delle miniere (art. 13 della legge regionale 8 agosto 1960, n. 35). (Spesa obbligatoria), lire 2.400.000.

CATEGORIA VIII — Somme non attribuibili

Capitolo 306. Spese di liti. (Spesa obbligatoria), lire 1.000.000.

Capitolo 307. Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria), per memoria.

RUBRICA 2 — STUDI E RICERCHE

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Capitolo 308. Spese per studi, iniziative e ricerche dirette a favorire, incoraggiare e promuovere il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale, mineraria ed in materia di commercio, nonché per studi e rilevazioni di carattere statistico-economico concernenti l'importazione e la esportazione (legge regionale 30 dicembre 1960, n. 49), lire 30.000.000.

Capitolo 309. Spese per studi e ricerche sulla platea marina e sulla fauna ittica (art. 1, lettera c), della legge regionale 3 dicembre 1960, n. 50), lire 20.000.000.

Totale, lire 50.000.000.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 310. Contributi per la pubblicazione di periodici scientifici che si occupano di problemi tecnico-giuridici relativi all'industria e al commercio (art. 3 della legge regionale 10 febbraio 1951, n. 11 e legge regionale 30 dicembre 1960, n. 52), lire 3.000.000.

Capitolo 311. Concorso della Regione alle spese di funzionamento della Fondazione « Mario Gatto » con sede in Caltanissetta (art. 4 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 30), lire 20.000.000.

Capitolo 312. Contributi per studi e ricerche sulla platea marina e sulla fauna ittica (art. 1, lettera c), della legge regionale 3 dicembre 1960, n. 50), lire 10.000.000.

Totale, lire 33.000.000.

RUBRICA 3 — SPERIMENTAZIONE INDUSTRIALE

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 313. Contributi nelle spese di funzionamento dei centri sperimentali dell'Industria. Contributi ad Istituti Universitari per ricerche, studi, esperimenti ed analisi e per pareri e consulenze in materia industriale (art. 9 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 35, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1952, n. 26, convertito nella legge regionale 14 marzo 1953, n. 18 e legge regionale 10 aprile 1962, n. 17), lire 80.000.000.

RUBRICA 4 — INDUSTRIA

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Capitolo 314. Spesa a carico della Regione relativa alla differenza tra il costo di produzione dell'energia elettrica negli impianti di cui al titolo V della legge regionale 10 aprile 1962, n. 15, ed il ricavo medio di vendita (Titolo V - artt. 28 e 30, lettera b) della legge regionale 10 aprile 1962, n. 15), lire 80.000.000.

RUBRICA 5 — MINIERE

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Capitolo 315. Somma destinata per le finalità di cui agli artt. 41, 42 e 43 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, (art. 44 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4), per memoria.

RUBRICA 6 — COMMERCIO

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Capitolo 316. Fondo destinato per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75 (art. 4 della legge regionale citata e art. 1 del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1952, n. 25, convertito nella legge regionale 14 marzo 1953, n. 17), lire 100.000.000.

Capitolo 317. Fondo destinato per la diffusione dei bollettini di informazioni di carattere economico-commerciale e per la corresponsione di compensi a corrispondenti, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75 (art. 4 della legge medesima), lire 10.000.000.

Capitolo 318. Spese per la diretta partecipazione della Regione a mostre, fiere ed esposizioni, sia nazionali a carattere internazionale sia estere (D. L. P. Reg. 15 novembre 1949, n. 32, ratificato con la legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10 e legge regionale 22 aprile 1964, n. 6 recante modifiche alla legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8 e susseguenti), lire 45.000.000.

Capitolo 319. Spese per la organizzazione di convegni ed altre manifestazioni aventi lo scopo di studiare i problemi dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Regione. Spese per la partecipazione a convegni italiani ed esteri aventi particolare

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

interesse per i problemi siciliani dell'industria, del commercio e dell'artigianato (D.L.P. Reg. 15 novembre 1949, n. 24, ratificato con la legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8 e successive modifiche e legge regionale 22 aprile 1964, n. 6, recante modifiche alla predetta legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8 e susseguenti), lire 6.000.000.

Totale, lire 161.000.000.

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Capitolo 320. Contributi per incrementare ed agevolare, nel territorio della Regione, l'organizzazione di mostre, fiere ed esposizioni che siano state formalmente riconosciute a carattere internazionale (D.L.P. Reg. 15 novembre 1949, n. 24, ratificato con la legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8 e successive modifiche e legge regionale 22 aprile 1964, n. 6 recante modifiche alla predetta legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8 e susseguenti), lire 20.000.000.

Capitolo 321. Contributi per l'organizzazione di mostre e fiere specializzate nel territorio della Regione (D.L.P. Reg. 15 novembre 1949, n. 24 ratificato con la legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8 e successive modifiche e legge regionale 22 aprile 1964, n. 6 recante modifiche alla predetta legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8 e susseguenti, lire 20.000.000.

Capitolo 322. Contributi ad enti e privati per la partecipazione, con prodotti siciliani, a mostre, fiere ed esposizioni, sia nazionali a carattere internazionale, sia estere (D.L.P. Reg. 15 novembre 1949, n. 32, ratificato con la legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10 e legge regionale 22 aprile 1964, n. 6 recante modifiche alla legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8 e susseguenti), lire 5.000.000.

Capitolo 323. Contributi per la organizzazione di convegni ed altre manifestazioni aventi lo scopo di studiare i problemi dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Regione. (D.L.P. Reg. 15 novembre 1949, n. 24, ratificato con la legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8 e successive modifiche e legge regionale 22 aprile 1964, n. 6 recante modifiche alla predetta legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8 e susseguenti), lire 8.000.000.

Totale, lire 139.000.000.

RUBRICA 7 — ARTIGIANATO

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Capitolo 324. Fondo destinato per la concessione di contributi a scuole ed istituti a carattere artigiano ed a cooperative artigiane (legge regionale 20 marzo 1953, n. 21), lire 10.000.000.

Capitolo 325. Borse di studio per corsi speciali o di perfezionamento nei vari rami dell'attività artigiana presso Scuole e Istituti particolarmente attrezzati (legge regionale 5 aprile 1951, n. 33), lire 3.000.000.

Capitolo 326. Contributi per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano e per la

partecipazione degli artigiani a fiere, mostre e mercati che si svolgono in Italia e all'estero (art. 4 del decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1950, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge regionale 2 ottobre 1950, n. 72), lire 10.000.000.

Totale, lire 23.000.000.

RUBRICA 8 — PESCA ED ATTIVITÀ MARINARE

CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*

Capitolo 327. Spese per la disciplina e la vigilanza della pesca anche mediante stipula di convenzioni con gli Enti ed i Corpi ai quali è affidata la vigilanza sulla pesca (art. 1, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 50), lire 25.000.000.

Capitolo 328. Spese derivanti dalla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente nazionale per la educazione marinara ed i Consorzi provinciali per la istruzione tecnica, per la istituzione di scuole professionali marittime in località della Regione, per lo ampliamento di quelle esistenti al fine di adeguarle alle necessità dell'aumentata popolazione scolastica; spese per le scuole professionali, marittime, di istituti nautici e dei consorzi provinciali per la istruzione tecnica nella Regione, di qualunque tipo o grado, per migliorare l'attrezzatura didattica comprese le officine, per la concessione di borse di studio, per la effettuazione di corsi rapidi di qualificazione per pescatori e marittimi (art. 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 50), lire 30.000.000.

Totale, lire 55.000.000.

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Capitolo 329. Contributi derivanti dalla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente nazionale per la educazione marinara ed i Consorzi provinciali per la istruzione tecnica, per la istituzione di scuole professionali marittime in località della Regione, per l'ampliamento di quelle esistenti al fine di adeguarle alle necessità dell'aumentata popolazione scolastica, contributi a favore di scuole professionali, marittime, di istituti nautici e dei consorzi provinciali per la istruzione tecnica nella Regione, di qualunque tipo o grado, per migliorare l'attrezzatura didattica comprese le officine, per la concessione di borse di studio, per la effettuazione di corsi rapidi di qualificazione per pescatori e marittimi (art. 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 50), lire 20.000.000.

Totale della Sezione V, lire 1.479.350.000.

Totale delle spese correnti per l'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, lire 1.479.350.000.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Nicastro, Giacalone Vito, Ovazza, Cortese, Prestipino Giarritta e Vajola hanno presentato i seguenti emendamenti:

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

— *Ripristinare il capitolo ex 340 bis « Contributo a favore dell'Ente Minerario Siciliano per il raggiungimento delle finalità di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 11 gennaio 1963, numero 2, nonché per l'assistenza agli operai non riqualificabili, come anticipazione delle provvidenze che saranno stabilite in sede nazionale ed internazionale (articolo 8 della legge regionale 30 giugno 1964, numero 16) con la dizione « per memoria » ed il numero 277 bis.*

— *al capitolo 294 diminuire lo stanziamento da lire « 2 milioni » a lire « 1 milione »;*

— *al capitolo 309 diminuire lo stanziamento da lire « 20 milioni » a lire « 6 milioni »;*

— *al capitolo 311 diminuire lo stanziamento da lire « 20 milioni » a lire « 15 milioni »;*

— *al capitolo 312 diminuire lo stanziamento da lire « 10 milioni » a lire « 1 milione ».*

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti lo emendamento con il quale si propone di ripristinare il capitolo ex 340 bis col numero 277 bis.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 294.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 309.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 311.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 312.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

LA PORTA. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Signor Presidente, il capitolo 242 della rubrica « Finanze », prevede per il noleggio di autovetture a Roma per il Presidente della Regione e gli assessori la spesa di 75 milioni, pari all'acquisto di quasi sessanta autovetture Fiat 1300.

Credo che vi sia un errore di cifra.

PRESIDENTE. Onorevole La Porta, il capitolo di cui lei parla è già stato votato.

LA PORTA. Signor Presidente, chiedo un chiarimento sull'importo di questo capitolo, perchè sarebbe veramente scandaloso destinare una tale cifra al noleggio di vetture.

PRESIDENTE. Onorevole La Porta, nello emendamento Nicastro, poi respinto, forse per un errore di dattiloscrittura è stata omessa la prima parte della denominazione del capitolo 242 che nel testo del bilancio è così formulata: « spese di esercizio, di manutenzione e di riparazione di automobili, motociclette e mezzi in genere di locomozione. Spese per il noleggio di autovetture in Roma per il Presidente della Regione e gli Assessori regionali per ragioni inerenti al loro ufficio ».

LA PORTA. Allora si tratta di una spesa globale per tutti gli automezzi della Regione.

PRESIDENTE. E' evidente.

LA PORTA. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti i capitoli da 278 a 329, concernenti il titolo I « Spese correnti » dell'Assessorato industria e commercio.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo II « Spese in conto capitale », capitoli da 648 a 667.

NICASTRO, segretario:

**ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO**

**SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO SOCIALE**

RUBRICA 4 — INDUSTRIA

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 648. Contributi per la costruzione di opere di carattere sociale destinate ad assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie, ricreative o di istruzione professionale. (Titolo I - art. 1, lettera b), ed art. 4, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51). (Spesa ripartita), lire 200.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 200.000.000.

**SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO ECONOMICO**

RUBRICA 4 — INDUSTRIA

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 649. Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione delle iniziative industriali aventi per oggetto l'impianto, lo ampliamento e l'ammodernamento di stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati compresi nelle categorie ed aventi le caratteristiche previste dalla legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, integrata dalla legge 7 dicembre 1953, n. 61 e dal decreto del Presidente della Regione 4 marzo 1954, n. 2 (Titolo I - art. 1, lettera a), ed art. 4, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51). (Spesa ripartita), lire 1.500.000.000.

Capitolo 650. Somma da versare all'Ente minerario siciliano quale contributo sugli interessi da corrispondersi agli obbligazionisti di cui all'art. 7 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2. (Spesa ripartita), lire 450.000.000.

Capitolo 651. Contributi negli interessi sui mutui contratti dalle imprese armatoriali aventi la principale ed effettiva sede legale in una delle città marittime della Regione, per le nuove costruzioni di navi a scafo metallico, complete di apparato motore e di ogni altra attrezzatura, commesse ed eseguite nei cantieri ubicati nel territorio della Regione siciliana (legge regionale 20 gennaio 1961, n. 7). (Spesa ripartita), lire 600.000.000.

Capitolo 652. Oneri per interessi, dedotto l'ammontare dell'eventuale contributo a carico dello Stato, sui mutui contratti dalle imprese armatoriali aventi la principale ed effettiva sede legale in una delle città marittime della Regione, per le nuove costruzioni di navi a scafo metallico, complete di apparato motore e di ogni altra attrezzatura, commesse entro il 30 giugno 1962 e varate entro il 30 giugno 1964, nei cantieri ubicati nel territorio della Regione siciliana

(legge regionale 20 gennaio 1961, n. 7). (Spesa ripartita), lire 100.000.000.

Capitolo 653. Contributi ai cantieri siciliani sullo importo delle commesse risultanti dai contratti di costruzione di bacini galleggianti destinati a qualsiasi porto nazionale (legge regionale 5 giugno 1963, n. 29). (Spesa ripartita), lire 260.000.000.

Capitolo 654. Contributo annuo a favore della Società bacini siciliani per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1950, n. 102), lire 9.000.000.

Capitolo 655. Somma da versare all'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia — I.R.F.I.S. — per le finalità di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, *per memoria*.

Capitolo 656. Contributi costanti a favore di Enti pubblici o di Società private per le finalità di cui all'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e art. 23 della legge 17 aprile 1965, n. 8. (Spesa ripartita), lire 403.000.000.

Capitolo 657. Contributo annuo in favore dell'Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si) per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 della legge regionale 8 agosto 1960, n. 36 (art. 5 della legge regionale 8 agosto 1960, n. 36), lire 50.000.000.

Capitolo 658. Somma da versare all'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia — I.R.F.I.S. —, per la costituzione di un fondo a gestione separata destinato alla concessione di contributi previsti dall'art. 7, n. 1 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16, in favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, i cui beni risultino distrutti o gravemente danneggiati per effetto delle calamità riconosciute dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 1964 (art. 7 n. 1 e art. 12 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16). (Spesa ripartita), lire 152.174.000.

Capitolo 659. Somma da versare all'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia — I.R.F.I.S. —, ad integrazione del fondo di rotazione per il credito di esercizio presso lo stesso costituito a termini dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, destinato alla concessione di crediti di esercizio previsti dall'art. 7, n. 2, della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16, in favore di imprese industriali, commerciali e artigianali, i cui beni risultino distrutti o gravemente danneggiati per effetto delle calamità riconosciute dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 1964 (art. 7, n. 2 e art. 12 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16). (Spesa ripartita), lire 152.174.000.

Totale, lire 3.676.348.000.

CATEGORIA XII — Partecipazioni azionarie e conferimenti

Capitolo 660. — Somma destinata per la costituzione del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (art. 6, terzo comma, della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2), lire 4.000.000.000.

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

RUBRICA 5 — MINIERE

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 661. Somma destinata per il pagamento degli interessi sui mutui contratti dalle imprese zolfifere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 26 marzo 1955, n. 19 (artt. 3 e 16 della legge regionale predetta sostituiti con gli artt. 10 e 12 della legge regionale 8 ottobre 1956, n. 48). (Spesa ripartita), lire 180.000.000.

Capitolo 662. Concorso della Regione all'onere degli interessi dipendenti dalle scoperture del fondo di rotazione istituito con la legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, nei confronti della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia (art. 1, secondo comma, della legge regionale 3 agosto 1960, n. 32). (Spesa ripartita), lire 200.000.000.

Totale. lire 380.000.000.

RUBRICA 6 — COMMERCIO

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 663. Contributi a favore di Enti pubblici per l'esecuzione delle opere occorrenti per la recinzione e la idonea attrezzatura di punti e depositi franchi che vengono istituiti nelle città marinare della Regione, nonchè per la costruzione di locali, impianti e servizi da destinarsi all'esercizio dei punti e depositi franchi medesimi (artt. 1 e 4 della legge regionale 27 febbraio 1950, n. 13 e art. 3 della legge regionale 6 marzo 1962, n. 4), lire 150.000.000.

RUBRICA 7 — ARTIGIANATO

CATEGORIA XII — Partecipazioni azionarie e conferimenti

Capitolo 664. Somma destinata per l'aumento del fondo costituito presso la Cassa regionale per il credito all'artigianato nella Regione (Cassa artigiana) con l'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 (art. 2 della legge regionale 4 agosto 1960, n. 33 e legge regionale 13 marzo 1963, n. 19 e legge regionale 22 aprile 1964, n. 5 concernente integrazione del fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane). (Spesa ripartita), lire 200.000.000.

Capitolo 665. Somma destinata per l'aumento del fondo di garanzia presso la Cassa regionale per il credito all'Artigianato nella Regione (Cassa artigiana) costituito con l'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, integrata con l'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1960, n. 33 (art. 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34). (Spesa ripartita), lire 300.000.000.

Capitolo 666. Somma destinata per la costituzione presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (Cassa artigiana) di un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti alle imprese arti-

giane aventi sede in Sicilia per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi (art. 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34). (Spesa ripartita), lire 400.000.000.

Totale, lire 900.000.000.

RUBRICA 8 — PESCA E ATTIVITÀ MARINARE

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 667. Contributi in capitale, a favore dei lavoratori addetti alla piccola pesca e delle cooperative legalmente costituite i cui soci esercitano esclusivamente la piccola pesca previsti dall'art. 1 e dalle lettere a) e c) dell'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 1957, n. 57, per memoria.

Totale della Sezione V, lire 9.106.348.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, lire 9.306.348.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti i capitoli da 648 a 667, concernenti il titolo II « Spese in conto capitale ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura delle « Spese per partite di giro », capitoli da 734 a 741.

NICASTRO, segretario:

**ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO**

Capitolo 734. Anticipazione delle annualità dei contributi in favore dell'Ente Fiera del Mediterraneo (art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 68, modificata dalla legge regionale 28 gennaio 1957, n. 9), per memoria.

Capitolo 735. Anticipazioni delle annualità dei contributi in favore dell'Ente Fiera di Messina (art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 68, modificata dalla legge regionale 28 gennaio 1957, n. 9), per memoria.

Capitolo 736. Anticipazioni a favore degli uffici minerari distrettuali per la esecuzione di opere di salvataggio e di quelle necessarie a prevenire imminenti pericoli delle miniere nelle ricerche e nelle cave (art. 13 della legge regionale 4 aprile 1956, n. 23), lire 5.000.000.

Capitolo 737. Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati, dovuti a funzionari minerari ed agli Ispettori dell'industria e del commercio per missioni compiute ai sensi dei RR. decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519, e 27 dicembre 1930, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931 n. 658, nonché dei RR. decreti 29 luglio 1927, n. 1443, e 20 luglio 1934, n. 1303. Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate, lire 20.000.000.

Capitolo 738. Fondo destinato per la anticipazione delle annualità del contributo dovuto alla Società Baccini siciliani a termini dell'art. 4 della legge regionale 21 dicembre 1950, n. 102, *per memoria*.

Capitolo 739. Anticipazione delle annualità dei contributi dovuti all'Ente autonomo portuale di Messina per la costruzione di un bacino di carenaggio fisso nel porto di Messina (artt. 23, 24 e 25 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e art. 4 della legge regionale 21 dicembre 1950, n. 102), *per memoria*.

Capitolo 740. Ricuperi delle somme erogate a titolo di anticipazione sulle provvidenze dello Stato in Sicilia di cui alla legge nazionale 6 aprile 1965, n. 351, destinate alle imprese siciliane danneggiate dal nubifragio dell'ottobre 1964 (artt. 1, 2 e 12, primo comma, della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16), *per memoria*.

Capitolo 741. Anticipazioni sulle provvidenze dello Stato o di altri Enti pubblici in Sicilia per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 e successive modificazioni, a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigianali danneggiate da calamità naturali (artt. 1, 2 e 12, primo comma, della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16), *per memoria*.

Totale delle partite di giro « Assessorato regionale dell'industria e del commercio », lire 25.000.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti i capitoli da 734 a 741, concernenti le « Spese per partite di giro ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Pongo, quindi, ai voti la spesa dell'Assessorato regionale dell'Industria e commercio nel suo complesso.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Si passa all'Assessorato dei Lavori pubblici. Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo I « Spese correnti », capitoli da 330 a 358.

NICASTRO, segretario:

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

SEZIONE I — AMMINISTRAZIONE GENERALE

RUBRICA 4 — OPERE VARIE

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Capitolo 330. Spese per l'erezione in Palermo di un monumento a Vittorio Emanuele Orlando (legge regionale 2 aprile 1953, n. 24), *per memoria*.

Totale della Sezione I, —.

SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capitolo 331. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli transitori. (Spesa fissa ed obbligatoria), lire 1.458.000.000.

Capitolo 332. Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 218.700.000.

Capitolo 333. Indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (legge regionale 28 agosto 1949, n. 53). (Spesa obbligatoria), lire 8.000.000.

Capitolo 334. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 22.000.000.

Totale, lire 1.706.700.000.

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Capitolo 335. Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46). (Spesa obbligatoria), lire 200.000.

Capitolo 336. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonché indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del T. U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 337. Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali, lire 3.000.000.

Capitolo 338. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria), lire 16.000.000.

Capitolo 339. Acquisto libri, riviste e giornali, lire 2.000.000.

Capitolo 340. Provvista, riparazione e manutenzione di strumenti geodetici, lire 1.500.000.

Capitolo 341. Commissioni, Comitati, Consigli e Collegi. Gettoni di presenza, spese per missioni e di funzionamento (D. L. P. 7 agosto 1952, n. 14, modificato con la legge regionale 18 luglio 1953, n. 42 e legge regionale 2 marzo 1962, n. 3), lire 14.000.000.

Capitolo 342. Spese casuali (art. 141 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827), lire 200.000.

Capitolo 343. Spese per il controllo delle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (art. 225 del testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) e spese relative al funzionamento dei servizi per l'applicazione del R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 886, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 436, lire 500.000.

Capitolo 344. Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'albo degli appaltatori di opere pubbliche e dell'albo regionale dei progettisti, dei direttori dei lavori e dei collaudatori di opere pubbliche (art. 27 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 7 e art. 6 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29), lire 1.500.000.

Capitolo 345. Spese per la programmazione, la progettazione, la direzione, la vigilanza ed il collaudo delle opere (art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e art. 5 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29), lire 150.000.000.

Capitolo 346. Versamenti alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti di contributi dovuti in applicazione dell'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179 e del relativo regolamento approvato con il D. P. R. 31 marzo 1961, n. 521. (Spesa obbligatoria), lire 50.000.000.

Capitolo 347. Spese per accertamenti, rilievi, saggi e sondaggi anche di carattere geologico e geofisico, per la compilazione di progetti e le operazioni precedenti la consegna dei lavori, lire 5.000.000.

Capitolo 348. Somme occorrenti per il pagamento di spese dipendenti da gare deserte o annullate, lire 500.000.

Capitolo 349. Spese per manutenzione e riparazioni ordinarie di edifici pubblici, anche se di pertinenza di Enti locali (legge regionale 2 agosto 1954, n. 32), lire 110.000.000.

Totale, lire 354.400.000.

CATEGORIA VIII — Somme non attribuibili

Capitolo 350. Spese di liti. (Spesa obbligatoria), lire 8.000.000.

Capitolo 351. Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria), per memoria.

RUBRICA 3 — VIABILITÀ

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Capitolo 352. Spese per la manutenzione delle strade regionali comprese le trazzere o di tratti di esse trasformate in rotabili (art. 6, lettera a), della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 e legge regionale 14 giugno 1957, n. 32), lire 400.000.000.

Capitolo 353. Spese per la manutenzione delle strade di collegamento interprovinciali o di interesse economico regionale, di pertinenza degli enti locali non classificate strade regionali ai sensi della legge regionale 14 giugno 1957, n. 32 (art. 6, lettera b), della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30), per memoria.

Capitolo 354. Spese per la manutenzione delle strade per le quali l'Amministrazione della Regione ritiene di provvedere in tutto od in parte alla temporanea gestione (art. 6, lettera c), della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 e art. 2, secondo comma della legge regionale 14 giugno 1957, n. 32), per memoria.

Capitolo 355. Spese per la manutenzione delle strade che, previ accordi con l'Amministrazione dello Stato, siano assunte in gestione dalla Regione (art. 6, lettera d), della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 e art. 2, secondo comma della legge regionale 14 giugno 1957, n. 32), per memoria.

Capitolo 356. Spese per la manutenzione delle strade la cui costruzione, finanziata da altri Enti, è affidata alla Regione (art. 6, lettera e) della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30), per memoria.

Capitolo 357. Spese per provvedere all'albergo delle strade extra urbane (legge regionale 21 luglio 1949, n. 36), per memoria.

Totale, lire 400.000.000.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 358. Concorso nelle spese per la manutenzione delle strade provinciali, derivanti da apposite convenzioni stipulate a termini dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 1957, n. 32), per memoria.

Totale della Sezione V, lire 2.469.100.000.

Totale delle spese correnti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire 2.469.100.000.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Nicastro, Giacalone Vito, Ovazza, Cortese, Prestipino Giarritta e Vajola hanno presentato i seguenti emendamenti:

— ripristinare il capitolo ex 391: « Contributi all'Escal per la manutenzione straordinaria degli alloggi a tipo popolare », con la dizione « per memoria », e il numero 330 bis;

— al capitolo 339 ridurre lo stanziamento da lire « 2 milioni » a lire « 1 milione ».

Comunico, inoltre, che gli onorevoli Grammatico, Seminara, Buttafuoco, Fusco, Mongelli hanno presentato il seguente emendamento:

— al capitolo ex 391 operare uno stanziamento di lire « 300 milioni ».

Si passa, innanzitutto, all'esame dell'emendamento a firma Grammatico ed altri, in quanto più radicale. La Commissione?

LA LOGGIA, *relatore di maggioranza*. E' favorevole nei limiti di 200 milioni.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIZZO, *Assessore delegato al bilancio*. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Onorevole Grammatico, la Giunta di bilancio ha dato parere favorevole all'emendamento a sua firma nel limite di 200 milioni. I proponenti intendono modificare lo emendamento in tal senso?

GRAMMATICO. D'accordo, provvederemo a modificarlo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Grammatico ed altri che è stato così modificato: « Ripristinare il capitolo 391, che diventa 330 bis, con il seguente stanziamento: « 200 milioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Dichiaro, pertanto, assorbito l'emendamento Nicastro ed altri.

Pongo ai voti l'emendamento Nicastro ed altri al capitolo 339.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti i capitoli da 330 a 358, con la modifica risultante dall'emendamento approvato, concernenti il titolo I, « Spese correnti ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo II, « Spese in conto capitale », capitoli da 668 a 693.

NICASTRO, *segretario*:

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

SEZIONE I — AMMINISTRAZIONE GENERALE

RUBRICA 2 — EDILIZIA

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 668. Spesa per la costruzione di edifici da destinare a sede degli uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, nonché per l'ampliamento ed il riattamento di edifici demaniali già destinati o destinabili a sede degli uffici medesimi (legge regionale 26 febbraio 1964, n. 2), lire 300.000.000.

Totale della Sezione I, lire 300.000.000.

SEZIONE III — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI

RUBRICA 2 — EDILIZIA

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 669. Somma destinata per la realizzazione di programmi di edilizia ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, pari all'ammontare dei proventi previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 18 della legge predetta (art. 18, terzo comma, della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30). (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 670. Spese per la esecuzione di opere per i servizi pubblici di cui all'art. 2 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, relativi a costruzioni edilizie in tutto o in parte finanziate con leggi regionali, lire 500.000.000.

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 671. Contributi a favore degli Enti e degli Istituti previsti dall'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, e della legge regionale 10 luglio 1953, n. 38, per la costruzione di alloggi a carattere popolare (leggi regionali 12 aprile 1952, n. 12, 10 luglio 1953, n. 38, 5 febbraio 1956, n. 9, art. 14 della legge regionale 27 novembre 1961, n. 23 e art. 18 della legge regionale 8 gennaio 1963, n. 1). (Spesa ripartita), lire 2.000.000.000.

Capitolo 672. Contributi integrativi da concedersi alla Gestione speciale per le case popolari dell'Ente zolfi italiani (E.Z.I.) per tutto il periodo di ammor-

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

tamento dei mutui relativi al capitale investito nelle costruzioni degli alloggi per i lavoratori delle zolfare siciliane (legge regionale 22 luglio 1960, n. 27). (Spesa ripartita), lire 34.000.000.

Capitolo 673. Contributi integrativi da concedersi agli enti proprietari degli alloggi costruiti col contributo della Regione ai sensi delle leggi regionali 12 aprile 1952, n. 12, 10 luglio 1953, n. 38 e 5 febbraio 1956, n. 9, per fronteggiare gli oneri finanziari derivanti agli enti stessi dall'applicazione della legge regionale 22 luglio 1960, n. 27 (legge regionale 22 luglio 1960, n. 27). (Spesa ripartita), lire 566.000.000.

Capitolo 674. Contributi per la costruzione di alloggi popolari ai sensi della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9 e della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 7 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 21). (Spesa ripartita), lire 50.000.000.

Capitolo 675. Contributi in favore della gestione speciale per le case popolari dell'E.Z.I. destinati al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, relativi al capitale investito nelle costruzioni e decorrenti dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1990 ed a far fronte all'onere relativo alla quota di rimborso delle spese di amministrazione e di manutenzione che dovrebbero applicarsi al canone di locazione nella misura prevista dall'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1960, n. 27 (art. 1 della legge regionale 2 aprile 1965, n. 6). (Spesa ripartita) lire 35.000.000.

Capitolo 676. Fondo da destinare alla concessione di contributi nella misura del 50 per cento e comunque per importo non superiore a lire 2.500.000 per provvedere alla riparazione ed alla ricostruzione dei fabbricati non rurali gravemente danneggiati dalle calamità del 31 ottobre 1964 nelle province di Catania e Ragusa (art. 10, primo comma, art. 12, ultimo comma e art. 13 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16). (Spesa ripartita), lire 60.870.000.

Totale della Sezione III, lire 3.245.870.000.

SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

RUBRICA 2 — EDILIZIA

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 677. Spesa per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento e la riparazione di edifici di enti morali, nonché di enti pubblici, anche se di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, destinati ad orfanatrofi, ad asili infantili, ospizi o ricoveri per vecchi, asili e luoghi di ospitalità e di rieducazione per minorati ed inabili al lavoro (legge regionale 30 dicembre 1960, n. 47), lire 330.000.000.

Capitolo 678. Fondo destinato alla esecuzione di opere e spese di carattere straordinario e di interesse di Enti di culto e formazione religiosa di beneficenza e di assistenza, mediante la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione e

la riparazione di edifici destinati per l'attuazione delle finalità degli Enti medesimi (art. 3, lettera c), della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, e successive modificazioni ed aggiunte). (Spesa autorizzata con l'art. 36 della legge regionale 2 aprile 1955, n. 24), lire 300.000.000.

Capitolo 679. Somma destinata per il raggiungimento delle finalità previste dal Titolo III della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, pari all'ammontare dei proventi previsti dal penultimo comma dell'art. 20 della legge predetta (art. 20, ultimo comma, della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30), per memoria.

Totale, lire 630.000.000.

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 680. Concorso della Regione nelle spese per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, compresi nell'ambito della Regione siciliana, mediante la concessione di contributi integrativi di quelli concessi dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge nazionale 18 aprile 1962, n. 168 (art. 1 della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3 e art. 3 della legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2). (Spesa ripartita), lire 9.500.000.

RUBRICA 4 — OPERE VARIE

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 681. Spese per la esecuzione di opere pubbliche relative alle vie urbane, ai servizi del sottosuolo ed ai servizi igienici in genere (art. 1 della legge regionale 15 dicembre 1959, n. 31), lire 1.500.000.000.

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 682. Fondo destinato per la concessione di contributi ad integrazione di quelli statali a favore dei Comuni di Palermo, Messina e Catania per il restauro, la sistemazione e l'ampliamento delle reti idriche interne della città e delle frazioni (legge regionale 4 Agosto 1960, n. 30 e legge regionale 4 giugno 1964, n. 11). (Spesa ripartita), lire 2.500.000.000.

Capitolo 683. Somma destinata per la concessione a favore dei Comuni della Regione con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, di contributi per la costruzione o sistemazione di villette o giardini pubblici (legge regionale 24 giugno 1957, n. 37), per memoria.

Capitolo 684. Fondo destinato per la concessione di contributi costanti a favore dei Comuni nelle spese per la esecuzione di opere rientranti nelle categorie previste dall'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, nonché a favore degli Enti previsti dall'ultimo comma dell'articolo medesimo, limitatamente alle spese per l'esecuzione di opere per edifici da adibire a preventori o tubercolosari (legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, art. 23 della legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, art. 39 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60 e legge regionale 6 dicembre 1963, n. 33). (Spesa ripartita), lire 1.450.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 6.089.500.000.

SEZIONE V — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

RUBRICA 3 — VIABILITÀ

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 684 bis. Spese per la costruzione di strade di allacciamento di frazioni a centri urbani (legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, art. 6, lettera c), lire 1.000.000.000.

Capitolo 685. Spese per la costruzione di tratti funzionali compresi nei progetti della autostrada Palermo-Catania (art. 1, primo comma, della legge regionale 13 aprile 1959, n. 14 e legge regionale 11 gennaio 1963, n. 5). (Spesa ripartita, lire 4.000.000.000.

Capitolo 686. Spese per il miglioramento di trazzere o di tratti di esse trasformate in rotabili (art. 6, lettera a), della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30), *per memoria*.

Capitolo 687. Spese per la costruzione ed il miglioramento delle strade regionali (art. 6, lettera a), della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 e legge regionale 14 giugno 1957, n. 32), lire 350.000.000.

Capitolo 688. Spese per la costruzione ed il miglioramento delle strade di collegamento interprovinciali o di interesse economico regionale, di pertinenza degli Enti locali (art. 6, lettera b), della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30), lire 100.000.000.

Capitolo 689. Spese per la costruzione ed il miglioramento delle strade la cui costruzione finanziata da altri Enti. è affidata alla Regione (art. 6, lettera e), della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30), *per memoria*.

Totale. lire 4.450.000.000.

RUBRICA 4 — OPERE VARIE

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 689 bis. Spese per l'esecuzione di opere pubbliche marittime di carattere straordinario urgenti ed indifferibili anche se di competenza degli Enti locali della Regione, lire 100.000.000.

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 690. Partecipazione alla spesa per la costruzione dell'Aeroporto civile di Palermo in misura pari al 40 per cento del costo di costruzione riconosciuto ammissibile, ad integrazione del concorso statale autorizzato con la legge 5 maggio 1956, n. 524 (artt. 1 e 2 della legge regionale 7 giugno 1957, n. 29). (Spesa ripartita), lire 100.000.000.

RUBRICA 5 — ZONE INDUSTRIALI

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 691. Somma destinata per il raggiungimento delle finalità previste dal Titolo IV della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, pari all'ammontare del provento derivante dalle vendite previste dal terzo comma dell'art. 22 della legge predetta, tenuto conto del disposto del sesto comma dell'articolo stesso (articolo 22, 7° comma della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30). *per memoria*.

Capitolo 692. Spesa per la costruzione o per il rilevamento, anche mediante espropriazione di pubblica utilità, degli impianti di distribuzione e quelli per la pubblica illuminazione nelle zone industriali di cui alla legge regionale 21 aprile 1953, n. 30. Spese per le linee di allacciamento (Titolo III, art. 12 e 16, lettera a), della legge regionale 10 aprile 1962, n. 15), lire 250.000.000.

Totale della Sezione V, lire 5.900.000.000.

SEZIONE VI — ONERI NON RIPARTIBILI

RUBRICA 6 — REVISIONE PREZZI

CATEGORIA XV — Somme non attribuibili

Capitolo 693. Spese per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali (legge regionale 28 dicembre 1948, n. 50). (Spesa obbligatoria), lire 200.000.000.

Totale della Sezione VI, lire 200.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire 15.735.370.000.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cangialosi, Russo Giuseppe, Trenta, Rubino e Cimino: *al capitolo 670, dopo la parola « servizi » sopprimere « pubblici »;*

— dagli onorevoli Aleppo, Russo Giuseppe, Lombardo, Nigro e D'Acquisto: *al capitolo 671 elevare lo stanziamento da lire « 2 miliardi » a lire « 2 miliardi 200 milioni » prelevando la somma dal capitolo 543;*

— dagli onorevoli Celi, Ojeni, Germanà, D'Alia e Fagone: *al capitolo 678 aumentare la somma di lire « 200 milioni » da prelevarsi dal capitolo 543.*

La Commissione?

OCCHIPINTI, *Presidente della Giunta del bilancio*. Favorevole.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'emendamento Cangialosi ed altri al capitolo 670.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Aleppo ed altri al capitolo 671.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento Celi ed altri al capitolo 678.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo, quindi, ai voti i capitoli da 668 a 693, con le modifiche risultanti dagli emendamenti approvati, concernenti il titolo II « Spese in conto capitale ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura delle « Spese per partite di giro », capitoli 742 e 743.

NICASTRO, *segretario*:

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo 742. Spese per la costruzione dell'Aeroporto civile di Palermo mediante la utilizzazione delle somme allo scopo versate alla Regione dal Ministero della difesa (legge 5 maggio 1956, n. 524 e convenzione approvata con decreto interministeriale 11 marzo 1958), *per memoria*.

Capitolo 743. Anticipazione delle quote della spesa prevista dall'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1957, n. 29, ricadenti negli anni finanziari dal 1961-62 al 1966, per la partecipazione della Regione alla spesa per la costruzione dell'Aeroporto civile di Palermo (art. 5, primo comma, della legge regionale 7 giugno 1957, n. 29), *per memoria*.

Totale delle partite di giro « Assessorato regionale dei lavori pubblici », lire —.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti i capitoli 742 e 743, concernenti le « Spese per partite di giro ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Pongo ai voti la spesa dell'Assessorato lavori pubblici nel suo complesso.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Si passa all'Assessorato « Lavoro e cooperazione ».

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo I, « Spese correnti », capitoli da 359 a 390.

NICASTRO, *segretario*:

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE

SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capitolo 359. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli transitori. (Spesa fissa ed obbligatoria), lire 447.000.000.

Capitolo 360. Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 67.050.000.

Capitolo 361. Indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (legge regionale 28 agosto 1949, n. 53). (Spesa obbligatoria), lire 8.500.000.

Capitolo 362. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 3.000.000.

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Capitolo 363. Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46). (Spesa obbligatoria), lire 50.000.

Capitolo 364. Spese per cure, per ricovero in Istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infer-

mità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonchè indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del T. U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili, approvato con D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3). (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 365. Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali, lire 300.000.

Capitolo 366. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria), lire 6.000.000.

Capitolo 367. Acquisto di libri, riviste e giornali. lire 700.000.

Capitolo 368. Commissioni, Comitati, Consigli e Collegi. Gettoni di presenza, spese per missioni e di funzionamento (D. L. P. 7 agosto 1952, n. 14, modificato con la legge regionale 18 luglio 1953, n. 42 e legge regionale 2 marzo 1962, n. 3), lire 12.000.000.

Capitolo 369. Indennità di missione al Presidente ed ai componenti la Commissione regionale dei contributi unificati per sopralluoghi e controlli (D. P. R. 2 aprile 1948, n. 11), lire 1.000.000.

Capitolo 370. Spese casuali (art. 141 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827), lire 100.000.

Totale, lire 20.150.000.

CATEGORIA VIII — Somme non attribuibili

Capitolo 371. Spese di liti. (Spesa obbligatoria), lire 300.000.

Capitolo 372. Residui passivi eliminati ai sensi dello art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

RUBRICA 2 — RAPPORTI DI LAVORO

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Capitolo 373. Spese per una pubblicazione periodica in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, con particolare riguardo alla economia siciliana (art. 4, ultimo comma, e art. 9, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48), lire 10.000.000.

RUBRICA 3 — PREVIDENZA ED ASSISTENZA

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Capitolo 374. Spese di vigilanza sull'accertamento degli elenchi dei lavoratori agricoli soggetti all'assicurazione sociale (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138), *per memoria*.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 375. Sussidi straordinari, anche ad integrazione di quelli corrisposti dallo Stato, a favore di Patronati ed Enti riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, che svolgono nel territorio della

Regione siciliana le attività previste dai rispettivi statuti debitamente approvati (art. 1, n. 1, e art. 9, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e art. 1 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1), lire 150.000.000.

Capitolo 376. Sussidi straordinari, a favore di associazioni di lavoratori facenti capo ad organizzazione a cui sono collegati i Patronati riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 (art. 1, n. 2, e art. 9, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e art. 2 della legge regionale 13 marzo 1963, n. 18 e art. 1 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1), lire 150.000.000.

Capitolo 377. Contributi a favore di Patronati ed Enti giuridicamente riconosciuti per la istituzione ed il funzionamento di centri di servizio sociale (art. 1, n. 3, e art. 9, lettera c) della legge regionale 30 dicembre 1960 n. 48 e articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1964 n. 1), lire 150.000.000.

Capitolo 378. Sussidi straordinari a Patronati giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, che svolgono assistenza tecnica legale e tributaria a favore di mezzadri, compartecipanti, affittuari, enfiteuti e piccoli proprietari, coltivatori singoli o associati in cooperative (art. 1 della legge regionale 13 marzo 1963, n. 18 e art. 2 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1), lire 150.000.000.

Totale, lire 600.000.000.

RUBRICA 4 — COOPERAZIONE

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Capitolo 379. Compensi a Commissari e liquidatori nominati dall'Assessore regionale del lavoro e della cooperazione, nelle Cooperative e Carovane di facchinaggio e loro consorzi, nonchè negli Enti ed Istituti compresi nell'art. 3 del D. P. R. 25 giugno 1952, n. 1138, lire 10.000.000.

Capitolo 380. Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e loro consorzi (legge regionale 26 giugno 1950, n. 45), lire 10.000.000.

Totale, lire 20.000.000.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 381. Contributi a favore degli organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico giuridicamente riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, per svolgere corsi per la formazione di dirigenti e funzionari di cooperative (art. 4, lettera a), e art. 9, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e art. 1 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1), lire 40.000.000.

Capitolo 382. Contributi per favorire l'organizzazione, il funzionamento e la riorganizzazione di consorzi fra cooperative legalmente costituite, (art. 4, lettera b), e art. 9, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e art. 2 della legge regionale

V LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

13 marzo 1963, n. 18 e art. 1 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1), lire 40.000.000.

Capitolo 383. Sussidi straordinari per favorire il funzionamento, l'organizzazione e l'attuazione dei compiti istituzionali degli organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico giuridicamente riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (art. 4, lettera c), e art. 9, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e art. 2 della legge regionale 13 marzo 1963, n. 18 e art. 1 della legge regionale 6 marzo 1964 n. 1), lire 130.000.000.

Totale, lire 210.000.000.

RUBRICA 5 — COLLOCAMENTO DELLA MANO D'OPERA

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 384. Contributo della Regione a favore del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento di lavoratori disoccupati (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25), lire 1.900.000.000.

Capitolo 385. Somme da versare al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è a carico dello Stato, lire 500.000.000.

Capitolo 386. Somma da versare al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, destinata alla corresponsione di sussidi straordinari a favore dei lavoratori di cui al secondo e terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16, concernenti provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità (art. 9, secondo e terzo comma, art. 12 settimo comma e art. 13 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16). (Spesa ripartita), lire 15.217.000.

Capitolo 387. Somma da versare al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati ad integrazione di quella assegnata ai sensi della legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, per le finalità di cui al primo comma dell'art. 9 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16, concernente provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità (art. 9, primo comma e art. 13 della legge regionale 25 giugno 1965 n. 16). (Spesa ripartita), lire 76.087.000.

Totale, lire 2.491.304.000.

RUBRICA 6 — ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 388. Contributi a favore di Patronati ed Enti giuridicamente riconosciuti per la organizzazione ed il funzionamento di scuole e corsi per assistenti sociali (art. 1, n. 3, e art. 9, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e art. 1 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1), lire 30.000.000.

Capitolo 389. Contributi a favore di Patronati ed Enti giuridicamente riconosciuti per la organizzazione ed il funzionamento di corsi concernenti il lavoro e la previdenza (art. 1, n. 3 e art. 9, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e art. 1 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1), lire 20.000.000.

Capitolo 390. Contributo annuo a favore del Centro regionale siciliano radio e telecomunicazione per la attuazione dei fini istituzionali del Centro stesso (art. 1 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 33), lire 30.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 3.957.304.000.

Totale delle spese correnti dell'Assessorato regionale del lavoro e della Cooperazione, lire 3.957.304.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti i capitoli da 359 a 390, concernenti il titolo I, «Spese correnti» dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo II «Spese in conto capitale», capitoli da 694 a 697.

NICASTRO, segretario:

ASSESSORATO REGIONALE
DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONESEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO SOCIALE

RUBRICA 7 — OPERE VARIE

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 694. Somma da versare al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'esecuzione di opere di interesse comunale previste dalla legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, lire 1.600.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 1.600.000.000.

SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO ECONOMICO

RUBRICA 4 — COOPERAZIONE

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 695. Contributi per favorire l'attrezzatura di cooperative di cui all'art. 13 del D.L.C.P.S. 14

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

dicembre 1947, n. 1577 e loro consorzi (escluse le cooperative edilizie), di carovane di facchinaggio e di compagnie portuali (art. 4, lettera d), e art. 9, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e art. 2 della legge regionale 13 marzo 1963, n. 18), lire 500.000.000.

Capitolo 696. Contributi a favore di cooperative e loro consorzi per il riattamento, completamento ed ammodernamento di immobili di loro proprietà (art. 4, lettera e), e art. 9, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48), lire 10.000.000.

Totale, lire 510.000.000.

CATEGORIA XII — Partecipazioni azionarie e conferimenti

Capitolo 697. Contributo annuo a favore dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative - I.R.C.A.C. - per la costituzione del fondo previsto dall'art. 3, n. 4, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, (art. 3, n. 4, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12), lire 100.000.000.

Totale della Sezione V, lire 610.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, lire 2.210.000.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo a ivoti i capitoli da 694 a 697, concernenti il titolo II « Spese in conto capitale ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura delle « Spese per partite di giro », capitolo 744.

NICASTRO, segretario:

**ASSESSORATO REGIONALE
DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE**

Capitolo 744. Anticipazioni sulle provvidenze dello Stato o di altri Enti pubblici in Sicilia per l'assistenza ai lavoratori sospesi o rimasti privi di occupazione in seguito a calamità naturali (artt. 1, 2 e 12, primo comma, della legge regionale 25 giugno 1965, n. 16), per memoria.

Totale delle partite di giro « Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione », lire —.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il capitolo 744, concernente le « Spese per partite di giro ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo, quindi ai voti l'intera rubrica « Lavoro e cooperazione ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Si passa all'Assessorato della pubblica istruzione.

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo I, « Spese correnti », capitoli da 391 a 460.

NICASTRO, segretario:

**ASSESSORATO REGIONALE
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

SEZIONE II — ISTRUZIONE E CULTURA

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capitolo 391. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, al personale inquadrato nei ruoli transitori. (Spesa fissa ed obbligatoria), lire 528.000.000.

Capitolo 392. Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 79.200.000.

Capitolo 393. Indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (legge regionale 28 agosto 1949, n. 53). (Spesa obbligatoria), lire 9.000.000.

Capitolo 394. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 10.000.000.

SERVIZI PERIFERICI

Capitolo 395. Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale dei Provveditorati agli studi, al personale addetto alla vigilanza delle scuole, ed a quello partecipante ai convegni didattici ed a commissioni di esami nelle scuole sussidiarie, lire 30.000.000.

Totale, lire 656.200.000.

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capitolo 396. Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

V LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46). (Spesa obbligatoria), lire 50.000.

Capitolo 397. Spese per cure e per ricovero in istituti sanitari protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonché indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del T. U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 398. Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali, lire 400.000.

Capitolo 399. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria) lire 15.000.000.

Capitolo 400. Spese per acquisto di libri, riviste e giornali, lire 1.000.000.

Capitolo 401. Commissioni, Comitati, Consigli e Collegi. Gettoni di presenza, spese per missioni e di funzionamento (D. L. P. 7 agosto 1952, n. 14, modificato con la legge regionale 18 luglio 1953, n. 42 e legge regionale 2 marzo 1962, n. 3), lire 4.000.000.

Capitolo 402. Spese per la programmazione, la progettazione, la direzione, la vigilanza ed il collaudo delle opere (art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e art. 5 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29), lire 25.000.000.

Capitolo 403. Spese casuali (art. 141. del R. D. 23 maggio 1924, n. 827), lire 100.000.

SERVIZI PERIFERICI

Capitolo 404. Spese di esercizio degli automezzi di proprietà della Regione assegnati ai Provveditorati agli studi e concorso nelle spese di esercizio di quelli di proprietà dello Stato assegnati ai Provveditorati medesimi, per i servizi di interesse regionale, lire 3.000.000.

Totale, lire 48.550.000.

CATEGORIA VIII — Somme non attribuibili

Capitolo 405. Spese di liti. (Spesa obbligatoria), lire 400.000.

Capitolo 406. Residui passivi eliminati ai sensi dello art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

RUBRICA 2 — SCUOLA MATERNA

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 407. Assegnazione di premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne, degli asili e dei giardini d'infanzia (art. 44 del T. U. 5 febbraio 1928, n. 577), lire 1.300.000.000.

RUBRICA 3 — ISTRUZIONE ELEMENTARE

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio

Capitolo 408. Stipendi, assegni, indennità di studio ed altre competenze di carattere generale al personale insegnante delle scuole elementari per sdoppiamenti di classi disposti dall'Amministrazione regionale a termini della legge regionale 2 luglio 1948, n. 30 e 4 agosto 1960, n. 31. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 409. Indennità e premi ai maestri delle scuole sussidiarie (legge regionale 23 settembre 1947, n. 13). (Spesa obbligatoria), lire 2.350.000.000.

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Capitolo 410. Spese per visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole elementari mantenute col sussidio della Regione. (Spesa obbligatoria), lire 200.000.

Capitolo 411. Spese per la vigilanza delle scuole e corsi non governativi (decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412), lire 3.000.000.

Totale, lire 3.200.000.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 412. Contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate dall'Amministrazione regionale (art. 95 del T. U. 5 febbraio 1928, n. 577), lire 750.000.000.

Capitolo 413. Sussidi per il mantenimento e l'incremento delle biblioteche scolastiche (art. 217 del T. U. 5 febbraio 1928, n. 577), lire 10.000.000.

Capitolo 414. Concorso nelle spese per il funzionamento delle scuole magistrali nonché di quelle dipendenti da Enti morali destinate alla formazione delle maestre del grado preparatorio, lire 1.500.000.

Totale, lire 761.500.000.

RUBRICA 4 — ISTRUZIONE PROFESSIONALE

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio

Capitolo 415. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale direttivo, insegnante e non insegnante. (Legge regionale 15 luglio 1950, n. 63 e successive modificazioni). (Spesa obbligatoria), lire 3.150.000.000.

Capitolo 416. Compensi per il lavoro straordinario al personale direttivo e non insegnante (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240), lire 20.000.000.

Capitolo 417. Indennità e rimborsi di spese per missioni compiute dal personale delle Scuole professionali, disposte dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, lire 6.000.000.

Totale, lire 3.176.000.000.

CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*

Capitolo 418. Spese per l'acquisto e la conservazione di materiale didattico; spese per l'acquisto di materiali e materie prime per esercitazioni; spese per corredi scolastici degli alunni, lire 40.000.000.

Capitolo 419. Spese di ufficio, di cancelleria e di minuto mantenimento; spese per acquisto di libri, giornali e riviste; spese per fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili; spese di energia elettrica per forza motrice; acquisto di materiali di pulizia, lire 25.000.000.

Capitolo 420. Spese postali, telegrafiche e telefoniche, lire 6.000.000.

Capitolo 421. Spesa straordinaria per l'attrezzatura tecnica delle scuole professionali e per l'acquisto di scorte vive, lire 50.000.000.

Capitolo 422. Spese per il funzionamento, la manutenzione e l'assicurazione dei trattori e degli altri mezzi motomeccanici in dotazione alle scuole professionali; spese per la manutenzione e la riparazione del materiale e del macchinario in dotazione alle Scuole professionali, lire 5.000.000.

Capitolo 423. Contributi a favore di aziende, opifici ed officine derivanti da convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 7 della legge 15 luglio 1950, n. 63, lire 150.000.000.

Capitolo 424. Spese per visite medico-fiscali per il personale delle Scuole professionali, lire 200.000.

Capitolo 425. Spese per visite sanitarie degli alunni, lire 4.000.000.

Totale, lire 280.200.000.

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Capitolo 426. Spese per le assicurazioni sociali degli alunni contro gli infortuni sul lavoro (art. 9 della legge regionale 14 luglio 1952, n. 30). (Spesa obbligatoria), lire 6.000.000.

Capitolo 427. Borse di studio da assegnare agli alunni meritevoli (art. 25 della legge 15 luglio 1950, n. 63, modificata dalla legge regionale 14 luglio 1952, n. 30), lire 10.000.000.

Capitolo 428. Somma da erogare all'Istituto regionale d'arte per la ceramica di S. Stefano di Camastra per le spese di funzionamento dell'Istituto, escluse quelle indicate nell'art. 2 della legge regionale 6 aprile 1951, n. 36 (legge regionale 6 aprile 1951, n. 36 e legge regionale 17 aprile 1965, n. 9), lire 70.000.000.

Capitolo 429. Somma da erogare all'Istituto regionale d'arte di Enna per la lavorazione del legno e del ferro, per le spese di funzionamento dell'Istituto, escluse quelle indicate nell'art. 2 del D. L. P. 19 aprile 1951, n. 13 (decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 13, convertito nella legge regionale 21 marzo 1952, n. 4 e legge regionale 17 aprile 1965, n. 9), lire 20.000.000.

Capitolo 430. Somma da erogare all'Istituto regionale d'arte di Grammichele per la lavorazione del legno e della ceramica e lo studio del disegno e di nozioni delle arti figurative per le spese di funzionamento dell'Istituto, escluse quelle indicate nell'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1954, n. 42 (legge regionale 27 novembre 1954, n. 42 e legge regionale 17 aprile 1965, n. 9), lire 70.000.000.

Capitolo 431. Somma da erogare alla Scuola magistrale ortofrenica di Catania per le spese di funzionamento della scuola (art. 7 della legge regionale 4 aprile 1955, n. 33), lire 40.000.000.

Capitolo 432. Somma da erogare all'Istituto regionale d'arte femminile per la lavorazione del bianco in S. Cataldo, per le spese di funzionamento dello Istituto, escluse quelle indicate nell'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 1957, n. 10 (legge regionale 31 gennaio 1957, n. 10, legge regionale 17 aprile 1965, n. 9 e legge regionale 17 aprile 1965, n. 10), lire 30.000.000.

Capitolo 433. Contributo in favore dell'Istituto tecnico agrario di Caltagirone (art. 4 della legge regionale 25 luglio 1948, n. 36 e artt. 2 e 3 della legge regionale 5 aprile 1958, n. 8), lire 25.000.000.

Capitolo 434. Somma da erogare alla Scuola professionale femminile e di magistero della donna di Catania, per le spese di funzionamento, tranne quelle previste dall'art. 6 della legge regionale 1° agosto 1953, n. 43 (legge regionale 1° agosto 1953, n. 43, legge regionale 17 aprile 1965, n. 9 e legge regionale 17 aprile 1965, n. 10), lire 75.000.000.

Capitolo 435. Contributo a favore dell'Ospizio per ciechi « Ardizzone Gioieni » di Catania per il funzionamento dell'Istituto professionale per ciechi, istituito presso predetto Ospizio con l'art. 3 della legge 3 luglio 1954, n. 17 (legge regionale 31 marzo 1959, n. 11), lire 18.000.000.

Capitolo 436. Concorso della Regione nelle spese di funzionamento dell'Istituto musicale pareggiato « Arcangelo Corelli » di Messina (legge regionale 25 febbraio 1959, n. 1), lire 9.000.000.

Capitolo 437. Somma da erogare per le spese di funzionamento di Istituti d'arte, di Scuole professionali femminili e di magistero della donna, nonché degli Istituti tecnici femminili istituiti a termini dell'art. 7 della legge regionale 17 aprile 1965, n. 9 (leggi regionali 17 aprile 1965, nn. 9 e 10), *per memoria*.

Totale, lire 433.000.000.

RUBRICA 5 — ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Capitolo 438. Onere a carico della Regione per i posti di professore di ruolo, di aiuti ed assistenti nelle Università degli studi della Sicilia, per i quali con legge regionale è stata autorizzata la stipula di apposita convenzione con l'Università interessata (legge regionale 22 giugno 1956, n. 35). (Spesa obbligatoria), lire 72.000.000.

V LEGISLATURA

CCCCXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Capitolo 439. Contributi a favore della Facoltà di Economia e Commercio della Università di Messina e di quella di Agraria dell'Università di Catania (DD. LL. PP. 19 maggio 1953, n. 4, 2 aprile 1954, n. 10 e legge regionale 11 gennaio 1963, n. 7), lire 150.000.000.

Capitolo 440. Contributo per il mantenimento della Facoltà di Magistero dell'Università di Palermo (legge regionale 28 marzo 1955, n. 20, legge regionale 31 maggio 1960, n. 19 e legge regionale 9 ottobre 1965, n. 28), lire 55.000.000.

Capitolo 441. Contributo a favore della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo (legge regionale 3 aprile 1954, n. 8), lire 3.000.000.

Capitolo 442. Contributo nelle spese di funzionamento della Scuola di perfezionamento in diritto regionale presso l'Università di Palermo (decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 9), lire 8.000.000.

Capitolo 443. Contributo a favore dell'Istituto di biochimica applicata della Università di Messina quale concorso nelle spese di funzionamento e di potenziamento dell'Istituto stesso e dell'impianto sperimentale per la coltura delle alghe ad esso annesso (art. 2 della legge regionale 4 aprile 1960, n. 11), lire 2.000.000.

Capitolo 444. Contributo straordinario a favore del Centro di studi filologici e linguistici siciliani (legge regionale 30 novembre 1953, n. 58, e art. 34 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55), lire 5.000.000.

Capitolo 445. Contributo a favore dell'Istituto di Vulcanologia dell'Università di Catania (decreto legislativo presidenziale 13 giugno 1949, n. 18, convertito con modificazioni, nella legge regionale 9 dicembre 1949, n. 65), lire 2.000.000.

Capitolo 446. Contributo annuo a favore dell'Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici in Palermo (art. 1 della legge regionale 31 maggio 1960, n. 14 e art. 17 della legge regionale 17 settembre 1964, n. 17), lire 12.000.000.

Totale, lire 309.000.000.

RUBRICA 6 — ACCADEMIE E BIBLIOTECHE

CATEGORIA II — *Personale in attività di servizio*

Capitolo 447. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 1.200.000.

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Capitolo 448. Contributi da concedersi alle Sivrintendenze bibliografiche della Sicilia: per restauro, acquisto, rilegatura e conservazione di libri e di manoscritti, nonché di materiale bibliografico raro e di pregio da parte di biblioteche pubbliche; per la gestione ed il finanziamento dei librobuses e delle biblioteche circolanti previsti dalla legge regionale 18 luglio 1952, n. 38; per la compilazione del catalogo bibliografico regionale (art. 1, lettera a), b) e c), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 46), lire 4.000.000.

Capitolo 449. Assegnazioni a biblioteche non statali e a biblioteche popolari. Spese di acquisto di pubblicazioni da assegnare a biblioteche aperte al pubblico, lire 50.000.000.

Totale, lire 54.000.000.

RUBRICA 7 — ATTIVITÀ E BELLE ARTI

CATEGORIA II — *Personale in attività di servizio*

Capitolo 450. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 2.500.000.

CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*

Capitolo 451. Spese per gli scavi archeologici e per la conservazione dei monumenti, lire 30.000.000.

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Capitolo 452. Quota del cinque per cento del provento dei diritti d'ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi archeologici della Regione, da assegnarsi a favore della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza per i pittori, scultori ed incisori (art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 781). (Spesa obbligatoria), lire 1.500.000.

RUBRICA 8 — ASSISTENZA SCOLASTICA

CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*

Capitolo 453. Spesa per il funzionamento della refezione scolastica (art. 14 della legge regionale 1° aprile 1955, n. 21, modificato dall'art. 2 della legge regionale 9 luglio 1962, n. 19), lire 800.000.000.

Capitolo 454. Spese per le opere integrative della scuola di carattere assistenziale, sanitario, ricreativo ed educativo promosse direttamente dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione (art. 3, lettera d), e art. 14 della legge regionale 1° aprile 1955, n. 21, modificati con l'art. 2 della legge regionale 9 luglio 1962, n. 19), lire 500.000.000.

Capitolo 455. Spese per il funzionamento delle colonie climatiche istituite dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione (art. 3, lettera d) e art. 14 della legge regionale 1° aprile 1955, n. 21 modificati con l'art. 2 della legge regionale 1962, n. 19), lire 350.000.000.

Totale, lire 1.650.000.000.

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Capitolo 456. Borse di studio e di perfezionamento (legge regionale 8 agosto 1949, modificata dal decreto legislativo presidenziale 12 dicembre 1949, n. 34, convertito nella legge regionale 27 febbraio 1950, lire 33.000.000.

Capitolo 457. Borse di studio premio Papas Gaetano Petrotta (legge regionale 22 aprile 1964, n. 7), lire 300.000.

Capitolo 458. Borse di studio in favore di studenti rimasti orfani in conseguenza della calamità abbattutasi nella valle del Piave il 10 ottobre 1963 (art. 1 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 31), lire 8.000.000.

Capitolo 459. Fondo destinato alla concessione dei premi turistici e della bontà a favore della gioventù studiosa (legge regionale 21 marzo 1955, n. 18), lire 50.000.000.

Capitolo 460. Contributi integrativi di quelli statali a favore dei Patronati scolastici della Regione (art. 12 della legge regionale 1° aprile 1955, n. 21, modificato con l'art. 2 della legge regionale 9 luglio 1962, n. 19). (Spesa obbligatoria), lire 472.100.100.

Totale della Sezione II, lire 11.620.650.100.

Totale delle spese correnti dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, lire 11.620.650.100.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Nicastrò, Giacalone Vito, Ovazza, Cortese, Prestipino Giarritta e Vajola:

al capitolo 402 sostituire la cifra « 25 milioni » con la dizione « per memoria »;

al capitolo 412 ridurre lo stanziamento da lire « 750 milioni » a lire « 600 milioni »;

al capitolo 451 elevare lo stanziamento da lire « 30 milioni » a lire « 55 milioni »;

— dagli onorevoli Sanfilippo, Sallicano, Buffa, Russo Giuseppe, Trenta e Barone: *al capitolo 451 elevare lo stanziamento da lire « 30 milioni » a lire « 100 milioni »;*

— dagli onorevoli La Porta, Genovese, Russo Michele, Scaturro e Romano: *al capitolo 407 ridurre lo stanziamento da lire « 1 miliardo 300 milioni » a lire « 1 miliardo 254 milioni 500 mila »;*

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'emendamento Nicastrò ed altri al capitolo 402.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

GENOVESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENOVESE. Signor Presidente, l'emendamento da noi presentato al capitolo 407 tende a ripristinare lo stanziamento previsto per il 1965. Ciò in quanto, avendo l'Assessore dichiarato in Giunta di bilancio che non intende concedere ulteriori aumenti al personale delle scuole materne, non si comprende, essendo peraltro il numero delle scuole materne invariato rispetto all'anno finanziario 1963-1964, perchè si chieda nella competenza di quest'anno un aumento di 50 milioni.

Se l'Assessore fosse disposto a rivedere la sua posizione, noi stessi saremmo ben lieti di presentare un emendamento che elevi lo stanziamento da 1 miliardo 300 milioni ad 1 miliardo 400 milioni, sempre che questa somma serva appunto ad aumentare gli stipendi delle insegnanti e del personale delle scuole materne.

ROSSITTO. E non per sottogoverni e nuove scuole.

GENOVESE. Ma se rimane fermo nella posizione espressa in Giunta di bilancio, non vediamo la ragione di questo ritocco alla previsione del precedente bilancio.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, noi sostanzialmente chiediamo al Governo un chiarimento. La legge di bilancio stabilisce che devono essere finanziate le scuole materne esistenti nell'esercizio finanziario 1963-64. Lo Assessore alla pubblica istruzione, nel corso di incontri tenutisi con i rappresentanti del corpo insegnante e del personale subalterno addetto alle scuole materne, ha rifiutato qualsiasi discussione in ordine all'eventuale aumento delle attuali retribuzioni, molto basse in verità. Basti dire che esse rappresentano un esempio non solo di trattamento economico inusitato nell'ambito della Regione siciliana, ma che risultano notevolmente ridotte pure rispetto ai compensi percepiti dai dipendenti dello stesso settore dei Comuni e dello Stato.

Avendo egli escluso questa possibilità, è

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

naturale che ci si chieda: quale motivo, quale giustificazione sta alla base dell'aumento del relativo capitolo nel bilancio del 1966? Forse l'Assessore intende istituire qualche asilo-nido in seno all'Assessorato, dove già peraltro, esistono maestre giardiniere e bambinaie distaccate; oppure vuole aprire qualche nuova scuola materna di cui ha bisogno forse il suo collegio elettorale? O che non intenda invece, rivedere la sua posizione in ordine all'aumento delle retribuzioni?

Ecco il chiarimento che chiediamo, onorevole Presidente. Desideriamo conoscere la linea politica che intende condurre l'Assessore alla pubblica istruzione. E saremmo disposti a ritirare anche l'emendamento tendente a ripristinare la previsione del precedente esercizio e ad appoggiare la previsione in aumento per quest'anno. Naturalmente, però, desideriamo sapere quale sarà la fine delle somme previste in più per questa spesa della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Genovese, Rossitto, Marraro, Romano, Prestipino Giarritta e Russo Michele hanno presentato il seguente emendamento: *al capitolo 407 aumentare lo stanziamento da lire « 1 miliardo 300 milioni » a lire « 1 miliardo 400 milioni » per aumentare le indennità alle insegnanti ed alle bambinaie dei patronati finanziati dalla Regione ».*

GIACALONE DIEGO, Assessore alla pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACALONE DIEGO, Assessore alla pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il capitolo era stato modificato in previsione che potesse essere abrogato l'articolo 15 della legge di bilancio, abrogazione che mi avrebbe consentito di poter istituire...

GENOVESE. Già!

GIACALONE DIEGO, Assessore alla pubblica istruzione. La Giunta di bilancio non ha creduto di poterlo abrogare, e, quindi l'aumento di 45 milioni, non si giustifica. Pertanto si può iscrivere in bilancio la somma di 1 miliardo e 254 milioni anche perchè non è negli in-

tendimenti del Governo di aprire alcun'altra scuola materna.

Il trattamento economico delle insegnanti delle scuole materne sarà esaminato quando il Governo potrà presentare un disegno di legge che preveda la sistemazione del settore.

ROSSITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSITTO. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, sono presentatore, insieme ad altri colleghi, di un emendamento che aumenta lo stanziamento per la scuola materna, e vedo con rammarico che l'Assessore insiste in una posizione che rende molto perplessi. E', infatti, chiaro ed evidente, onorevole Assessore, che la sua richiesta, già formulata altra volta, era quella di istituire, con i noti criteri, nuove scuole materne regionali, ottenendo però la modifica dell'articolo 15 della legge di bilancio. Tale articolo, volto ad impedire che si continuassero ad adottare gli stessi criteri degli anni precedenti, aveva bloccato la creazione delle scuole materne regionali nell'anno 1963-64, in attesa di determinarne successivamente la struttura, la composizione ed anche il numero, l'insediamento e la dislocazione, con apposita legge che disciplinasse tutta la materia.

In atto, ci troviamo di fronte al fatto che le insegnanti delle scuole materne percepiscono uno stipendio mensile di circa 93 mila lire solo per otto mesi all'anno e non per dodici, e che le bambinaie hanno stipendi che si aggirano sulle 60 mila lire mensili pure per otto mesi all'anno, mentre non sono stipendiate per i restanti quattro mesi. Ora, non capisco bene la posizione dell'Assessore alla pubblica istruzione...

GENOVESE. E' una posizione Lamalfiana.

ROSSITTO. Sì, la posizione moralistica di La Malfa.

Non capisco bene la posizione dell'Assessore alla pubblica istruzione perchè qui si tratta di perseguire ancora una volta l'abitudine di servirsi degli assessorati per costituire i partiti in certi Comuni, attraverso l'istituzione di scuole, di enti, o di istituti e così via — nel qual caso il Partito repubblicano, a mezzo del

suo Assessore in Sicilia continuerebbe la gloriosa tradizione dei partiti trasformisti perpe-
tuatasi nel Mezzogiorno del nostro Paese —
oppure di adottare un provvedimento giusto,
corretto nei confronti di queste lavoratrici,
rendendo più dignitoso con un aumento di die-
cimila lire quello stipendio che esse percepi-
scono soltanto per otto mesi all'anno.

LA LOGGIA, *relatore di maggioranza*. Ma
la materia deve essere regolata per legge!

ROSSITTO. Per questo non ho bisogno di
chiedere che il Governo cambi opinione; mi
appello anche all'Assemblea, perchè respinga
la posizione assunta dal Governo e dall'Asses-
sore alla pubblica istruzione.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, credo
che lo scopo precipuo del nostro emendamento
sia stato raggiunto: chiarire, cioè, davanti alla
Assemblea, qual è la politica dell'Assessore
alla Pubblica istruzione per quel che riguarda
le scuole materne di Sicilia. Ora il nostro
intendimento è di ottenere un aumento di
diecimila lire mensili per tutte le addette alle
scuole materne della Regione siciliana. Per-
tanto, anche a nome degli altri firmatari, di-
chiaro di ritirare l'emendamento in diminu-
zione da noi presentato al capitolo 407.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'onore-
vole La Porta, anche a nome degli altri fir-
matari ha dichiarato di ritirare l'emendamen-
to riduttivo dello stanziamento al capitolo 407.

LA LOGGIA, *relatore di maggioranza*. Ono-
revole Presidente, dichiaro di fare mio l'emen-
damento riduttivo al capitolo 407, ritirato dal-
lo onorevole La Porta.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Onorevole Presidente, onorevoli

collegli, dovremmo anzitutto metterci d'accor-
do sui criteri da adottare in ordine alle vota-
zioni che si susseguono in quest'aula onde evi-
tare contraddizioni. Abbiamo fin ora appro-
vato quattro, cinque capitoli di bilancio, non
accompagnati da leggi formali, che creano una
situazione estremamente imbarazzante per la
legittimità costituzionale del bilancio mede-
simo. Adesso si nega un aumento salariale ai
dipendenti delle scuole materne in base al ca-
pitolo 407, mentre subito dopo, al capitolo 412,
i campioni del laicismo al Governo, socialisti
e repubblicani, chiedono un aumento di 150
milioni per il trattamento economico al per-
sonale delle scuole parificate. Quello che non
è possibile per le scuole materne, lo diventa
per le scuole parificate.

A questo punto, in nome di una certa coe-
renza, essendo analogo lo scopo delle richie-
ste, è legittimo attendersi che se il Governo
nega l'aumento per il personale delle scuole
materne, neghi anche l'aumento dei contributi
per le scuole elementari parificate. Non si può
adottare il sistema dei due pesi e delle due
misure. E questo è un problema, onorevole
Assessore e onorevoli colleghi, che io voglio
sollevare senza alcuna astiosità, anche perchè
in ordine al capitolo 412 abbiamo chiesto molto
chiaramente e apertamente la riduzione dello
stanziamento.

Che si rifiuti una elemosina di aumento per
le scuole materne, peraltro motivata dalla mi-
sura estremamente modesta delle attuali re-
tribuzioni e si incrementi la spesa per le scuo-
le parificate, questo non possiamo consentirlo.
Quindi, onorevole Assessore, io vorrei che,
senza valutare eventuali ripensamenti come
cedimenti o altro, da parte sua si riesaminasse
bene la questione, al fine di assicurare una di-
gnitosa retribuzione a gente che da anni at-
tende un trattamento giuridico adeguato, una
legge che provveda alla sistemazione definiti-
va. Attualmente le insegnanti della scuola ma-
terna hanno un rapporto di impiego simile a
quello dei salariati stagionali, che lavorano
nove mesi l'anno su dodici; infatti nelle va-
canze non percepiscono stipendio. Si tratta di
una richiesta i cui aspetti umani e sociali non
possono sfuggire e che pertanto, ove non ac-
colta, aprirà sul capitolo 412 non tanto una di-
scussione sotto il profilo della legittimità o del
contrasto della politica della spesa, ma su un
altro tema: quello di sapere in definitiva a chi
si concede e a chi si nega a parità di bisogno.

GIACALONE DIEGO, *Assessore alla pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACALONE DIEGO, *Assessore alla pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, credo di essere stato frainteso nel mio intervento, perchè ho l'impressione che l'onorevole Genovese e successivamente l'onorevole Cortese abbiano travisato un po' il senso delle mie dichiarazioni. Ho detto che era stato proposto quell'aumento di 40-50 milioni, perchè si volevano regolarizzare alcune posizioni di insegnanti che da tre anni sono in attesa di sistemazione. La modifica era collegata alla abrogazione dell'articolo 15 della legge di bilancio; non essendosi verificata questa abrogazione, ovviamente accetto l'emendamento riduttivo che riporta la cifra stanziata in bilancio a quella dell'anno precedente. Sono pertanto d'accordo sull'emendamento fatto proprio dell'onorevole La Loggia, in cui si propone di ridurre lo stanziamento ad 1 miliardo 254 milioni 500 mila.

Per quanto riguarda gli aumenti di stipendio alle maestre e alle bambinaie, mi pare di avere posto in evidenza che, data l'importanza, la serietà e la delicatezza della materia, come abbiamo preannunziato ai sindacati, è negli intendimenti del Governo di presentare un disegno di legge che provveda alla regolamentazione di tutto il settore.

LA PORTA. C'è il resoconto che dice il contrario.

GENOVESE. Non dica quello...

PRESIDENTE. Onorevole La Porta, onorevole Genovese, lascino parlare l'oratore!

GIACALONE DIEGO, *Assessore alla pubblica istruzione*. Non c'è dubbio che daremo il trattamento economico e stabiliremo quei rapporti giuridici...

LA PORTA. Lei ha detto una cosa diversa ai sindacati. Non ha diritto di affermare queste cose in Assemblea!

PRESIDENTE. Onorevole La Porta, lei non può parlare in questo momento.

LA PORTA. Lei ha detto che voleva il finanziamento per le scuole da istituire!

GENOVESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENOVESE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per una precisazione e per chiarire il significato della nostra proposta. Anzitutto va detto che i 45 milioni — e la Giunta di bilancio ci può essere valida testimone — non dovevano servire per risolvere il problema delle undici o più maestre — che sarà sorto successivamente, onorevole Assessore, perchè, a nostra memoria già dall'anno scorso lei aveva assunto questo impegno — ma dovevano servire, come lei stesso ha dichiarato in quella sede, per sistemazioni e apertura di nuovi asili là dove esigenze sociali lo richiedevano.

Non riusciamo quindi a comprendere come mai lei oggi parli della sistemazione di quelle tali undici persone che, ripeto, inspiegabilmente ancor oggi attendono di essere sistemate.

Per quel che riguarda la nostra richiesta di aumento per il personale della scuola materna, dobbiamo dire che essa è altrettanto valida di quella avanzata per le scuole private, anche perchè come giustamente ha fatto rilevare l'onorevole Cortese, l'oggetto è identico: aumento per l'adeguamento degli stipendi. Onorevole Assessore, noi siamo abituati a discorsi molto seri. Sappiamo benissimo come sono gestite determinate scuole e come se ne continuano ad aprire su sollecitazioni e con suggerimenti e orientamenti che provengono anche dal suo Assessorato. Ebbene, perchè si deve ritenere necessario l'adeguamento delle retribuzioni per quel personale che in realtà svolge un'attività alla quale la Regione può interessarsi, ma nella quale non è direttamente interessata, e non sentiamo, invece, il bisogno di portare ad un livello dignitoso stipendi di insegnanti, che lavorano in un campo molto delicato qual è quello della formazione, dell'educazione dei nostri bambini, con uno stipendio di 90 mila lire al mese per otto mesi all'anno? E' veramente assurdo tutto questo.

Si dice ai sindacati che necessitano i fondi per istituire 100 asili, — questo ha detto lo

Assessore — ma non si sente la esigenza di assicurare che gli asili dovranno funzionare con personale assunto per concorso e regolarmente inquadrato. Questo no, questo è lasciato alla discrezione dell'Assessore, lui sa dove sono le esigenze sociali.

Qualche collega di Trapani mi sussurra che a Marsala sono stati aperti più di dieci asili in questi ultimi tempi. Non a caso in Giunta di bilancio abbiamo proposto la costituzione di una Commissione di indagine su questo specifico problema. Noi, infatti, siamo convinti che, malgrado i limiti posti dalla legge, si continua tuttavia ad aprire asili, a creare situazioni tali da rendere veramente difficile, nel momento in cui dovesse essere varata la legge sulle scuole materne regionali — cosa che ci auguriamo, anche se sappiamo quale fine fanno queste leggi — l'inquadramento di tutto il personale.

A proposito, per esempio, dei doposcuola, onorevole Assessore, ci risulta che nella sua provincia alcuni funzionano dal mese di novembre anzichè da marzo come lei ha disposto per tutti gli altri. Proprio da coloro i quali si dicono laici esigiamo una maggiore serietà nell'applicazione di certi principî di etica e di morale che stanno alla base di un costume che deve servire come elemento di riferimento e come punto di confronto rispetto alle precedenti esperienze, dannose per la Regione siciliana.

Ecco perchè noi siamo favorevoli alla proposta di aumentare di 100 milioni lo stanziamento, in modo da consentire alle maestre e al personale delle scuole materne un compenso più dignitoso al lavoro e alla funzione altamente qualificata che, come ha detto lo stesso Assessore, svolgono nel campo educativo.

Ci riserviamo, alla riapertura dell'Assemblea, di chiedere ufficialmente la nomina di una Commissione d'inchiesta, su questa materia, giacchè non saremo sereni fino a quando le stesse leggi della Regione non saranno veramente rispettate.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, pongo ai voti l'emendamento La Loggia al capitolo 407, riduttivo dello stanziamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

LA PORTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Poichè la richiesta è appoggiata, pongo nuovamente ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

Dichiaro, pertanto, superato l'emendamento Genovese ed altri in aumento al capitolo 407.

Pongo, ora, ai voti l'emendamento Nicastro ed altri al capitolo 412: ridurre lo stanziamento da 750 milioni a 600 milioni.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento Sanfilippo ed altri al capitolo 451, « elevare lo stanziamento da lire 30 milioni a lire 100 milioni », in quanto più radicale dell'emendamento Nicastro ed altri allo stesso capitolo.

LA PORTA. Chiedo di parlare per richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PORTA. Onorevole Presidente, desidererei un chiarimento. Poc'anzi, di fronte a due emendamenti, uno in diminuzione e uno in aumento della spesa, Ella ha posto prima ai voti quello in diminuzione, considerandolo più lontano, evidentemente. Adesso, invece, pone in votazione per primo un emendamento in cui si propone un aumento della spesa più ragguardevole rispetto ad altro emendamento allo stesso capitolo, considerandolo pure più lontano.

PRESIDENTE. Onorevole La Porta, i casi non sono identici. Poc'anzi gli emendamenti erano uno in diminuzione ed uno in aumento della spesa originariamente prevista. Ora entrambi gli emendamenti sono in aumento, soltanto che uno dei due chiede un aumento maggiore rispetto all'altro. Ovviamente la proposta di dotare il capitolo di 100 milioni anzichè dei 30 milioni previsti, è più lontana rispetto a quella che chiede 25 milioni in aggiunta alla somma stanziata.

SANFILIPPO. Chiedo di parlare per illustrare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANFILIPPO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento da me presentato al capitolo 451 trova fondamento nella necessità di aumentare la irrisoria somma di 30 milioni prevista per scavi archeologici in tutta l'Isola. Come è a tutti noto, da tempo si ha notizia di importanti ritrovamenti archeologici in Sicilia, ricca di tante antichità.

Recentemente la Cassa per il Mezzogiorno ha finanziato la istituzione di un museo in Agrigento con una spesa di due miliardi. Riviste specializzate si occupano delle possibilità ancora esistenti in Sicilia di reperire materiali di notevole interesse... (*interruzioni*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lascio parlare l'oratore! Onorevole Scaturro quel telegramma potrà leggerlo dopo.

SANFILIPPO. Fonti scientifiche dimostrano...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego! Onorevole Sanfilippo, prosegua.

SANFILIPPO. Anche in una nostra rivista, quella dell'Assessorato del turismo, si afferma che in questo settore si potrebbe svolgere una attività notevole. Ritengo quindi che sia assolutamente necessario impinguare il relativo capitolo di spesa portandolo almeno a 100 milioni, onde consentire l'intensificazione degli scavi con indubbia utilità per la Sicilia ed il suo prestigio.

PRESIDENTE. La Commissione?

OCCHIPINTI, *Presidente della Giunta di bilancio*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIACALONE DIEGO, *Assessore alla pubblica istruzione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo, quindi, ai voti lo emendamento Sanfilippo ed altri, che aumenta a 100 milioni lo stanziamento del capitolo 451.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Dichiaro, pertanto, superato l'emendamento Nicastro ed altri al capitolo 451.

Pongo, quindi ai voti i capitoli da 391 a 460, concernenti il titolo I « Spese correnti » con le modifiche conseguenti agli emendamenti testè approvati,

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Sono approvati*)

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo II « Spese in conto capitale », capitoli da 698 a 702.

NICASTRO, *segretario*:

ASSESSORATO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SEZIONE II — ISTRUZIONE E CULTURA

RUBRICA 8 — ASSISTENZA SCOLASTICA

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 698. Spese di attrezzatura per la refezione scolastica (art. 14 della legge regionale 1° aprile 1955, n. 21, modificato dall'art. 2 della legge regionale 9 luglio 1962, n. 19), lire 10.000.000.

Capitolo 699. Spese per l'attrezzature delle colonie climatiche istituite dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione (art. 3, lettera d) e art. 14 della legge regionale 1° aprile 1955, n. 21 modificati dallo art. 2 della legge regionale 9 luglio 1962, n. 19), *per memoria*.

RUBRICA 9 — EDILIZIA ED ARREDAMENTO DELLA SCUOLA

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 700. Spese per l'arredamento delle aule e delle palestre degli edifici delle scuole elementari costruiti con finanziamenti regionali, nonchè per la fornitura di materiale didattico (art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 45), lire 100.000.000.

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 701. Contributi in favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti per l'acquisto

di mezzi audiovisivi (art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 45), *per memoria*.

Totale della Sezione II, lire 110.000.000.

SEZIONE VI — ONERI NON RIPARTIBILI

RUBRICA 10 — REVISIONE PREZZI

CATEGORIA XV — *Somme non attribuibili*

Capitolo 702. Spese per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali per la costruzione e le attrezzature degli edifici destinati a sedi permanenti di colonie marine e montane (legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22), *per memoria*.

Totale della Sezione VI, lire —.

Totale della spesa in conto capitale dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, lire 110.000.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti i capitoli da 698 a 702, concernenti il titolo II « Spese in conto capitale ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Pongo, quindi, ai voti l'intera spesa dello Assessorato Pubblica istruzione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Si passa all'Assessorato regionale della sanità.

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo I, « Spese correnti », capitoli da 461 a 485.

NICASTRO, segretario:

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'

SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI

CATEGORIA II — *Personale in attività di servizio*

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capitolo 461. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale

inquadrate nei ruoli transitori. (Spesa fissa e obbligatoria), lire 295.000.000.

Capitolo 462. Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 44.250.000.

Capitolo 463. Indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (legge regionale 28 agosto 1949, n. 53). (Spesa obbligatoria), lire 9.500.000.

Capitolo 464. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 6.000.000.

Capitolo 465. Indennità e rimborsi di spese per missioni dovute al personale degli uffici dei medici e dei veterinari provinciali direttamente incaricato delle missioni stesse dall'Assessorato regionale, lire 3.000.000.

Totale, lire 357.750.000.

CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*

Capitolo 466. Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46). (Spesa obbligatoria), lire 100.000.

Capitolo 467. Spese per cure, per ricovero in Istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonché indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del T. U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili, approvato con D. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3). (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 468. Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali, lire 600.000.

Capitolo 469. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria), lire 10.000.000.

Capitolo 470. Acquisto di libri, riviste e giornali, lire 2.500.000.

Capitolo 471. Commissioni, Comitati, Consigli e Collegi. Gettoni di presenza, spese per missioni e di funzionamento (D. L. P. 7 agosto 1952, n. 14 modificato con la legge regionale 18 luglio 1953, n. 42 e legge regionale 2 marzo 1962, n. 3), lire 3.000.000.

Capitolo 472. Spese per la programmazione, la progettazione, la direzione, la vigilanza ed il collaudo delle opere (art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e art. 5 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29) lire 10.000.000.

Capitolo 473. Spese casuali (art. 141 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827), lire 100.000.

Totale, lire 26.300.000.

CATEGORIA VIII — *Somme non attribuibili*

Capitolo 474. Spese di liti. (Spesa obbligatoria). lire 100.000.

Capitolo 475. Residui passivi eliminati ai sensi dello art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

RUBRICA 2 — IGIENE PUBBLICA E OSPEDALI

CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*

Capitolo 476. Spese per urgenti interventi per pulizie e disinfezioni straordinarie, compresi i lavori per raccolta o smaltimento dei rifiuti solidi (legge regionale 31 gennaio 1961, n. 2), *per memoria*.

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Capitolo 477. Fondo destinato per provvedere alla liquidazione delle rette di ospedalità in favore delle Amministrazioni ospedaliere a termini degli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 47, e della legge regionale 8 luglio 1957, n. 40, lire 1.300.000.000.

Capitolo 478. Spese per rette di ricovero presso preventori di bambini predisposti alla tubercolosi per sussidi straordinari e contributi ad enti che svolgono attività assistenziale sanitaria per la lotta contro la tubercolosi (legge regionale 3 gennaio 1961, n. 1), lire 750.000.000.

Capitolo 479. Sussidi straordinari e contributi agli Enti che svolgono attività assistenziale sanitaria per la lotta contro le malattie di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1961, n. 1 ed ai centri trasfusionali anche per il pagamento delle rette di ricovero, la fornitura di medicinali e di attrezzatura sanitaria, nonché per il potenziamento di servizi relativi (legge regionale 3 gennaio 1961, n. 1), lire 50.000.000.

Capitolo 480. Contributo a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari della Regione per il maggiore incremento dei ricoveri e dei servizi di istituto a sollievo delle quote dovute dai Comuni di ciascuna provincia ai Consorzi stessi per i servizi previsti dagli artt. 269 e seguenti del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (legge regionale 7 marzo 1963, n. 15), lire 105.000.000.

Capitolo 481. Contributi per interventi di emergenza in caso di inquinamento di acqua potabile, di endemie ed epidemie o d'altro intervento igienico-sanitario per la pubblica calamità, nonché per urgenti interventi per pulizie e disinfezioni straordinarie, compresi i lavori per raccolta o smaltimento di rifiuti solidi (legge regionale 3 gennaio 1961, n. 2), lire 100.000.000.

Capitolo 482. Somma destinata per le finalità della legge regionale 29 luglio 1957, n. 47 sulla istituzione del Centro regionale di profilassi visiva, lire 25.000.000.

Capitolo 483. Contributi per provvedere all'esecuzione di opere igieniche, di carattere urgente ed indispensabili, anche se di competenza degli Enti locali (art. 1, lettera b), del decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85), lire 100.000.000.

Capitolo 484. Contributi per provvedere all'accrescimento, al rinnovo ed al miglioramento dell'attrezzatura dei laboratori provinciali di profilassi e delle istituzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, nonché all'ampliamento od al rinnovo, anche mediante nuove costruzioni, ed al restauro delle relative sedi (art. 1 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 6 concernente modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85), lire 100.000.000.

Totale, lire 2.530.000.000.

RUBRICA 3 — SERVIZI VETERINARI

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Capitolo 485. Contributi straordinari per il rinnovo ed il miglioramento dell'attrezzatura dei mattatoi comunali (art. 1, lettera a), della legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13), lire 80.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 2.994.150.000.

Totale delle spese correnti dell'Assessorato regionale della sanità, lire 2.994.150.000.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli D'Acquisto, D'Angelo, Muratore, Buffa, Rubino e Muccioli hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

Capitolo 476 bis — « Contributo a favore dell'Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo per l'acquisto di apparecchiature radiologiche ed impianti di condizionamento per la sala operatoria del reparto di chirurgia stomatologica, da prelevare dal capitolo 543, lire 30 milioni ».

La Commissione?

OCCHIPINTI, *Presidente della Giunta del bilancio*. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIZZO, *Assessore delegato al bilancio*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento D'Acquisto ed altri, istitutivo del capitolo 476 bis.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo, quindi, ai voti i capitoli da 461 a

485, concernenti il titolo I « Spese correnti », dell'Assessorato sanità.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo II « Spese in conto capitale », capitoli da 703 a 705.

NICASTRO, segretario:

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'

SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

CATEGORIA XI — *Trasferimenti*

Capitolo 703. Contributi per provvedere all'accrescimento, al rinnovo ed al miglioramento dell'attrezzatura degli Enti ospedalieri e delle Istituzioni di assistenza sanitaria, nonchè all'ampliamento od al rinnovo, anche mediante nuove costruzioni, od al restauro delle relative sedi (art. 1, lettera a), del decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85), lire 900.000.000.

Capitolo 704. Contributi per provvedere all'accrescimento, al rinnovo ed al miglioramento dell'attrezzatura degli Enti ospedalieri e delle Istituzioni di assistenza sanitaria destinati alla formazione ed al perfezionamento tecnico-professionale e culturale del personale sanitario nonchè all'accrescimento ed al rinnovo, anche mediante nuove costruzioni, od al restauro delle relative sedi (art. 1, lettera c), del decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, lire 150.000.000.

Capitolo 705. Contributi straordinari per l'ampliamento, il restauro ed il rinnovo dei locali adibiti a mattatoi comunali (art. 1, lettera b), della legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13), lire 150.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 1.200.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale della sanità, lire 1.200.000.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti i capitoli da 703 a 705, concernenti il titolo II, « Spese in conto capitale ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Pongo, quindi, ai voti la spesa dell'Assessorato regionale della Sanità, nel suo complesso.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Si passa all'Assessorato regionale dello « Sviluppo economico ».

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo I, « Spese correnti », capitoli da 486 a 505.

NICASTRO, segretario:

ASSESSORATO REGIONALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI

CATEGORIA II — *Personale in attività di servizio*

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capitolo 486. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, al personale inquadrato nei ruoli transitori. (Spesa fissa ed obbligatoria), lire 250.000.000.

Capitolo 487. Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 37.500.000.

Capitolo 488. Indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (legge regionale 28 agosto 1949, n. 53). (Spesa obbligatoria), lire 8.000.000.

Capitolo 489. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 10.000.000.

Totale, lire 305.500.000.

CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*

Capitolo 490. Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46). (Spesa obbligatoria), lire 100.000.

Capitolo 491. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonchè indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del T. U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 492. Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali, lire 1.000.000.

Capitolo 493. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria), lire 10.000.000.

Capitolo 494. Acquisto di libri, riviste e giornali, lire 2.000.000.

Capitolo 495. Spese per la programmazione, la progettazione, la direzione, la vigilanza ed il collaudo delle opere (art. 5 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29), *per memoria*.

Capitolo 496. Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi. Gettoni di presenza, spese per missioni e di funzionamento. (D. L. P. 7 agosto 1952, n. 14, modificato con la legge regionale 18 luglio 1953, n. 42 e legge regionale 2 marzo 1962, n. 3), lire 10.000.000.

Capitolo 497. Spese per la programmazione economica ivi compresa quella per il relativo Comitato. Spese per incarichi relativi ad indagini e studi ai fini della formulazione del piano di sviluppo economico, lire 100.000.000.

Capitolo 498. Spese per la pianificazione urbanistica ivi compresa quella per il relativo Comitato. Spese per incarichi relativi ad indagini e studi ai fini della formulazione dei piani territoriali di coordinamento. Spese e concorsi per la compilazione dei piani regolatori da parte dei Comuni e loro Consorzi (esclusi i compensi al personale dipendente) da erogarsi direttamente ai professionisti dai medesimi incaricati ovvero a mezzo di aperture di credito ai relativi uffici, lire 300.000.000.

Capitolo 499. Spese per l'organizzazione, anche all'estero, di seminari sui problemi della economia siciliana e sui rapporti con quella nazionale, sulla migliore utilizzazione delle risorse economiche, nonché sul razionale impiego della spesa pubblica in Sicilia. Spese per la elaborazione e divulgazione dei dati concernenti l'economia siciliana e le sue prospettive di sviluppo, lire 50.000.000.

Capitolo 500. Spese casuali (art. 141 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827), lire 100.000.

Totale, lire 473.200.000.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 501. Contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle Zone industriali, lire 34.000.000.

Capitolo 502. Contributi a favore di Istituti universitari o centri di studio che si impegnino, mediante convenzione, a condurre studi, ricerche o pubblicazioni su problemi giuridici, economici e sociali relativi all'Autonomia siciliana (leggi regionali 12 febbraio 1951, n. 18 e 4 aprile 1955, n. 34), lire 100.000.000.

Capitolo 503. Contributi per l'organizzazione di seminari sui problemi della economia siciliana e sui rapporti con quella nazionale, sulla migliore utilizzazione delle risorse economiche, nonché sul razionale impiego della spesa pubblica in Sicilia. Contributi per la elaborazione e divulgazione dei dati concernenti l'economia siciliana e le sue prospettive di sviluppo, lire 50.000.000.

Totale, lire 184.000.000.

CATEGORIA VIII — Somme non attribuibili

Capitolo 504. Spese di liti. (Spesa obbligatoria), lire 100.000.

Capitolo 505. Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Totale della Sezione V, lire 962.800.000.

Totale delle spese correnti dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico, lire 962.800.000.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Nicastro, Giacalone Vito, Ovazza, Cortese, Prestipino Giarritta e Vajola hanno presentato i seguenti emendamenti:

— al capitolo 494 *diminuire lo stanziamento da lire « 2 milioni » a lire « 1 milione 500 mila »;*

— al capitolo 499 *diminuire lo stanziamento da lire « 50 milioni » a lire « 25 milioni »;*

— al capitolo 503 *diminuire lo stanziamento da lire « 50 milioni » a lire « 25 milioni »;*

La Commissione?

OCCHIPINTI, *Presidente della Giunta del bilancio*. La Commissione si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIZZO, *Assessore delegato al bilancio*. Contrario.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'emendamento al capitolo 494.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

DI MARTINO, *Assessore alla Presidenza*. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Pongo nuovamente in votazione l'emendamento Nicastro ed altri al capitolo 494.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 499.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

DI MARTINO, *Assessore alla Presidenza*.
Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Pongo nuovamente in votazione l'emendamento Nicastro ed altri al capitolo 499.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 503.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

DI MARTINO, *Assessore alla Presidenza*.
Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Pongo nuovamente in votazione l'emendamento Nicastro ed altri al capitolo 503.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo, quindi, ai voti i capitoli da 486 a 505, con la modifica risultante dall'emendamento testè approvato, concernenti il titolo I « Spese correnti » dell'Assessorato sviluppo economico.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo II « Spese in conto capitale », capitoli da 706 a 710.

NICASTRO, *segretario*:

**ASSESSORATO REGIONALE
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

SEZIONE II — ISTRUZIONE E CULTURA

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 706. Somma destinata allo sviluppo ed all'incremento delle ricerche di fisica nucleare pura

ed applicata presso il Centro siciliano di fisica nucleare e presso le Università degli studi di Palermo, Catania e Messina (art. 1 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 50), lire 100.000.000.

Totale della Sezione II, lire 100.000.000.

**SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO ECONOMICO**

RUBRICA 2 — SERVIZI ECONOMICI

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 707. Somma da versare alla Società finanziaria siciliana per azioni — So.Fi.S. — quale contributo sugli interessi da corrispondersi agli obbligazionisti di cui all'art. 21 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 (art. 22 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, modificato dall'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1961, n. 32). (Spesa ripartita), *per memoria*.

Capitolo 708. Somma destinata al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dai comuni di Licata e Palma di Montechiaro a termini dell'art. 5 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 21 (artt. 5 e 6 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 21). (Spesa ripartita), lire 480.000.000.

CATEGORIA XII — Partecipazioni azionarie e conferimenti

Capitolo 709. Somma destinata alla sottoscrizione del capitale di una Società finanziaria per azioni prevista dall'art. 16 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51. (Titolo III - art. 20 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, sostituito dall'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1961, n. 32). (Spesa ripartita), lire 4.900.000.000.

RUBRICA 3 — OPERE VARIE

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 710. Spese per l'esecuzione delle opere comprese nel piano intercomunale di sviluppo economico dei comuni di Licata e Palma Montechiaro, previsto dall'art. 1 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 21 (art. 3, lettera b), della legge regionale 15 marzo 1963, n. 21). (Spesa ripartita), lire 500.000.000

Totale della Sezione V, lire 5.880.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico, lire 5.980.000.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti i capitoli da 706 a 710, concernenti il titolo II « Spese in conto capitale ».

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura delle « Spese per partite di giro - aziende speciali », capitoli da 754 a 760.

NICASTRO, *segretario*:

**ASSESSORATO REGIONALE
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Capitolo 754. Spese per la gestione dell'Azienda speciale della Zona industriale di Catania, lire 80.000.000.

Capitolo 755. Spese per la gestione dell'Azienda speciale della Zona industriale di Palermo lire . . . 166.000.000.

Capitolo 756. Spese per la gestione dell'Azienda speciale della Zona industriale di Caltanissetta, lire 86.000.000.

Capitolo 757. Spese per la gestione dell'Azienda speciale della Zona industriale di Ragusa, lire 2.300.000.

Capitolo 758. Spese per la gestione dell'Azienda speciale della Zona industriale di Messina, lire 6.000.000.

Capitolo 759. Spese per la gestione dell'Azienda speciale della Zona industriale di Porto Empedocle, lire 5.200.000.

Capitolo 760. Spese per la gestione dell'Azienda speciale della Zona industriale di Trapani, lire 2.600.000.

Totale delle Aziende speciali « Assessorato regionale dello sviluppo economico », lire 348.100.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti i capitoli da 754 a 760, concernenti le « Spese per partite di giro - aziende speciali ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Pongo, ora, ai voti la spesa dell'Assessorato « Sviluppo economico », nel suo complesso.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Si passa all'Assessorato regionale del turismo, delle Comunicazioni e dei trasporti.

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo I, « Spese correnti », capitoli da 506 a 536.

NICASTRO, *segretario*:

**ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI**

SEZIONE II — ISTRUZIONE E CULTURA

RUBRICA 3 — TEATRO

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Capitolo 506. Contributo a favore dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana da erogare nei termini della lettera e) dell'art. 4 del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge regionale 18 luglio 1952, n. 40 e art. 1, secondo comma, della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 9, lire 150.000.000.

Capitolo 507. Somme da versare alla Soprintendenza del Teatro Massimo di Palermo e all'Ente musicale Catanese ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 6 dicembre 1963, n. 33. (Spesa obbligatoria), lire . . . 602.625.000.

Capitolo 508. Contributo annuo a favore del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania per la stabilizzazione dei complessi corali, orchestrali e tecnici del Teatro stesso (art. 2 della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 9), lire 180.000.000.

Totale della Sezione II, lire 932.625.000.

**SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO ECONOMICO**

RUBRICA 1 — SERVIZI GENERALI

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio

Capitolo 509. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ed al personale inquadrato nei ruoli transitori. (Spesa fissa e obbligatoria), lire 292.000.000.

Capitolo 510. Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 43.800.000.

Capitolo 511. Indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (legge regionale 28 agosto 1949, n. 53). (Spesa obbligatoria), lire 8.000.000.

Capitolo 512. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 10.000.000.

Capitolo 513. Indennità e rimborsi di spese per missioni dovute al personale delle Soprintendenze alle

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Antichità, Monumenti, Gallerie e Belle Arti direttamente incaricato delle missioni stesse dall'Assessorato, lire 4.000.000.

Totale, lire 357.800.000.

CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*

Capitolo 514. Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e legge 15 febbraio 1958, n. 46). (Spesa obbligatoria, lire 100.000.

Capitolo 515. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettative per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, nonché indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). (Spesa obbligatoria, *per memoria*.

Capitolo 516. Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali, lire 1.000.000.

Capitolo 517. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria), lire 8.000.000.

Capitolo 518. Acquisto di libri, riviste e giornali, lire 2.000.000.

Capitolo 519. Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi. Gettoni di presenza, spese per missioni e di funzionamento (D.L.P. 7 agosto 1952, n. 14, modificato con la legge regionale 18 luglio 1953, n. 42 e legge regionale 2 marzo 1962, n. 3), lire 7.000.000.

Capitolo 520. Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport. Gettoni di presenza, spese per missioni e di funzionamento (legge regionale 23 aprile 1956, n. 30), lire 4.000.000.

Capitolo 521. Spese per la programmazione, la progettazione, la direzione, la vigilanza ed il collaudo delle opere (art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e art. 5 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29), lire 200.000.000.

Capitolo 522. Spese casuali (art. 141 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827), lire 100.000.

Totale, lire 222.200.000.

CATEGORIA VIII — *Somme non attribuibili*

Capitolo 523. Spese di liti. (Spesa obbligatoria), lire 800.000.

Capitolo 524. Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

RUBRICA 2 — TURISMO

CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*

Capitolo 525. Spese inerenti ai servizi tecnici del turismo (art. 1, n. 1, della legge regionale 8 agosto

1949, n. 49 modificata con la legge regionale 30 gennaio 1956, n. 7), lire 2.000.000.

Capitolo 526. Spese per ospitalità di interesse turistico (art. 1, n. 3, e art. 2 della legge regionale 8 agosto 1949, n. 49 modificata con la legge regionale 30 gennaio 1956 n. 7), lire 15.000.000.

Capitolo 527. Spese per l'attrezzatura di immobili facenti parte del patrimonio delle Aziende autonome regionali idrotermominerali e turistico alberghiere (art. 1, n. 1, e art. 2 della legge regionale 8 agosto 1949, n. 49, modificata con la legge regionale 30 gennaio 1956, n. 7), lire 25.000.000.

Totale, lire 42.000.000.

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Capitolo 528. Contributi straordinari a favore delle Aziende di cura, soggiorno e turismo (art. 30, secondo comma, legge 29 dicembre 1949, n. 958). (Spesa obbligatoria), lire 45.000.000.

Capitolo 529. Contributi straordinari a favore delle Associazioni turistiche Pro Loco (art. 1, n. 4, della legge regionale 8 agosto 1949, n. 49, modificata con la legge regionale 30 gennaio 1956, n. 7), lire 50.000.000.

Capitolo 530. Contributi ad Enti ed Istituti per la formazione e per la elevazione professionale del personale addetto o da adibire a mansioni connesse allo esercizio dell'attività turistica (art. 1, n. 2, della legge regionale 8 agosto 1949, n. 49, modificata dalla legge regionale 30 gennaio 1956, n. 7), lire 44.000.000.

Capitolo 531. Contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera, lire . . . 60.000.000.

Capitolo 532. Contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende autonome termali, lire 103.000.000.

Totale, lire 302.000.000.

RUBRICA 4 — SPORT

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Capitolo 533. Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane (legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72). (Spesa obbligatoria), lire 150.000.000.

RUBRICA 5 — COMUNICAZIONI E TRASPORTI

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Capitolo 534. Contributo in favore dell'Azienda siciliana trasporti in relazione alle risultanze di gestione annua (art. 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19), lire 600.000.000.

Capitolo 535. Contributo annuo da concedersi alla Azienda siciliana trasporti sugli interessi dei prestiti contratti per acquisto di automezzi (artt. 15 e 32 della legge regionale 5 agosto 1957, u. 51, modificata dalla

legge regionale 28 dicembre 1961, n. 32). (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 536. Contributi in favore dei concessionari di linee extraurbane nel territorio della Regione a termini dell'art. 15 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19. (Spesa obbligatoria), lire 500.000.000.

Totale della Sezione V, lire 2.174.800.000.

Totale delle spese correnti dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, lire 3.107.425.000.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Nicastro, Giacalone Vito, Ovazza, Cortese, Prestipino Giarritta e Vajola hanno presentato i seguenti emendamenti:

— *al capitolo 518 diminuire lo stanziamento da lire « 2 milioni » a lire « 1 milione »;*

— *al capitolo 526 diminuire lo stanziamento da lire « 15 milioni » a lire « 8 milioni ».*

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'emendamento al capitolo 518.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

FASINO, Assessore all'agricoltura e alle foreste. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Pongo nuovamente ai voti l'emendamento al capitolo 518.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'emendamento al capitolo 526.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo, quindi, ai voti i capitoli da 506 a 536, concernenti il titolo I, « Spese correnti ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura del titolo II « Spese in conto capitale », capitoli da 711 a 719.

NICASTRO, segretario:

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

RUBRICA 2 — TURISMO

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 711. Fondo destinato per la concessione dei contributi per opere ed impianti con finalità turistiche e climatico termali previsti dall'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3. (Spesa ripartita), *per memoria*.

Capitolo 712. Contributi e concorsi di carattere straordinario per iniziative attinenti alla propaganda a favore del turismo in Sicilia (art. 1, n. 3, della legge regionale 8 agosto 1949, n. 49 modificata con la legge regionale 30 gennaio 1956, n. 7), lire 70.000.000.

Capitolo 713. Contributi per l'impianto e l'esercizio di servizi attinenti alle comunicazioni di interesse turistico (art. 1, n. 1, della legge regionale 8 agosto 1949, n. 49, modificata con la legge regionale 30 gennaio 1956, n. 7), lire 220.000.000.

Capitolo 714. Contributi per manifestazioni e attività turistiche, artistiche, culturali, teatrali, ricreative e sportive di richiamo turistico (art. 1, nn. 5 e 7, e art. 2 della legge regionale 8 agosto 1949, n. 49, modificata con la legge regionale 30 gennaio 1956, n. 73), lire 220.000.000.

Totale, lire 510.000.000.

CATEGORIA XV — Somme non attribuibili

Capitolo 715. Spese per la propaganda diretta ad incrementare il turismo verso la Regione (art. 1, n. 3, e art. 2 della legge 8 agosto 1949, n. 49, modificata con la legge regionale 30 gennaio 1956, n. 7), lire 236.000.000.

Capitolo 716. Spese per la istituzione ed il funzionamento, nei centri di maggiore interesse turistico del territorio nazionale, di uffici di informazioni turistiche e mostre del turismo siciliano, ai fini dell'incremento del movimento turistico verso la Sicilia (art. 1 della legge regionale 12 ottobre 1956, n. 51), lire 60.000.000.

Capitolo 717. Spese per manifestazioni e attività turistiche, artistiche, culturali, teatrali, ricreative e sportive di richiamo turistico (art. 1, nn. 5 e 7, e art. 2 della legge regionale 8 agosto 1949, n. 49, modificata con la legge regionale 30 gennaio 1956, n. 7), lire 230.000.000.

Totale, lire 525.000.000.

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Capitolo 718. Contributo annuo da concedere ai Comuni a termini dell'art. 5 della legge regionale 4 giu-

gno 1964, n. 10, per la assunzione diretta di pubblici servizi urbani di trasporto (legge regionale 4 giugno 1964, n. 10). (Spesa ripartita), lire 2.016.000.000.

Capitolo 719. Contributo a favore dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) per la costituzione di un fondo di dotazione e per il risanamento della situazione debitoria (art. 9, lettera a) della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19), *per memoria*.

Totale della Sezione V, lire 3.052.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, lire 3.052.000.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti i capitoli da 711 a 719, concernenti il titolo II « Spese in conto capitale ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura delle « Spese per partite di giro », capitoli da 745 a 750.

NICASTRO, segretario:

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Capitolo 745. Fondo di solidarietà alberghiera destinato ad agevolare le iniziative per nuovi impianti di piccoli alberghi, rifugi e posti di ristoro, nonché per l'ampliamento il rimodernamento e l'arredamento di quelli esistenti (art. 1 della legge regionale 10 febbraio 1951, n. 8), *per memoria*.

Capitolo 746. Somme da versare alla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia per la costituzione del fondo di rotazione per le industrie turistiche e alberghiere a termini della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, nonché quelle derivanti dalle entrate previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, destinate ad alimentare il fondo di rotazione medesimo, *per memoria*.

Capitolo 747. Somma da ripartire tra gli enti provinciali per il turismo operanti nella Regione (art. 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174), lire 700.000.000.

Capitolo 748. Anticipazione sulle somme annue dovute alla Soprintendenza del Teatro Massimo di Palermo per gli anni finanziari dal 1963-64 al 1978 (art. 27 della legge regionale 28 giugno 1957, n. 38 e legge regionale 26 febbraio 1959, n. 2), *per memoria*.

Capitolo 749. Anticipazione sulle somme dovute allo Ente musicale catanese per gli anni finanziari dal 1961-62 al 1976 (art. 27 della legge regionale 28 giugno 1957, n. 38, modificato con la legge regionale 26 febbraio 1959, n. 2), *per memoria*.

Capitolo 750. Somme destinate al pagamento delle spese maturate nel periodo delle gestioni commissariali della ex SAST e della ex SCAT (art. 11 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10), *per memoria*.

Totale delle partite di giro « Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti », lire 700.000.000.

Totale delle partite di giro, lire 30.935.000.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti i capitoli da 745 a 750, concernenti le « Spese per partite di giro ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura delle « Aziende speciali », capitoli da 761 a 763.

NICASTRO, segretario:

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Capitolo 761. Spese per la gestione dell'Azienda speciale per il potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane, lire 150.000.000.

Capitolo 762. Spesa per la gestione dell'Azienda speciale del bacino idrotermale di Sciacca, *per memoria*.

Capitolo 763. Spese per la gestione dell'Azienda speciale dei complessi idrotermominerali di Acireale, *per memoria*.

Totale delle Aziende speciali « Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti », lire 150.000.000.

Totale delle Aziende speciali, lire 989.680.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti i capitoli da 761 a 763, concernenti le « Aziende speciali ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Fongo, quindi, ai voti la spesa dell'Assessorato regionale « Turismo, comunicazioni e trasporti », nel suo complesso.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Si ritorna al capitolo 543, in precedenza sospeso.

Lo pongo ai voti avvertendo che la relativa cifra sarà determinata dalla Presidenza a seguito dei conteggi da effettuare in conseguenza dell'approvazione degli emendamenti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura del Riassunto per titoli.

NICASTRO, segretario:

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I — SPESE CORRENTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

SEZIONE I — AMMINISTRAZIONE GENERALE

CATEGORIA I — Spese per gli Organi della Regione

Rubrica 1. Servizi generali della Regione, lire 3.066.500.000.

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio

Rubrica 2. Servizi amministrativi della Presidenza della Regione - Segreteria generale, lire 4.046.850.000.

Rubrica 3. Ufficio legislativo e legale, lire 1.000.000.

Rubrica 4. Ragoneria generale della Regione, lire 941.800.000.

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Rubrica 1. Servizi generali della Regione, lire 32.000.000.

Rubrica 2. Servizi amministrativi della Presidenza della Regione - Segreteria generale, lire 78.600.000.

Rubrica 3. Ufficio legislativo e legale, lire 11.400.000.

Rubrica 4. Ragoneria generale della Regione, lire 439.650.000.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Rubrica 2. Servizi amministrativi della Presidenza della Regione - Segreteria generale, lire 428.550.000.

CATEGORIA VIII — Somme non attribuibili

Rubrica 2. Servizi amministrativi della Presidenza della Regione - Segreteria generale, lire 1.000.000.

Rubrica 3. Ufficio legislativo e legale, lire —.

Rubrica 4. Ragoneria generale della Regione, lire 7.500.500.000.

Totale della Sezione I, lire 16.547.850.000.

SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Rubrica 1. Servizi generali della Regione, lire 94.500.000.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Rubrica 1. Servizi generali della Regione, lire 18.000.000.

Rubrica 2. Servizi amministrativi della Presidenza della Regione - Segreteria generale, lire 60.000.000.

Rubrica 4. Ragoneria generale della Regione, lire 720.000.

Totale della Sezione IV, lire 173.220.000.

SEZIONE VI — ONERI NON RIPARTIBILI

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Rubrica 2. Servizi amministrativi della Presidenza della Regione - Segreteria generale, lire —.

CATEGORIA V — Interessi

Rubrica 4. Ragoneria generale della Regione, lire 3.898.000.000.

CATEGORIA VI — Poste correttive e compensative delle entrate

Rubrica 4. Ragoneria generale della Regione, lire 10.000.000.

CATEGORIA VII — Ammortamenti

Rubrica 4. Ragoneria generale della Regione, lire —.

CATEGORIA VIII — Somme non attribuibili

Rubrica 4. Ragoneria generale della Regione, lire 5.600.000.000.

Totale della Sezione VI, lire 9.508.000.000.

Totale delle spese correnti della Presidenza della Regione, lire 26.229.070.000.

**ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

**SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO ECONOMICO**

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio

Rubrica 1. Servizi generali, lire 5.342.600.000.

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Rubrica 1. Servizi generali, lire 388.000.000.

Rubrica 2. Produzione agricola, lire 85.000.000.

Rubrica 5. Bonifica, lire 1.460.000.000.

Rubrica 6. Caccia e pesca, lire 20.500.000.

Rubrica 7. Riforma agraria, lire 203.000.000.

Rubrica 8. Foreste ed economia montana, lire
1.550.000.000.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Rubrica 1. Servizi generali, lire — .

Rubrica 2. Produzione agricola, lire 330.000.000.

Rubrica 3. Tutela economica dei prodotti agricoli,
lire 113.000.000.

Rubrica 4. Miglioramenti fondiari, lire — .

Rubrica 6. Caccia e pesca, lire 64.120.000.

Rubrica 8. Foreste ed economia montana, lire
1.325.000.000.

CATEGORIA VIII — Somme non attribuibili

Rubrica 1. Servizi generali, lire 2.800.000.

Rubrica 3. Tutela economica dei prodotti agricoli, -

Totale della Sezione V, lire 10.884.020.000.

*Totale delle spese correnti dell'Assessorato regio-
nale dell'agricoltura e delle foreste*, lire
10.884.020.000.

**ASSESSORATO REGIONALE
DEGLI ENTI LOCALI**

SEZIONE I — AMMINISTRAZIONE GENERALE

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio

Rubrica 1. Servizi generali, lire 1.457.900.000.

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Rubrica 1. Servizi generali, lire 224.300.000.

CATEGORIA VIII — Somme non attribuibili

Rubrica 1. Servizi generali, lire 100.000.

Totale della Sezione I, lire 1.682.300.000.

**SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO SOCIALE**

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Rubrica 2. Assistenza pubblica, lire 7.952.000.000.

Rubrica 3. Amministrazione civile, lire 730.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 8.682.000.000.

*Totale delle spese correnti dell'Assessorato regio-
nale degli enti locali*, lire 10.364.300.000.

**ASSESSORATO REGIONALE
DELLE FINANZE**

SEZIONE I — AMMINISTRAZIONE GENERALE

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio

Rubrica 1. Servizi generali, lire 1.326.200.000.

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Rubrica 1. Servizi generali, lire 2.167.500.000.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Rubrica 1. Servizi generali, lire — .

CATEGORIA V — Interessi

Rubrica 1. Servizi generali, lire 1.000.000.

CATEGORIA VIII — Somme non attribuibili

Rubrica 1. Servizi generali, lire 3.000.000.

Totale della Sezione I, lire 3.497.700.000.

SEZIONE VI — ONERI NON RIPARTIBILI

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Rubrica 2. Finanza locale, lire 10.590.500.000.

Rubrica 3. Tasse ed imposte indirette sugli affari.
lire 4.249.765.000

**CATEGORIA VI — Poste correttive e compensative
delle entrate**

Rubrica 3. Tasse ed imposte indirette sugli affari,
lire 2.310.000.000.

Rubrica 4. Demanio, lire 2.000.000.

Rubrica 5. Imposte dirette, lire 1.110.000.000.

Rubrica 6. Dogane, lire 2.000.000.

Totale della Sezione VI, lire 18.264.265.000.

Totale delle spese correnti dell'Assessorato regionale delle finanze, lire 21.761.965.000.

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Rubrica 4. Industria, lire —.

Totale della Sezione IV, lire —.

SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio

Rubrica 1. Servizi generali, lire 796.350.000.

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Rubrica 1. Servizi generali, lire 38.600.000.

Rubrica 2. Studi e ricerche, lire 50.000.000.

Rubrica 4. Industria, lire 80.000.000.

Rubrica 5. Miniere, lire —.

Rubrica 6. Commercio, lire 161.000.000.

Rubrica 8. Pesca ed attività marinare, lire 55.000.000.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Rubrica 1. Servizi generali, lire 2.400.000.

Rubrica 2. Studi e ricerche, lire 33.000.000.

Rubrica 3. Sperimentazioni industriali, lire
80.000.000.

Rubrica 6. Commercio, lire 139.000.000.

Rubrica 7. Artigianato, lire 23.000.000.

Rubrica 8. Pesca ed attività marinare, lire 20.000.000.

CATEGORIA VIII — Somme non attribuibili

Rubrica 1. Servizi generali, lire 1.000.000.

Totale della Sezione V, lire 1.479.350.000.

*Totale delle spese correnti dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, lire
1.479.350.000.*

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

SEZIONE I — AMMINISTRAZIONE GENERALE

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Rubrica 4. Opere varie, lire —.

Totale della Sezione I, lire —.

SEZIONE III — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Rubrica 2. Edilizia, lire —.

Totale della Sezione III, lire —.

SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio

Rubrica 1. Servizi generali, lire 1.706.700.000.

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Rubrica 1. Servizi generali, lire 354.400.000.

Rubrica 3. Viabilità, lire 400.000.000.

Rubrica 4. Opere varie, lire —.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Rubrica 3. Viabilità, lire —.

CATEGORIA VIII — Somme non attribuibili

Rubrica 1. Servizi generali, lire 8.000.000.

Totale della Sezione V, lire 2.469.100.000.

Totale delle spese correnti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire 2.469.100.000.

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE

SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio

Rubrica 1. Servizi generali, lire 525.550.000.

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Rubrica 1. Servizi generali, lire 20.150.000.

Rubrica 2. Rapporti di lavoro, lire 10.000.000.

Rubrica 3. Previdenza ed assistenza, lire —.

Rubrica 4. Cooperazione, lire 20.000.000.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Rubrica 3. Previdenza ed assistenza, lire 600.000.000.

Rubrica 4. Cooperazione, lire 210.000.000.

Rubrica 5. Collocamento della mano d'opera, lire 2.491.304.000.

Rubrica 6. Addestramento professionale, lire 80.000.000.

CATEGORIA VIII — Somme non attribuibili

Rubrica 1. Servizi generali, lire 300.000.

Totale della Sezione IV, lire 3.957.304.000.

Totale delle spese correnti dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, lire 3.957.304.000.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SEZIONE II — ISTRUZIONE E CULTURA

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio

Rubrica 1. Servizi generali, lire 656.200.000.

Rubrica 3. Istruzione elementare, lire 2.500.000.000.

Rubrica 4. Istruzione professionale, lire 3.176.000.000.

Rubrica 6. Accademie e biblioteche, lire 1.200.000.

Rubrica 7. Antichità e belle arti, lire 2.500.000.

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Rubrica 1. Servizi generali, lire 48.550.000.

Rubrica 3. Istruzione elementare, lire 1.300.000.

Rubrica 4. Istruzione professionale, lire 280.200.000.

Rubrica 7. Antichità e belle arti, lire 30.000.000.

Rubrica 8. Assistenza scolastica, lire 1.500.000.000.

Rubrica 9. Edilizia ed arredamento della scuola, lire —.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Rubrica 2. Scuola materna, lire 1.300.000.000.

Rubrica 3. Istruzione elementare, lire 611.500.000.

Rubrica 4. Istruzione professionale, lire 433.000.000.

Rubrica 5. Istruzione universitaria, lire 309.000.000.

Rubrica 6. Accademie e biblioteche, lire 54.000.000.

Rubrica 7. Antichità e belle arti, lire 1.500.000.

Rubrica 8. Assistenza scolastica, lire 563.400.100.

Rubrica 9. Edilizia ed arredamento della scuola, lire —.

CATEGORIA VIII — Somme non attribuibili

Rubrica 1. Servizi generali, lire 400.000.

Totale della Sezione II, lire 11.469.150.100.

Totale delle spese correnti dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, lire 11.469.150.000.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'

SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio

Rubrica 1. Servizi generali, lire 357.750.000.

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Rubrica 1. Servizi generali, lire 26.300.000.

Rubrica 2. Igiene pubblica e ospedali, lire —.

CATEGORIA IV — Trasferimenti

Rubrica 1. Servizi generali, lire —.

Rubrica 2. Igiene pubblica e ospedali, lire 2.530.000.000.

Rubrica 3. Servizi veterinari, lire 80.000.000.

CATEGORIA VIII — Somme non attribuibili

Rubrica 1. Servizi generali, lire 100.000.

Totale della Sezione IV, lire 2.994.150.000.

Totale delle spese correnti dell'Assessorato regionale della sanità, lire 2.994.150.000.

ASSESSORATO REGIONALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio

Rubrica 1. Servizi generali, lire 305.500.000.

CATEGORIA III — Acquisto di beni e servizi

Rubrica 1. Servizi generali, lire 473.200.000.

V LEGISLATURA

CCCCXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Rubrica 1. Servizi generali, lire 184.000.000.

CATEGORIA VIII — *Somme non attribuibili*

Rubrica 1. Servizi generali, lire 100.000.

Totale della Sezione V, lire 962.800.000.

Totale delle spese correnti dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico, lire 962.800.000.

**ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI****SEZIONE II — ISTRUZIONE E CULTURA**CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Rubrica 3. Teatro, lire 932.625.000.

Totale della Sezione II, lire 932.625.000.

**SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO ECONOMICO**CATEGORIA II — *Personale in attività di servizio*

Rubrica 1. Servizi generali, lire 357.800.000.

CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*

Rubrica 1. Servizi generali, lire 82.200.000.

Rubrica 2. Turismo, lire 42.000.000.

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Rubrica 2. Turismo, lire 302.000.000.

Rubrica 4. Sport, lire 150.000.000.

Rubrica 5. Comunicazioni e trasporti, lire
1.100.000.000.

CATEGORIA VIII — *Somme non attribuibili*

Rubrica 1. Servizi generali, lire 800.000.

Totale della Sezione V, lire 2.034.800.000.

Totale delle spese correnti dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, lire 2.967.425.000.

Totale del Titolo I, lire 95.538.634.100.

**TITOLO II — SPESE IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA DELLA REGIONE****SEZIONE III — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO DELLE ABITAZIONI**CATEGORIA XI — *Trasferimenti*

Rubrica 4. Ragioneria generale della Regione, lire
440.000.000.

CATEGORIA XIV — *Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive*

Rubrica 4. Ragioneria generale della Regione, lire
200.000.000.

Totale della Sezione III, lire 640.000.000.

**SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO SOCIALE**CATEGORIA XI — *Trasferimenti*

Rubrica 4. Ragioneria generale della Regione, lire
300.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 300.000.000.

**SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO ECONOMICO**CATEGORIA XI — *Trasferimenti*

Rubrica 4. Ragioneria generale della Regione, lire
250.000.000.

CATEGORIA XIII — *Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive*

Rubrica 4. Ragioneria generale della Regione, lire

Totale della Sezione V, lire 250.000.000.

SEZIONE VI — ONERI NON RIPARTIBILICATEGORIA XI — *Trasferimenti*

Rubrica 4. Ragioneria generale della Regione, lire
525.000.000.

CATEGORIA XV — *Somme non attribuibili*

Rubrica 4. Ragioneria generale della Regione, lire
9.000.000.000.

Totale della Sezione VI, lire 9.525.000.000..

Totale delle spese in conto capitale della Presidenza della Regione, lire 10.715.000.000.

**ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE****SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO ECONOMICO**CATEGORIA IX — *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Rubrica 2. Produzione agricola, lire — .

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Rubrica 3. Tutela economica dei prodotti agricoli, lire —.

Rubrica 5. Bonifica, lire 600.000.000.

Rubrica 7. Riforma agraria, lire —.

Rubrica 8. Foreste ed economia montana, lire . . . 940.000.000.

Rubrica 9. Interventi dello Stato per lo sviluppo dell'agricoltura, lire —.

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Rubrica 2. Produzione agricola, lire 725.000.000.

Rubrica 3. Tutela economica dei prodotti agricoli, lire 852.000.000.

Rubrica 4. Miglioramenti fondiari, lire 4.471.478.000.

Rubrica 5. Bonifica, lire —.

Rubrica 7. Riforma agraria, lire 11.500.000.000.

Rubrica 8. Foreste ed economia montana, lire . . . 840.000.000.

Rubrica 9. Interventi dello Stato per lo sviluppo dell'agricoltura, lire 1.720.000.000.

CATEGORIA XIII — Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive

Rubrica 7. Riforma agraria, lire 5.000.000.

CATEGORIA XV — Somme non attribuibili

Rubrica 7. Riforma agraria, lire —.

Rubrica 9. Interventi dello Stato per lo sviluppo dell'agricoltura, lire —.

Totale della Sezione V, lire 21.853.478.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, lire 21.853.478.000.

**ASSESSORATO REGIONALE
DEGLI ENTI LOCALI****SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO SOCIALE**

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Rubrica 3. Amministrazione civile, lire 30.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 30.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale degli enti locali, lire 30.000.000.

**ASSESSORATO REGIONALE
DELLE FINANZE****SEZIONE I — AMMINISTRAZIONE GENERALE****CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico
diretto della Regione**

Rubrica 4. Demanio, lire 300.000.000.

Totale della Sezione I, lire 300.000.000.

SEZIONE II — ISTRUZIONE E CULTURA

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Rubrica 6. Dogane, lire 50.000.000.

Totale della Sezione II, lire 50.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale delle finanze, lire 350.000.000.

**ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO****SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO SOCIALE**

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Rubrica 4. Industria, lire 200.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 200.000.000

**SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO ECONOMICO**

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Rubrica 4. Industria, lire 3.676.348.000.

Rubrica 5. Miniere, lire 380.000.000.

Rubrica 6. Commercio, lire 150.000.000.

Rubrica 8. Pesca e attività marinare, lire —.

**CATEGORIA XII — Partecipazioni azionarie e conferi-
menti**

Rubrica 4. Industria, lire 4.000.000.000.

Rubrica 7. Artigianato, lire 900.000.000.

Totale della Sezione V, lire 9.106.348.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, lire 9.306.348.000.

**ASSESSORATO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI****SEZIONE I — AMMINISTRAZIONE GENERALE**

CATEGORIA IX — *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Rubrica 2. Edilizia, lire 300.000.000.

Totale della Sezione I, lire 300.000.000.

**SEZIONE III — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO DELLE ABITAZIONI**

CATEGORIA IX — *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Rubrica 2. Edilizia, lire 500.000.000.

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Rubrica 2. Edilizia, lire 2.745.870.000.

Totale della Sezione III, lire 3.245.870.000.

**SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO SOCIALE**

CATEGORIA IX — *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Rubrica 2. Edilizia, lire 630.000.000.

Rubrica 4. Opere varie, lire 1.500.000.000.

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Rubrica 2. Edilizia, lire 9.500.000.

Rubrica 4. Opere varie, lire 3.950.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 6.089.500.000.

**SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO ECONOMICO**

CATEGORIA IX — *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Rubrica 3. Viabilità, lire 4.450.000.000.

Rubrica 4. Opere varie, lire — .

Rubrica 5. Zone industriali, lire 250.000.000.

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Rubrica 4. Opere varie, lire — .

Totale della Sezione V, lire 4.800.000.000.

SEZIONE VI — ONERI NON RIPARTIBILI**CATEGORIA XV — Somme non attribuibili**

Rubrica 6. Revisioni prezzi, lire 200.000.000.

Totale della Sezione VI, lire 200.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire
14.635.370.000.

**ASSESSORATO REGIONALE
DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE****SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO SOCIALE****CATEGORIA XI — Trasferimenti**

Rubrica 7. Opere varie, lire 1.600.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 1.600.000.000.

**SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO ECONOMICO****CATEGORIA XI — Trasferimenti**

Rubrica 4. Cooperazione, lire 510.000.000.

CATEGORIA XII — *Partecipazioni azionarie e conferimenti*

Rubrica 4. Cooperazione, lire 100.000.000.

Totale della Sezione V, lire 610.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, lire 2.210.000.000.

**ASSESSORATO REGIONALE
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE****SEZIONE II — ISTRUZIONE E CULTURA**

CATEGORIA IX — *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Rubrica 8. Assistenza scolastica, lire 10.000.000.

Rubrica 9. Edilizia ed arredamento delle scuole, lire 100.000.000.

CATEGORIA XI — Trasferimenti

Rubrica 9. Edilizia ed arredamento della scuola, lire — .

Totale della Sezione II, lire 110.000.000.

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

SEZIONE VI — ONERI NON RIPARTIBILICATEGORIA XV — *Somme non attribuibili*

Rubrica 10. Revisione prezzi, lire 150.000.000.

Totale della Sezione VI, lire 150.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, lire 260.000.000.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'**SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE**CATEGORIA XI — *Trasferimenti*

Rubrica 2. Igiene pubblica e ospedali, lire 1.200.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 1.200.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale della sanità, lire 1.200.000.000.

ASSESSORATO REGIONALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO**SEZIONE II — ISTRUZIONE E CULTURA**CATEGORIA XI — *Trasferimenti*

Rubrica 1. Servizi generali, lire 100.000.000.

Totale della Sezione II, lire 100.000.000.

SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICOCATEGORIA IX — *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Rubrica 3. Opere varie, lire 500.000.000.

CATEGORIA XI — *Trasferimenti*

Rubrica 2. Servizi economici, lire 1.980.000.000.

CATEGORIA XII — *Partecipazioni azionarie e conferimenti*

Rubrica 2. Servizi economici, lire 3.400.000.000.

Totale della Sezione V, lire 5.880.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico, lire 5.980.000.000.

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI**SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO**CATEGORIA IX — *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Rubrica 2. Turismo, lire — .

Rubrica 5. Comunicazioni e trasporti, lire — .

CATEGORIA XI — *Trasferimenti*

Rubrica 2. Turismo, lire 510.000.000.

Rubrica 5. Comunicazioni e trasporti, lire 2.016.000.000.

CATEGORIA XV — *Somme non attribuibili*

Rubrica 2. Turismo, lire 476.000.000.

Totale della Sezione V, lire 3.002.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, lire 3.002.000.000.

Totale del titolo II, lire 69.542.196.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il « Riassunto per titoli ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura del « Riassunto per sezioni ».

NICASTRO, segretario:

RIASSUNTO PER SEZIONI**SEZIONE I — AMMINISTRAZIONE GENERALE**

Presidenza della Regione, lire 16.547.850.000.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, lire — .

Assessorato regionale degli enti locali, lire 1.682.300.000.

Assessorato regionale delle finanze, lire 3.797.700.000

Assessorato regionale dell'industria e del commercio, lire — .

Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire 300.000.000.

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, lire —.

Assessorato regionale della pubblica istruzione, lire —.

Assessorato regionale della sanità, lire —.

Assessorato regionale dello sviluppo economico, lire —.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, lire —.

SEZIONE II — ISTRUZIONE E CULTURA

Assessorato regionale delle finanze, lire 50.000.000.

Assessorato regionale della pubblica istruzione, lire 11.579.150.100.

Assessorato regionale dello sviluppo economico, lire 100.000.000.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, lire 932.625.000.

SEZIONE III — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI

Presidenza della Regione, lire 640.000.000.

Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire . . . 3.245.870.000.

SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

Presidenza della Regione, lire 473.220.000.

Assessorato regionale degli enti locali, lire 8.712.000.000.

Assessorato regionale dell'industria e del commercio, lire 200.000.000.

Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire . . . 6.089.500.000.

Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, lire 5.557.304.000.

Assessorato regionale della sanità, lire 4.194.150.000.

SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

Presidenza della Regione, lire 250.000.000.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, lire 32.737.498.000.

Assessorato regionale degli enti locali, lire —.

Assessorato regionale delle finanze, lire —.

Assessorato regionale dell'industria e del commercio, lire 10.585.698.000.

Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire . . . 7.269.100.000.

Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, lire 610.000.000.

Assessorato regionale dello sviluppo economico, lire 6.842.800.000.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, lire 5.036.800.000.

SEZIONE VI — ONERI NON RIPARTIBILI

Presidenza della Regione, lire 19.033.000.000.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, lire —.

Assessorato regionale degli enti locali, lire —.

Assessorato regionale delle finanze, lire 18.264.265.000.

Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire . . . 200.000.000.

Assessorato regionale della pubblica istruzione, lire 150.000.000.

Assessorato regionale dello sviluppo economico, lire —.

Totale, lire 165.080.830.100.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il « Riassunto per sezioni ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura del « Riassunto per categorie ».

NICASTRÒ, segretario:

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I — Organi della Regione

Presidenza della Regione, lire 3.066.500.000.

CATEGORIA II — Personale in attività di servizio

Presidenza della Regione, lire 4.989.650.000.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, lire 5.342.600.000.

Assessorato regionale degli enti locali, lire 1.457.900.000.

Assessorato regionale delle finanze, lire 1.326.200.000.

V LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Assessorato regionale dell'industria e del commercio, lire 796.350.000.

Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire . . . 1.706.700.000.

Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, lire 525.550.000.

Assessorato regionale della pubblica istruzione, lire 6.335.900.000.

Assessorato regionale della sanità, lire 357.750.000.

Assessorato regionale dello sviluppo economico, lire 305.500.000.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, lire 357.800.000.

CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*

Presidenza della Regione, lire 656.150.000.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, lire 3.706.500.000.

Assessorato regionale degli enti locali, lire 224.300.000.

Assessorato regionale delle finanze, lire 2.167.500.000

Assessorato regionale dell'industria e del commercio, lire 384.600.000.

Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire . . . 754.400.000.

Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, lire 50.150.000.

Assessorato regionale della pubblica istruzione, lire 1.860.450.000.

Assessorato regionale della sanità, lire 26.300.000.

Assessorato regionale dello sviluppo economico, lire 473.200.000.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, lire 124.200.000.

CATEGORIA IV — *Trasferimenti*

Presidenza della Regione, lire 507.270.000.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, lire 1.832.120.000.

Assessorato regionale degli enti locali, lire 8.682.000.000.

Assessorato regionale delle finanze, lire 14.840.265.000.

Assessorato regionale dell'industria e del commercio, lire 297.400.000.

Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire —.

Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, lire 3.381.304.000.

Assessorato regionale della pubblica istruzione, lire 3.272.400.100.

Assessorato regionale della sanità, lire 2.610.000.000.

Assessorato regionale dello sviluppo economico, lire 184.000.000.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, lire 2.484.625.000.

CATEGORIA V — *Interessi*

Presidenza della Regione, lire 3.898.000.000.

Assessorato regionale delle finanze, lire 1.000.000.

CATEGORIA VI — *Poste correttive e compensative delle entrate*

Presidenza della Regione, lire 10.000.000.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, lire —.

Assessorato regionale degli enti locali, lire —.

Assessorato regionale delle finanze, lire 3.424.000.000.

Assessorato regionale della pubblica istruzione, lire —.

CATEGORIA VII — *Ammortamenti*

Presidenza della Regione, lire —.

CATEGORIA VIII — *Somme non attribuibili*

Presidenza della Regione, lire 13.101.500.000.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, lire 2.800.000.

Assessorato regionale degli enti locali, lire 100.000.

Assessorato regionale delle finanze, lire 3.000.000.

Assessorato regionale dell'industria e del commercio, lire 1.000.000.

Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire 8.000.000.

Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, lire 300.000.

Assessorato regionale della pubblica istruzione, lire 400.000.

Assessorato regionale della sanità, lire 100.000.

Assessorato regionale dello sviluppo economico, lire 100.000.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, lire 800.000.

CATEGORIA IX — *Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione*

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, lire 1.740.000.000.

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Assessorato regionale delle finanze, lire 300.000.000.

Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire . . .
7.630.000.000.

Assessorato regionale della pubblica istruzione, lire
110.000.000.

Assessorato regionale dello sviluppo economico, lire
500.000.000.

Assessorato regionale del turismo, delle comunica-
zioni e dei trasporti, lire —.

CATEGORIA X — *Beni mobili, macchine ed attrezzature
tecnico - scientifiche a carico diretto
della Regione*

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
lire —.

CATEGORIA XI — *Trasferimenti*

Presidenza della Regione, lire 1.515.000.000.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste,
lire 20.108.478.000.

Assessorato regionale degli enti locali, lire 30.000.000.

Assessorato regionale delle finanze, lire 50.000.000.

Assessorato regionale dell'industria e del commercio,
lire 4.406.348.000.

Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire . . .
6.805.370.000.

Assessorato regionale del lavoro e della coöpera-
zione, lire 2.110.000.000.

Assessorato regionale della pubblica istruzione, li-
re —.

Assessorato regionale della sanità, lire 1.200.000.000.

Assessorato regionale dello sviluppo economico, lire
2.080.000.000.

Assessorato regionale del turismo, delle comunica-
zioni e dei trasporti, lire 2.526.000.000.

CATEGORIA XII — *Partecipazioni azionarie e conferi-
menti*

Assessorato regionale dell'industria e del commercio,
lire 4.900.000.000.

Assessorato regionale del lavoro e della coöpera-
zione, lire 100.000.000.

Assessorato regionale dello sviluppo economico, lire
3.400.000.000.

CATEGORIA XIII — *Concessione di crediti e antici-
pazioni per finalità produttive*

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste,
lire 5.000.000.

CATEGORIA XIV — *Concessione di crediti ed anticipa-
zioni per finalità non produttive*

Presidenza della Regione, lire 200.000.000.

CATEGORIA XV — *Somme non attribuibili*

Presidenza della Regione, lire 9.000.000.000.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste,
lire —.

Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire . . .
200.000.000.

Assessorato regionale della pubblica istruzione, lire
150.000.000.

Assessorato regionale del turismo, delle comunica-
zioni e dei trasporti, lire 476.000.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni,
pongo ai voti il « Riassunto per categorie ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è con-
trario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura
del « Riepilogo ».

NICASTRO, segretario:

RIEPILOGO

Titolo I - Spese correnti, lire 95.538.634.100.

Titolo II - Spese in conto capitale, lire 69.542.196.000.

Rimborso di prestiti, lire —.

Spese per partite di giro, lire 31.924.680.000.

Totale, lire 197.005.510.100.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni,
pongo ai voti il « Riepilogo ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è con-
trario si alzi.

(E' approvato)

Si passa agli allegati del bilancio, relativi al-
le aziende speciali.

Invito il deputato segretario a dare lettura
dell'allegato numero 23, bilancio dell'azienda
speciale « Anagrafe bestiame ».

NICASTRO, segretario:

ALLEGATO N. 23

AZIENDA SPECIALE ANAGRAFE BESTIAME

Capitolo 182

*Entrate derivanti dalla gestione
dell'Azienda speciale anagrafe bestiame*

ENTRATA

Articolo 1. Proventi dei diritti previsti dal regolamento per l'anagrafe del bestiame nella Regione, approvato con il D.P. 28 novembre 1952 n. 204/A, lire 152.000.000.

Articolo 2. Proventi delle penali previste dal regolamento per l'anagrafe del bestiame nella Regione, approvato con il D.P. 28 novembre 1952, n. 204/A, lire 14.000.000.

Articolo 3. Entrate eventuali diverse, lire 1.000.000.

Articolo 4. Contributo a pareggio a carico del bilancio della Regione, lire 201.550.000.

Totale capitolo 212, lire 368.550.000.

Capitolo 752

*Spese per la gestione
dell'Azienda speciale anagrafe bestiame*

SPESA

Articolo 1. Spese per il Comitato amministrativo: gettoni di presenza, indennità e rimborsi di spese per missioni, spese di funzionamento (art. 3 del regolamento approvato con il D.P. 28 novembre 1952, numero 204/A), lire 300.000.

Articolo 2. Rimborso forfettario alla Regione delle spese per competenze fondamentali e accessorie al personale che presta la propria opera presso la Direzione regionale del servizio per l'anagrafe del bestiame, lire 10.000.000.

Articolo 3. Spese d'ufficio. Spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mobili e suppellettili. Spese per la fornitura di materiali, di macchine da scrivere e calcolatrici, di cancelleria e di stampati necessari per i servizi dell'anagrafe bestiame. Spese per trasporti di materiali (art. 10 e 11 del Regolamento approvato con il D.P. 28 novembre 1952 numero 204/A), lire 10.000.000.

Articolo 4. Spese postali, telegrafiche e telefoniche, lire 8.000.000.

Articolo 5. Fitto locali e consumi d'acqua, lire . . . 3.000.000.

Articolo 6. Compensi per il servizio di cassa ai segretari delle Commissioni comunali (art. 51 del regolamento approvato con il D.P. 28 novembre 1952, numero 204/A), lire 9.000.000.

Articolo 7. Spese per la fornitura di bolli e marchi a fuoco (art. 11, quarto comma, del regolamento ap-

provato con il D.P. 28 novembre 1952, n. 204/A), lire 1.000.000.

Articolo 8. Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale (art. 2, secondo comma, e art. 6, secondo comma, del regolamento approvato con il D.P. 28 novembre 1952, n. 204/A), lire 20.000.000.

Articolo 9. Spese per il funzionamento delle Commissioni comunali: compensi, indennità e rimborso di spese per missioni e trasporti ai componenti delle Commissioni, ai marchiatori ed al personale straordinario (artt. 7, 38, 47, 48, 49 e 68 del regolamento approvato con il D.P. 28 novembre 1952, n. 204/A). Emolumenti al personale degli Uffici provinciali della anagrafe bestiame (Prefetture), lire 60.000.000.

Articolo 10. Rimborso ai Comuni delle spese per il servizio d'anagrafe del bestiame (art. 257 del decreto legislativo del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6), lire 240.000.000.

Articolo 11. Somma destinata per le finalità di cui all'art. 1 del regolamento approvato con il D.P. 28 novembre 1952, n. 204/A, per memoria.

Articolo 12. Restituzione di somme indebitamente acquisite all'entrata, lire 7.250.000.

Totale capitolo 752, lire 368.550.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il bilancio dell'Azienda speciale « Anagrafe bestiame ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'allegato numero 24, bilancio dell'Azienda speciale « Gazzetta ufficiale della Regione ».

NICASTRO, segretario:

ALLEGATO N. 24

AZIENDA SPECIALE GAZZETTA UFFICIALE

Capitolo 213

Entrate derivanti dalla gestione dell'Azienda speciale della Gazzetta Ufficiale della Regione

ENTRATA

Articolo 1. Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni speciali e dalla vendita della Gazzetta Ufficiale della Regione, lire 5.000.000.

Articolo 2. Proventi delle inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale della Regione e su pubblicazioni speciali, lire 110.000.000.

Articolo 3. Imposta generale entrata, lire 8.030.000.

Totale capitolo 213, lire 123.030.000.

Capitolo 753

*Spese per la gestione dell'Azienda speciale
della Gazzetta Ufficiale della Regione*

SPESA

Articolo 1. Spese di carta e stampa per la Gazzetta Ufficiale della Regione, compresa la relativa chiusura in fascette, nonché per pubblicazioni speciali, lire 34.000.000.

Articolo 2. Spese postali e di spedizione, telegrafiche e telefoniche nonché per l'impianto e la manutenzione delle relative apparecchiature, lire 3.500.000.

Articolo 3. Acquisto di libri, riviste e giornali, lire 300.000.

Articolo 4. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 200.000.

Articolo 5. Spese per trasporto di cose (escluse quelle per trasporto di persone), lire 500.000.

Articolo 6. Spese per rilegature delle Gazzette Ufficiali e delle pubblicazioni speciali, lire 300.000.

Articolo 7. Spese di acquisto, rinnovazione, funzionamento e manutenzione di macchine speciali in uso all'Azienda speciale, lire 1.500.000.

Articolo 8. Spese per acquisto, riparazione e manutenzione di mobili e suppellettili e forniture di materiali speciali in dotazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione, lire 3.000.000.

Articolo 9. Spese per fitto, termocondizionamento, illuminazione, manutenzione, adattamento e pulizia di locali e per canoni di acqua, lire 8.000.000.

Articolo 10. Spese di cancelleria, stampati, carte e simili, lire 2.500.000.

Articolo 11. Rimborso forfettario alla Regione delle spese per competenze fondamentali e accessorie al personale che presta la propria opera presso la Gazzetta Ufficiale, lire 15.000.000.

Articolo 12. Spese per l'assicurazione contro gli infortuni del personale addetto alle macchine in dotazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione, lire 200.000.

Articolo 13. Spese per l'acquisto di vestiario al personale addetto alle macchine speciali e al magazzino della Gazzetta Ufficiale della Regione, lire 1.000.000.

Articolo 14. Restituzioni e rimborsi di somme indebitamente percepite per inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale della Regione, lire 1.000.000.

Articolo 15. Versamento imposta generale entrata, lire 8.030.000.

Articolo 16. Utili di gestione da versare al bilancio della Regione, lire 44.900.000.

Totale capitolo 753, lire 123.030.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il bilancio dell'Azienda speciale « Gazzetta ufficiale della Regione ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'allegato numero 25, bilancio dell'Azienda speciale « Zona industriale di Catania ».

NICASTRO, segretario:

ALLEGATO N. 25

AZIENDA SPECIALE ZONA INDUSTRIALE DI CATANIA

Capitolo 214

*Entrate derivanti dalla gestione dell'Azienda speciale
della Zona industriale di Catania*

ENTRATA

Articolo 1. Ricavo dell'alienazione delle aree edificatorie, lire 62.000.000.

Articolo 2. Proventi della gestione dei beni, lire 2.000.000.

Articolo 3. Entrate eventuali diverse, per memoria.

Articolo 4. Contributo a pareggio a carico del bilancio della Regione, lire 16.000.000.

Totale capitolo 214, lire 80.000.000.

Capitolo 754

*Spese per la gestione dell'Azienda speciale
della Zona industriale di Catania*

SPESA

Articolo 1. Personale: stipendi, retribuzioni ed altri assegni. Assicurazioni sociali, lire 9.600.000.

Articolo 2. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 400.000.

Articolo 3. Spese di ufficio, fitto di locali, cancelleria, postali, telegrafiche e telefoniche, lire 1.400.000.

Articolo 4. Spese per l'acquisto di mobili e per la fornitura di materiali speciali per il servizio tecnico, lire 200.000.

Articolo 5. Spese per la manutenzione di strade, attraversamenti ferroviari, canali, rete idrica, impianti di sollevamento acque e rete di illuminazione, lire 7.000.000.

Articolo 6. Spese per accertamenti tecnici, consulenze e pratiche legali, lire 500.000.

Articolo 7. Imposte e sovrimposte, canoni e censi, lire 800.000.

Articolo 8. Spese casuali. lire 100.000.

Articolo 9. Restituzioni e rimborsi, *per memoria*.

Articolo 10. Fondo da destinare per gli scopi di cui al 6° e 7° comma dell'articolo 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 e da ripartire in relazione al contenuto dei commi medesimi ai successivi artt. 11, 12 e 13, lire 60.000.000.

Articolo 11. Somma da versare al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per essere destinata al raggiungimento delle finalità del titolo IV della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, nella Zona industriale di Catania, *per memoria*.

Articolo 12. Restituzioni agli acquirenti di aree del 50 per cento del prezzo pagato in dipendenza di mancata utilizzazione delle aree, *per memoria*.

Articolo 13. Versamento all'entrata del bilancio della Regione del 50 per cento del prezzo pagato agli acquirenti di aree in dipendenza della mancata utilizzazione delle aree, *per memoria*.

Totale capitolo 754, lire 80.000.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il bilancio dell'Azienda speciale « Zona industriale di Catania ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'allegato numero 26, bilancio dell'Azienda speciale « Zona industriale di Palermo ».

NICASTRO, segretario:

ALLEGATO N. 26

**AZIENDA SPECIALE
ZONA INDUSTRIALE DI PALERMO**

Capitolo 215

Entrate derivanti dalla gestione dell'Azienda speciale della Zona industriale di Palermo

ENTRATA

Articolo 1. Ricavo dell'alienazione delle aree edificatorie, lire 154.000.000.

Articolo 2. Proventi della gestione dei beni, lire 2.000.000.

Articolo 3. Entrate eventuali diverse, *per memoria*.

Articolo 4. Contributo a pareggio a carico del bilancio della Regione, lire 10.000.000.

Totale capitolo 215, lire 166.000.000.

Capitolo 755

Spese per la gestione dell'Azienda speciale della Zona industriale di Palermo

SPESA

Articolo 1. Personale: stipendi, retribuzioni ed altri assegni. Assicurazioni sociali, lire 8.200.000.

Articolo 2. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 100.000.

Articolo 3. Spese di ufficio fitto di locali, cancelleria, postali, telegrafiche e telefoniche, lire 600.000.

Articolo 4. Spese per l'acquisto di mobili e per la fornitura di materiali speciali per il servizio tecnico, lire 400.000.

Articolo 5. Spese per la manutenzione di strade, attraversamenti ferroviari, canali, rete idrica, impianti di sollevamento acque e rete di illuminazione, *per memoria*.

Articolo 6. Spese per accertamenti tecnici, consulenze e pratiche legali, lire 2.400.000.

Articolo 7. Imposte e sovrimposte, canoni e censi, lire 200.000.

Articolo 8. Spese casuali, lire 100.000.

Articolo 9. Restituzioni e rimborsi, *per memoria*.

Articolo 10. Fondo da destinare per gli scopi di cui al 6° e 7° comma dell'art. 22 della legge regionale 21 aprile 1953 n. 30 e da ripartire in relazione al contenuto, dei commi medesimi ai successivi artt. 11, 12 e 13, lire 154.000.000.

Articolo 11. Somma da versare al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per essere destinata al raggiungimento delle finalità del titolo IV della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, nella Zona industriale di Palermo, *per memoria*.

Articolo 12. Restituzioni agli acquirenti di aree del 50 per cento del prezzo pagato in dipendenza di mancata utilizzazione delle aree, *per memoria*.

Articolo 13. Versamento all'entrata del bilancio della Regione del 50 per cento del prezzo pagato dagli acquirenti di aree in dipendenza della mancata utilizzazione delle aree, *per memoria*.

Totale capitolo 755, lire 166.000.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il bilancio dell'Azienda speciale « Zona industriale di Palermo ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'allegato numero 27, bilancio dell'Azienda

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

da speciale « Zona industriale di Caltanissetta ».

NICASTRO, segretario:

ALLEGATO N. 27

**AZIENDA SPECIALE
ZONA INDUSTRIALE DI CALTANISSETTA**

Capitolo 216

Entrate derivanti dalla gestione dell'Azienda speciale della Zona industriale di Caltanissetta

ENTRATA

Articolo 1. Ricavo dell'alienazione delle aree edificatorie, lire 80.000.000.

Articolo 2. Proventi della gestione dei beni, lire 2.000.000.

Articolo 3. Entrate eventuali diverse, *per memoria*.

Articolo 4. Contributo a pareggio a carico del bilancio della Regione, lire 4.000.000.

Totale capitolo 216, lire 86.000.000.

Capitolo 756

Spese per la gestione dell'Azienda speciale della Zona industriale di Caltanissetta

SPESA

Articolo 1. Personale: stipendi, retribuzioni ed altri assegni. Assicurazioni sociali, lire 4.000.000.

Articolo 2. Indennità e rimborsi di spese per missioni lire 100.000.

Articolo 3. Spese di ufficio, fitto di locali, cancelleria, postali, telegrafiche e telefoniche, lire 800.000.

Articolo 4. Spese per l'acquisto di mobili e per la fornitura di materiali speciali per il servizio tecnico, lire 800.000.

Articolo 5. Spese per la manutenzione di strade, attraversamenti ferroviari, canali, rete idrica, impianti di sollevamento acque e rete di illuminazione, *per memoria*.

Articolo 6. Spese per accertamenti tecnici, consulenze e pratiche legali, lire 100.000.

Articolo 7. Imposte e sovrimposte, canoni e censi, lire 200.000.

Articolo 8. Restituzioni e rimborsi, *per memoria*.

Articolo 9. Fondo da destinare agli scopi di cui al sesto e settimo comma dell'art. 22 della legge regionale 21 aprile 1953 n. 30 e da ripartire in relazione al contenuto dei commi medesimi ai successivi artt. 10, 11 e 12, lire 80.000.000.

Articolo 10. Somma da versare al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per essere destinata al raggiungimento delle finalità del titolo IV della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 nella Zona industriale di Caltanissetta, *per memoria*.

Articolo 11. Restituzione agli acquirenti di aree del 50 per cento del prezzo pagato in dipendenza di mancata utilizzazione delle aree, *per memoria*.

Articolo 12. Versamento all'entrata del bilancio della Regione del 50 per cento del prezzo pagato dagli acquirenti di aree in dipendenza della mancata utilizzazione delle aree, *per memoria*.

Totale capitolo 756, lire 86.000.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il bilancio dell'Azienda speciale « Zona industriale di Caltanissetta ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'allegato numero 28, bilancio dell'Azienda speciale « Zona industriale di Ragusa ».

NICASTRO, segretario:

ALLEGATO N. 28

**AZIENDA SPECIALE
ZONA INDUSTRIALE DI RAGUSA**

Capitolo 217

Entrate derivanti dalla gestione dell'Azienda speciale della Zona industriale di Ragusa

ENTRATA

Articolo 1. Ricavo dell'alienazione delle aree edificatorie, *per memoria*.

Articolo 2. Proventi della gestione dei beni, lire 1.500.000.

Articolo 3. Entrate eventuali diverse, *per memoria*.

Articolo 4. Contributo a pareggio a carico del bilancio della Regione, lire 800.000.

Totale capitolo 217, lire 2.300.000.

Capitolo 757

Spese per la gestione dell'Azienda speciale della Zona industriale di Ragusa

SPESA

Articolo 1. Personale: stipendi, retribuzioni ed altri assegni. Assicurazioni sociali, lire 1.500.000.

Articolo 2. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 100.000.

Articolo 3. Spese di ufficio, fitto di locali, cancelleria, postali, telegrafiche e telefoniche, lire 200.000.

Articolo 4. Spese per l'acquisto di mobili e per la fornitura di materiali speciali per il servizio tecnico, lire 200.000.

Articolo 5. Spese per la manutenzione di strade, attraversamenti ferroviari, canali, rete idrica, impianti di sollevamento acque e rete illuminazione, *per memoria*.

Articolo 6. Spese per accertamenti tecnici, consulenze e pratiche legali, lire 200.000.

Articolo 7. Imposte e sovrimposte, canoni e censi, lire 100.000.

Articolo 8. Restituzioni e rimborsi, *per memoria*.

Articolo 9. Fondo da destinare agli scopi di cui al sesto e settimo comma dell'art. 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 e da ripartire in relazione al contenuto dei commi medesimi ai successivi articoli 10, 11 e 12, *per memoria*.

Articolo 10. Somma da versare al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per essere destinata al raggiungimento delle finalità del titolo IV della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 nella Zona industriale di Ragusa, *per memoria*.

Articolo 11. Restituzione agli acquirenti di aree del 50 per cento del prezzo pagato in dipendenza di mancata utilizzazione delle aree, *per memoria*.

Articolo 12. Versamento all'entrata del bilancio della Regione del 50 per cento del prezzo pagato dagli acquirenti di aree in dipendenza della mancata utilizzazione delle aree, *per memoria*.

Totale capitolo 757, lire 2.300.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il bilancio dell'Azienda speciale « Zona industriale di Ragusa ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'allegato numero 29, bilancio dell'Azienda speciale « Zona industriale di Messina ».

NICASTRO, segretario:

ALLEGATO N. 29

AZIENDA SPECIALE ZONA INDUSTRIALE DI MESSINA

Capitolo 218

Entrate derivanti dalla gestione dell'Azienda speciale della Zona industriale di Messina

ENTRATA

Articolo 1. Ricavo dell'alienazione delle aree edificatorie, *per memoria*.

Articolo 2. Proventi della gestione dei beni, lire 6.000.000.

Articolo 3. Entrate eventuali diverse, *per memoria*.

Articolo 4. Contributo a pareggio a carico del bilancio della Regione, *per memoria*.

Totale capitolo 218, lire 6.000.000.

Capitolo 758

Spese per la gestione dell'Azienda speciale della Zona industriale di Messina

S P E S A

Articolo 1. Personale: stipendi, retribuzioni ed altri assegni. Assicurazioni sociali, lire 3.600.000.

Articolo 2. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 200.000.

Articolo 3. Spese di ufficio, fitto di locali, cancelleria, postali, telegrafiche e telefoniche, lire 600.000.

Articolo 4. Spese per l'acquisto di mobili e per la fornitura di materiali speciali per il servizio tecnico, lire 400.000.

Articolo 5. Spese per la manutenzione di strade, attraversamenti ferroviari, canali, rete idrica, impianti di sollevamento acque e rete di illuminazione, *per memoria*.

Articolo 6. Spese per accertamenti tecnici, consulenze e pratiche legali, lire 1.000.000.

Articolo 7. Imposte e sovrimposte, canoni e censi, lire 200.000.

Articolo 8. Restituzioni e rimborsi, *per memoria*.

Articolo 9. Fondo da destinare agli scopi di cui al sesto e settimo comma dell'art. 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 e da ripartire in relazione al contenuto dei commi medesimi ai successivi articoli 10, 11 e 12, *per memoria*.

Articolo 10. Somma da versare al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per essere destinata al raggiungimento delle finalità del titolo IV della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 nella Zona industriale di Messina, *per memoria*.

Articolo 11. Restituzione agli acquirenti di aree del 50 per cento del prezzo pagato in dipendenza di mancata utilizzazione delle aree, *per memoria*.

Capitolo 12. Versamento all'entrata del bilancio della Regione del 50 per cento del prezzo pagato dagli acquirenti di aree in dipendenza della mancata utilizzazione delle aree, *per memoria*.

Totale capitolo 758, lire 6.000.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il bilancio dell'Azienda speciale « Zona industriale di Messina ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'allegato numero 30, bilancio dell'Azienda speciale « Zona industriale di Porto Empedocle ».

NICASTRO, segretario:

ALLEGATO N. 30

AZIENDA SPECIALE
ZONA INDUSTRIALE DI PORTO EMPEDOCLE

Capitolo 219

Entrate derivanti dalla gestione dell'Azienda speciale della Zona industriale di Porto Empedocle

E N T R A T A

Articolo 1. Ricavo dell'alienazione delle aree edificatorie, *per memoria*.

Articolo 2. Proventi della gestione dei beni, lire 2.000.000.

Articolo 3. Entrate eventuali diverse, *per memoria*.

Articolo 4. Contributo a pareggio a carico del bilancio della Regione, lire 3.200.000.

Totale capitolo 219, lire 5.200.000

Capitolo 759

Spese per la gestione dell'Azienda speciale della Zona industriale di Porto Empedocle

S P E S A

Articolo 1. Personale: stipendi, retribuzioni ed altri assegni. Assicurazioni sociali, lire 3.800.000.

Articolo 2. Indennità e rimborsi di pese per missioni, lire 100.000.

Articolo 3. Spese di ufficio, fitto di locali, cancelleria, postali, telegrafiche e telefoniche, lire 400.000.

Articolo 4. Spese per l'acquisto di mobili e per la fornitura di materiali speciali per il servizio tecnico, lire 500.000.

Articolo 5. Spese per la manutenzione di strade, attraversamenti ferroviari, canali, rete idrica, impianti di sollevamento acque e rete di illuminazione, *per memoria*.

Articolo 6. Spese per accertamenti tecnici, consulenze e pratiche legali, lire 300.000.

Articolo 7. Imposte e sovrimposte, canoni e censi, lire 100.000.

Articolo 8. Restituzioni e rimborsi, *per memoria*.

Articolo 9. Fondo da destinare per gli scopi di cui al sesto e settimo comma dell'art. 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 e da ripartire in relazione al contenuto dei commi medesimi ai successivi articoli 10, 11 e 12, *per memoria*.

Articolo 10. Somma da versare al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per essere destinata al raggiungimento delle finalità del titolo IV della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 nella Zona industriale di Porto Empedocle, *per memoria*.

Articolo 11. Restituzione agli acquirenti di aree del 50 per cento del prezzo pagato in dipendenza di mancata utilizzazione delle aree, *per memoria*.

Articolo 12. Versamento alle entrate del bilancio della Regione del 50% del prezzo pagato dagli acquirenti di aree in dipendenza della mancata utilizzazione delle aree... *per memoria*.

Totale capitolo 759, lire 5.200.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il bilancio dell'Azienda speciale « Zona industriale di Porto Empedocle ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'allegato numero 31, bilancio dell'Azienda speciale « Zona industriale di Trapani ».

NICASTRO, segretario:

ALLEGATO N. 31

AZIENDA SPECIALE
ZONA INDUSTRIALE DI TRAPANI

Capitolo 220

Entrate derivanti dalla gestione dell'Azienda speciale della Zona industriale di Trapani

E N T R A T A

Articolo 1. Ricavo dell'alienazione delle aree edificatorie, *per memoria*.

Articolo 2. Proventi della gestione dei beni, lire 2.600.000.

Articolo 3. Entrate eventuali diverse, *per memoria*.

Articolo 4. Contributo a pareggio a carico del bilancio della Regione, *per memoria*.

Totale capitolo 220, lire 2.600.000.

Capitolo 760

Spese per la gestione dell'Azienda speciale della Zona industriale di Trapani

S P E S A

Articolo 1. Personale: stipendi, retribuzioni ed altri assegni. Assicurazioni sociali, lire 1.000.000.

Articolo 2. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 400.000.

Articolo 3. Spese di ufficio, fitto di locali, cancelleria, postali, telegrafiche e telefoniche, lire 800.000.

Articolo 4. Spese per l'acquisto di mobili e per la fornitura di materiali speciali per il servizio tecnico, lire 100.000.

Articolo 5. Spese per la manutenzione di strade, attraversamenti ferroviari, canali, rete idrica, impianti di sollevamento acque e rete di illuminazione, per memoria.

Articolo 6. Spese per accertamenti tecnici, consulenze e pratiche legali, lire 200.000.

Articolo 7. Imposte e sovrimposte, canoni e censi, lire 100.000.

Articolo 8. Restituzioni e rimborsi, per memoria.

Articolo 9. Fondo da destinare per gli scopi di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 e da ripartire in relazione al contenuto dei commi medesimi ai successivi articoli 10, 11 e 12, per memoria.

Articolo 10. Somma da versare al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per essere destinata al raggiungimento delle finalità del titolo IV della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, nella Zona industriale di Trapani, per memoria.

Articolo 11. Restituzioni agli acquirenti di aree del 50 per cento del prezzo pagato in dipendenza di mancata utilizzazione delle aree, per memoria.

Articolo 12. Versamento all'entrata del bilancio della Regione del 50 per cento del prezzo pagato dagli acquirenti di aree in dipendenza della mancata utilizzazione delle aree, per memoria.

Totale capitolo 760, lire 2.600.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il bilancio dell'Azienda speciale « Zona industriale di Trapani ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'allegato numero 32, bilancio dell'Azienda speciale « Potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane ».

NICAstro, segretario:

ALLEGATO N. 32

AZIENDA SPECIALE
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
CALCISTICHE ISOLANE

Capitolo 221

Entrate derivanti dalla gestione dell'Azienda speciale per il potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane

E N T R A T A

Articolo 1. Concorso della Regione al fondo previsto dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72 (art. 2 del decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 1955, n. 2), lire 150.000.000.

Articolo 2. Contributi ed erogazioni di Enti e privati (art. 2 del decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 1955, n. 2), per memoria.

Totale capitolo 221, lire 150.000.000.

Capitolo 761

Spese per la gestione dell'Azienda speciale per il potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane

S P E S A

Articolo 1. Contributi a favore di società o associazioni esplicitanti lo sport del calcio (art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72), lire 150.000.000.

Totale capitolo 761, lire 150.000.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il bilancio dell'Azienda speciale « Potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'allegato numero 33, bilancio dell'Azienda speciale « Bacino idrotermale di Sciacca ».

NICAstro, segretario:

ALLEGATO N. 33

AZIENDA SPECIALE
BACINO IDROTERMALE DI SCIACCA

Capitolo 222

Entrate derivanti dalla gestione dell'Azienda speciale del Bacino idrotermale di Sciacca

E N T R A T A

Articolo 1. Proventi dello Stabilimento Nuove Terme, per memoria.

Articolo 2. Proventi dello Stabilimento Vecchie Terme, *per memoria*.

Articolo 3. Proventi dello Stabilimento dei Mollini, *per memoria*.

Articolo 4. Proventi delle Stufe vaporose, *per memoria*.

Articolo 5. Proventi vari, *per memoria*.

Articolo 6. Imposta generale entrata sui proventi, *per memoria*.

Articolo 7. Contributo a pareggio a carico del bilancio della Regione, *per memoria*.

Totale capitolo 222, lire —.

Capitolo 762

Spese per la gestione dell'Azienda speciale del Bacino idrotermale di Sciacca

S P E S A

Articolo 1. Personale: stipendi, assegni e indennità, *per memoria*.

Articolo 2. Spese di ufficio, cancelleria, postali, telegrafiche e telefoniche, *per memoria*.

Articolo 3. Spese di stampa e di propaganda, *per memoria*.

Articolo 4. Biancheria ed indumenti di lavoro, *per memoria*.

Articolo 5. Mobili, arredi e attrezzature varie, *per memoria*.

Articolo 6. Materiali di consumo, *per memoria*.

Articolo 7. Forza motrice ed energia elettrica, *per memoria*.

Articolo 8. Manutenzione immobili, impianti, mobili, arredi e attrezzature varie, *per memoria*.

Articolo 9. Spese per studi, per consulenze scientifiche, per ricerche chimiche, fisiche ed idrologiche. Spese per consulenze e pratiche legali, *per memoria*.

Articolo 10. Versamenti imposta generale entrata, *per memoria*.

Articolo 11. Contributi a favore dell'Azienda di cura di Sciacca, *per memoria*.

Capitolo 12. Spese di locomozione e trasporti, *per memoria*.

Articolo 13. Utili di gestione da versare al bilancio della Regione, *per memoria*.

Totale capitolo 762, lire —.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il bilancio dell'Azienda speciale « Bacino idrotermale di Sciacca ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'allegato numero 34, bilancio dell'Azienda speciale « complessi idrotermominerali di Acireale ».

NICASTRO, segretario:

ALLEGATO N. 34

AZIENDA SPECIALE
COMPLESSI IDROTERMOMINERALI DI ACIREALE

Capitolo 223

Entrate derivanti dalla gestione dell'Azienda speciale dei Complessi idrotermominerali di Acireale

E N T R A T A

Articolo 1. Proventi dello Stabilimento di S. Venera, *per memoria*.

Articolo 2. Proventi dello Stabilimento del Pozzillo, *per memoria*.

Articolo 3. Proventi diversi, *per memoria*.

Articolo 4. Imposta generale entrata sui proventi, *per memoria*.

Articolo 5. Contributo a pareggio a carico del bilancio della Regione, *per memoria*.

Totale capitolo 223, lire —.

Capitolo 763

Spese per la gestione dell'Azienda speciale dei Complessi idrotermominerali di Acireale

S P E S A

Articolo 1. Personale: stipendi, assegni e indennità, *per memoria*.

Articolo 2. Spese di ufficio, cancelleria, postali, telegrafiche e telefoniche, *per memoria*.

Articolo 3. Spese di stampa e di propaganda, *per memoria*.

Articolo 4. Biancheria ed indumenti di lavoro, *per memoria*.

Articolo 5. Mobili, arredi e attrezzature varie, *per memoria*.

Articolo 6. Carbone, materiale di consumo ed energia elettrica, *per memoria*.

Articolo 7. Manutenzione immobili, impianti, mobili, arredi e attrezzature varie, *per memoria*.

Articolo 8. Spese per studi, per consulenze tecniche, scientifiche, per ricerche chimiche, fisiche ed idrologiche. Spese per consulenze e pratiche legali, per memoria.

Articolo 9. Spese di locomozione e trasporti, per memoria.

Articolo 10. Contributo all'Azienda di cura di Acireale, per memoria.

Articolo 11. Versamento imposta generale entrata, per memoria.

Articolo 12. Utili di gestione da versare al bilancio della Regione, per memoria.

Totale capitolo 763, lire —.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti il bilancio dell'Azienda speciale « Complessi idrotermominerali di Acireale ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa agli elenchi:

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'elenco numero 1.

NICASTRO, segretario:

ELENCO N. 1

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966 ai termini dell'articolo 40 del R. decreto 18 novembre 1924, n. 2440.

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Capitolo 8. Indennità regionale ai componenti ed al personale statale del Consiglio di Giustizia amministrativa, ecc.

Capitolo 10. Indennità regionale al personale delle Sezioni della Corte dei conti, ecc.

Capitolo 18. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.

Capitolo 20. Indennità al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare, ecc.

Capitolo 21. Indennità di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37 al personale statale in servizio presso l'Ispettorato regionale di Polizia, ecc.

Capitolo 22. Indennità regionale al personale degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ecc.

Capitolo 24. Paghe ed altri assegni fissi al personale salariato dell'Amministrazione centrale della Regione, ecc.

Capitolo 26. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale del ruolo unico, ecc.

Capitolo 29. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti del personale del ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale, ecc.

Capitolo 31. Spese per accertamenti sanitari, ecc.

Capitolo 32. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari, ecc.

Capitolo 35. Spese postali, telegrafiche e telefoniche, ecc.

Capitolo 42. Spese per accertamenti sanitari, ecc.

Capitolo 43. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari, ecc.

Capitolo 47. Spese di liti.

Capitolo 48. Residui passivi eliminati ai sensi dello art. 36, ecc.

Capitolo 51. Spese postali e di spedizioni, telegrafiche e telefoniche.

Capitolo 55. Spese per i giudizi, l'assistenza e la consulenza legale.

Capitolo 57. Residui passivi eliminati ai sensi dello art. 36, ecc.

Capitolo 58. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.

Capitolo 61. Spese per accertamenti sanitari, ecc.

Capitolo 62. Spese per cure per ricovero in istituti sanitari, ecc.

Capitolo 64. Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Capitolo 67. Commissione sul movimento generale di cassa, ecc.

Capitolo 68. Somma da corrispondere in dipendenza della estensione, ecc.

Capitolo 71. Rimborso allo Stato in proporzione all'ammontare delle entrate tributarie, ecc.

Capitolo 72. Spese di liti.

Capitolo 73. Residui passivi eliminati ai sensi dello art. 36, ecc.

Capitolo 76. Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione, ecc.

Capitolo 77. Interessi sulle anticipazioni di cassa, ecc.

Capitolo 79. Interessi sui prestiti contratti a termine di legge.

Capitolo 80. Restituzioni di somme indebitamente acquisite all'entrata.

Capitolo 81. Somma pari al 50 per cento del prezzo pagato, ecc.

Capitolo 537. Somma destinata per il pagamento degli interessi, ecc.

Capitolo 541. Oneri derivanti da garanzie prestate dalla Regione, ecc.

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Capitolo 86. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.

Capitolo 88. Indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare, ecc.

Capitolo 89. Indennità di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, al personale del Corpo delle foreste, ecc.

Capitolo 91. Indennità ai Commissari ed agli Assessori degli usi civici.

Capitolo 92. Indennità agli incaricati della Direzione, ecc.

Capitolo 93. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.

Capitolo 94. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale dei ruoli, ecc.

Capitolo 95. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo, ecc.

Capitolo 98. Indennità regionale prevista dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, ecc.

Capitolo 101. Spese per accertamenti sanitari, ecc.

Capitolo 102. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari, ecc.

Capitolo 104. Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Capitolo 109. Spese per accertamenti sanitari, ecc.

Capitolo 110. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari, ecc.

Capitolo 112. Fitto di locali per gli Uffici periferici dell'agricoltura e delle foreste.

Capitolo 114. Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Capitolo 122. Spese di liti.

Capitolo 123. Residui passivi eliminati ai sensi dello art. 36, ecc.

Capitolo 140. Contributi per il trasporto a mezzo ferrovia dei vini siciliani, ecc.

Capitolo 152. Contributi ad Enti vari per i servizi attinenti alla caccia, ecc.

Capitolo 153. Premi alle riserve di caccia per l'intensivo allevamento, ecc.

Capitolo 154. Somma da erogare per il mantenimento dei guardiacaccia, ecc.

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI

Capitolo 170. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.

Capitolo 172. Indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare, ecc.

Capitolo 174. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.

Capitolo 177. Spese per accertamenti sanitari, ecc.

Capitolo 178. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari, ecc.

Capitolo 180. Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Capitolo 186. Spese per accertamenti sanitari, ecc.

Capitolo 187. Spese per cure, per ricoveri in istituti sanitari, ecc.

Capitolo 188. Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Capitolo 191. Spese per le elezioni regionali.

Capitolo 192. Spese per le elezioni amministrative.

Capitolo 195. Spese di liti.

Capitolo 196. Residui passivi eliminati ai sensi dello art. 36, ecc.

Capitolo 207. Spese per la concessione di un assegno mensile non reversibile ai vecchi lavoratori, ecc.

Capitolo 208. Spesa per la concessione di un assegno mensile, ecc.

Capitolo 209. Spese ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato, ecc.

Capitolo 211. Fondo corrispondente ai due quinti dell'addizionale 5 per cento, ecc.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE FINANZE

Capitolo 219. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.

Capitolo 221. Indennità al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare, ecc.

Capitolo 222. Paghe ed altri assegni fissi al personale salariato, ecc.

Capitolo 224. Spese per accertamenti sanitari, ecc.

Capitolo 225. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari, ecc.

Capitolo 227. Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Capitolo 236. Fitto di locali e canoni d'acqua.

Capitolo 243. Rimborso ai Comuni ed ai liberi Consorzi, ecc.

Capitolo 244. Spese ed indennità per la gestione delle esattorie, ecc.

Capitolo 245. Rimborso ai delegati governativi, ecc.

Capitolo 248. Tributi erariali, sovrimposte provinciali e comunali, ecc.

Capitolo 250. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, ecc.

Capitolo 251. Canoni ed annualità passive.

Capitolo 253. Indennità per ritardato sgravio di imposte pagate, ecc.

Capitolo 254. Interessi di mora da corrispondere ai contribuenti, ecc.

Capitolo 255. Spese di liti.

Capitolo 256. Residui passivi eliminati ai sensi dello art. 36, ecc.

Capitolo 257. Quota di un terzo del provento delle tasse erariali di circolazione, ecc.

Capitolo 258. Fondo corrispondente ai tre quinti del provento, ecc.

Capitolo 259. Somma dovuta allo Stato per provento dell'I.G.E., ecc.

Capitolo 260. Fondo corrispondente al gettito della imposta dei fabbricati, ecc.

Capitolo 261. Fondo corrispondente al 95 per cento del gettito dell'imposta fondiaria, ecc.

Capitolo 263. Contributi e rimborsi in relazione ai proventi dei canoni ecc.

Capitolo 264. Devoluzione a favore dei Comuni del 75 per cento del provento, ecc.

Capitolo 265. Quote del 18 per cento dei diritti erariali, ecc.

Capitolo 266. Devoluzione ai Comuni dei 18/25 della quota del 25 per cento, ecc.

Capitolo 267. Quota dei 19/20 del provento dei diritti e contributi da corrispondere, ecc.

Capitolo 268. Devoluzione a favore dei Comuni di quote del provento, ecc.

Capitolo 269. Somme da corrispondere alla Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.), ecc.

Capitolo 270. Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'entrata.

Capitolo 271. Restituzioni e rimborsi delle addizionali alle imposte di registro, ecc.

Capitolo 272. Restituzioni e rimborsi di tasse ed imposte indirette sugli affari, ecc.

Capitolo 273. Restituzioni e rimborsi.

Capitolo 274. Restituzioni e rimborsi.

Capitolo 275. Restituzioni e rimborsi delle addizionali alle imposte dirette, ecc.

Capitolo 276. Somme da liquidare ai Comuni e alle Province, ecc.

Capitolo 277. Restituzione di diritti all'esportazione, ecc.

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Capitolo 278. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.

Capitolo 280. Indennità al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare, ecc.

Capitolo 283. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.

Capitolo 284. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc.

Capitolo 287. Indennità regionale prevista dall'art. 28 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, ecc.

Capitolo 290. Spese per accertamenti sanitari, ecc.

Capitolo 291. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari, ecc.

Capitolo 293. Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Capitolo 297. Spese per accertamenti sanitari, ecc.

Capitolo 298. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari, ecc.

Capitolo 303. Spese postali, telegrafiche e telefoniche degli Uffici periferici.

Capitolo 305. Spese per la stipulazione di una polizza di assicurazione, ecc.

Capitolo 306. Spese di liti.

Capitolo 307. Residui passivi eliminati ai sensi dello art. 36, ecc.

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo 331. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc.

Capitolo 333. Indennità al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare, ecc.

Capitolo 335. Spese per accertamenti sanitari, ecc.

Capitolo 336. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari, ecc.

Capitolo 338. Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Capitolo 346. Versamenta alla Cassa nazionale di previdenza, ecc.

Capitolo 350. Spese di liti.

Capitolo 351. Residui passivi eliminati ai sensi dello art. 36, ecc.

Capitolo 669. Somma destinata per la realizzazione di programmi di edilizia, ecc.

Capitolo 693. Spese per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, ecc.

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE

Capitolo 359. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc.

Capitolo 361. Indennità al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare, ecc.

Capitolo 363. Spese per accertamenti sanitari, ecc.

Capitolo 364. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari, ecc.

Capitolo 366. Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Capitolo 371. Spese di liti.

Capitolo 372. Residui passivi eliminati ai sensi dello art. 36, ecc.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo 391. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.

Capitolo 393. Indennità al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare, ecc.

Capitolo 396. Spese per accertamenti sanitari, ecc.

Capitolo 397. Spese per cure, per ricovero, in istituti sanitari, ecc.

Capitolo 399. Spese postali, telegrafiche e telefoniche, ecc.

Capitolo 405. Spese di liti.

Capitolo 406. Residui passivi eliminati, ecc.

Capitolo 408. Stipendi, assegni, indennità di studio ed altre competenze, ecc.

Capitolo 409. Indennità e premi ai maestri delle scuole sussidiarie, ecc.

Capitolo 410. Spese per visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole elementari, ecc.

Capitolo 415. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc.

Capitolo 426. Spese per le assicurazioni sociali degli alunni contro gli infortuni, ecc.

Capitolo 438. Onere a carico della Regione per i posti di professore, ecc.

Capitolo 452. Quote del 5 per cento del provento dei diritti d'ingresso, ecc.

Capitolo 460. Contributi integrativi di quelli statali a favore dei patronati scolastici, ecc.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'

Capitolo 461. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.

Capitolo 463. Indennità al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare, ecc.

Capitolo 466. Spese per accertamenti sanitari, ecc.

Capitolo 467. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari, ecc.

Capitolo 469. Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Capitolo 474. Spese di liti.

Capitolo 475. Residui passivi eliminati ai sensi dello art. 36, ecc.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SVILUPPO ECONOMICO

Capitolo 486. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.

Capitolo 488. Indennità al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare, ecc.

Capitolo 490. Spese per accertamenti sanitari, ecc.

Capitolo 491. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari, ecc.

Capitolo 493. Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Capitolo 504. Spese di liti.

Capitolo 505. Residui passivi eliminati ai sensi dello art. 36, ecc.

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Capitolo 507. Somme da versare alla Soprintendenza del Teatro Massimo di Palermo, ecc.

Capitolo 509. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.

Capitolo 511. Indennità al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare, ecc.

Capitolo 514. Spese per accertamenti sanitari, ecc.

Capitolo 515. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari, ecc.

Capitolo 517. Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Capitolo 523. Spese di liti.

Capitolo 524. Residui passivi eliminati ai sensi dello art. 36, ecc.

Capitolo 528. Contributi straordinari a favore delle Aziende di cura, ecc.

Capitolo 533. Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive, ecc.

Capitolo 535. Contributo annuo da concedersi alla Azienda siciliana trasporti, ecc.

Capitolo 536. Contributi in favore dei concessionari di linee extraurbane, ecc.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'elenco numero 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'elenco numero 2.

NICASTRO, segretario:

ELENCO N. 2

Capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Capitolo 8. Indennità regionale ai componenti del Consiglio di Giustizia amministrativa, ecc.

Capitolo 10. Indennità regionale al personale delle Sezioni della Corte dei conti, ecc.

Capitolo 18. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.

Capitolo 21. Indennità di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, al personale statale in servizio presso l'Ispettorato regionale di Polizia, ecc.

Capitolo 22. Indennità regionale al personale degli uffici della Avvocatura dello Stato.

Capitolo 24. Paghe ed altri assegni fissi al personale salariato, ecc.

Capitolo 26. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale del ruolo unico, ecc.

Capitolo 58. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.

Capitolo 80. Restituzione di somme indebitamente acquisite all'entrata.

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Capitolo 86. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc.

Capitolo 89. Indennità di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37, al personale del Corpo delle foreste, ecc.

Capitolo 93. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.

Capitolo 94. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.

Capitolo 95. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc.

Capitolo 98. Indennità regionale prevista dalla legge regionale 21 aprile 1955 n. 37, ecc.

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI

Capitolo 170. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.

Capitolo 174. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE FINANZE

Capitolo 219. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.

Capitolo 222. Paghe ed altri assegni fissi al personale salariato addetto alla pulizia dei locali, ecc.

Capitolo 270. Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'entrata.

Capitolo 271. Restituzioni e rimborsi delle addizionali delle imposte, ecc.

Capitolo 272. Restituzioni e rimborsi di tasse ed imposte indirette, ecc.

Capitolo 273. Restituzioni e rimborsi.

Capitolo 274. Restituzioni e rimborsi.

Capitolo 275. Restituzioni e rimborsi delle addizionali alle imposte, ecc.

Capitolo 277. Restituzione dei diritti all'esportazione, ecc.

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Capitolo 278. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc.

Capitolo 283. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.

Capitolo 284. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale, ecc.

Capitolo 287. Indennità regionale prevista dall'art. 28 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, ecc.

**ASSESSORATO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI**

Capitolo 331. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.

**ASSESSORATO REGIONALE
DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE**

Capitolo 359. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.

**ASSESSORATO REGIONALE
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Capitolo 391. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.

Capitolo 408. Stipendi, assegni, indennità di studio, ecc.

Capitolo 409. Indennità e premi ai maestri delle scuole sussidiarie.

Capitolo 415. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale direttivo, ecc.

**ASSESSORATO REGIONALE
DELLA SANITA'**

Capitolo 461. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc.

**ASSESSORATO REGIONALE
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Capitolo 486. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.

**ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI**

Capitolo 509. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'elenco numero 2.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'elenco numero 3.

NICASTRO, segretario:

ELENCO N. 3

Capitoli per i quali è concessa al Presidente della Regione, la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Capitolo 81. Somma, pari al 50 per cento del prezzo pagato, da versare agli acquirenti, ecc.

Capitolo 537. Somma destinata per il pagamento degli interessi sui mutui, ecc.

**ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Capitolo 152. Contributi ad Enti vari per i servizi attinenti alla zootecnia, ecc.

Capitolo 153. Premi alle riserve di caccia per l'intensivo allevamento della selvaggina.

Capitolo 154. Somma da erogare per il mantenimento dei guardiacaccia, ecc.

**ASSESSORATO REGIONALE
DEGLI ENTI LOCALI**

Capitolo 211. Fondo corrispondente ai due quinti dell'addizionale 5 per cento ai vari tributi erariali, ecc.

**ASSESSORATO REGIONALE
DELLE FINANZE**

Capitolo 257. Quota di un terzo del provento delle tasse erariali di circolazione, ecc.

Capitolo 258. Fondo corrispondente ai tre quinti del provento addizionale del 5 per cento dei vari tributi erariali, ecc.

Capitolo 259. Somma dovuta allo Stato per provento dell'I.G.E., ecc.

Capitolo 260. Fondo corrispondente al gettito della imposta dei fabbricati non rurali, ecc.

Capitolo 261. Fondo corrispondente al 95 per cento del gettito dell'imposta fondiaria ecc.

Capitolo 263. Contributi e rimborsi in relazione ai proventi dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, ecc.

Capitolo 264. Devoluzione a favore dei Comuni del 75 per cento del provento dei diritti erariali, ecc.

Capitolo 265. Quota del 18 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, ecc.

Capitolo 266. Devoluzione ai Comuni del 18/25 della quota, ecc.

Capitolo 267. Quota dei 19/20 del provento dei diritti e contributi da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione degli animali, ecc.

Capitolo 268. Devoluzione a favore dei Comuni di quote del provento dell'I.G.E., ecc.

Capitolo 269. Somme da corrispondere all'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), ecc.

Capitolo 276. Somma da liquidare ai Comuni ed alle Province, ecc.

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo 669. Somma destinata per la realizzazione di programmi, ecc.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo 452. Quota del 5 per cento del provento dei diritti d'ingresso nei musei, ecc.

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Capitolo 507. Somma da versare alla Soprintendenza del Teatro Massimo di Palermo e all'Ente Musicale Catanese, ecc.

Capitolo 528. Contributi straordinari a favore delle Aziende di cura, ecc.

Capitolo 533. Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive, ecc.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'elenco numero 3.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa alle appendici.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'appendice numero 1 « Azienda delle foreste demaniali ».

NICASTRO, segretario:

APPENDICE N. 1

Stato di previsione dell'entrata della Azienda delle Foreste Demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966.

TITOLO I — ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA I — Vendita di beni e servizi

Capitolo 1. Vendita dei prodotti delle foreste demaniali, lire 46.100.000.

Capitolo 2. Vendita dei prodotti e di manufatti degli opifici, lire 500.000.

CATEGORIA II — Trasferimenti

Capitolo 3. Contributo della Regione a pareggio di bilancio, lire 1.275.000.000.

CATEGORIA III — Redditi

Capitolo 4. Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa dell'Azienda, lire 80.000.000.

Capitolo 5. Fitti di fabbricati demaniali, lire . . . 8.300.000.

Capitolo 6. Canoni di concessioni di pascoli, lire 5.900.000.

Capitolo 7. Canoni di concessioni di pascoli, lire 31.800.000.

Capitolo 8. Canoni di concessioni di cave, lire . . . 4.850.000.

CATEGORIA IV — Poste compensative delle spese

Capitolo 9. Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti, assunti in gestione dall'Azienda a norma dell'art. 168 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per memoria.

Capitolo 10. Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (art. 2 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), per memoria.

CATEGORIA V — Somme non attribuibili

Capitolo 11. Entrate diverse, lire 5.000.000.

Totale delle entrate correnti, lire 1.457.450.000.

TITOLO II — ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA VI — Vendita di beni patrimoniali

Capitolo 12. Indennità annue per sospensioni di godimento di terreni di proprietà dell'Azienda a termini dell'art. 50 del testo unico approvato con R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per memoria.

Capitolo 13. Vendita di terreni di proprietà della Azienda da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale (art. 121 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267), per memoria.

CATEGORIA VII — Ammortamenti

Capitolo 14. Somma da introitare per l'ammortamento dei beni patrimoniali, per memoria.

CATEGORIA VIII — *Trasferimenti*

Capitolo 15. Contributi per costruzioni di strade interpoderali ed altre opere di miglioramento dei terreni dell'Azienda (R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e legge 25 luglio 1952, n. 991), *per memoria*.

Capitolo 16. Somme da versare dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per concessioni di studi e ricerche per la redazione dei piani e per la compilazione dei relativi progetti (art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991), lire 1.000.000

Capitolo 17. Somma da versare dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'acquisto e l'espropriazione di terreni per l'ampliamento del demanio forestale, *per memoria*.

CATEGORIA IX — *Rimborsi di anticipazioni*

Capitolo 18. Ricupero delle spese anticipate dalla Azienda per l'amministrazione dei patrimoni silvo-pastorali di Comuni e di altri Enti, *per memoria*.

CATEGORIA X — *Prelevamenti dai fondi di riserva*

Capitolo 19. Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali, *per memoria*.

Capitolo 20. Prelevamento dal fondo di riserva per le nuove e maggiori spese inerenti all'acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale della Regione, *per memoria*.

Totale delle entrate in conto capitale, lire 1.000.000.

ACCENSIONE DI PRESTITI

Capitolo 21. Anticipazioni e mutui concessi da istituti di credito, *per memoria*.

RIASSUNTO

TITOLO I — ENTRATE CORRENTI

Categoria I. Vendita di beni e servizi, lire 46.600.000.

Categoria II. Trasferimenti, lire 1.275.000.000.

Categoria III. Redditi, lire 130.850.000.

Categoria IV. Poste compensative delle spese, lire —.

Categoria V. Somme non attribuibili, lire 5.000.000.

Totale del Titolo I, lire 1.457.450.000.

TITOLO II — ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Categoria VI. Vendita di beni patrimoniali, lire —.

Categoria VII. Ammortamenti, lire —.

Categoria VIII. Trasferimenti, lire 1.000.000.

Categoria IX. Rimborsi di anticipazioni, lire —.

Categoria X. Prelevamenti dai fondi di riserva, lire —.

Totale del titolo II, lire 1.000.000.

Accensione di prestiti, lire —.

RIEPILOGO

Titolo I. - Entrate correnti, lire 1.457.450.000.

Titolo II. - Entrate in conto capitale, lire 1.000.000.

Accensione di prestiti, lire —.

Totale complessivo, lire 1.458.450.000.

Stato di previsione della spesa della Azienda delle Foreste Demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966.

TITOLO I — SPESE CORRENTI

CATEGORIA I — *Personale in attività di servizio*

Capitolo 1. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli speciali transitori e nei ruoli speciali, lire 631.000.000.

Capitolo 2. Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1964, n. 19 e successive modificazioni), lire 75.000.000.

Capitolo 3. Compensi per lavoro straordinario al personale inquadrato nei ruoli speciali transitori e nei ruoli speciali nei periodi antecedenti alla data di inquadramento nei ruoli stessi, *per memoria*.

Capitolo 4. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 8.000.000.

Capitolo 5. Indennità di trasferimento al personale, lire 2.400.000.

Capitolo 6. Paghe ed altri assegni fissi al personale salariato addetto alla pulizia dei locali degli uffici. Indennità di licenziamento (art. 4 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 19), lire 7.700.000.

CATEGORIA II — *Acquisto di beni e servizi*

Capitolo 7. Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione e di rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Azienda — di consigli, comitati e commissioni, lire 200.000.

Capitolo 8. Rimborso alla Regione degli stipendi e degli assegni fissi spettanti al personale del corpo delle Foreste in servizio all'Azienda (artt. 1 e 14 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), lire 4.000.000.

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Capitolo 9. Spese per l'allestimento e l'utilizzazione in economia dei prodotti delle foreste demaniali, lire 4.000.000.

Capitolo 10. Imposte, sovrimposte, canoni e censi, contributi consorziali di bonifica, lire 40.000.000.

Capitolo 11. Indennità per operazioni ed accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate, *per memoria*.

Capitolo 12. Acquisto, manutenzione, ed esercizio di mezzi di trasporto e di altri macchinari tecnici per i servizi forestali, lire 20.000.000.

a) acquisti	L. 5.000.000
b) esercizio, manutenzione ed assicurazioni	» 15.000.000
	L. 20.000.000

Capitolo 13. Spese dipendenti da gare deserte od annullate, lire 300.000.

Capitolo 14. Fitto di locali e canoni di acqua, lire 5.700.000.

Capitolo 15. Spese per il funzionamento degli uffici; riscaldamento ed illuminazione; materiali di cancelleria e rilegature; fornitura di materiali speciali, di stampati, di stampa e di carta bianca e per lettere; materiali per la pulizia dei locali, lire 10.000.000.

Capitolo 16. Spese postali, telegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche, lire 6.000.000.

Capitolo 17. Spese per l'acquisto e la riparazione dei mobili di ufficio, di macchine da scrivere e calcolatrici, lire 2.000.000.

Capitolo 18. Spese di illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti ad alloggi di servizio, lire 800.000.

Capitolo 19. Spese per l'acquisto e la riparazione dei mobili, suppellettili e stoviglie per gli alloggi di servizio, lire 1.000.000.

Capitolo 20. Spese per accertamenti sanitari nei casi di infermità del personale, lire 300.000.

Capitolo 21. Spese per cure, per ricovero in istituti sanitari e per protesi nei casi di aspettativa per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, nonché indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dal personale (art. 68 del T. U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), *per memoria*.

Capitolo 22. Spese per corredo, equipaggiamento, armamento, munizioni per le guardie giurate, vestizione di nuove guardie, rinnovo corredo e spese per porto d'armi. Spese per la fornitura di uniformi al personale subalterno, lire 6.000.000.

Capitolo 23. Rimborso alla Regione del prezzo degli scontrini per concessioni speciali in materia di trasporti al personale dipendente dell'Azienda, lire 1.500.000.

Capitolo 24. Commissione sul movimento generale di cassa, lire 3.250.000.

Capitolo 25. Spese per la coltivazione ed il governo delle foreste: potatura, ripulitura e diradamenti, distruzione degli insetti e dei parassiti vegetali, lire 130.000.000.

Capitolo 26. Spese per la lotta antincendi, compresa la manutenzione dei viali di sicurezza, lire 70.000.000.

Capitolo 27. Spese di esercizio e manutenzione di vivai, lire 36.000.000.

Capitolo 28. Spese di esercizio e manutenzione di opifici, lire 2.000.000.

Capitolo 29. Manutenzione di immobili, strade, ponti, chiudende, sorgive ed acquedotti, lire 16.000.000.

Capitolo 30. Manutenzione di linee telefoniche, radio-telefoniche ed elettriche, lire 2.000.000.

CATEGORIA III — Trasferimenti

Capitolo 31. Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie, lire 500.000.

Capitolo 32. Avanzo effettivo della gestione da versare alla Regione, *per memoria*.

CATEGORIA IV — Interessi

Capitolo 33. Interessi sui mutui contratti con istituti di credito, *per memoria*.

CATEGORIA V — Poste correttive e compensative delle entrate

Capitolo 34. Restituzione di somme indebitamente acquisite all'entrata, lire 50.000.

Capitolo 35. Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di Comuni e di altri Enti (art. 166 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267), *per memoria*.

Capitolo 36. Somme da corrispondere ai Comuni ed altri Enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali, *per memoria*.

Capitolo 37. Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (legge 5 gennaio 1933, n. 30), *per memoria*.

CATEGORIA VI — Ammortamenti

Capitolo 38. Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali, *per memoria*.

CATEGORIA VII — Somme non attribuibili

Capitolo 39. Spese di liti, lire 500.000.

Capitolo 40. Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Capitolo 41. Fondo di riserva per nuove e maggiori spese, lire 59.250.000.

Totale delle spese correnti, lire 1.145.450.000.

TITOLO II — SPESE IN CONTO CAPITALE**CATEGORIA VIII — Costituzione di capitali fissi**

Capitolo 42. Costruzione e riparazione straordinaria di strade e di fabbricati, lire 80.000.000.

Capitolo 43. Impianti di linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, e radio-telefoniche e di vie aeree per il trasporto dei prodotti boschivi, lire 15.000.000.

Capitolo 44. Impianti di condutture idriche ed allacciamenti, lire 2.000.000.

Capitolo 45. Lavori di rimboschimento e di sistemazione dei terreni e boschi. Spese per recinzioni, lire 180.000.000.

Capitolo 46. Opere di miglioramento dei pascoli di proprietà dell'Azienda, lire 25.000.000.

Capitolo 47. Impianto ed ampliamento dei vivai forestali, *per memoria*.

Capitolo 48. Spese per studi e ricerche per la redazione dei piani e la compilazione dei relativi progetti per il più razionale sfruttamento dei beni agrosilvo pastorali dei territori montani costituenti le foreste demaniali (art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991), lire 1.000.000.

Capitolo 49. Acquisto dei terreni per l'impianto del demanio forestale della Regione da effettuarsi col provento della vendita dei terreni non adatti a far parte del demanio forestale suddetto (art. 121 del R. decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267), *per memoria*.

Capitolo 50. Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del demanio forestale della Regione, acquisto di terreni per la costruzione di caserme forestali, *per memoria*.

Capitolo 51. Acquisto ed espropriazione di terreni per l'ampliamento del demanio forestale in dipendenza della convenzione stipulata con la Cassa per il Mezzogiorno, *per memoria*.

CATEGORIA IX — Costituzione di fondi di riserva

Capitolo 52. Accantonamento di disponibilità destinate ad investimenti patrimoniali, *per memoria*.

Capitolo 53. Fondo di riserva per le nuove e maggiori spese inerenti all'acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale della Regione, lire 10.000.000.

Totale delle spese in conto capitale, lire 313.000.000.

RIMBORSO DI PRESTITI

Capitolo 54. Restituzione alla Cassa per il Mezzogiorno di somme anticipate per l'acquisto ed espropriazione di terreni per l'ampliamento del demanio forestale giusta la convenzione del 21 aprile 1958 e l'atto aggiuntivo del 21 ottobre 1961 tra la Cassa per il Mezzogiorno e l'Azienda delle foreste demaniali della Regione (parte della terza ed ultima rata di

250 milioni ciascuna decorrenti dall'esercizio 1962-63), *per memoria*.

RIASSUNTO**TITOLO I — SPESE CORRENTI**

Categoria I. Personale in attività di servizio, lire 724.100.000.

Categoria II. Acquisto di beni e servizi, lire . . . 361.050.000.

Categoria III. Trasferimenti, lire 500.000.

Categoria IV. Interessi, lire —.

Categoria V. Poste correttive e compensative delle entrate, lire 50.000.

Categoria VI. Ammortamenti, lire —.

Categoria VII. Somme non attribuibili, lire . . . 59.750.000.

Totale del titolo I, lire 1.145.450.000.

TITOLO II — SPESE IN CONTO CAPITALE

Categoria VIII. Costituzione di capitali fissi, lire 303.000.000.

Categoria IX. Costituzione di fondi di riserva, lire 10.000.000.

Totale del titolo II, lire 313.000.000.

Rimborso di prestiti, lire —.

RIEPILOGO

Titolo I. - Spese correnti, lire 1.458.450.000.

Titolo II. - Spese in conto capitale, lire 313.000.000.

Rimborso di prestiti, lire —.

Totale complessivo, lire 1.145.450.000.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'appendice numero 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'appendice numero 2 « Fondo di solidarietà nazionale ».

NICASTRO, segretario:

APPENDICE N. 2

Stato di previsione dell'entrata del Fondo di Solidarietà Nazionale per l'anno finanziario 1966.

TITOLO II — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE**CATEGORIA VI — Proventi dei beni della Regione****RUBRICA 2 — SERVIZI DEL TESORO**

Capitolo 1. Interessi attivi sul conto di cassa, lire 2.000.000.000.

Totale della Categoria VI, lire 2.000.000.000.

CATEGORIA VIII — Interessi su anticipazioni e crediti vari**RUBRICA 2 — SERVIZI DEL TESORO**

Capitolo 2. Interessi sulle somme dovute dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1962, n. 885, relativi agli esercizi dal 1960-61 al 1965, lire 1.500.000.000.

Totale della Categoria VIII, lire 1.500.000.000.

CATEGORIA IX — Ricupero, rimborsi e contributi**RUBRICA 2 — SERVIZI DEL TESORO**

Capitolo 3. Ricupero e rimborsi vari, *per memoria.*

Capitolo 4. Rimborsi dagli Enti interessati delle spese effettuate per la realizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature previsti alle lettere b), d), ed e) del n. 2 dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4), *per memoria.*

Capitolo 5. Ricupero della quota di partecipazione conferita dalla Regione a carico del Fondo di solidarietà nazionale al cessato Consorzio per la strada di grande comunicazione Palermo-Catania, istituito con il D. P. 4 dicembre 1953, n. 304-A, da destinare alla esecuzione di tratti funzionali della strada di grande comunicazione Punta Raisi-Birgi (art. 13 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4), *per memoria.*

Capitolo 6. Ricupero dai Comuni delle somme erogate per l'acquisizione delle aree necessarie per i piani delle zone per l'edilizia economica, cedute ai Comuni stessi (art. 16, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4), *per memoria.*

Totale della Categoria IX, lire —.

CATEGORIA X — Partite che si compensano nella spesa**RUBRICA 2 — SERVIZI DEL TESORO**

Capitolo 7. Fondo di solidarietà nazionale da versarsi dallo Stato, di cui all'art. 38 dello Statuto della

Regione siciliana, approvato con R. decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, lire 42.000.000.000.

Capitolo 8. Somme da introitare in relazione ai ricupero affluite al bilancio della Regione da utilizzare per far fronte ai maggiori oneri relativi all'attuazione delle spese di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5 (art. 8 della legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5), *per memoria.*

Totale della Categoria X, lire 42.000.000.000.

TITOLO III — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI**CATEGORIA XIII — Rimborsi di anticipazioni e di crediti vari****RUBRICA 2 — SERVIZI DEL TESORO**

Capitolo 9. Restituzione dell'Ente siciliano di elettricità delle somme erogate dalla Regione a carico del Fondo di solidarietà nazionale, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 18 aprile 1958, n. 12 e successive modificazioni (artt. 31 e 32 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4), *per memoria.*

Capitolo 10. Rimborsi dall'Ente siciliano di elettricità delle somme anticipate dalla Regione a carico del Fondo di solidarietà nazionale, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, *per memoria.*

Totale della Categoria XIII, lire —.

RIASSUNTO**TITOLO II — ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE**

Categoria VI. Proventi dei beni della Regione, lire 2.000.000.000.

Categoria VIII. Interessi su anticipazioni e crediti vari, lire 1.500.000.000.

Categoria IX. Ricupero, rimborsi e contributi, lire —.

Categoria X. Partite che si compensano nella spesa, lire 42.000.000.000.

Totale del Titolo II, lire 45.500.000.000.

TITOLO III — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSI DI CREDITI

Categoria XIII. Rimborsi di anticipazioni e di crediti vari, lire —.

Totale del Titolo III, lire —.

RIEPILOGO

Titolo II - Entrate extra-tributarie, lire
45.500.000.000.

Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni
patrimoniali e rimborso di crediti, lire —.

Totale complessivo, lire 45.500.000.000.

Stato di previsione della spesa del Fondo di Solidarietà Nazionale per l'anno 1966.

TITOLO II — SPESE IN CONTO CAPITALE**PRESIDENZA DELLA REGIONE****SEZIONE VI — ONERI NON RIPARTIBILI****RUBRICA 4 — RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE****CATEGORIA XV — Somme non attribuibili**

Capitolo 1. Fondo da ripartire ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con R. decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, lire . . .
21.000.000.000.

Capitolo 2. Somma da ripartire comprendente allo ammontare della spesa autorizzata per l'anno 1966 con la legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, per le finalità di cui all'art. 1 della legge medesima, n. 2 — lett. b), d) ed e) —, n. 5 — parte —, n. 7 — parte — e n. 8 — lett. b) —, lire 4.653.500.000.

Totale della Sezione VI, lire 25.653.500.000.

Totale delle spese in conto capitale della Presidenza della Regione, lire 25.653.500.000.

**ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE****SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO ECONOMICO****RUBRICA 5 — BONIFICA****CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico
diretto della Regione**

Capitolo 3. Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, con particolare riguardo alle opere di irrigazione (art. 1, n. 1, lettera a) e susseguenti della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4). (Spesa ripartita), lire 3.349.000.000.

Capitolo 4. Spese per l'esecuzione di opere di viabilità al servizio dell'agricoltura, compresi la trasformazione o il completamento di tratti funzionali di trazzere trasformate in rotabili (art. 1, n. 1, lettera b) e susseguenti della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4). (Spesa ripartita), lire 2.407.000.000.

Capitolo 5. Spese per l'esecuzione di opere affidate in concessione a termini dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, di infrastrutture, impianti ed attrezzature produttivistiche per la conservazione, la valorizzazione, la manipolazione e la vendita dei prodotti dell'agricoltura, collegati ad iniziative dello Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) e di Consorzi di produttori e di cooperative singole ed associate, legalmente costituite, operanti nel settore (art. 1, n. 1, lettera c) e susseguenti della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4). (Spesa ripartita), lire 523.000.000.

Capitolo 6. Spese per ricerche idriche ai fini irrigui, potabili ed industriali e per l'esecuzione di opere ed impianti per la desalinizzazione di acque marine o salmastre (art. 1, n. 9 e susseguenti della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4). (Spesa ripartita, lire 314.000.000.

RUBRICA 7 — RIFORMA AGRARIA**CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico
diretto della Regione**

Capitolo 7. Spese per l'esecuzione di opere di attuazione di piani zonal di sviluppo dell'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.), con particolare riguardo al potenziamento della piccola e media impresa agricola anche associata (art. 1, n. 1, lettera e) e susseguenti della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4). (Spesa ripartita), lire 1.047.000.000.

RUBRICA 8 — FORESTE ED ECONOMIA MONTANA**CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico
diretto della Regione**

Capitolo 8. Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestali, con particolare riguardo a quelle per la difesa delle dighe (art. 1, n. 1, lettera d) e susseguenti della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4). (Spesa ripartita), lire 523.000.000.

Totale della Sezione V, lire 8.163.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle foreste, lire 8.163.000.000.

**ASSESSORATO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI****SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL
CAMPO SOCIALE****RUBRICA 4 — OPERE VARIE****CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico
diretto della Regione**

Capitolo 9. Spese per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria previste dalla lettera b) dell'art. 16 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 (articolo 1, n. 5 e susseguenti della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4). (Spesa ripartita), lire 523.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 523.000.000.

V LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

RUBRICA 3 — VIABILITÀ

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 10. Spese per l'esecuzione delle opere relative all'autostrada Messina-Catania (legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4). (Spesa ripartita), lire 1.884.000.000.

Capitolo 11. Spese per l'esecuzione delle opere relative all'autostrada Palermo-Catania (legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4). (Spesa ripartita), lire 1.080.000.000.

Capitolo 12. Spese per l'esecuzione delle opere relative al primo tratto funzionale comprendente il traforo dei monti Peloritani, dell'autostrada Messina-Palermo-Mazara del Vallo (legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4). (Spesa ripartita), lire 1.255.000.000.

Capitolo 13. Spese per l'esecuzione delle opere relative a strade a scorrimento veloce di allacciamento dell'autostrada Palermo-Catania con Caltanissetta ed Enna, alla strada a scorrimento veloce Porto Empedocle - Agrigento - Caltanissetta, alla strada a scorrimento veloce Gela - Caltanissetta, al completamento della strada a scorrimento veloce Pozzallo-Ragusa-Catania, al completamento delle rettifiche della strada Palermo-Agrigento (legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4). (Spesa ripartita), lire 544.000.000.

Capitolo 14. Spese per l'esecuzione delle opere relative alle autostrade Siracusa-Gela, Gela-Mazara del Vallo (legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4). (Spesa ripartita), lire 314.000.000.

Capitolo 15. Spese per l'esecuzione delle opere relative a strade di circonvallazione dei centri urbani o di allacciamento delle frazioni con i centri comunali (legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4). (Spesa ripartita), lire 51.000.000.

RUBRICA 4 — OPERE VARIE

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 16. Spese per l'esecuzione di opere portuali, con particolare riguardo ai porti pescherecci (art. 1, n. 4, della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 e susseguenti). (Spesa ripartita), lire 418.000.000.

RUBRICA 5 — ZONE INDUSTRIALI

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 17. Spese per l'esecuzione di opere di infrastrutture delle zone industriali regionali, ricadenti nella fascia centro-meridionale dell'Isola, non comprese in aree di sviluppo industriale ed in nuclei di industrializzazione, riconosciuti ai sensi della legge nazionale 29 luglio 1957, n. 634 (art. 1 — n. 2, lettera c) — e susseguenti della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4). (Spesa ripartita), lire 628.000.000.

Capitolo 18. Spese per l'esecuzione di opere di infrastrutture dirette alla realizzazione di zone destinate ad imprese artigiane (art. 1 — n. 2, lettera f) — e susseguenti della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4). (Spesa ripartita), lire 314.000.000.

RUBRICA 7 — SVILUPPO INDUSTRIALE

CATEGORIA XV — Somme non attribuibili

Capitolo 19. Spese per l'esecuzione di opere di infrastrutture delle aree di sviluppo industriale e di nuclei di industrializzazione riconosciuti ai sensi della legge nazionale 29 luglio 1957, n. 634. Contributi e concorsi finanziari previsti dall'art. 10 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 (art. 1 — n. 2, lettera a) — e susseguenti della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4). (Spesa ripartita), lire 523.000.000.

Totale della Sezione V, lire 7.011.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire 7.534.500.000.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SEZIONE II — ISTRUZIONE E CULTURA

RUBRICA 5 — ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 20. Spese per l'esecuzione di opere ed attrezzature fisse affidate in concessione a termini dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, del Politecnico e della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo, della Facoltà di agraria, di chimica e di chimica industriale dell'Università di Catania e della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Messina (art. 1 — n. 8 lettera a) — e susseguenti della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4). (Spesa ripartita), lire 628.000.000.

Totale della Sezione II, lire 628.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, lire 628.000.000.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'

SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

RUBRICA 2 — IGIENE PUBBLICA E OSPEDALI

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 21. Spese per l'esecuzione di opere ed attrezzature fisse ospedaliere (art. 1, n. 6 e susse-

guenti della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4).
(Spesa ripartita, lire 523.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 523.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale della sanità, lire 523.000.000.

ASSESSORATO REGIONALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

RUBRICA 3 — SVILUPPO INDUSTRIALE

CATEGORIA XIII — Concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive

Capitolo 22. Anticipazioni all'Ente siciliano di elettricità per l'attuazione dei programmi, in corso alla data del 12 dicembre 1962, di ampliamento, di trasformazione e di nuova costruzione di opere e di impianti aventi per scopo la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica nel territorio regionale (art. 31 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4), *per memoria*.

Totale della Sezione V, lire —.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato dello sviluppo economico, lire —.

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

RUBRICA 2 — TURISMO

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Capitolo 23. Spese per l'esecuzione di opere di valorizzazione e di attrezzature delle zone di interesse turistico, previste dall'art. 19 — primo e secondo comma — della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 (art. 1, n. 7, e susseguenti della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4). (Spesa ripartita, lire 998.000.000.

Totale della Sezione V, lire —.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, lire 998.000.000.

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO II — SPESE IN CONTO CAPITALE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

SEZIONE VI — ONERI NON RIPARTIBILI

CATEGORIA XV — Somme non attribuibili

Rubrica 4. Ragioneria generale della Regione, lire 25.653.500.000.

Totale della Sezione VI, lire 25.653.500.000.

Totale delle spese in conto capitale della Presidenza della Regione, lire 25.653.500.000.

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Rubrica 5. Bonifica, lire 6.593.000.000.

Rubrica 7. Riforma agraria, lire 1.047.000.000.

Rubrica 8. Foreste ed economia montana, lire . . . 523.000.000.

Totale della Sezione V, lire 8.163.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, lire 8.163.000.000.

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Rubrica 4. Opere varie, lire 523.500.000.

Totale della Sezione IV, lire 523.500.000.

SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Rubrica 3. Viabilità, lire 5.128.000.000.

Rubrica 4. Opere varie, lire 418.000.000.

Rubrica 5. Zone industriali, lire 942.000.000.

Rubrica 7. Sviluppo industriale, lire 523.000.000.

Totale delal Sezione V, lire 7.011.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire 7.534.500.000.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SEZIONE II — ISTRUZIONE E CULTURA

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Rubrica 5. Istruzione universitaria, lire 628.000.000.

Totale della Sezione II, lire 628.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, lire . . . 628.000.000.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'

SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Rubrica 2. Igiene pubblica e ospedali, lire 523.000.000.

Totale della Sezione IV, lire 523.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale della sanità, lire 523.000.000.

ASSESSORATO REGIONALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

CATEGORIA XIII — Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive

Rubrica 3. Sviluppo industriale, lire —.

Totale della Sezione V, lire —.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico, lire —.

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Rubrica 2. Turismo, lire 998.000.000.

Totale della Sezione V, lire 998.000.000.

Totale delle spese in conto capitale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, lire 998.000.000.

RIASSUNTO PER SEZIONI

SEZIONE II — ISTRUZIONE E CULTURA

Assessorato regionale della pubblica istruzione, lire 628.000.000.

SEZIONE IV — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire . . . 523.500.000.

Assessorato regionale della sanità, lire 523.500.000.

SEZIONE V — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, lire 8.163.000.000.

Assessorato regionale ai lavori pubblici, lire . . . 7.011.000.000.

Assessorato regionale dello sviluppo economico, lire —.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, lire 998.000.000.

SEZIONE VI — ONERI NON RIPARTIBILI

Presidenza della Regione, lire 25.653.500.000.

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA IX — Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, lire 8.163.000.000.

Assessorato regionale dei lavori pubblici, lire . . . 7.534.500.000.

Assessorato regionale della pubblica istruzione, lire 628.000.000.

Assessorato regionale della sanità, lire 523.000.000.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, lire 998.000.000.

CATEGORIA XIII — *Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive*

Assessorato regionale dello sviluppo economico, lire —.

CATEGORIA XV — *Somme non attribuibili*

Presidenza della Regione, lire 25.653.500.000.

RIEPILOGO

Entrata, lire 45.500.000.000.

Spesa, lire 43.500.000.000.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Sanfilippo, Sallicano, Trenta, Lombardo e Barone hanno presentato il seguente emendamento:

— *al capitolo 1 dell'entrata elevare la previsione da lire « 2 miliardi » a lire « 4 miliardi 250 milioni ».*

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanfilippo per illustrarlo.

SANFILIPPO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento a firma mia e di altri colleghi è dettato non soltanto dalle cosiddette esigenze tecniche di completezza del bilancio, ma soprattutto dal fatto che la realtà offre la possibilità di determinare lo ammontare da me indicato.

E' a tutti noto che nel rendiconto generale del bilancio della Regione siciliana, pubblicato recentemente nel supplemento straordinario del dicembre, vi è l'indicazione delle giacenze presso la Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele, alla quale è affidato il servizio di tesoreria per i fondi *ex articolo 38*. Ora, in quel rendiconto si nota una giacenza al novembre del 1965 di ben 90 miliardi, che trovano rispondenza in altri 90 miliardi che risultavano giacenti alla fine del 1964. Ma c'è di più: siamo già pervenuti alla fine di dicembre a ben 115 miliardi.

Se si tiene conto del fatto che lo Stato deve ancora versare, e va versando, circa 70-80 miliardi e che le imposte di produzione

sono già arrivate, quest'anno, fino al novembre 1965, a ben 44 miliardi, possiamo benissimo ritenere che per il 1966 vi sarà una giacenza di cassa media di ben 100 miliardi. Con il tasso di interesse concordato a suo tempo, nel lontano 1947, del 4,25 per cento, (che va però riveduto, onorevole Presidente della Regione, se è vero che su conti correnti liberi le banche corrispondono il 5 per cento a certi istituti nostri, come il fondo di quiescenza ed altri), si può benissimo determinare in 4 miliardi 250 milioni l'ammontare degli interessi attivi sul fondo.

Ed ora, in tema di articolo 38, mi sia consentito di esprimere il mio pensiero, dato che durante la discussione generale sul bilancio, per l'assenza di molti colleghi, non ho completato il mio intervento.

E' veramente increscioso per tutti noi dover rilevare una così importante giacenza di somme destinate alla produttività in Sicilia. Si tratta di capitoli cospicui che fra non molto raggiungeranno i duecento miliardi; e se si tiene conto del cosiddetto ritmo di svolgimento delle pratiche, del perfezionamento delle procedure, e quindi del congelamento di queste somme in un arco che potrebbe andare dagli otto mesi ad un anno, almeno, a volere essere ottimisti — non dobbiamo dimenticare la lentezza della burocrazia — probabilmente fra un anno e mezzo, due, ci troveremo con un volume considerevole di depositi presso la Cassa di Risparmio. Pertanto proponendo una previsione di quattro miliardi e 250 milioni di interessi attivi credo di essere nel vero, ed ecco perchè affido alla vostra approvazione questo mio emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione?

OCCHIPINTI, *Presidente della Giunta del bilancio*. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIZZO, *Assessore delegato al bilancio*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Sanfilippo ed altri al capitolo 1 dello Stato di previsione dell'Entrata dell'Appendice numero 2.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'appendice numero 2, « Fondo di solidarietà nazionale ».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

**Presidenza del Presidente
LANZA**

Pongo, ora, ai voti la tabella B) nel suo complesso.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 3 e lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2, in precedenza accantonato, poichè riportante il totale generale della spesa.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 2.

E' approvato in lire 202.605.510.100 il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 2, con riserva di modificare il totale sulla base degli emendamenti approvati, in sede di coordinamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 4.

Agli effetti dell'articolo 40 del R. D. 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco numero 1, annesso alla presente legge.

L'iscrizione delle somme occorrenti, ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto del Presidente della Regione ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 4.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 5.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 5.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 41 del R. D. 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi numeri 2 e 3, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco numero 2, il decreto con il quale si dispone l'iscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco numero 3, il decreto con il quale si dispone l'iscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 5.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 6.
Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 6.

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative facenti riferimento all'anno finanziario 1965-66, sono iscritti nello stato di previsione della spesa per lo anno finanziario 1966 nell'importo indicato nell'allegato numero 1 alla presente legge ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 6.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 7.
Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 7.

Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative facenti riferimento allo anno finanziario 1965-66 per le finalità di cui ai capitoli indicati nell'allegato numero 2 alla presente legge, sono differiti agli esercizi indicati nell'allegato stesso ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 7.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 8.
Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 8.

Per l'anno finanziario 1966 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'allegato numero 3 alla presente legge ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 8.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 9.
Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 9.

Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere per l'anno 1966, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione delle leggi regionali pubblicate successivamente alla presentazione del bilancio di previsione ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 9.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 10.
Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 10.

Il Presidente della Regione è autorizzato in dipendenza di spese autorizzate con leggi regionali, a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della

spesa, i fondi iscritti ai capitoli numeri 85, 543 e 544.

Per gli effetti del comma precedente, il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi iscritti ai predetti capitoli numeri 85, 543 e 544 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 10.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 11.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 11.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri Enti verseranno con imputazione ai capitoli numeri 169 e 170 dello stato di previsione dell'entrata, per interventi da effettuare nel territorio della Regione.

Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 11.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 12.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 12.

E' autorizzata la spesa di L. 201.550.000 per contributo a pareggio del bilancio della

Azienda speciale anagrafe bestiame per lo anno finanziario 1966, che si iscrive al capitolo numero 46 (Presidenza della Regione) ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 12.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Dichiaro soppresso l'articolo 13, a seguito della soppressione del capitolo 48 bis.

Si passa all'articolo 14.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 14.

E' autorizzata la spesa di L. 1.275.000.000 per contributo a pareggio del bilancio della Azienda delle Foreste Demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966, che si iscrive al capitolo numero 165 (Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste) ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 14.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 15.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 15.

Ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, numero 25, è autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di L. 1.900 milioni per le finalità previste dal decreto legislativo medesimo e per quelle previste dal decreto legislativo del Presidente della

Rgione 31 ottobre 1951, numero 31, che si iscrive al capitolo numero 384 (Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione).

La spesa di cui al precedente comma, per l'importo non inferiore a L. 1.000 milioni è destinata alla istituzione di cantieri scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1951, numero 31 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 15.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 16.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 16.

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata per lo anno finanziario 1966 la spesa di L. 500 milioni, che si iscrive al capitolo numero 385 (Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione).

Le somme iscritte nel capitolo predetto sono versate al « Fondo Siciliano per la Assistenza ed il Collocamento dei Lavoratori disoccupati » e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente, con la osservanza delle seguenti modalità:

a) la emanazione del decreto di concessione del finanziamento da adottarsi dallo Assessore regionale per il Lavoro e per la Cooperazione di concerto con quello per i Lavori Pubblici, è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere, del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei materiali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi;

b) il pagamento del finanziamento ac-

cordato, è autorizzato per il 50 per cento con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dall'Ufficio Tecnico vigilatore. Detta relazione dovrà specificare l'ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia, sia per quantità che per qualità, nonchè la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 16.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 17.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 17.

Per l'anno finanziario 1966 l'impiego dello stanziamento iscritto al capitolo numero 407 (Assessorato regionale della Pubblica Istruzione) è destinato agli interventi in favore delle scuole materne, degli asili e dei giardini di infanzia sussidiati nello anno scolastico 1963-64 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 17.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 18.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 18.

Per l'anno finanziario 1966 l'impiego dello stanziamento iscritto al capitolo 412 (Assessorato regionale della Pubblica Istruzione) è destinato agli interventi in favore delle scuole elementari parificate nell'anno scolastico 1963-64 ».

PRESIDENTE. Pongo in discussione l'articolo 18.

Comunico che l'onorevole Giacalone Diego, Assessore alla pubblica istruzione, ha presentato il seguente emendamento:

— *sopprimere l'articolo 18.*

Pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 19.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 19.

L'Assessore regionale per la Pubblica Istruzione, ai fini dell'impiego dello stanziamento del capitolo numero 409, è autorizzato ad istituire nell'anno scolastico 1966-1967 scuole sussidiarie purchè risultino istituite e regolarmente funzionanti fino al termine dell'anno scolastico precedente, e sempre che abbiano tutti i requisiti voluti dalla legge 23 settembre 1947, numero 13 e leggi successive, provvedendo alla loro chiusura nel corso dell'anno scolastico ove venissero a mancare i requisiti predetti.

I corsi di cui al comma precedente non devono essere istituiti, e ove istituiti saranno soppressi, se gli insegnanti già addetti nell'anno scolastico 1965-66 abbiano comunque assunto altri incarichi.

Le somme non impegnate costituiscono economie di bilancio ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 19.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 20.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 20.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, numero 9 è autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di lire 8 milioni quale contributo nelle spese di funzionamento della scuola di perfezionamento di diritto regionale presso la Università di Palermo, che si iscrive al capitolo numero 442 (Assessorato regionale della Pubblica Istruzione).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 20.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 21.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 21.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1957, numero 40 è autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di lire 1.300 milioni per le finalità della legge regionale medesima, che si iscrive al capitolo numero 477 (Assessorato regionale della Sanità) ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 21.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 22.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, *segretario*:

« Art. 22.

E' autorizzata la spesa di L. 34.000.000 per contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1966 che si iscrive al capitolo numero 501 (Assessorato regionale dello Sviluppo Economico), destinata quanto a L. 16.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Catania, quanto a lire 10.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Palermo, quanto a L. 4.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta, quanto a L. 800.000 alla Azienda speciale della zona industriale di Ragusa e quanto a L. 3.200.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Porto Empedocle ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 22.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 23.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, *segretario*:

« Art. 23.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1957, numero 51 è anticipata la somma di L. 1.500 milioni a valere sulla residua quota di spesa di L. 1.800 milioni ricadente nell'esercizio 1969 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 23.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 24.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, *segretario*:

« Art. 24.

E' autorizzata la spesa di L. 60.000.000 per contributo a pareggio del bilancio della Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno finanziario 1966 che si iscrive al capitolo numero 531 (Assessorato regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti) ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 24.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 25.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, *segretario*:

« Art. 25.

E' autorizzata la spesa di L. 103.000.000 per contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende autonome termali che si iscrive al capitolo numero 532 (Assessorato regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti), destinata:

— quanto a L. 15.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1966 dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca, quanto a L. 7.509.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1964 dell'Azienda medesima;

— quanto a L. 11.300.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1966 dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale, quanto a L. 59.191.000 per contributo a pareggio dei bilanci degli esercizi 1964 e 1965 dell'Azienda medesima;

— quanto a L. 10.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1966 dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 25.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 26.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 26.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, per i fini previsti dall'articolo stesso è autorizzata la spesa di L. 150.000.000 che si iscrive al capitolo n. 568 (Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle foreste) ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 26.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 27.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 27.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di L. 2.500.000 annue decorrente dall'anno finanziario 1966 per le finalità della predetta legge regionale n. 3 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 27.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 28.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 28.

La spesa iscritta al capitolo n. 682 in L. 2 miliardi 500 milioni è destinata anche per la costruzione di canali esterni per la adduzione di acque delle sorgenti alle reti di distribuzione ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 28.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 29.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 29.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad anticipare con propri decreti, entro il limite massimo dello stanziamento del capitolo n. 726 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, le somme occorrenti per la costruzione della sede degli uffici del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 29.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 30.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 30.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana

per l'anno finanziario 1966 allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 30.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 31.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 31

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1966 allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 31.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 32.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 32

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e del bilancio della Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1966 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 32.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 33.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 33.

I residui risultati al 1° gennaio 1966 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1966 soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 33.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 34.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

« Art. 34.

I residui passivi alla data del 31 dicembre 1965, agli effetti dell'art. 36 della legge di contabilità, sono regolati come appresso:

— quelli provenienti dalla parte ordinaria del bilancio dell'esercizio 1963-64, restano perenti agli effetti amministrativi alla data del 31 dicembre 1966;

— quelli dei capitoli di parte straordinaria per i quali l'ultimo stanziamento venne

inscritto nel bilancio per l'esercizio 1962-63, non riguardanti somme che la Regione ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, sono mantenuti fino al 31 dicembre 1966».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Comunico che l'Assessore Pizzo ha presentato il seguente emendamento:

— *sopprimere l'articolo 34.*

LA LOGGIA, *relatore di maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *relatore di maggioranza*. Onorevole Presidente, desidero chiarire che questo articolo altro non è che la ripetizione di un corrispondente articolo della legge di contabilità generale dello Stato, applicabile nel territorio della Regione siciliana perchè recepita, a suo tempo. Esso assicura la saldatura, a seguito della nuova decorrenza dell'esercizio finanziario, della differenza dei sei mesi. Ritengo, pertanto, che debba rimanere in vita. Non aggiunge, nè toglie, nè deroga nulla in rapporto alla situazione attuale della legge di contabilità generale dello Stato, ma è necessario dato il passaggio al regime dell'anno solare.

NICASTRO, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, il problema che io pongo è di altro tipo. Devo dire anzitutto che sono del parere che l'articolo 34 debba rimanere. In sede di Giunta di bilancio l'argomento è stato discusso ampiamente e si è pervenuti a questa conclusione.

Quando le spese venivano classificate in ordinarie e straordinarie la questione non si poneva; oggi che le spese si distinguono in correnti ed in conto capitale, avviene che molte volte vengono classificate come correnti spese che hanno la natura di spese in conto capitale. Il Governo ha la possibilità di ovviare a questo inconveniente strutturando il bilancio

in modo da giungere ad una netta distinzione delle spese anche attraverso il trasferimento alla parte in conto capitale di quelle spese che ne hanno il carattere, pur essendo inserite fra le correnti. A questo deve procedere il Governo, anzichè proporre una violazione della legge; perchè praticamente, qual è il significato dell'emendamento soppressivo? Noi siamo contrari a tutto questo.

PRESIDENTE. La Commissione?

OCCHIPINTI, *Presidente della Giunta di bilancio*. Contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FASINO, *Assessore all'agricoltura e alle foreste*. Signor Presidente, parlo a titolo personale, perchè desidero che i colleghi intervenuti in questa materia chiariscano non soltanto le conseguenze teoriche di applicazione di una legge, ma anche le conseguenze in punto di fatto per tutti noi, sino a quando ci staremo, che amministriamo il pubblico denaro e che quotidianamente trattiamo con i cittadini che reclamano i loro giusti diritti. Desidererei sapere se, sulla base di questo articolo, un coltivatore diretto in favore del quale, ad esempio, venga emesso un decreto di contributo per opere di miglioramento fondiario, i cui tempi di esecuzione, fino al collaudo, siano dall'Amministrazione previsti, poniamo in tre anni e mezzo, abbia poi la possibilità, ultimati i lavori, di riscuotere la somma assegnatagli. Secondo me no, perchè si parla di perenzione agli effetti amministrativi dei residui passivi; quindi, per erogare centomila lire bisognerà istituire di nuovo un capitolo.

Chiedo all'Assemblea se è vero o non è vero che precedentemente il bilancio non conteneva questa norma, ma un'altra intesa a facilitare i rapporti fra la pubblica amministrazione ed i cittadini. E poi dobbiamo sentirci ripetere in quest'Aula che la spesa è lenta e che i cittadini non riescono ad ottenere quanto è nei loro diritti. Il problema non è di mia specifica competenza, è generale; però ci si spieghi chiaramente in modo che ognuno assuma le proprie responsabilità.

NIGRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIGRO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per esprimere il mio parere contrario all'emendamento soppressivo dell'articolo 34. Sono dell'avviso che si debba mantenere il testo proposto dalla Giunta di bilancio che indubbiamente migliora la situazione.

Infatti la soppressione dell'articolo, porterebbe all'impossibilità di impegnare validamente le somme in quanto la legge sulla contabilità generale dello Stato prescrive che trascorsi due esercizi i residui passivi vanno in perenzione; in questa maniera invece, assicurando la saldatura della decorrenza del bilancio, si viene a prolungare di un semestre il termine per l'impegno di quei fondi.

Per quanto riguarda la questione dei pagamenti, nulla si aggiunge nell'emissione dei mandati, in quanto vi è la possibilità di reinscrivere la somma in bilancio quando il decreto di impegno è valido. Le preoccupazioni dell'onorevole Fasino, pertanto, non hanno ragione di esistere e quand'anche avessero un fondamento, vi è da dire che la materia dei residui passivi è regolata dalla legge sulla contabilità generale dello Stato e che, non esistendo nell'ambito regionale, disposizione alcuna in deroga alla legge predetta, i pagamenti non eseguiti entro il biennio andranno in perenzione; solo che si ha la possibilità come ha detto poc'anzi, di reinscriverli in bilancio. Questi i motivi per cui mi dichiaro contrario all'emendamento presentato dall'Assessore Pizzo.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di

parlare, pongo ai voti l'emendamento Pizzo soppressivo dell'articolo 34.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo 34.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 35.

« Art. 35.

Le disposizione di cui all'art. 2 del D.L. 20 marzo 1948, n. 700, si applicano a tutti gli ordini di accreditamento emessi dallo Assessorato per l'Agricoltura e le Foreste a favore dei propri uffici periferici ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 35.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 36 ed al quadro riassuntivo annesso.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

V LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

« Art. 36.

E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966 ».

ENTRATA			SPESA		
TITOLO I - Entrate tributarie . . .	161.044.900.000		TITOLO I - Spese correnti		
TITOLO II - Entrate extratributarie . . .	9.443.390.100		Presidenza della Regione . . .	25.340.070.000	
			Agricoltura e Foreste . . .	11.194.020.000	
			Enti Locali . . .	10.391.300.000	
			Finanze . . .	21.686.965.000	
			Industria e Commercio . . .	1.479.350.000	
			Lavori Pubblici . . .	2.469.100.000	
			Lavoro e Cooperazione . . .	3.957.304.000	
			Pubblica Istruzione . . .	11.620.650.100	
			Sanità . . .	2.994.150.000	
			Sviluppo Economico . . .	962.800.000	
			Turismo, Comunicazioni e Trasporti . . .	3.107.425.000	
Totale titoli I e II	170.488.830.100	170.488.830.100			
SPESE CORRENTI . . .	95.203.634.100			95.203.634.100	95.203.634.100
Differenza . . .	75.285.696.000		TITOLO II - Spese in conto capitale		
			Presidenza della Regione . . .	11.150.500.000	
			Agricoltura e Foreste . . .	26.353.478.000	
			Enti Locali . . .	30.000.000	
			Finanze . . .	350.000.000	
			Industria e Commercio . . .	9.306.348.000	
			Lavori Pubblici . . .	15.375.370.000	
			Lavoro e Cooperazione . . .	2.210.000.000	
			Pubblica Istruzione . . .	110.000.000	
			Sanità . . .	1.200.000.000	
			Sviluppo Economico . . .	5.980.000.000	
			Turismo, Comunicazioni e Trasporti . . .	3.052.000.000	
				75.477.696.000	75.477.696.000
TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti . . .		192.000.000	Totale titoli I e II . . .		170.680.830.100
			RIMBORSO DI PRESTITI		
			Presidenza della Regione . . .	—	
			Totale rimborso dei prestiti . . .	—	
			SPESA PER PARTITE DI GIRO		
			Presidenza della Regione . . .	30.691.580.000	
			Enti Locali . . .	—	
			Finanze . . .	10.000.000	
			Industria e Commercio . . .	25.000.000	
			Lavori Pubblici . . .	—	
			Lavoro e Cooperazione . . .	—	
			Sviluppo Economico . . .	348.100.000	
			Turismo, Comunicazioni e Trasporti . . .	850.000.000	
			Totale delle spese per partite di giro . . .	31.924.680.000	31.924.680.000
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO . . .	31.924.680.000		Totale complessivo spese	197.005.510.100	202.605.510.100
Totale complessivo entrate . . .	202.605.510.100				

V LEGISLATURA

CCCCXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo 36 con l'annesso quadro riassuntivo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 37.

NICASTRO, segretario:

« Art. 37.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1966.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 37.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'allegato numero 1, richiamato nell'articolo 6 del disegno di legge.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

NICASTRO, segretario:

V LEGISLATURA

CCCCXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Allegato n. 1

stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966 derivanti da leggi che ne fissano l'importo.

(Art. 6 del disegno di legge)

Numero del capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966	Spesa autorizzata	Numero del capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966	Spesa autorizzata	Numero del capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966	Spesa autorizzata
Presidenza della Regione		Assessorato regionale degli Enti Locali		seguito: Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio	
70	7.500.000.000	183	10.000.000	653	260.000.000
74	360.000	184	25.000.000	654	9.000.000
75	360.000	204	30.000.000	656	403.000.000
537	248.000.000	207	2.800.000.000	657	50.000.000
538	200.000.000	212	235.000.000	658	152.174.000
539	300.000.000	644	30.000.000	659	152.174.000
540	250.000.000	Assessorato regionale delle Finanze		660	4.000.000.000
542	525.000.000	Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio		661	180.000.000
Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste		311	5.000.000	662	200.000.000
128	3.000.000	313	80.000.000	663	150.000.000
132	5.000.000	314	80.000.000	664	200.000.000
145	100.000.000	316	100.000.000	665	300.000.000
554	50.000.000	317	10.000.000	666	400.000.000
555	800.000.000	318	45.000.000	Assessorato regionale dei Lavori Pubblici	
558	200.000.000	319	6.000.000	671	2.000.00.000
563	130.000.000	320	106.000.000	672	34.000.000
564	48.000.000	321	20.000.000	673	566.000.000
565	180.000.000	322	5.000.000	674	50.000.000
566	20.000.000	323	8.000.000	675	35.000.000
571	550.000.000	324	10.000.000	676	60.870.000
572	197.826.000	325	3.000.000	678	300.000.000
573	45.652.000	326	10.000.000	680	9.500.000
580	500.000.000	648	200.000.000	682	2.500.000.000
581	1.000.000.000	649	1.500.000.000	684	1.450.000.000
		650	450.000.000	685	4.000.000.000
		651	600.000.000	690	100.000.000
		652	100.000.000	692	250.000.000

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

segue: *Allegato n. 1*

Numero del capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966	Stanzamenti	Numero del capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966	Stanzamenti	Numero del capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966	Stanzamenti
Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione		<i>seguito:</i> Assessorato regionale della Pubblica Istruzione		Assessorato regionale del Turismo, Comunicazioni e Trasporti	
373	10.000.000			506	150.000.000
375	150.000.000	459	50.000.000	508	180.000.000
376	150.000.000	460	472.100.100	718	2.016.000.000
377	150.000.000	Assessorato regionale della Sanità			
378	150.000.000				
381	40.000.000	480	105.000.000		
382	40.000.000	482	25.000.000		
383	130.000.000	Assessorato regionale dello Sviluppo Economico			
386	15.217.000				
387	76.087.000				
388	30.000.000				
389	20.000.000	562	10.000.000		
390	30.000.000	706	100.000.000		
695	500.000.000	708	480.000.000		
696	10.000.000	709	4.900.000.000		
697	100.000.000	710	500.000.000		
Assessorato regionale della Pubblica Istruzione					
433	25.000.000				
435	18.000.000				
436	9.000.000				
438	72.000.000				
439	150.000.000				
440	55.000.000				
441	3.000.000				
443	2.000.000				
444	5.000.000				
445	2.000.000				
446	12.000.000				
456	33.000.000				
458	8.000.000				

V LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'allegato numero 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'allegato numero 2, richiamato nell'articolo 7 del disegno di legge.

NICASTRO, segretario:

Allegato n. 2

Stanziamenti derivanti da leggi che ne fissano l'importo facenti riferimento all'anno finanziario 1965-66 differiti agli esercizi futuri.

(Art. 7 del disegno di legge)

Numero del capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966	Stanziamenti	Esercizio al quale è differita la spesa	Numero del capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966	Stanziamenti	Esercizio al quale è differita la spesa
Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio			Assessorato regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti		
652	900.000.000	1967	711	20.000.000	1977
				20.000.000	1978
				20.000.000	1979
				20.000.000	1980
				20.000.000	1981
Assessorato regionale dello Sviluppo Economico					
	300.000.000	1972			
	300.000.000	1973			
707	300.000.000	1974			
	300.000.000	1975			
	300.000.000	1976			

V LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'allegato numero 2.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'allegato numero 3, richiamato nell'articolo 8 del disegno di legge.

NICASTRO, segretario:

V LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

22 GENNAIO 1966

Allegato n. 3

Spese autorizzate per l'anno finanziario 1966 in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo.

(Art. 8 del disegno di legge)

Numero del capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966	Stanziamenti	Numero del capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966	Stanziamenti	Numero del capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966	Stanziamenti
Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste		213	180.000.000	seguito :	
124	20.000.000	215	400.000.000	Assessorato regionale della Pubblica Istruzione	
125	5.000.000	Assessorato regionale dell'Industria e del Commercio		426	6.000.000
126	60.000.000	308	30.000.000	427	10.000.000
127	1.000.000	309	20.000.000	428	70.000.000
129	10.000.000	310	3.000.000	429	80.000.000
130	10.000.000	311	15.000.000	430	70.000.000
133	60.000.000	312	10.000.000	431	40.000.000
134	50.000.000	327	25.000.000	432	30.000.000
135	10.000.000	328	30.000.000	434	75.000.000
136	400.000.000	329	20.000.000	448	4.000.000
137	1.000.000	Assessorato regionale dei Lavori Pubblici		457	300.000
138	40.000.000	352	400.000.000	700	100.000.000
139	20.000.000	670	500.000.000	Assessorato regionale della Sanità	
142	4.000.000	677	330.000.000	478	750.000.000
143	6.000.000	687	350.000.000	479	50.000.000
144	3.000.000	Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione		481	100.000.000
157	200.000.000	694	1.600.000.000	483	100.000.000
159	3.000.000	Assessorato regionale della Pubblica Istruzione		485	80.000.000
546	300.000.000	415	3.150.000.000	703	900.000.000
550	25.000.000	416	20.000.000	704	150.000.000
551	400.000.000	417	6.000.000	705	150.000.000
553	2.000.000	418	40.000.000	Assessorato regionale dello Sviluppo Economico	
556	1.500.000.000	419	25.000.000	502	90.000.000
557	250.000.000	420	6.000.000	Assessorato regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti	
567	1.000.000.000	421	50.000.000	534	600.000.000
569	150.000.000	422	5.000.000	536	500.000.000
570	50.000.000	423	150.000.000	716	60.000.000
575	100.000.000	424	200.000		
583	4.000.000.000	425	4.000.000		
583 bis	10.000.000.000				
584	5.000.000				
Assessorato regionale degli Enti Locali					
208	150.000.000				
209	2.600.000.000				

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'allegato numero 3.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, propongo che l'Assemblea dia mandato al Presidente di procedere al coordinamento formale della legge.

Si provvederà in quella sede ad apportare tutte le modifiche conseguenti agli emendamenti approvati.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione per scrutinio segreto del disegno di legge numero 471/A « Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966 ».

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario. Dichiaro aperta la votazione.

Invito il deputato segretario a procedere allo appello.

NICASTRO, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Aleppo, Avola, Barbera, Barone, Bombonati, Bonfiglio, Bosco, Buffa, Buttafuoco, Cadili, Cangialosi, Canzoneri, Carbone, Carollo Luigi, Carollo Vincenzo, Celi, Cimino, Colajanni, Coniglio, Corallo, Cortese, D'Acquisto, D'Alia, D'Angelo, Dato, Di Benedetto, Di Bennardo, Di Martino, Fagone, Falci, Faranda, Fasino, Franchina, Fusco, Genovese, Germanà, Giacalone Diego, Giacalone Vito, Giummarra, Grammatico, Grimaldi, La Loggia, La Porta, La Terza, La Torre, Lentini, Lo Magro, Lombardo, Mangione, Marraro, Mazza, Messana, Miceli, Mongelli, Muccioli, Muratore, Napoli, Nicastro, Nicoletti, Nigro, Occhipinti, Ojeni, Ovazza, Pavone, Pivetti, Pizzo, Prestipino Giarritta, Renda, Romano, Rossitto, Rubino, Russo Giuseppe, Russo Michele, Sallicano, Sammarco, Sanfilippo, Santalco, Santangelo, Sardo, Scaturro, Seminara, Taormina, Tomaselli, Trenta, Tuccari, Vajola, Varvaro, Zappalà.

Si astiene: il Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i deputati segretari a procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari Zappalà, Nicastro, e Buttafuoco procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti	89
Astenuti	1
Votanti	88
Maggioranza	45
Voti favorevoli	44
Voti contrari	44

(L'Assemblea non approva)

(Applausi dalla sinistra)

Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa per pochi minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,50, è ripresa alle ore 18,55)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

CONIGLIO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONIGLIO, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, il Governo, valutato il voto sul bilancio, rassegna le sue dimissioni irrevocabili.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Onorevoli colleghi, dichiaro chiusa la settima sessione ordinaria dell'Assemblea regionale. Gli onorevoli deputati saranno convocati a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 19,05.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore Generale

Avv. Giuseppe Vaccarino

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo